



**VADEMECUM**

**Le pensioni**

**2011**

## **Spi-Cgil**

Via dei Frentani, 4/a  
00185 Roma  
tel. 06/44481.1  
e-mail: [nazionale@spi.cgil.it](mailto:nazionale@spi.cgil.it)

## **Fnp-Cisl**

Via Castelfidardo, 47  
00185 Roma  
tel. 06/44881.1  
e-mail: [posta@fnp.cisl.it](mailto:posta@fnp.cisl.it)

## **Uilp-Uil**

Via Po, 162  
00198 Roma  
tel. 06/852591  
e-mail: [segreteria@uilpensionati.it](mailto:segreteria@uilpensionati.it)

A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil

*Grafica e impaginazione:* **MEDIAGRAPHICS**

*Stampa:* Litografia Colitti & figli - Roma

Finito di stampare nel mese di aprile 2011

## Indice sommario

---

Presentazione .....	pag.	5
---------------------	------	---

### I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Il decreto per la stabilizzazione finanziaria .....	"	8
Il collegato alla legge di stabilità finanziaria .....	"	14
Le novità della legge di stabilità per il 2011 .....	"	33
Il decreto "Milleproroghe" .....	"	35

### TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

#### Il sistema previdenziale italiano

Le gestioni previdenziali italiane .....	"	38
La tutela assicurativa in caso d'infornio o malattia professionale .....	"	47
Tutela previdenziale del clero .....	"	55

#### La posizione assicurativa

Contributi obbligatori .....	"	58
Contributi volontari .....	"	65
Contributi figurativi .....	"	67
Contributi da riscatto .....	"	69
La totalizzazione dei periodi assicurativi .....	"	71
Il limite minimo settimanale per l'accredito dei contributi .....	"	74
Maggiorazioni dell'anzianità contributiva .....	"	75

#### Il calcolo della pensione

I due sistemi di calcolo delle pensioni .....	"	80
Elementi per il calcolo delle pensioni .....	"	103

#### Le pensioni IVS

Pensione di vecchiaia .....	"	116
Pensione di anzianità .....	"	125
Pensione nel regime contributivo .....	"	138
Le pensioni in Europa .....	"	146
Trattamenti di invalidità di natura previdenziale .....	"	148
Il supplemento di pensione .....	"	161
La pensione supplementare .....	"	162
Le pensioni ai superstiti .....	"	164
L'integrazione al trattamento minimo .....	"	170
La maggiorazione sociale della pensione .....	"	180

## Segue le pensioni IVS

La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti .....	pag.	190
L'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo .....	"	194
La somma aggiuntiva (14 <sup>a</sup> mensilità) .....	"	198
Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale .....	"	204
La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi) .....	"	206
<b>I trattamenti assistenziali</b>		
Pensione sociale .....	"	207
Assegno sociale .....	"	214
La carta acquisti .....	"	222
<b>I trattamenti per invalidità civile e di guerra</b>		
Le prestazioni economiche in favore dei disabili .....	"	227
Le pensioni di guerra .....	"	284
<b>I trattamenti di famiglia</b>		
Assegni familiari .....	"	295
Assegno al nucleo familiare .....	"	300
<b>L'Irpef</b>		
L'imposta sul reddito delle persone fisiche .....	"	318
Le addizionali locali .....	"	328
<b>Il sistema RED</b>		
Le prestazioni collegate a limiti di reddito .....	"	340
Le rilevanze .....	"	348
Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni .....	"	378
Redditi influenti per rilevanza .....	"	386
<b>La perequazione delle pensioni</b> .....	"	388
<b>Gli interessi legali</b> .....	"	396
<b>Sigle e codici</b>		
Le sedi dell'INPS per codice numerico .....	"	397
Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS .....	"	401
Le pensioni erogate dall'INPS per codice e sigla .....	"	404
Le pensioni erogate dall'Inpdap per numero d'iscrizione .....	"	410
<b>Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati</b>		
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL .....	"	414
<b>Indice alfabetico</b> .....	"	417
<b>Prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito DEFINITIVI 2011</b> .....	"	422
<b>Prospetto riassuntivo degli importi e dei limiti di reddito PRESUNTIVI 2011</b> .....	"	424

**A**nche quest'anno le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati di CGIL - CISL - UIL presentano il vademecum delle Pensioni, giunto oramai alla sua 14<sup>a</sup> edizione.

Il manuale ha lo scopo di offrire, a quanti operano sul territorio, un puntuale aggiornamento della materia previdenziale, fiscale ed assistenziale affinché gli stessi possano confrontarsi con gli Enti previdenziali con adeguata professionalità e al contempo garantire agli iscritti una maggiore tutela dei loro diritti.

La materia delle pensioni, infatti, è più di altre soggetta a continui cambiamenti dovuti ai numerosi interventi legislativi susseguitesesi nel tempo che, come di consueto, sono analizzati nella prima parte del vademecum.

Certamente un provvedimento strutturale è stato il Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella L. n. 122/10 recante "Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". In particolare, tra le altre cose, le principali novità apportate dallo stesso hanno riguardato, fra l'altro, la soppressione dell'IPSEMA e l'ISPELS le cui funzioni sono attribuite all'INAIL, la soppressione dell'IPOST la cui funzione è attribuita all'INPS; l'aspettativa di vita e cioè l'adeguamento dell'età pensionabile alla speranza di vita per tutti i lavoratori; la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici con l'introduzione delle finestre di scorrimento; le disposizioni relative alle prestazioni previdenziali collegate al reddito; l'anticipazione dell'innalzamento a regime dell'età pensionabile delle donne del Pubblico Impiego, l'onerosità delle ricongiunzioni delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici e privati, nonché quelle relative ai Fondi speciali.

Le modifiche sopradette, come per tutte le altre, trovano la loro motivazione nella crisi e quindi nell'esigenza di contenere la spesa pubblica. In questo modo però finiscono col danneggiare i pen-

sionati. Questo, oltretutto, accade in assenza di dialogo e confronto dell'attuale Governo con le Organizzazioni Sindacali dei Pensionati, così dimenticando il peso e l'importanza della rappresentatività che le Organizzazioni hanno nella società e nel Paese.

Come ha ignorato la richiesta di confermare la norma che estende la perequazione al 100 per cento anche alle pensioni di importo fino a cinque volte il trattamento minimo INPS e il rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza.

Con il decreto Milleproroghe il Governo ha trovato risorse per le situazioni più disparate ma, ancora una volta, non per i pensionati.

Il nostro impegno, oggi più che mai, rimane quello di rivendicare il tavolo concertativo finalizzato, attraverso il dialogo, alla ricerca di soluzioni concrete ma rispondenti alle effettive esigenze dei pensionati. Non possiamo non ricordare che rimane all'ordine del giorno il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, anche attraverso la riforma fiscale, nonché l'estensione della somma aggiuntiva ad una platea più ampia. Ovviamente, queste solo alcune delle richieste alla base della nostra piattaforma rivendicativa.

Rivendichiamo, inoltre, anche in virtù dell'intervento fatto dalle Organizzazioni sindacali al Governo, che, in tempi brevi e comunque nell'ambito degli emendamenti del Decreto Milleproroghe, venga garantita anche alle pensioni fino a cinque volte il minimo, la perequazione al 100%.

Continuiamo con tenacia il nostro cammino, convinti come siamo delle ragioni e dei diritti dei pensionati che rappresentiamo.

**Le segreterie nazionali  
SPI FNP UILP**

**I nuovi**  

---

**provvedimenti**  

---

**legislativi**  

---

# Il decreto per la stabilizzazione finanziaria

Il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, è stato pubblicato con supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 ed è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È stato convertito in legge con l'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122. Il testo coordinato è stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010.

L'intero articolo 12 è occupato da provvedimenti che riguardano la previdenza e le pensioni.

**DL 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L 30 LUGLIO 2010 N. 122.**

## **Art. 12 – Interventi in materia previdenziale**

### **Commi da 1 a 6 - decorrenza delle pensioni**

Dal 1° gennaio 2011 vengono soppresse le diverse date di decorrenza previste per le pensioni di anzianità e vecchiaia viene introdotta un'unica finestra mobile che si apre:

- 12 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti, per i lavoratori dipendenti (privati, pubblici);
- 18 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, compresi i parasubordinati.

Nei confronti del personale del comparto Scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell'anno scolastico ed accademico (settembre e novembre), purché i requisiti si maturino entro il 31 dicembre dello stesso anno.

La decorrenza dei 18 mesi è prevista anche per la domanda di pensione in regime di totalizzazione.

La decorrenza della pensione ai superstiti, anche derivante da totalizzazione, rimane al mese successivo a quello di decesso del dante causa, come il trattamento d'inabilità che decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Le vecchie decorrenze (4 finestre per la vecchiaia e 2 per le pensioni anticipate) rimangono in vigore:

- per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010;

- per i lavoratori dipendenti che, alla data del 30 giugno 2010, avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del diritto a pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per coloro che al raggiungimento dei limiti di età, per l'attività specifica che svolgono, possono essere licenziati.

Entro il limite di 10.000 lavoratori (monitorati dall'INPS), e sempre a condizione che i lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, la decorrenza del trattamento pensionistico rimane quella stabilita dalla Legge 247/07 (vecchie finestre):

- per i collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010, a condizione che i requisiti per il pensionamento si perfezionino entro il periodo di fruizione della indennità di mobilità;
- per i collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- per i lavoratori titolari, alla data del 30 aprile 2010, di prestazioni straordinarie a carico di fondi di solidarietà settoriali.

I predetti lavoratori in mobilità, oltre il limite di 10.000, che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011, possono ottenere dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il prolungamento di tutela del reddito fino alla decorrenza del trattamento pensionistico, con le nuove regole.

### **Commi da 7 a 10 - trattamento di fine rapporto o equipollente dei dipendenti pubblici**

I trattamenti di fine rapporto o equipollenti dei dipendenti pubblici sono disposti in forma rateale, tranne che per i collocamenti a riposo avvenuti prima del 30 novembre 2010.

Questi sono erogati:

in unica soluzione se l'importo è pari o inferiore a 90.000,00 euro lordi;

in due rate annuali se l'importo è superiore a 90.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro annui lordi; in tal caso il primo importo erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo all'importo residuo;

in tre rate per importi pari o superiori a 150.000,00 euro; così il primo importo annuale erogato sarà pari a 90.000 euro, il secondo a 60.000 euro ed il terzo importo all'ammontare residuo.

Il termine per il primo o unico pagamento rimane invariato rispetto all'attuale normativa (dopo sei mesi ed entro i tre mesi successivi), mentre la seconda e la terza rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

Queste disposizioni non si applicano in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione presentate prima della data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), sempreché la cessazione dall'impiego avvenga prima del 30 novembre 2010.

In ogni modo è previsto che l'accoglimento della domanda o la sua presa d'atto, determina l'irrevocabilità della domanda stessa.

All'onere conseguente alle deroghe predette, previsto nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2011, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, comma 5, d.l. n. 282/04).

Il trattamento di fine rapporto maturato dai pubblici dipendenti per le anzianità contributive successive al 31 dicembre 2010 viene calcolato secondo i criteri propri del TFR (art. 2120 c.c.), con l'applicazione dell'aliquota del 6,91%.

### **Commi da 12 bis a 12 quinquies - incremento della speranza di vita ed aumento dell'età pensionabile**

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono aggiornati agli incrementi della speranza di vita.

In particolare sono aumentati: i requisiti di età ed i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per le pensioni anticipate (Tab. B di cui alla L. n. 243/04), i requisiti anagrafici di 65 e 60 anni per le pensioni di vecchiaia, il requisito dell'età pensionabile per le donne del pubblico impiego, il limite di anni 65 per coloro che maturano i requisiti nel sistema contributivo e per quanti maturano il requisito per ottenere l'assegno sociale e le maggiorazioni connesse.

I predetti adeguamenti dovranno essere aggiornati con cadenza triennale mediante Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La procedura di aggiornamento prevede che, a partire dal 2013, l'Istat, entro il 30 giugno di ogni anno, renda il dato della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione, relativo alla variazione nel triennio precedente.

In sede di prima applicazione l'aggiornamento non potrà essere superiore ai tre mesi e lo stesso non sarà effettuato in caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

Per quanto riguarda l'aggiornamento dei coefficienti, il secondo adeguamento, derogando alla periodicità triennale, sarà effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019.

Gli stessi criteri di adeguamento dei requisiti anagrafici si applicano anche ai regimi pensionistici armonizzati (regimi pensionistici sostitutivi) ed alle altre gestioni pensionistiche per i quali siano previsti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, requisiti diversi da quelli vigenti nell'AGO.

Quando l'adeguamento triennale dei requisiti anagrafici comporta, con riferimento al requisito per il pensionamento di vecchiaia (in origine 65 anni), un aumento dello stesso tale da superare di una o più unità il valore di 65 anni, il coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età corrispondenti a valori superiori a 65 anni.

### **Comma 12 sexies - innalzamento dell'età pensionabile delle dipendenti del settore pubblico**

A decorrere dal 1° gennaio 2010 il requisito anagrafico per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia per le pubbliche dipendenti, è elevato a 61 anni; sarà ulteriormente elevato a 65 dal 1° gennaio 2012.

Rimane confermata la disciplina in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'art. 2 del D.lgs n. 165/97, che prevedono età meno elevate (personale militare, forze di polizia e corpo nazionale vigili del fuoco, ecc.).

I risparmi che scaturiscono dall'applicazione di questa disposizione confluiscono nel Fondo a sostegno dell'Economia reale presso la Presidenza del Consiglio, per sostenere politiche sociali e familiari a favore delle lavoratrici, con particolare attenzione alla non autosufficienza. A tal fine la dotazione del Fondo è aumentata secondo interventi economici programmati negli anni.

### **Comma 12 septies - ricongiunzione delle posizioni assicurative**

A decorrere dal 1° luglio 2010 le ricongiunzioni delle posizioni assicurative dei pubblici dipendenti o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'AGO, sono onerose. L'onere a carico dei richiedenti è determinato secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 3 a 5, D.lgs n. 184/97.

Le domande presentate anteriormente al 1° luglio seguono la previgente normativa.

### **Commi 12 octies e novies - ricongiunzione Elettrici e Telefonici**

Con decorrenza 1° luglio 2010, le norme che regolavano il trasferimento gratuito in AGO delle posizioni assicurative dei Fondi Elettrici e Telefonici sono abrogate.

Continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni per le domande presentate in data anteriore al 1° luglio 2010.

### **Comma 12 decies - ricongiunzione delle posizioni assicurative nell'ordinamento di appartenenza**

Per i dipendenti pubblici che intendano ricongiungere i periodi assicurativi presso gli ordinamenti di appartenenza, dal 1° luglio 2010 sono modificati i parametri di calcolo. Per essi si applicano le tabelle di cui all'art.2 commi da 3 a 5 D.lgs 184/97.

### **Comma 12 undecies - abrogazione di norme**

Con la legge di conversione sono abrogate:

- la L. n. 322/58 "Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e quiescenza";

**Il decreto  
per la  
stabilizzazione  
finanziaria**

- l'art. 40 della L. n. 1646/62 concernente la costituzione della posizione assicurativa nell'AGO per il personale dipendente da Amministrazioni Statali, anche con Ordinamento autonomo, e per gli iscritti agli Istituti di Previdenza o all'IPOST, pure per i periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento;
- l'art. 124 DPR n. 1092/73 sulla costituzione della posizione assicurativa dei dipendenti civili e militari dello Stato;
- l'art. 21, comma 4 e l'art. 40, comma 3 della L. n. 958/86 che prevedono rispettivamente la costituzione della posizione assicurativa per i carabinieri ausiliari di leva e per i graduati e militari di truppa che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio.

**Comma 12 duodecies - finanziamento dei Fondi di previdenza complementare**

Le risorse previste dalla finanziaria del 2001 (L 388/2000), limitatamente allo stanziamento per il 2010, possono essere utilizzate anche per finanziare le spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei pubblici dipendenti.

**Comma 12 terdecies - non applicazione di aumento contributivo**

Per evitare l'applicazione dell'aumento contributivo nella misura stabilita dall'articolo 1, comma 10 della L. n. 247/07, è prevista, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, la riduzione degli specifici stanziamenti iscritti nelle Unità Previsionali di Base dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per un ammontare complessivo di 30 milioni annui, a favore dei finanziamenti degli Istituti di Patronato ed assistenza sociale.

**Art. 13 –casellario centrale dell'assistenza**

**Commi 1-5**

Presso l'INPS è istituito il Casellario dell'Assistenza ovvero una banca dati che raccoglie tutte le informazioni sui redditi e sugli altri elementi riguardanti coloro che hanno diritto alle prestazioni assistenziali. Gli Enti interessati dovranno far confluire i dati raccolti nei propri archivi e banche dati nel Casellario.

In caso di mancata comunicazione agli Enti Previdenziali si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.

Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni nonché al recupero delle somme erogate a tale titolo, nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuta essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli Enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.

La definizione delle modalità di attuazione del Casellario dell'assistenza è demandata ad un Decreto del Ministro Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### **Comma 6**

Vengono qui introdotte alcune modifiche all'art. 35 del DL 207/2008, convertito nella L 14/2009, con il quale erano stati modificati i criteri di scelta dell'anno di produzione del reddito da considerare influente sul diritto e la misura delle prestazioni e trattamenti condizionati al rispetto di determinati limiti reddituali.

Con la nuova, ulteriore modifica, che ha efficacia dal 1° giugno 2010, il reddito influente sul diritto e la misura della prestazione da erogare in un determinato anno è quello prodotto nell'anno precedente, con una duplice eccezione:

- quando si tratti di reddito da pensione o rendita, comunque di trattamento per il quale sussiste per gli Enti l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, l'importo influente è quello dello stesso anno di erogazione della prestazione soggetta a verifica;
- quando la prestazione soggetta a verifica sia in sede di prima liquidazione, tutti i redditi sono influenti su di essa nell'importo dell'anno di decorrenza della stessa.

Rimangono in vigore le norme previgenti riguardanti i trattamenti di famiglia e latabella G della L 335/1995 (cumulo dell'assegno di invalidità con redditi da lavoro).

Con questa stessa disposizione viene ripristinata la norma che sanziona con la sospensione e poi con la revoca della prestazione soggetta a verifica reddituale i titolari che non adempiono all'obbligo di denuncia dei propri redditi. Tale sanzione, introdotta con l'art. 35 del DL 207/2008 citato, era stata abrogata con l'art. 15, comma 1, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009

# Il provvedimento sul lavoro collegato alla legge di stabilità finanziaria

**L**a legge 4 novembre 2010, n. 183 contiene “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Comunemente indicato come “Collegato - lavoro”, è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 243/L alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010. Dato l’interesse che, direttamente o indirettamente, le disposizioni contenute in questo provvedimento hanno per le materie che trattiamo, di seguito pubblichiamo una sintesi del suo contenuto integrale.

### **Art. 1 - Lavori usuranti**

Viene concessa una nuova delega al Governo per concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività di tipo usurante e che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008, la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Le regole attuative dovranno prevedere una clausola di salvaguardia atta a garantire un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici qualora vi siano scostamenti tra il numero di domande accolte e la copertura finanziaria.

### **Art. 2 - Controllo enti**

Il Governo è delegato ad emanare norme dirette a:

- 1) riorganizzare gli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro;
- 2) ridefinire del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati.

I punti della delega in breve riguardano:

- semplificazione organizzativa e razionalizzazione;
- ridefinizione dei rapporti di vigilanza tra Ministero del lavoro ed Enti soggetti a vigilanza, in particolare Inail e Ispesl (N.B. L’Ispecl è stato soppresso dal 31 maggio 2010 ad opera della legge 122/2010 le funzioni sono confluite nell’Inail).

### **Art. 3 - Vigilanza sul doping e salute nello sport**

Commissione di vigilanza - Vengono rideterminati i componenti della Commissione di vigilanza sul doping nello sport.

### **Art. 4 commi 1 e 3 - Lavoro sommerso e maxi sanzione**

Viene riformulata la norma (art. 3 legge 73/2002) che stabilisce la cosiddetta maxisanzione nell'ipotesi di lavoro irregolare anche per uniformarla alle nuove regole legali e amministrative in materia di libri obbligatori e comunicazione preventiva.

Rimane fermo l'importo della sanzione da 1.500 euro a 12.000 euro in caso di impiego da parte di datori di lavoro privati di lavoratori subordinati (la norma prima parlava di lavoratori in genere) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, tranne quello domestico. Resta ferma la maggiorazione di 150 euro per ogni giorno di lavoro effettivo.

Viene aggiunta poi una sanzione ridotta da 1.000 a 8.000 euro per ciascun lavoratore irregolare (maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare), nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo.

Cambia anche l'importo della sanzione civile connessa all'evasione (e non più anche omissione) di contributi e premi: si passa da 3.000 euro minime a prescindere dalla durata della prestazione irregolare a un importo per ogni lavoratore accertato irregolare pari alle normali sanzioni civili previste maggiorate del 50%.

**Deroga** - Le sanzioni indicate al punto precedente non devono essere applicate qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzino comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione.

**Competenza ad irrogare le sanzioni** - L'organo amministrativo competente ad irrogare le predette sanzioni è l'organo di vigilanza che effettua gli accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza.

In ogni caso è la Direzione pro. Lavoro l'autorità che deve ricevere il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 689/1981, che impone al funzionario ispettivo di indicare la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Ai fini della determinazione dell'organo competente per le pregresse violazioni, la legge stabilisce che l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro irregolare relativi alle violazioni commesse (e non più semplicemente constatate come nella versione normativa precedente) prima della data di entrata in vigore del Decreto legge 12/2002 (25 aprile 2002), resta di competenza dell'Agenzia delle entrate, anche se constatate dopo tale data.

### **Art. 4 comma 2 - Procedure di assunzione nel turismo**

Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione preventiva entro il

terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

#### **Art. 5 - Procedure di assunzione nella Pubblica amministrazione**

Le pubbliche amministrazioni non sono più tenute ad effettuare la comunicazione preventiva entro il giorno precedente l'assunzione, né a comunicare entro 5 giorni le trasformazioni dei rapporti.

Dall'entrata in vigore della legge le PA infatti sono tenute a comunicare, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione i predetti eventi avvenuti nel mese precedente, al servizio competente nel cui territorio è ubicata la sede di lavoro.

**Informazione al lavoratore** - Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione delle condizioni contrattuali (D.Lgs. 152/1997) con la consegna al lavoratore, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 ossia per il personale in regime di diritto pubblico come magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia.

#### **Art. 6 - Medici di delegazioni sportive extra UE**

Integrando l'art. 27 del testo unico in materia di immigrazione, le seguenti categorie di lavoratori extracomunitari vengono inclusi nell'elenco di quelle categorie che possono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro con nulla osta ma al di fuori dei flussi di ingresso.

Si tratta di medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal CONI o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti.

Tali soggetti possono svolgere la loro attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo.

#### **Art. 7 comma 1 - Orario di lavoro: sanzioni**

Vengono nuovamente riviste le sanzioni in materia di violazione alla disciplina dell'orario di lavoro.

Per la violazione alla disciplina in materia di durata media orario di lavoro e riposo settimanale la sanzione è da 100 a 750 euro o da 400 a 1.500 euro se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento,

oppure da 1.000 a 5.000 euro più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento.

Per la violazione alla disciplina in materia di ferie la sanzione è da 100 a 600 euro, o da 400 a 1.500 euro per più di 5 lavoratori, o da 800 a 4.500 euro per più di 10 lavoratori.

Per la violazione alla disciplina in materia di riposo giornaliero la sanzione è da 50 a 150 euro, oppure da 300 a 1.000 euro per più di più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno tre periodi di 24 ore, o da 900 a 1.500 euro per più di 10 lavoratori o si è verificata almeno in cinque periodi.

### **Art. 7 comma 2 - Orario di lavoro nel settore marittimo**

Nel settore marittimo è possibile derogare al regime degli orari di lavoro previsti dal D.Lgs. 271/1999 mediante contrattazione collettiva senza più l'autorizzazione preventiva del Ministero del lavoro, in base alla seguente articolazione:

- da parte dei contratti collettivi nazionali;
- in assenza dei precedenti da parte dei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Il ricorso alle deroghe da parte dei predetti contratti collettivi deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

### **Artt. 8 - 12 - Università**

**Elezioni degli organismi** - Vengono rivisti alcuni criteri sulle elezioni delle cariche universitarie.

**Assunzione ricercatori** - Le risorse stanziato fino al 2011 dalla legge 133/2008 per l'assunzione di personale universitario resta limitato ad almeno il 60% a favore dei soli ricercatori escludendo i contrattisti di cui alla legge 230/2005.

Le quote a favore dei ricercatori non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

Nelle procedure di reclutamento dei ricercatori la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, compresa la tesi di dottorato, senza necessità che vengano più discussi e illustrati davanti alla apposita Commissione.

Ricercatori della scuola superiore di economia - In caso di passaggio dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, dovranno essere trasferite le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito.

### **Art. 13 - Mobilità nella Pubblica amministrazione**

Le pubbliche amministrazioni per motivate esigenze organizzative possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi

ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni.

Entro 60 giorni le pubbliche amministrazioni possono rivedere le assegnazioni temporanee in corso.

#### **Art. 14 - Privacy nella Pubblica amministrazione**

Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza, al contrario di quelle concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro idonee a rivelare taluna delle informazioni, se non nei casi previsti dalla legge.

**Previdenza pubblici dipendenti** - Per le determinazioni relative ai trattamenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

#### **Art. 15 - Dirigenti pubblici**

Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione dell'art. 23 del D.Lgs. 165/2001 in base al quale occorrono almeno 5 anni di permanenza nell'incarico dirigenziale.

#### **Art. 16 - Part time nella pubblica amministrazione**

Le pubbliche amministrazioni possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima del 25 giugno 2008 (entrata in vigore dell'art. 73 del decreto legge 112/2008) che ha riordinato la materia.

#### **Art. 17 - CCNL e comparto pubblico**

Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 18 - Aspettativa dei pubblici dipendenti**

I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali.

L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

### **Art. 19 - Forze armate, polizia e vigili del fuoco**

Con specifici provvedimenti normativi verrà data attuazione al principio generale previsto dal Collegato in base al quale è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

### **Art. 20 comma 1 - Vittime del dovere**

Dal 2012, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 266/2005 per finanziare le vittime della criminalità e del terrorismo nonché le vittime del dovere è incrementata di 5 milioni di euro.

### **Art. 20 comma 2 - Marittimi**

L'esclusione dalla delega prevista dalla vecchia legge 51/1955 in materia di infortuni sul lavoro, concerne anche il lavoro a bordo delle navi di proprietà statale, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito a causa dell'infortunio.

Non sono pregiudicate le azioni risarcitorie eventualmente intraprese in ogni sede, dai soggetti danneggiati o dai loro eredi, per l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalle violazioni delle disposizioni del decreto n. 303 del 1956.

### **Art. 21 - Pari opportunità nella PA**

La norma, nel modificare il D.Lgs. 165/2001 fissa il principio secondo cui le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni devono istituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, unificando i diversi comitati già esistenti.

### **Art. 22 - Pensionamento dei medici SSN**

Viene fissato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età fatta salva la possibilità di permanere in servizio per un ulteriore biennio, previo assenso della amministrazione di appartenenza. Con riferimento all'anzianità massima contributiva, è previsto il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche al compimento del quarantesimo anno di anzianità contributiva. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età.

### **Art. 23 - Permessi, congedi e aspettative**

Il Governo viene delegato ad emanare norme attuative in materia di fruizione di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.

La delega si basa su una serie di principi direttivi:

- riordino delle tipologie di permessi;
- razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione;
- semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap.

### **Art. 24 - Permessi per portatori di handicap**

**Tre giorni mensili** - Cambia la norma che regola la concessione di 3 giorni di permesso mensili.

Il diritto spetta, tra gli altri, al lavoratore dipendente (pubblico o privato) che assiste persona con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora (le seguenti condizioni sono nuove rispetto alla formulazione precedente) i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Inoltre viene stabilita la regola in base alla quale il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona, salvo che si tratti del figlio, circostanza questa che consente il riconoscimento ad entrambi i genitori che possono fruirne in alternativa.

Il diritto ai 3 giorni mensili spetta anche ad entrambi i genitori di un figlio con più di 3 anni con handicap grave, anche adottivi, con possibilità di fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese (art. 42 D.Lgs. 151/2001 riformulato con aggiunta rispetto al testo precedente del riferimento ai genitori adottivi).

**Sede di lavoro** - I lavoratori dipendenti che hanno diritto a fruire dei permessi indicati al punto precedente hanno diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

**Decadenza dal diritto** - il lavoratore che sta fruendo dei 3 giorni di permesso decade dai conseguenti diritti qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.

**Pubblica amministrazione** - Le amministrazioni pubbliche devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 marzo di ogni anno:

- i nominativi dei lavoratori beneficiari dei permessi handicap e dei familiari destinatari dell'assistenza;
- il tipo di rapporto familiare tra lavoratore richiedente e soggetti con handicap;
- il n° di giorni o di ore complessivamente fruiti nel corso dell'anno precedente.

Tali informazioni confluiranno in apposita banca dati la cui tenuta è autorizzata per legge ai sensi della disciplina di tutela della privacy. La conservazione dei predetti dati non potrà eccedere il periodo di 30 giorni.

### **Art. 25 - Malattia**

Dal 1° gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni in vigore per i dipendenti pubblici (art. 55 septies D.Lgs. 165/2001):

- per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- la certificazione medica deve essere inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria;
- l'INPS inoltra la certificazione al datore di lavoro.

### **Artt. 26/27 - Comparto difesa**

Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

### **Art. 28 - Atleti forze armate**

Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale reclutato non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

### **Art. 29 - Assunzioni polizia di stato**

Vengono ridisciplinate le regole per accedere ai Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato.

### **Art. 30 comma 1 - Clausole generali nel rapporto di lavoro**

In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie relative ai rapporti di lavoro e parasubordinazione contengano clausole generali (instaurazione rapporto, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso), il

controllo del giudice è limitato esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

### **Art. 30 comma 2 - Interpretazione del contratto di lavoro**

Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti stesso, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

### **Art. 30 comma 3 - Licenziamento**

Il giudice quando valuta le motivazioni di un licenziamento deve tenere conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro qualora stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione.

Nel valutare l'entità del risarcimento a carico del datore di lavoro nel caso di riassunzione del lavoratore per licenziamento illegittimo (tutela obbligatoria), il giudice deve considerare gli elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considerare:

- le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata;
- la situazione del mercato del lavoro locale;
- l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

### **Art. 30 - Certificazione contratti**

Viene in parte riscritta la norma (art. 75 D.Lgs. 276/2003) sulla certificazione dei contratti tutte le volte in cui siano richieste, in base alla nuova formulazione, direttamente o indirettamente prestazioni lavorative.

I consigli provinciali dei consulenti del lavoro esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento possono assolvere alla funzione di commissioni certificatrici, unicamente (e questa è la novità della nuova norma) nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

### **Art. 31 commi da 1 a 8 - Conciliazione e arbitrato**

**Conciliazione** - La novità principale sta nel fatto che il tentativo di conciliazione nei rapporti di lavoro sia privato che pubblico non è più obbligatorio, ma ritorna ad essere facoltativo, salvo che per i contratti certificati.

Scompare pertanto anche il termine di 60 giorni (o 90 nel pubblico impiego) per azionare davanti al giudice la controversia.

Viene di conseguenza eliminata la regola (art. 412 bis cod. proc. civ.) secondo

cui al domanda al giudice del lavoro è improcedibile in assenza del preventivo tentativo di conciliazione.

**Procedura per la conciliazione** - Ciascuna delle parti può proporre il tentativo di conciliazione mediante raccomandata AR alle commissioni di conciliazione istituite presso le DPL. La richiesta interrompe la prescrizione e sospende la decorrenza dei termini di decadenza per la durata del tentativo e per i 20 giorni successivi. Copia deve essere spedita con raccomandata AR alla controparte.

Ecco le fasi successive:

- le parti possono rifiutare la proposta conciliativa e promuovere la controversia presso il giudice del lavoro;
- se accetta la proposta, la controparte deve depositare presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese;
- entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti;
- il lavoratore può farsi assistere da un sindacato cui conferisce mandato;
- se la conciliazione riesce anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione.
- il giudice su domanda delle parti lo dichiara esecutivo;
- in caso di mancato accordo la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia;
- se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

**Conciliazione sindacale** - Il tentativo di conciliazione può svolgersi anche in sede sindacale. Il nuovo art. 412 ter cod. proc. Civ. prevede che la conciliazione e l'arbitrato, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410 cod. proc. Civ. indicate in precedenza. La conciliazione sindacale una volta avvenuta:

- è depositato presso la DPL;
- il direttore della DPL accertata l'autenticità, lo deposita presso il tribunale;
- il giudice su domanda di parte accerta la regolarità formale del verbale di conciliazione e lo dichiara esecutivo con decreto.

**Conciliazione e Arbitrato** - Il Collegato riformula completamente l'art. 412 del cod. proc. Civ.

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti:

- possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore;

**Il provvedimento sul lavoro collegato alla legge di stabilità finanziaria**

- possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, nel termine indicato dalle parti e comunque entro e non oltre 60 giorni, con l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato ha i seguenti effetti:

- 1) produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 (efficacia vincolante tra le parti) e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile (ha efficacia di conciliazione e cioè non è transazione o rinuncia soggetta a impugnazione);
- 2) ha efficacia di titolo esecutivo (art. 474 cod. proc. Civ.) a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825;
- 3) il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-ter cod. proc. Civ.

**Arbitrato irrituale** - Il nuovo art. 412 quater cod. proc. Civ. disciplina la conciliazione e l'arbitrato irrituale, fermo restando la facoltà di ricorrere davanti al giudice o di adire un tentativo di conciliazione ordinario.

Ciascuna delle parti può cioè proporre di adire direttamente il collegio arbitrale indicando nel ricorso la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto, nonché le prove.

Se la controparte accetta, nomina il proprio arbitro il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, se possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio.

In caso di mancata nomina, il ricorrente può chiedere al Presidente del tribunale di nominare l'arbitro di controparte. Nell'ipotesi di scelta concordata degli arbitri i passaggi successivi sono i seguenti:

- la controparte entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva;
- entro 10 giorni dal deposito il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica;
- nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica;
- il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dall'ultimo deposito di atti;
- se la conciliazione riesce si applicano le norme ordinarie (v. sopra: art. 411 cod. proc. Civ.);
- se non riesce il collegio arbitrale provvede, qualora occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove;
- a controversia è decisa, entro 20 giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo;
- il lodo produce effetto tra le parti, ha efficacia di titolo esecutivo ed è impugnabile in base all'art. 808 ter cod. proc. Civ.

Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le **spese**

**legali** e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1% del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo.

La composizione della controversia tramite arbitrato irrituale, oltre alla conciliazione, impedisce di applicare il regime ordinario in materia di impugnazione di rinunce e transazioni in base all'art. 2113 cod. civ.

### **Art. 31 comma 10 e 11 - Contratto di lavoro: clausola compromissoria**

Le parti del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato possono pattuire clausole compromissorie (art. 808 cod. proc. civ.) rinviando alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui all'art. 412 e 412 quater del cod. proc. civ. riassunte in precedenza.

Tale clausola comporta una scelta di devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale privato e non al giudice del lavoro.

La clausola compromissoria deve essere certificata, all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria, dalle speciali commissioni che devono verificare l'effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro.

Inoltre la clausola compromissoria:

- non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, se previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro;
- non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro.

Tale facoltà però deve essere prevista da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Collegato, il Ministro del lavoro, convoca le parti sociali e, in assenza di tali accordi entro i sei mesi successivi, dà attuazione a tale disposizione.

### **Art. 31 comma da 12 a 18 - Commissioni di certificazione**

Gli organi di certificazione possono:

- istituire camere arbitrali;
- essere sede del tentativo di conciliazione e arbitrato.

Viene poi abrogata la speciale sottocommissione istituita presso gli organi di certificazione abilitata per certificare i regolamenti delle cooperative.

**Effetti della certificazione** - Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, qualora la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.

In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono

soltanto se e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione.

### **Art. 32 - Licenziamento individuale e ricorso del lavoratore**

**Impugnazione** - Nel confermare il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto, la norma riformula l'art. 6 della legge 604/1966 prevedendo un ulteriore passo procedurale.

L'impugnazione infatti è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 270 giorni, in alternativa:

- dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale;
- dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.

Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

Tali regole si applicano:

- anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento e non più di inefficacia come in origine previsto dal disegno di legge;
- ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

**Ricorso del lavoratore** - L'obbligo di impugnare i provvedimenti del datore di lavoro con le regole di cui all'art. 6 della legge 604/1966 (entro 60 giorni, confermati o dal ricorso entro 270 giorni o dalla proposta di conciliazione), si applicano anche ai seguenti casi:

- al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto;
- al trasferimento del lavoratore;
- all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato, anche a quelli in corso alla data di entrata in vigore del collegato, con decorrenza dalla scadenza del termine, nonché quelli a termine stipulati in forza di regimi preesistenti, già conclusi, con decorrenza dall'entrata in vigore del collegato stesso;
- alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;
- in ogni caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto come nel caso della somministrazione irregolare.

Con l'articolo 2, comma 54 del DL 225/2010, conv. in L 10/2011, meglio noto come decreto "Milleproroghe", il presente articolo 32 è stato modificato con l'aggiunta del comma 1 bis con il quale si prevede che il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento acquista efficacia a decorrere dal 31/12/2011.

### **Art. 32 commi da 5 a 7 - Contratto a tempo determinato**

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Se il contratto collettivo prevede l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità indicata è ridotto a metà.

Tali regole si applicano a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

### **Art. 33 - Ispezioni: verbale e potere di diffida**

Il Collegato modifica l'art. 13 del D.Lgs. 124/2004 in materia di diffida ispettiva.

**Verbale di primo accesso** - Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro il verbale di primo accesso ispettivo.

**Verbale unico di accertamento** - A seguito dell'accertamento l'ispettore deve notificare un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere gli esiti, la possibilità di diffidare gli illeciti o, in caso di impossibilità, accedere alle sanzioni ridotte.

**Diffida** - In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo, qualora il personale ispettivo (compreso quello degli enti previdenziali e gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria) rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, deve provvedere a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale (la norma prima non prevedeva un termine rigido, ma rimetteva la determinazione all'ispettore).

In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni (termine prima non fissato dalla legge).

Se non viene fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

### **Art. 34 - Indicatore situazione economica (ISE)**

Per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/1998 il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale, concernente le informazioni necessarie.

La dichiarazione è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica o alla sede Inps.

L'Inps determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati. L'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità e li comunica all'Inps con procedura informatica.

I comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche, a cui l'Inps riversa le informazioni dell'Agenzia delle entrate, rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo.

### **Art. 35 - Indennizzo ai commercianti**

Il Collegato conferma la concessione dell'indennizzo ai commercianti che cessano l'attività in base alle condizioni fissate da ultimo dall'art. 19 ter della legge 2/2009, sempreché siano in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.

La novità è che chi è in possesso del requisito minimo per ottenere la pensione di vecchiaia, l'indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia.

Resta confermata la data del 31 gennaio 2012 per presentare la domanda.

La scadenza dell'aliquota contributiva aggiuntiva per i commercianti iscritti all'Inps è prorogata dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2014.

### **Art. 36 - Formazione continua**

Il Ministero del lavoro, nell'ambito dei poteri di approvazione dei progetti di formazione continua, può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

### **Art. 37 - Fondi del Ministero**

Gli atti di sequestro e di pignoramento relativi ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio.

### **Art. 38 - Conciliazione monocratica**

Il verbale redatto in esito alla conciliazione monocratica (art. 11 D.Lgs. 124/2004) è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata, in caso di inottemperanza del datore di lavoro.

### **Art. 39 - Contributi previdenziali**

L'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata configura le ipotesi di reato, punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro. Il

committente non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

#### **Art. 40 - Contributi figurativi**

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento.

Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

#### **Art. 41 - Prestazioni di invalidità**

Le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti agli invalidi civili corrisposti agli aventi diritto in conseguenza del fatto illecito di terzi sono recuperate, fino a concorrenza dell'ammontare di tali prestazioni, dall'ente erogatore nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

#### **Art. 42 - Assicurazioni e Inps**

Dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità del lavoratore comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico deve segnalarlo nel Certificato di malattia, per consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

Se l'indennità di malattia è a carico dell'Inps, sempre per eventi accaduti in danno di soggetti aventi diritto alla predetta indennità, l'impresa di assicurazione prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Inps.

#### **Art. 43 - Imprese artigiane**

Dal 1° gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, una volta decorsi tre anni (al posto dei due anni previsti prima) dal verificarsi dei relativi presupposti. L'Inps in ogni modo attiva apposite forme di comunicazione nei confronti dei soggetti interessati.

#### **Art. 44 - Pignoramenti**

Le norme dell'art. 14 comma 1bis della legge 30/1997 si applicano anche ai pignoramenti mobiliari promossi nei confronti di enti di previdenza obbligatoria organizzati su base territoriale.

La predetta disposizione prevede che gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonché gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell'Ente pubblico, nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

#### **Art. 45 - Contributi figurativi di malattia**

Il limite dei ventidue mesi come limite massimo che consente l'accredito figurativo dei contributi per i periodi di malattia, non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità (in base all'articolo 8 della legge 222/1984) ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità. In ogni caso non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

#### **Art. 46 - Ammortizzatori sociali, apprendistato e incentivi**

I termini per esercitare una serie di deleghe da parte del Governo in materia di lavoro, previsti dalla legge 247/2007, vengono prorogati di altri 24 mesi dall'entrata in vigore del Collegato.

Si tratta di norme in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato, per la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

#### **Art. 47 - Vaccinazioni obbligatorie**

Viene incrementata (di 120 milioni per il 2010) la dotazione finanziaria per l'indennizzo delle compitanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie.

#### **Art. 48 commi da 1 a 3 - Agenzie del lavoro**

In materia di autorizzazione a svolgere l'attività a tempo indeterminato da parte delle agenzie del lavoro, vengono precisati meglio i criteri dell'art. 4 del D.Lgs. 276/2003 che il Ministero del lavoro deve applicare nel dare o meno il nulla osta. Il Ministero del lavoro rilascerà infatti l'autorizzazione a tempo indeterminato entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta.

In relazione ai requisiti per l'esercizio dell'attività si aggiunge quello dell'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione riguardante un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa o lavorativa congrua.

**Intermediari abilitati** - Sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, oltre ai soggetti già previsti dalla legge, anche i gestori di siti internet, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro.

In attesa delle normative regionali, i comuni, camere di commercio e istituti scolastici che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro il possesso dei requisiti. Il Ministero del lavoro procede, dopo verifica, all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo entro 60 giorni.

Anche gli altri soggetti intermediari devono effettuare una comunicazione preventiva autocertificando il possesso dei requisiti.

**Università** - Oltre alle altre condizioni le Università possono svolgere attività di intermediazione nel mercato del lavoro purché conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, i curricula dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei loro siti internet nei dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.

### **Art. 48 comma 4 - Agenzie di somministrazione**

Le risorse derivante dalla raccolta del contributo del 4% a carico delle agenzie di somministrazione per lavoratori in missione sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore:

- dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato;
- limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

In caso di mancato rispetto delle regole il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi.

In caso di omissione, anche parziale, dei contributi al predetto Fondo il datore di lavoro deve corrispondere al fondo stesso oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal Ministero dell'economia, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

**Politiche di workfare** - Nell'ambito delle operazioni di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare da parte delle agenzie di somministrazione, la relativa disciplina in deroga trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro.

### **Art. 48 comma 7 - Contratto di collaborazione**

**Deroga al contratto a progetto** - Oltre alle cosiddette minicococo, anche nell'ipotesi di contratto di collaborazione concluso con lo stesso committente nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, per un periodo non superiore a 240 ore, è possibile derogare all'obbligo del progetto, fermo restando il rispetto del parametro economico dei 5 mila euro.

**Art. 48 comma 8 - Obbligo di istruzione e apprendistato**

L'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 296/2006, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione., in attesa della completa attuazione dell'art. 48 del D.Lgs. 276/2003 che prevede la regolamentazione regionale dell'istituto.

**Art. 49 - Comitati INPS**

La norma interviene sulle modalità di composizione del Comitato amministratore del Fondo esuberi del settore del credito, stabilendo in particolare che la nomina dei membri può essere effettuata per più di due volte.

**Art. 50 - Contratto di collaborazione**

Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato in base alle procedure di stabilizzazione della legge 296/2006 (almeno 24 mesi, anche part time), nonché abbia, dopo la data di entrata in vigore del Collegato, ulteriormente offerto la conversione a tempo indeterminato del contratto in corso ovvero offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedentemente in essere, deve indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.

# **Le novità della legge di stabilità per il 2011**

**L**a legge 13 dicembre 2010, n. 220, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2011)", pubblicata nel supplemento ordinario n. 281/L della Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010, ha perso il carattere di contenitore di disposizioni diverse, spesso eterogenee, che contraddistingueva le leggi finanziarie da cui la legge di stabilità annuale deriva direttamente. Stabilite le disposizioni di merito con provvedimenti diversi, i cosiddetti "collegati", la legge di stabilità vera e propria dovrebbe limitarsi alle indicazioni macro economiche. Tuttavia, anche quest'anno, fra i 170 commi che compongono l'art. 1 ve ne sono alcuni che modificano disposizioni recenti, quali quelle in materia di decorrenza delle pensioni contenute nel DL 78/2010 convertito in legge 122/2010.

### **L 13 DICEMBRE 2010, N. 220 (legge di stabilità 2011).**

#### **Art. 1, comma 37.**

All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, lettera a), le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 2";
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo".

***Le novità  
della legge  
di stabilità  
per il 2011***

**Art. 1, comma 39.**

Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12, comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

## *I nuovi provvedimenti legislativi*

# Il decreto “Milleproroghe”

**S**ul Supplemento Ordinario n. 53, alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011, è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2011 n. 10, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”.

Sullo stesso Supplemento è stato pubblicato anche il testo del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

### **DL 29 DICEMBRE 2010, N. 225 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011 N. 10.**

#### **Art. 2**

#### **Commi 46, 47 e 48**

Prevede che, al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma “carta acquisti”, nonché per favorire la diffusione della stessa tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, sia avviata una sperimentazione in favore degli enti caritativi operanti nei Comuni con più di 250.000 abitanti. Con successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabilite: a) le modalità di selezione degli enti caritativi destinatari delle carte acquisti e i criteri di attribuzione di quote del totale di carte disponibili per la sperimentazione; b) le caratteristiche delle persone in condizione di bisogno alle quali gli enti caritativi si impegnano a rilasciare le carte acquisti di cui sono titolari per il successivo utilizzo, tenuto conto dell’ISEE; c) le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle carte acquisti; d) le modalità di adesione dei comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione.

La sperimentazione avrà durata di un anno a decorrere dalla data di concessione delle carte acquisti agli enti caritativi selezionati. Per le risorse necessarie alla sperimentazione si accederà al Fondo creato nel 2008 per finanziare la social card, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

Il “Milleproroghe”, che ha introdotto la sperimentazione della nuova social card, non ha abolito la vecchia carta acquisti per coloro che sono in possesso dei requisiti per la richiesta. I due sistemi, dunque, coesisteranno.

**Comma 49**

Aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 1 del DPR 5 gennaio 1950, n. 180 (recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni") con il quale si stabilisce che «Fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale, i trattamenti di fine servizio (indennità di buona uscita, indennità di anzianità, indennità premio di servizio) non possono essere ceduti».

**Comma 50**

Annulla l'efficacia abrogativa di alcune leggi (vittime della "ghigliottina" del Ministro per la semplificazione) tra le quali la legge 11 aprile 1955, n. 379 (recante "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro" ora INPDAP) e la legge 26 luglio 1965, n. 965 (recante "Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro" ora INPDAP), ripristinando, così, la normativa sulla pensione di invalidità (ordinaria e di privilegio).

**Comma 54**

Aggiunge all'art. 32 della legge 183/2010 il comma 1 bis, con il quale si prevede che il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento acquista efficacia a decorrere dal 31/12/2011.

**Tabelle**

---

**e prontuari**

---

**in materia**

---

**di previdenza**

---

**e assistenza**

---

# Le gestioni previdenziali italiane

## Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria

L'ordinamento previdenziale italiano prevede che i lavoratori dipendenti - sia "privati" sia "pubblici" - e i lavoratori autonomi siano iscritti obbligatoriamente ad una forma assicurativa previdenziale.

In Italia attualmente coesistono 5 diverse forme assicurative obbligatorie di previdenza, con differenze anche notevoli fra le prestazioni che offrono e i sistemi di calcolo della pensione che adottano.

La principale è l'Assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti (AGO IVS), cui sono iscritti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi titolari di imprese commerciali, artigiane o diretto-coltivatrici e i lavoratori indipendenti e parasubordinati.

Le altre forme assicurative si caratterizzano per come si pongono in relazione all'obbligo assicurativo generale: esistono quindi le forme i cui iscritti sono "esclusi" dall'ambito di applicazione dell'AGO, le forme "sostitutive" dell'AGO, quelle "integrative", sempre dell'AGO, e, fino al 1990, sono esistite anche forme assicurative previdenziali "esonervative" dell'AGO. Esistono inoltre una ventina di casse private cui sono iscritti obbligatoriamente i liberi professionisti, tenuti o meno all'iscrizione ad un albo professionale.

Non sempre forma assicurativa e fondo o gestione previdenziale coincidono: i diversi ambiti di pertinenza risultano dal quadro seguente:

Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi
Settore pubblico	Settore privato	
<b>INPDAP</b> - Stato - enti locali, sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti scuole materne	<b>INPS</b> - dipendenti in genere (Fondo FPLD) - elettrici, telefonici, autoferrotramvieri - dirigenti aziende industriali	<b>INPS</b> - Gestioni artigiani, commercianti, coltivatori diretti - Gestione lavoratori indipendenti e parasubordinati
	- Fondo gas - Fondo esattoriali	<b>ENASARCO</b> - rappresentanti di commercio
	- Fondi volo, clero <b>ENPALS</b> - sportivi, spettacolo <b>INPGI</b> - giornalisti	<b>CASSE PROFESSIONALI</b> - liberi professionisti
	<b>INPS</b> - ferrovieri FFSS - postelegrafonici	

**L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA** è esercitata attraverso le seguenti gestioni:

- FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell'AGO.

Al FPLD sono iscritti anche:

- i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70);
- le persone dedite alla "piccola pesca" marittima e delle acque interne (legge n. 250/58);
- i lavoratori a domicilio;

Nell'ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previdenziali. Tra queste citiamo:

- i naviganti marittimi (legge n. 413/84);
- i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70)
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole;
- i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con effetto dall'1 gennaio 1996, dell'apposito Fondo sostitutivo dell'AGO (Dlgs n. 414/96);
- i lavoratori dipendenti dall'ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall'INPS, operata con la legge finanziaria per il 2000;
- i dirigenti d'azienda industriale, dopo la soppressione dell'INPDAL con la legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);
- i lavoratori domestici;
- gli apprendisti.
- GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL'AMBITO DELL'INPS
- GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. "esonerativi" dell'A.G.O. costituiti nell'ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90);
- GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri doganali (legge n. 230/97);
- GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60);
- FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1° gennaio 1978 alle dipendenze dell'Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86);
- GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni:
- ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59);

## **Le gestioni previdenziali italiane**

- COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali ([legge n. 613/66](#));
- CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri ([legge n. 1047/57](#))
- GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati ([art. 2, comma 26, legge n. 335/95](#)). Sono iscritti in questa gestione i:
  - lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) ([art. 50, comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86](#) e [art. 61, commi 1-3, DLgs 276/2003](#));
  - soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale, non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria ([art. 53, comma 1, DPR 917/86](#));
  - lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro ([art. 36 L 426/71](#) e [art. 44, comma 2, DL 269/2003](#));
  - prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il limite di 5.000 euro ([art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86](#) e [art. 44, comma 2, DL 269/2003](#));
  - lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli [articoli 2549-54 del codice civile](#), i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ([articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86](#) e [art. 43 DL 269/2003](#), come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).

Le **FORME SOSTITUTIVE** dell'AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale

- FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
- FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (Gestione INPS ad esaurimento);
- FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS);
- FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;
- FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA (Gestione INPS)
- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso con l'[art. 42 della legge 289/2002](#) (legge finanziaria per il 2003);

- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" (INPGI) privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94;
- ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)

Le **FORME ESCLUSIVE** dell'AGO sono gestite:

- dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) istituito con il **Dlgs n. 479/94**. L'Inpdap è competente per:
  - i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome, iscritti alla Cassa Trattamenti Pensionistici per i dipendenti dello Stato (CTPS);
  - i dipendenti degli Enti Locali e sanità, una volta iscritti alle quattro Casse Pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro:
    - (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680)
    - Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035)
    - Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio 1941 n. 176)
    - Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312)
- dall'INPS. L'Istituto, nato per gestire l'Assicurazione generale obbligatoria, ha assunto in seguito la gestione di alcuni Fondi sostitutivi (nell'ambito dell'Inps venivano denominati "Fondi speciali") e recentemente, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro di ferrovieri e postelegrafonici, anche i loro Fondi pensione, regolati da forme assicurative previdenziali esclusive dell'AGO.
  - Postelegrafonici: con l'**art. 7, commi 2 e 3, del DL 78/2010**, convertito in legge 122/2010, l'IPOST (l'Istituto previdenziale competente per i dipendenti degli Uffici Locali delle Agenzie del Ministero delle Poste e telecomunicazioni e, dal 1 agosto 1994, anche per i dipendenti degli Uffici Principali) è stato soppresso e tutte le sue funzioni sono state trasferite all'Inps, che gli subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con effetto dal 31 maggio 2010. Non è ancora stabilita la collocazione della gestione se in maniera separata o invece disciolta nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, eventualmente con evidenza contabile;
  - Ferrovieri: Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A., costituito presso l'Inps con l'**art. 43 della legge 488/99**. Il Fondo speciale, che dal 1° aprile 2000 è subentrato al soppresso Fondo pensioni istituito con la legge n. 418/1908, mantiene la gestione di una forma di previdenza esclusiva dell'AGO ai sensi dell'art. 38, comma 2, del RDL, 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. La costituzione del nuovo Fondo è avvenuta a seguito della legge 210/85, con la quale le Ferrovie dello Stato sono trasformate da Azienda autonoma in Ente di diritto pubblico economico e della delibera CIPE del 12 Agosto 1992, con la quale l'Ente di diritto pubblico Ferrovie

dello Stato è stato trasformato in “Ferrovie dello Stato – Società di trasporti e servizi per Azioni” ( FS S.p.A.).

Le **FORME INTEGRATIVE** dell’AGO gestiscono prestazioni subordinate al conseguimento del diritto alla prestazione erogata dall’AGO.

Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS:

- fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
- fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
- gestione speciale per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con l’[art. 75 del DPR n. 761/79](#))

Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio).

Altri ancora sono gestiti direttamente da Enti tra i quali l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP in favore dei propri dipendenti.

È da tener presente che oltre alle cinque FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano **TRATTAMENTI INTEGRATIVI** delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria.

Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS:

- FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE;
- FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS;
- GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita con l’[art. 75 del DPR n. 761/79](#)):

Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio).

Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP.

La **PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI** è gestita da Casse o Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono:

1. cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, cui sono iscritti gli avvocati e i procuratori ([legge 8 gennaio 1952 n. 6](#))

2. ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (ENPAB) (DM lavoro 16 luglio 1997)
3. ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) (legge 23 novembre 1971 n. 1100)
4. cassa nazionale di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti (CNPADC) (legge 3 febbraio 1963 n. 100)
5. ente nazionale previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF) (RD 7 novembre 1929 n. 2174 dpr 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175)
6. cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (legge 24 ottobre 1955 n. 990)
7. ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (art. 3, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)
8. ente nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti (legge 4 marzo 1958 n. 179, d.p.r. 30 maggio 1975 n. 301)
9. ente nazionale di previdenza e assistenza per i medici (ENPAM) (r.d. 14 luglio 1937 n. 1484, d.m. 18 novembre 1981)
10. ente nazionale di previdenza e assistenza per i notai (DL 27 maggio 1923, n. 1324; DM 26 aprile 1948)
11. ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI) (art. 3, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103)
12. ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) (DM lavoro 15 ottobre 1997)
13. ente nazionale di previdenza e assistenza per ragionieri e periti commerciali (CNPR) (legge 9 febbraio 1963 n. 160)
14. ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) (legge 15 febbraio 1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; legge 12 aprile 1991, n. 136)
15. ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1996). Questo ente gestisce il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori
16. ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP); ad esso sono iscritti gli esercenti l'attività professionale di dottore agronomo e dottore forestale, di attuario, di chimico e di geologo (art. 3, comma 1, lettera a e art. 4 del DLgs 10 febbraio 1996, n. 103)

Si ricorda inoltre che il **Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103**, ha reso obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano sprovvisti.

Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.

La **previdenza complementare** è stata istituita con il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Con il **DLgs 5 dicembre 2005, n. 252**, il settore è stato profondamente riorganizzato ed il decreto legislativo precedente è stato completamente sostituito dal nuovo, con il quale sono state ridisciplinate le forme pensionistiche complementari e stabilito che le forme integrative già in essere devono conformarsi alla nuova disciplina.

40 sono i Fondi che si sono adeguati alla nuova disciplina del DLgs 252/2005, che, quindi, sono stati autorizzati alla raccolta di nuove adesioni entro il 25 settembre 2007 e che risultano in attività alla data del 31 dicembre 2009.

Di seguito si riportano di ciascuno di essi la denominazione in ordine alfabetico, l'indirizzo e il settore interessato. A sinistra di ogni denominazione il numero di iscrizione all'Albo dei Fondi pensione, Sezione 1 – Fondi pensione negoziali, come dall'elenco pubblicato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione. La COVIP è stata istituita con lo stesso DLgs 124/93 per vigilare sul funzionamento dei fondi pensione e riferirne al Ministero del lavoro e, quindi, al Parlamento.

Oltre ai Fondi elencati di seguito, ricordiamo che è stato costituito presso l'INPS il Fondo di previdenza complementare cosiddetto "residuale", cui sono iscritti quei lavoratori dipendenti che non hanno espresso alcuna scelta di destinazione del TFR nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2007 (o che non la esprimono entro i primi sei mesi dalla data di assunzione) e sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, di riferimento. Si tratta del FONDINPS, ed ha sede in via della Frezza, 17 – 00186 ROMA.

- 157 **AGRIFONDO** - Via Torino, 6 - 00184 ROMA  
LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI E IMPIEGATI AGRICOLI
- 89 **ALIFOND** - Viale Pasteur, 66 - 00144 ROMA  
INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI
- 106 **ARCO** - Foro Buonaparte, 65 - 20121 MILANO  
LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI - AFFINI
- 156 **ARTIFOND** - Via Santa Croce in Gerusalemme, 63 - 00185 ROMA  
LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE ARTIGIANO
- 148 **ASTRI** - Via Antonio Nibby, 20 - 00161 ROMA  
LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
- 124 **BYBLOS** - Via Andrea Noale, 206 - 00010 ROMA  
EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA - CARTONI - PASTE -  
SETTORI AFFINI

- 61 **COMETA** - Via Vittor Pisani, 19 - 20124 MILANO  
METALMECCANICI E AFFINI
- 122 **CONCRETO** - Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 ROMA  
INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO
- 96 **COOPERLAVORO** - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA  
COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI
- 145 **ESPERO** - Via Fiume Giallo, 3 – 00144 ROMA  
DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA
- 129 **EUROFER** - Via Bari, 20 - 00161 ROMA  
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO
- 128 **F.I.L.COOP. PENSIONISTICO** - Via Torino, 6 - 00184 ROMA  
COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI
- 107 **FONCER** - Via Giuseppe Mazzini, 329 – 41049 SASSUOLO (MO)  
CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI
- 1 **FONCHIM** - Via G. Da Procida, 11 - 20149 MILANO  
CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI
- 116 **FONDAPI** - Piazza Cola di Rienzo, 80 a - 00192 ROMA  
INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI
- 131 **FONDAV** - Via Alessandro Marchetti, 111 – 00148 ROMA  
PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA
- 2 **FONDENERGIA** - Via del Giorgione, 63 - 00147 ROMA  
GRUPPO ENI
- 125 **FONDO GOMMA PLASTICA** - Via San Vittore, 36 - 20123 MILANO  
INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE
- 143 **FONDOPOSTE** - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA  
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A.
- 77 **FONDOSANITA'** - Piazza della Repubblica, 68 – 00185 ROMA  
ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE
- 123 **FON.TE.** - Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA  
TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI  
(COMMERCIO TURISMO E SERVIZI)
- 142 **FOPADIVA** - Piazza Arco d'Augusto, 10 – 11100 AOSTA  
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA
- 99 **FOPEN** - Viale Regina Margherita, 137 - 00198 ROMA  
DIPENDENTI GRUPPO ENEL

- 93 **LABORFONDS** - Via della Mostra, 11/13 - 39100 BOLZANO  
LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO  
DEL TRENINO ALTO ADIGE
- 146 **MARCO POLO** - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA  
SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA  
(FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME
- 126 **MEDIAFOND** - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)  
MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO
- 100 **PEGASO** - Via Savoia, 82 - 00198 ROMA  
INTERCATEGORIALE ELETTRICITA' GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE
- 127 **PREVAER** - Viale Castello della Magliana, 38 - 00148 ROMA  
AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA,  
PERSONALE A TERRA COMPAGNIE AEREE
- 136 **PREVEDI** - Via Alessandria, 215 - 00198 ROMA  
IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI
- 88 **PREVIAMBIENTE** - Piazza Cola Di Rienzo, 68 - 00192 ROMA  
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI
- 102 **PREVICOOPER** - Via C. Bartolomeo Piazza, 8 - 00161 ROMA  
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA
- 158 **PREV.I.LOG** - Via T. Gulli, 39 - 20147 MILANO  
LAVORATORI DELLA LOGISTICA
- 117 **PREVIMODA** - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO  
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUOIO E VARIE (INDUSTRIA)
- 159 **PREVIPROF** - Viale Pasteur, 65 - 00144 ROMA  
FONDO DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI
- 104 **PREVIVOLO** - Viale A. Marchetti, 111 - 00148 ROMA  
PILOTI E TECNICI DI VOLO
- 139 **PRIAMO** - Via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 ROMA  
ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI
- 3 **QUADRI E CAPI FIAT** - Via Marochetti, 11 - 10126 TORINO  
QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT
- 87 **SOLIDARIETA' VENETO** - Via Fratelli Bandiera, 54-58 - 30175 VENEZIA  
LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO
- 103 **TELEMACO** - Via Luigi Bellotti Bon, 14 - 00197 ROMA  
TELECOMUNICAZIONE

# La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale

**N**ella tutela degli eventi infortunistici (infortuni e malattie professionali) vige il principio dell'automaticità delle prestazioni che rende effettiva la tutela dei lavoratori nei confronti dei rischi inerenti all'ambiente di lavoro.

Il fondamento della tutela rispetto a tali eventi trova ragion d'essere nel nesso causale tra l'evento stesso e l'occasione di lavoro.

La materia è disciplinata dal Testo Unico (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965) con le modifiche apportate dalla L. n. 251 del 1982 e dal Decreto legislativo n. 38 del 2000.

## 1. Presupposti del rapporto assicurativo

La tutela per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è affidata dalla legge all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e ad altri Istituti per particolari categorie.

Il rapporto giuridico assicurativo si costituisce al verificarsi dei presupposti soggettivi e oggettivi stabiliti dalla legge (artt. 1 e 4 T.U.).

L'onere dell'assicurazione è a totale carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a versare all'INAIL i premi assicurativi.

I presupposti soggettivi riguardano i soggetti assicurati, ovvero tutti i lavoratori subordinati e non più come era originariamente solo quelli dell'industria (salvo i casi previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 38/2000). Sono coperti anche i lavoratori dell'area dirigenziale ed i lavoratori parasubordinati.

Il requisito oggettivo attiene a quelle attività lavorative che il legislatore ritiene pericolose e che quindi comportano un maggior rischio per il lavoratore.

### Adempimenti del datore di lavoro ai fini del rapporto assicurativo

Per quanto riguarda gli adempimenti del datore di lavoro ai fini del rapporto assicurativo si segnala che, dal 1/04/2010 l'iscrizione all'assicurazione avviene mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, da presentare all'ufficio del registro delle imprese quale unico atto amministrativo necessario ai fini dell'avvio dell'attività, che ha effetto ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

La comunicazione unica sostituisce la tradizionale denuncia dei lavori (art. 12 TU e DM 19/09/2003), che il datore di lavoro, contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa, doveva presentare presso un'unità territoriale INAIL.

Con la comunicazione unica, il datore di lavoro fornisce all'INAIL, per ogni sede di lavoro, tutti gli elementi necessari per la valutazione del rischio ( circ. INAIL n. 52/09).

**La tutela  
assicurativa  
in caso  
di infortunio  
o malattia  
professionale**

Il datore di lavoro deve poi trasmettere all'INAIL le successive modifiche e cessazione dell'attività d'impresa.

Tra gli ulteriori adempimenti vi è la comunicazione all'INAIL dei dati dei lavoratori assicurati il cui rapporto di lavoro sia iniziato o cessato nell'anno precedente. Questo obbligo è adempiuto con la comunicazione unica per l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro, ex l. 296/06.

I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del TU devono istituire e tenere il libro unico del lavoro, previsto dal DL 112/08 ( art. 39-40) conv. in l. 133/08, la cui funzione è quella di accertare " la regolarità di gestione dei rapporti di lavoro, con riguardo ai profili retributivi, assicurativi, previdenziali e fiscali". Il libro unico del lavoro sostituisce il libro di matricola e il libro paga previsti dal TU ai fini della gestione del rapporto assicurativo.

I datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo infortunistico devono tenere anche il registro degli infortuni, dove annotare in ordine cronologico gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; sul predetto registro non devono essere annotate le malattie professionali.

Le aziende che esercitano attività particolari e nocive sono tenute ad avere appositi registri delle visite mediche e la cartella clinica di ogni lavoratore.

### **1.1. L'infortunio sul lavoro**

L'infortunio sul lavoro è quello subito dal lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente, assoluta o parziale ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (con l'avvento del S.I.N.P.-Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione introdotto dall'art. 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., devono essere comunicati anche gli infortuni che comportino un'assenza superiore ad un giorno. Fermo restando il periodo minimo di astensione per l'indennizzabilità da parte dell'Inail, superiore ai tre giorni) .

Sono, pertanto, tre gli elementi che debbono sussistere per configurare un infortunio indennizzabile.

- Innanzitutto deve sussistere una lesione fisica o psichica che sia in grado di ridurre od eliminare le attitudini di un soggetto a svolgere una attività lavorativa (danno patrimoniale) o anche a realizzare la propria personalità (Con il D.Lgs. 38/00 è stato introdotto il concetto di danno biologico, come lesione all'integrità psico-fisica della persona).
- Deve sussistere, inoltre, una causa violenta, ovvero sia un fatto esterno che agisca come causa efficiente e rapida in grado di produrre sul soggetto la lesione.
- Altro requisito richiesto dalla legge è l'occasione di lavoro, ovvero sia il legame causale che deve sussistere tra il lavoro e l'infortunio. Rientrano sotto tale espressione anche gli infortuni che si verificano per raggiungere il luogo di lavoro o durante il ritorno alla propria abitazione con mezzi pubblici o con

mezzi privati resisi necessari per la mancanza dei primi, anche quando derivino dal caso fortuito o da cause estranee al lavoro. Si tratta del cosiddetto "infortunio in itinere".

### 1.2. La malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso per la persona originata da una causa non violenta ma lenta e progressiva, verificatasi in relazione alle prestazioni di lavoro. Tale malattia deve essere in diretta relazione con l'attività svolta.

Le malattie indennizzabili possono essere esplicitate nella tabella allegata al testo unico del 1965 aggiornata periodicamente o anche non previste dalla stessa tabella.

Per quanto riguarda le prime la tabella attualmente ne comprende 85, mentre quella per le malattie professionali per l'agricoltura ne comprende 24, più la silicosi e l'asbestosi (derivante dall'esposizione all'amianto) disciplinate dalla L. 780 del 1975.

Le nuove tabelle approvate con il citato DM 9/4/2008, sono entrate in vigore il 22/07/2008 e pertanto il nuovo sistema tabellare si applica alle malattie denunciate dopo tale data. Le malattie denunciate o manifestate entro il 22 luglio 2008 rientrano invece nel precedente sistema di tabellazione.

Nel caso di malattie tabellate, se il lavoratore era addetto alla lavorazione morbigena prevista in dette tabelle, opera una presunzione assoluta circa l'origine professionale della malattia. Il rapporto causa – effetto tra la malattia contratta e la lavorazione è presunto per legge, quindi il lavoratore deve limitarsi a provare di essere o essere stato addetto allo svolgimento della lavorazione tabellata per la patologia contratta, al fine di ottenere la tutela spettante. Tuttavia, per l'operatività di detta presunzione è necessario che la malattia sia denunciata nei termini stabiliti.

La Corte Costituzionale (Sent. n. 206/88) ha precisato che il momento della malattia corrisponde alla manifestazione dei sintomi mentre la data della denuncia ha effetto solamente sulla decorrenza della prestazione economica. Pertanto, anche se il lavoratore denuncia la malattia oltre i termini indicati nella tabella ma dimostra comunque che la malattia stessa si è manifestata nei termini, può avvalersi della presunzione legale.

Nel caso invece il lavoratore non riesca a dimostrare che i sintomi della malattia si sono manifestati entro il periodo massimo d'indennizzabilità, ovvero entro il tempo massimo dalla cessazione della lavorazione, non potrà avvalersi della presunzione legale anzidetta. In tal caso, i lavoratori soggiacciono alla disciplina dettata per le malattie non tabellate.

Queste ultime, non possono avvalersi della presunzione perché non previste nella tabella, ma possono dar luogo all'indennizzabilità a condizione che l'interessato sia in grado di fornire la prova dell'origine lavorativa della malattia ovvero la prova del rischio e quella relativa alla dipendenza causale.

## **La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale**

La differenza tra il sistema esclusivamente tabellare ed il sistema misto è che per le malattie tabellate vige una presunzione di origine lavorativa, se manifesta entro i termini fissati dal TU, mentre per le malattie non tabellate il lavoratore deve fornire la prova dell'origine.

### Adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro

Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione, a pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la denuncia ( art. 52 TU).

Il datore di lavoro deve trasmettere all'INAIL tale denuncia, entro i 5 giorni successivi a quello di comunicazione del lavoratore ( art. 53 TU). A seguito della recente modifica all'art. 53 co.5, il datore di lavoro qualora invii la denuncia telematicamente, non deve più trasmettere il certificato medico all'Istituto assicuratore, a meno che non sia quest'ultimo a farne espressa richiesta.

I sanitari che effettuano la diagnosi di una malattia professionale devono denunciare ai servizi ispettivi della DPL che alla competente sede INAIL ( art. 139 TU).

Qualora durante la trattazione di un caso si ravvisi la possibilità che l'evento denunciato dal lavoratore derivi da un fatto doloso o colposo di un terzo, l'INAIL o l'INPS che riceve la denuncia è tenuta ad iniziare l'azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile, in via cautelativa.

## **2. Le prestazioni**

Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche se il datore di lavoro non lo ha assicurato. Le prestazioni a carico dell'assicurazione infortuni sono di tre tipi: prestazioni sanitarie e cure termali, prestazioni economiche e prestazioni integrative. Le prime sono destinate a garantire il diritto alla salute e finalizzate al recupero dell'attitudine al lavoro, le seconde sono dirette al risarcimento del danno ed infine le ultime, come suggerisce il termine stesso, sono integrative appunto, di quelle economiche ed attendono al verificarsi di determinati requisiti.

Le prestazioni economiche dell'assicurazione, qui di seguito elencate, consistono nella corresponsione, periodica o una tantum, di somme di denaro e sono diverse a seconda dell'infortunio o della malattia professionale.

### **2.1. Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta**

In caso di infortunio o di malattia professionale:

- il datore di lavoro corrisponde l'intera retribuzione per il giorno in cui si è verificato l'evento o si è manifestata la malattia professionale; per i tre giorni successivi a quello dell'evento provvede sempre il datore di lavoro corrispondendo il 60% della retribuzione, salvo le condizioni di miglior favore fissate dai contratti collettivi.
- Dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è mani-

festata la malattia professionale e per tutta la durata dell'inabilità interviene l'INAIL che eroga un'indennità giornaliera in misura pari al 60% della retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni precedenti la data dell'evento per i primi 90 giorni di inabilità; la percentuale sale al 75% dal 91esimo giorno in poi fino alla guarigione clinica.

Generalmente il pagamento dell'indennità temporanea è anticipato direttamente dall'azienda per cui l'assicurato presta la propria opera, questa sarà poi successivamente rimborsata dall'Ente assicuratore.

## **2.2. Rendita per inabilità permanente**

### **2.2.1. Eventi verificatisi dal 25 luglio 2000**

Per gli infortuni e le malattie professionali denunciati dal 25 luglio 2000 in poi nei casi di inabilità permanente si tiene conto anche dell'indennizzo del danno biologico considerato come lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore.

La nuova forma di indennizzo prevede due prestazioni:

- l'indennizzo in capitale per danno biologico, in relazione a menomazioni classificabili tra il 6% e il 15%, senza alcun riferimento alla retribuzione;
- una rendita, per le menomazioni di gravità comprese tra il 16% e il 100%, formata da due quote: una quota per danno biologico, calcolata a prescindere dalla retribuzione percepita dall'assicurato ma sulla base della tabella delle menomazioni e della tabella dell'indennizzo del danno biologico, e una quota di indennizzo per le conseguenze patrimoniali frutto di un calcolo che tiene conto della retribuzione percepita dal lavoratore, del grado di inabilità, di eventuali familiari a carico e della tabella dei coefficienti relativi alla percentuale di danno riportata.

Nessun indennizzo è previsto per danni di gravità inferiore al 6%.

### **2.2.2. Eventi verificatisi prima del 25 luglio 2000**

Per gli eventi che si sono verificati anteriormente al 25 luglio 2000 è liquidata invece la sola rendita in misura diversa a seconda della gravità della menomazione compresa tra l'11 ed il 100%. Per il danno compreso tra il 65% e il 100% si parla di inabilità permanente assoluta, mentre per il danno superiore al 10% e fino al 64% si parla di inabilità permanente parziale.

Nei casi di inabilità permanente all'assicurato spetta una rendita corrispondente alla retribuzione annua, relativa ai dodici mesi precedenti l'infortunio o l'insorgenza della malattia, compresa entro un determinato massimale e comunque non inferiore ad un preciso minimale.

La rendita è corrisposta per tutta la vita a meno che il grado di inabilità non scenda sotto l'11% o la rendita venga capitalizzata.

## **La tutela assicurativa in caso di infortunio o malattia professionale**

L'importo della rendita è calcolato sulla retribuzione percepita nell'anno precedente la data dell'infortunio o della manifestazione della malattia professionale ed è rapportato al grado di inabilità riconosciuta.

La rendita può essere liquidata in capitale quando, a seguito di visita di revisione, il grado di inabilità risulti compreso tra l'11 e il 15%.

### **2.3. Assegno di incollocabilità**

È previsto per mutilati e invalidi sul lavoro, con meno di 65 anni e aventi una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%, esclusi, a causa della gravità delle menomazioni subite, dai benefici del collocamento obbligatorio.

In seguito a alcune modifiche, la percentuale minima per l'accesso al beneficio è stata fissata al 20% per tutti gli infortuni verificatesi e le malattie denunciata a decorrere dal 1 gennaio 2007.

### **2.4. Assegno per assistenza personale continuativa**

Spetta al soggetto che, a seguito di infortunio o malattia professionale, necessita di assistenza personale continuativa a causa di particolari necessità.

Il riconoscimento dell'assegno è subordinato alla sola condizione che la menomazione sia elencata nell'apposita tabella di cui all'allegato n. 3 del T.U. n. 1124/65. Precedentemente era invece necessario il riconoscimento di una invalidità permanente assoluta.

### **2.5. Rendita ai superstiti**

Spetta ai familiari in caso di morte conseguente all'infortunio o alla malattia professionale; tale rendita è cumulabile con la pensione di reversibilità e viene corrisposta al coniuge superstite nella misura del 50% della retribuzione percepita dal deceduto e del 20% (40% ai figli orfani di entrambi i genitori e ai figli naturali orfani del solo genitore assicurato) a ciascuno degli altri aventi diritto. In mancanza del coniuge e dei figli minori studenti o inabili, la rendita ai superstiti spetta ai genitori e a fratelli e sorelle viventi a carico. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte.

Ai superstiti spetta anche un assegno funerario rivalutabile di anno in anno (l'importo a partire dal 1 luglio 2010 è fissato in € 1.907,24). Detto assegno spetta anche a chiunque altro dimostri di avere sostenuto spese per i funerali.

### **2.6. Rendita di passaggio**

L'assicurato affetto da silicosi o asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado ma non superiore all'80% e non superiore al 60% per gli eventi denunciati a far data dal 1 gennaio 2007, ha diritto alla rendita di passaggio. La prestazione decorre dalla data di effettivo abbandono della lavorazione nociva ed è erogata per la durata di un anno.

La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta entro il termine massimo di 10 anni dalla cessazione della prima, purché la nuova lavorazione risulti dannosa. La seconda volta la prestazione viene riconosciuta a condizione che la successiva attività in cui il lavoratore è occupato risulti comunque dannosa.

## **2.7. Rivalutazione delle rendite**

Dall'anno 2000, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, le retribuzioni di riferimento per la riliquidazione delle rendite INAIL sono rivalutate annualmente sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente.

## **3. Interventi sulle rendite**

### **3.1. Rettifiche per errore**

Le prestazioni erogate dall'Istituto assicuratore possono essere rettificate qualora si rilevino errori commessi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle stesse. La facoltà di rettifica può essere esercitata entro 10 anni dalla data di comunicazione del provvedimento errato.

### **3.2. Revisione**

La revisione delle rendite e l'indennizzo in capitale per modifiche delle condizioni psicofisiche del lavoratore avvenute non oltre i 10 anni per gli infortuni, 15 anni per le malattie professionali e senza limiti di tempo per la silicosi e l'asbestosi. L'istituto può essere applicato anche alle fattispecie nelle quali inizialmente l'entità della lesione era valutata in misura tale da escludere qualunque indennizzo. In sede di revisione la rendita può essere anche soppressa o ridotta in caso di recupero dell'attitudine al lavoro.

## **4. L'assicurazione contro gli infortuni domestici**

La legge 493/99, entrata in vigore il 1° marzo 2001, ha introdotto l'assicurazione obbligatoria, gestita dall'INAIL, per gli infortuni occorsi in ambito domestico. Sono obbligati ad assicurarsi tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, che svolgono in via esclusiva e non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività finalizzata alla cura della propria famiglia e dell'ambiente domestico dove essa dimora. L'assicurazione copre i casi di infortunio avvenuti, in occasione e a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro che per gli infortuni verificatesi a partire dal 01/01/2007 è fissata al 27%, per gli infortuni precedenti invece la percentuale richiesta era il 33%.

Nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni domestici non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni; pertanto solo il pagamento del premio dà diritto alla liquidazione delle stesse.

#### **4.1. Le prestazioni**

Le prestazioni erogate al verificarsi dell'evento protetto consistono in:

- una rendita per inabilità permanente, di durata vitalizia, esente da oneri fiscali e rapportata al grado di inabilità stessa che viene percepita per tutta la vita e non è soggetta a revisione;
- una rendita ai superstiti e un assegno funerario per i casi di infortunio mortale per gli eventi intervenuti dal 17/05/2006. In tale ipotesi, l'assicurazione corrisponde oltre alla rendita, un assegno funerario.

#### **5. Il fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro**

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stato istituito il Fondo per i familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Tale particolare prestazione spetta ai familiari del lavoratore che è deceduto in seguito ad un grave infortunio sul lavoro e prevede l'erogazione di una somma una tantum versata a titolo risarcitorio. La somma spettante varia in funzione del numero dei membri che compongono il nucleo familiare. Il beneficio spetta anche se il deceduto non era assicurato all'Inail, mentre restano esclusi dal godimento dello stesso i lavoratori morti in seguito ad una malattia professionale. Le cifre spettanti, aggiornate in seguito al decreto ministeriale del 22 gennaio 2010 per tutti gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2010 e fino al 31 dicembre dello stesso anno sono le seguenti:

- 1 superstite 5.000 €
- 2 superstiti 7.500 €
- 3 superstiti 10.000 €
- Più di 3 superstiti 15.000 €

Godono del beneficio anche i soggetti assicurati ai sensi della Legge n.493/99 (lavoro domestico).

#### **6. Il fondo per le vittime dell'amianto**

Con la Legge n. 244/2007 ed il successivo Decreto Interministeriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze hanno reso operativo il Fondo per le vittime dell'amianto. La prestazione spetta a tutti i titolari di rendita che per motivi lavorativi siano stati esposti a lavorazioni con amianto o "Fiberfrax" e a eventuali superstiti del lavoratore se questo è deceduto. La somma spettante verrà stabilita con un successivo decreto interministeriale e a partire dagli eventi verificatisi nel 2011 e successivi anni verrà liquidata in tre tranches, costituite da due acconti ed un conguaglio finale. Particolari forme di liquidazione saranno invece adottate come segue:

- per gli anni 2008 e 2009 sarà erogata una somma pari al 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011;
- per l'anno 2010 sarà erogata una somma pari al 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.

# Tutela previdenziale del clero

La previdenza sociale è stata prevista, per la prima volta, nel Codice di Diritto Canonico del 1983, ex canone 281, comma 2, il quale prevede il diritto dei chierici ad *“usufruire della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia”*.

Va ricordata la costituzione, sin dall'anno 1941, di una *“Cassa di sovvenzioni per il clero secolare d'Italia”*, nonché la possibilità prevista dall' [art. 27 della L. 222/1985](#), per l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero, di svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Per ciò che concerne l'ordinamento statale, gli ecclesiastici godono di una tutela previdenziale generale in quanto cittadini e di una tutela particolare in quanto sacerdoti.

Gli ecclesiastici (sacerdoti, diaconi, religiosi, ecc.), secolari e regolari, che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi (Stato, enti pubblici, datori di lavoro privato) sono iscritti alle rispettive forme previdenziali per ciò che riguarda la vecchiaia e la invalidità. La [legge n. 392 del 1956](#) ha stabilito che, nei riguardi dei religiosi e delle religiose che prestano attività di lavoro alle dipendenze dei terzi, diversi dagli enti ecclesiastici, l'obbligo delle assicurazioni sociali sussiste anche se le modalità di lavoro siano pattuite tra datore di lavoro e l'Ordine cui appartengono i religiosi, e anche se l'Ordine stesso riscuota direttamente il compenso pattuito per la prestazione di lavoro.

Gli ecclesiastici cattolici appartenenti al clero secolare ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico beneficiano di un apposito Fondo Previdenziale (nato dalla fusione del *“Fondo per l'assicurazione e invalidità del clero”* con il *“Fondo per l'assicurazione e invalidità dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica”*, L. n. 579 e n. 580 del 1961) disciplinato dalla [L. 22/12/1973 n. 903](#) e dall'[art. 42 della L. 488/1999](#) e gestito dall'INPS, mentre i religiosi che fanno parte del clero regolare, appartenenti ad un Istituto religioso canonicamente eretto, che abbiano emesso i voti pubblici di castità, povertà e obbedienza e conducano vita fraterna in comunità, trovano generalmente ogni forma di sostentamento e di assistenza nell'ambito e a carico dell'ordine o congregazione di appartenenza e sono pertanto esclusi dall'obbligo di iscrizione al Fondo Clero.

Al Fondo clero devono essere iscritti obbligatoriamente tutti i sacerdoti cattolici secolari (a decorrere dalla data dell'ordinazione sacerdotale) ed i ministri dei culti diversi da quello cattolico (con effetto dalla data di inizio del ministero ed a seguito della conclusione di una mini-intesa tra l'autorità amministrativa competente e il gruppo religioso di appartenenza). Tale obbligo, originariamente limitato ai soli cittadini italiani residenti, è stato esteso, dal 1° gennaio 2000 (ex art. 42, L. 488/99), ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana ma presenti in Italia al servizio di diocesi italiane o di Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese e enti acattolici riconosciuti.

I contributi, a carico degli iscritti, sono determinati in misura annua e sono rivalutati in misura pari a quella stabilita in applicazione della disciplina sulla perequa-

## **Tutela previdenziale del clero**

zione automatica delle pensioni a carico dell'AGO per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ( art. 20 L. 903/1973).

Per il 2011 l'importo annuo del contributo dovuto dagli iscritti del Fondo clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è pari ad € 1.570,74. Tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2010, 2011, 2012, fino all'emanazione di un nuovo Decreto che ne vari l'ammontare.

Le prestazioni erogate sono:

- **pensione di vecchiaia**, per la quale sono richiesti 68 anni di età, a decorrere da Gennaio 2003, e 15 anni di contribuzione. Il requisito contributivo è destinato ad aumentare gradualmente fino ad arrivare a 20 anni. L'età pensionabile resta comunque confermata a 65 anni di età per gli iscritti al Fondo che entro il 31 dicembre 1999: 1) possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; 2) abbiano maturato il requisito minimo di 10 anni di contribuzione e siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria; 3) abbiano un'anzianità contributiva tale che, anche se incrementata, non consentirebbe di maturare il nuovo requisito minimo contributivo richiesto nel mese di compimento dell'età pensionabile.

Il requisito contributivo minimo richiesto ai fini della pensione di vecchiaia è di 17 anni di contribuzione fino al 30 giugno 2010; dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2011 sono necessari 18 anni.

La pensione di vecchiaia non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze (finestre d'accesso) in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente né a quello autonomo.

La pensione è costituita da una quota minima (di importo pari al trattamento minimo AGO) dovuta in relazione ai requisiti contributivi minimi richiesti per beneficiare della pensione di vecchiaia. A tale importo va aggiunta una ulteriore quota annua, liquidata in relazione a ciascun anno di contribuzione eccedente il minimo contributivo. La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell'importo.

- **pensione di invalidità** spetta agli iscritti che abbiano contribuito al Fondo per almeno 5 anni e si trovino nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico mentale. La pensione di invalidità spetta anche all'iscritto esonerato dalle funzioni di ministro di culto che sia stato riconosciuto invalido e abbia i requisiti contributivi previsti, nonché all'iscritto ridotto allo stato laicale.

L'importo della pensione di invalidità è costituito, come per la prestazione di vecchiaia, da una quota fissa pari a quella del trattamento minimo AGO, a cui va aggiunta la maggiorazione prevista per gli eventuali anni di assicurazione eccedenti il requisito minimo richiesti per l'anno di liquidazione.

Qualora l'iscritto ottenga la prestazione di invalidità con una anzianità contributiva inferiore al requisito minimo, avrà comunque diritto alla liquidazione di un importo pari a quello del minimo di vecchiaia a carico dell'AGO.

- **pensione ai superstiti**, introdotta dal 1° gennaio 1973, spetta ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possano far valere almeno 5 anni di contribuzione versata nel Fondo.

La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste nell'AGO. Detta prestazione non può essere inferiore al trattamento minimo

che corrisponde il Fondo e non può superare il 100% della pensione liquidata o che sarebbe spettata al dante causa.

- **maggiorazione della pensione** per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo. La maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il minimo è dal 1 gennaio 2011 pari ad € 5,39.

Il trattamento minimo è dal 1 gennaio pari ad € 467,43 mensili.

- **Totalizzazione**

La totalizzazione ai sensi del decreto 42/2006 può essere utilizzata anche dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle Confessioni diverse dalla religione Cattolica.

La L. 903/73 che disciplina il Fondo, non prevede tra le prestazioni pensionistiche a carico dello stesso la pensione di inabilità, ma regola in via autonoma una specifica pensione di invalidità.

Fermo restando l'utilità della contribuzione all'interno del Fondo, per il conseguimento della pensione di inabilità totalizzata presso una diversa gestione, resta esclusa la possibilità per gli iscritti al Fondo di chiedere la liquidazione di una pensione di inabilità.

La determinazione del "proquota" a carico del fondo dovrà essere determinato applicando il sistema di calcolo contributivo puro, oppure sarà calcolato in base alle norme del fondo qualora l'iscritto abbia già raggiunto i requisiti minimi per il diritto ad una pensione autonoma a carico dello stesso.

- **Ricongiunzioni**

L'iscrizione al Fondo è compatibile con l'AGO e con altre forme di previdenza sostitutive ad essa o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

I contributi versati al fondo non sono tuttavia cumulabili con quelli versati o accreditati in altri ordinamenti pensionistici.

Pertanto non sono applicabili alle contribuzioni del fondo le norme sulla ricongiunzione (L. 29/79).

### Trattamento minimo di pensione in vigore nel Fondo clero

Anno	Importo mensile	Pensioni liquidate a norma degli artt. 16 e 17 delle Leggi n. 579 e n. 580 del 5/7/1961 e dell'art. 25 della Legge 22/12/1973, n. 903	Maggiorazione delle pensioni per ogni anno di contribuzione eccedente il decimo
2002	392,69	81,90	4,51
2003	402,12	83,87	4,62
2004	412,18	85,87	4,74
2005	420,43	87,69	4,84
2006	427,58	89,18	4,92
2007	436,14	90,97	5,02
2008	443,56	92,52	5,11
2009	457,76	95,48	5,27
2010	460,97	96,15	5,31
2011	467,43	97,50	5,38

# Contributi obbligatori

**S**ono i contributi versati presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive o esonerative, in relazione all'attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato (lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest'ultimo che grava l'obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore.

## La misura dei contributi

Dal 1° gennaio 2007, le aliquote contributive a carico dei lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive di essa sono aumentate di 0,3 punti percentuali. L'aliquota previdenziale complessiva per IVS, come determinata a seguito di questa disposizione d'aumento (art. 1, comma 769, della legge finanziaria per il 2007) non può essere superiore al 33%.

A seguito di queste disposizioni, le aliquote contributive IVS gravanti sui diversi settori di lavoro sono così determinate:

- lavoratori dipendenti del settore privato in genere: 33% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia); l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro e lavoratore nelle misure del 23,81% e 9,19%. Differenze anche notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell'impresa (es. agricoltura), al fondo pensionistico di iscrizione in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), l'ambito geoeconomico (zone montane, zone svantaggiate), il tipo di contratto riferito alla figura del dipendente (apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione dell'impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani occupati all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni in materia di sicurezza sociale.
- Lavoratori dipendenti del settore pubblico:
  - 32,65% per gli iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (CPDEL, CPS, CPI e CPUG) di cui la parte corrispondente al 23,80% a carico del datore di lavoro e quella corrispondente all'8,85% a carico del lavoratore;
  - 33% per gli iscritti alla CTPS (24,20% e 8,80%).

Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile (vedi), l'aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo, si considera come se si fosse versato il 33% anche per il periodo dal 1.1.1996 al 31.12.2006 (aliquota di computo).

Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono riportate nelle tabelle seguenti. I soli iscritti alla gestione commercianti sono tenuti al versamento di un contributo addizionale per finanziare l'indennizzo temporaneo per chiusura definitiva dell'attività commerciale (vedi).

## ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI

(art. 7 e art. 12 L. 233/90)

Aliquota contributiva IVS da applicare al reddito convenzionale annuo			Reddito convenzionale annuo			
Età	Zone normali	Zone montane e svantaggiate	Fasce di reddito agrario	N. convenzionale giornate per ogni unità attiva	Reddito convenzionale giornaliero	Reddito convenzionale annuo
< 21 anni	17,80%	12,80%	1°	156		
> 20 anni	20,30%	17,30%	2°	208		
			3°	260		
> 65 anni pensionati	10,15%	8,65%	4°	312		

## ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ARTIGIANI

(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)

Anno	coadiuvanti con meno di 21 anni	soggetti con più di 21 anni ma meno di 65 o non in pensione		pensionati ultra65enni a richiesta	Normativa di riferimento
	aliquota contributiva	aliquota contributiva	aliquota di computo	aliquota contributiva	
1996	12,00%	15,00%	20,00%	15,00%	
1997	12,00%	15,00%	20,00%	15,00%	
1998	12,80%	15,80%	20,00%	7,90%	art. 59, c. 15, L. 449/1997
1999	13,00%	16,00%	20,00%	8,00%	
2000	13,20%	16,20%	20,00%	8,10%	
2001	13,40%	16,40%	20,00%	8,20%	
2002	13,60%	16,60%	20,00%	8,30%	
2003	13,80%	16,80%	20,00%	8,40%	
2004	14,00%	17,00%	20,00%	8,50%	
2005	14,20%	17,20%	20,00%	8,60%	
2006	14,40%	17,40%	20,00%	8,70%	
2007	16,50%	19,50%	20,00%	9,75%	art. 1, c. 768, L. 296/2006
dal 2008	17,00%	20,00%	20,00%	10,00%	

## ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)

Anno	Coadiutori con meno di 21 anni			Soggetti con meno di 65 anni o senza pensione			
	Aliquota contributiva			Aliquota contributiva			Aliquota di computo
	IVS	Indennizzo	Totale	IVS	Indennizzo	Totale	
1996	12,00%	0,09%	12,09%	15,00%	0,09%	15,09%	20,00%
1997	12,30%	0,09%	12,39%	15,30%	0,09%	15,39%	20,00%
1998	13,10%	0,09%	13,19%	16,10%	0,09%	16,19%	20,00%
1999	13,30%	0,09%	13,39%	16,30%	0,09%	16,39%	20,00%
2000	13,50%	0,09%	13,59%	16,50%	0,09%	16,59%	20,00%
2001	13,70%	-	13,70%	16,70%	-	16,70%	20,00%
2002	13,90%	0,09%	13,99%	16,90%	0,09%	16,99%	20,00%
2003	14,10%	0,09%	14,19%	17,10%	0,09%	17,19%	20,00%
2004	14,30%	0,09%	14,39%	17,30%	0,09%	17,39%	20,00%
2005	14,50%	0,09%	14,59%	17,50%	0,09%	17,59%	20,00%
2006	14,70%	0,09%	14,79%	17,70%	0,09%	17,79%	20,00%
2007	16,50%	0,09%	16,59%	19,50%	0,09%	19,59%	20,00%
2008	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2009	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2010	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2011	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2012	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2013	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
2014	17,00%	0,09%	17,09%	20,00%	0,09%	20,09%	20,00%
dal 2015	17,00%	-	17,00%	20,00%	-	20,00%	20,00%

**Contributi  
obbligatori**

Pensionati ultra 65enni a richiesta	Aliquota contributiva	Normativa di riferimento
	15,00%	<i>art. 5, c. 2, DLgs 207/1996</i>
	15,30%	<i>art. 1, c. 215, L 662/1996</i>
	8,05%	<i>art. 59, c. 15, L 449/1997</i>
	8,15%	
	8,25%	
	8,35%	
	8,45%	<i>art. 72, c. 2, L 448/2001</i>
	8,55%	
	8,65%	
	8,75%	<i>art. 1, c. 272, L 311/2004</i>
	8,85%	
	9,75%	<i>art. 1, c. 768, L 296/2006</i>
	10,00%	
	10,00%	
	10,00%	<i>art. 19 ter, c. 2, DL 185/2008 conv. L 2/2009</i>
	10,00%	
	10,00%	
	10,00%	
	10,00%	<i>art. 35, c. 2, L 183/2010</i>
	10,00%	

## ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI

(art. 2, c. 29, L. 335/95)

Anno	Soggetti non iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza				Soggetti iscritti ed				
					titolari di pensione diretta		contributiva	di computo	
	Aliquota contributiva			di computo	contributiva	di computo			
	IVS	ANF/MAL	Totale						
1996	10,0%	-	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
1997	10,0%	-	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%			
1998	11,5%	0,5%	12,0%	12,5%	10,0%	10,0%			
1999	11,5%	0,5%	12,0%	12,5%	10,0%	10,0%			
2000	12,5%	0,5%	13,0%	14,5%	10,0%	10,0%			
2001	12,5%	0,5%	13,0%	14,5%	10,0%	10,0%			
2002	13,5%	0,5%	14,0%	15,5%	10,0%	10,0%			
2003	13,5%	0,5%	14,0%	15,5%	12,5%	12,5%			
2004	17,3%	0,5%	17,8%	19,3%	15,0%	15,0%			
2005	17,5%	0,5%	18,0%	19,5%	15,0%	15,0%			
2006	17,7%	0,5%	18,2%	19,7%	15,0%	15,0%			
2007	23,0%	0,72%	23,72%	23,0%	16,0%	16,0%			
2008	24,0%	0,72%	24,72%	24,0%	17,0%	17,0%			
2009	25,0%	0,72%	25,72%	25,0%	17,0%	17,0%			
dal 2010	26,0%	0,72%	26,72%	26,0%	17,0%	17,0%			

### **Contributi obbligatori**

Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro.

Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l'aumento di un punto percentuale del contributo relativo alle quote di reddito eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori dipendenti.

### **Il limite minimo**

Per i lavoratori dipendenti, non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque il contributo deve essere commisurato ad una re-

altre forme obbligatorie		Normativa di riferimento
Iscritti ad altre forme o titolari pens. superstiti		
contributiva	di computo	
10,0%	10,0%	<a href="#">art. 2, c. 29, L 335/95</a>
10,0%	10,0%	
10,0%	10,0%	<a href="#">art. 59, c. 16, L 449/97</a>
10,0%	10,0%	
10,0%	10,0%	<a href="#">art. 51, c. 1, L 488/99</a>
10,0%	10,0%	
10,0%	10,0%	
10,0%	10,0%	<a href="#">art. 44, c. 6, L 289/2002</a>
10,0%	10,0%	<a href="#">art. 45 DL 269/2003</a>
10,0%	10,0%	
10,0%	10,0%	
16,0%	16,0%	<a href="#">art. 1, c. 770 e 791, L 296/2006</a>
17,0%	17,0%	<a href="#">art. 1, comma 79, L 247/2007</a>
17,0%	17,0%	
17,0%	17,0%	

tribuzione di importo non inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nell'anno.

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali sono tenuti a versare contribuzione commisurata ad un reddito annuo d'impresa di importo non inferiore ad un determinato limite, anche se il reddito effettivo si colloca al di sotto o è pari a zero; si tratta di una condizione al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco anagrafico di categoria.

Il limite minimo è fissato dalla legge in misura pari al minimo di retribuzione giornaliera del FPLD moltiplicato per 312, il numero convenzionale di giornate lavorative nell'anno; dal 1992 tale limite è aumentato di 1.300.000 lire, ovvero 671,39 euro.

Non è fissato un limite minimo per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, che seguono fasce di reddito convenzionale.

## LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI

(TM INPS X 9,5%)

(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)

anno	TM INPS	misura	limite minimo di retribuzione giornaliera
2001	lire 740.350	9,5%	lire 70.333
	euro 382,36	9,5%	euro 36,33
2002	euro 392,69	9,5%	euro 37,31
2003	euro 402,12	9,5%	euro 38,21
2004	euro 412,18	9,5%	euro 39,16
2005	euro 420,43	9,5%	euro 39,94
2006	euro 427,58	9,5%	euro 40,62
2007	euro 436,14	9,5%	euro 41,43
2008	euro 443,56	9,5%	euro 42,14
2009	euro 457,76	9,5%	euro 43,49
2010	euro 460,97	9,5%	euro 43,79
2011	euro 468,35	9,5%	euro 44,49

### **Contributi obbligatori**

## LIMITE MINIMO DI REDDITO IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NELLE GESTIONI SPECIALI ARTIGIANI E COMMERCianti

(limite min. giornaliero FPLD X 312) + 671,39

(art. 1, c. 3, L 233/1990 e art. 6, c. 7, L 415/1991)

anno	limite
2001	lire 23.243.896
	euro 12.006,35
2002	euro 12.312,00
2003	euro 12.593,00
2004	euro 12.889,00
2005	euro 13.133,00
2006	euro 13.345,00
2007	euro 13.598,00
2008	euro 13.819,00
2009	euro 14.240,00
2010	euro 14.334,00
2011	euro 14.552,00

# Contributi volontari

**S**ono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l'interessato deve chiedere l'autorizzazione all'ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione volontaria era possibile solo nell'assicurazione generale obbligatoria e, con regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l'autorizzazione era concessa solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del [DLgs. n. 564/96](#), successivamente modificato dal [DLgs 278/98](#), che costituisce attuazione di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonché per effetto della [legge 53/2000](#) sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti:

- sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per motivi di famiglia o altri);
- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati alla riqualificazione professionale;
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi.
- inoltre, la [legge 243/2004 \(art. 1, comma 2, lettera t\)](#) prevede l'emanazione di un decreto legislativo entro il 5 ottobre 2005 con la possibilità, per gli iscritti alla gestione previdenziale lavoratori indipendenti e parasubordinati, di ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme; alla data in cui questo vademecum va in macchina, questa disposizione non è stata ancora attuata.

In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l'autorizzazione in tutti gli altri casi.

I requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione ai versamenti volontari, sono i seguenti:

## **Contributi volontari**

- cessazione dell'attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto per la copertura dell'anno);
- almeno 5 anni di contributi.

In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.

In deroga a quest'ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto, non inferiore ad un anno nell'ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione volontaria serva per periodi:

- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, a carattere stagionale, ovvero all'interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l'interinale;
- di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione e all'interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e ciclico;
- quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell'INPS per i lavoratori parasubordinati.

I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati per gli stessi periodi.

Inoltre, ai fini fiscali l'importo dei versamenti volontari, prima considerato onere detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni agiscono sull'imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare il reddito imponibile.

# Contributi figurativi

**S**ono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a particolari condizioni. L'accredito avviene, infatti, con riferimento al verificarsi di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge. Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni).

La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti periodi:

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime);
- di percezione dell'indennità di mobilità;
- di cassa integrazione guadagni;
- di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio;
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro dipendente;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;
- di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, con facoltà di integrazione da parte dell'interessato);
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l'ottavo anno di vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale con facoltà di integrazione da parte dell'interessato);
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio);
- di assistenza a portatori di handicap;
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l'anno, entro un massimo di 24 mesi);

## ***Contributi figurativi***

- di assistenza antitubercolare;
- di servizio militare ed equiparati;
- di persecuzione politica e razziale;
- riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale e religioso;
- di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali;
- di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà;
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;
- di godimento dell'assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura) alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell'assegno compia l'età pensionabile e l'assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai superstiti;
- per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue.

# Contributi da riscatto

**S**ono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un onere da riscatto da parte del lavoratore interessato. I contributi da riscatto hanno lo stesso valore di quelli obbligatori.

Possono essere riscattati i seguenti periodi:

- di lavoro prestato tra il 1° luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di impiegato e con retribuzione superiore ai limiti all'epoca previsti per l'assoggettamento all'obbligo assicurativo;
- di lavoro subordinato all'estero, presso Paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;
- di internamento nei campi di concentramento;
- corrispondenti a corsi di studio universitario indicati dall'[articolo 1 della legge 341/1990](#), nel limite della durata legale prevista per il conseguimento del relativo titolo, e cioè: "diploma universitario", cosiddetta "laurea breve" (corso di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni); "diploma di laurea" (corso di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni); "diploma di specializzazione", successivo alla laurea (corso di durata non inferiore a due anni); "dottorato di ricerca" (durata variabile, secondo specifiche disposizioni di legge). Fra i periodi di studio universitario sono compresi anche i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca ed ai corsi di specializzazione. Dal 2008, in seguito all'accordo sindacati – Governo sul welfare, possono riscattare il periodo di studio anche persone prive di posizione assicurativa; in questo caso, l'onere di riscatto è calcolato con riferimento al reddito minimo imponibile per artigiani e commercianti in vigore nell'anno della domanda di riscatto. Il pagamento dell'onere può avvenire in un numero di rate fino a 120 e l'importo pagato annualmente è interamente deducibile o parzialmente detraibile, a seconda dei casi;
- del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l'ammissione in servizio o per la progressione in carriera (si veda a questo proposito la [nota informativa dell'INPDAP n. 2 del 17 giugno 1998](#));
- corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto di lavoro;
- di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore all'80%;

## **Contributi da riscatto**

- di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura;

e, in alternativa alla prosecuzione volontaria:

- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa;
- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e finalizzati all'inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro (*stage*, borse di studio, contratti di inserimento) ove non comportanti l'obbligo assicurativo;
- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro a carattere stagionale, o all'interno di rapporti di lavoro temporanei o discontinui;
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part-time;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l'ottavo anno di vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore al 200% dell'assegno sociale) per questi stessi periodi.

Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al [comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95](#), possono riscattare fino a cinque annualità precedenti l'istituzione dell'obbligo assicurativo presso la gestione stessa (avvenuta nel 1996), a determinate condizioni.

# La totalizzazione dei periodi assicurativi

Chi ha svolto diversi lavori, con iscrizione a forme assicurative diverse, può ottenere altrettanti trattamenti di pensione — se raggiunge il requisito minimo per il diritto previsto in ciascuna di tali forme — oppure può riunire in una sola le diverse posizioni assicurative maturate, al fine di ottenere una sola pensione, scegliendo — entro certi limiti — la gestione assicurativa che garantisce il trattamento migliore; per far questo, può ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990), che richiede in genere il pagamento di un corrispettivo, o alla totalizzazione dei periodi assicurativi, che è gratuita.

L'istituto della totalizzazione è più recente di quello della ricongiunzione: è stato introdotto su scala generalizzata con l'art. 71 della legge 388/2000 ed è in vigore dal 1° gennaio 2001. Con il DLgs 42/2006, attuativo della delega conferita al Governo con l'art. 1, comma 2, lettera o) della legge n. L 243/04, la disciplina vigente della totalizzazione fu profondamente modificata. Ora, con la legge 247/2007 che recepisce l'accordo sul *welfare*, nell'art. 1, commi 76- 78, le sue condizioni sono state rese ancora più convenienti, "in attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi".

La disciplina in vigore dal 1° gennaio 2008 conferma la facoltà di cumulo di periodi assicurativi presenti in gestioni diverse, purché non coincidenti temporalmente. Ora, i periodi assicurativi possono essere oggetto di totalizzazione anche se singolarmente sufficienti a raggiungere il requisito a pensione autonoma nella gestione di appartenenza, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo. Nelle disposizioni precedenti, invece, la possibilità di totalizzare i periodi assicurativi era limitata ai soggetti che non raggiungessero il diritto a pensione in nessun'altra maniera che ricorrendo alla totalizzazione.

Inoltre, la durata minima dei periodi che si possono totalizzare ai fini del conseguimento delle pensioni di vecchiaia e di anzianità nel regime retributivo, fissata a sei anni con l'art. 1, comma 1, della L 42/2006, è stata ridotta a tre anni. Non c'è limite minimo di durata, invece, per i periodi da totalizzare ai fini del conseguimento delle pensioni di inabilità e ai superstiti e del conseguimento di qualunque tipo di pensione nel regime contributivo.

Possono essere totalizzati i contributi versati nell'AGO, nelle forme sostitutive, esonerative ed esclusive della stessa, nella gestione separata dei parasubordinati (art. 2, c. 26, l. 335/95) e nel Fondo clero, anche quando i singoli spezzoni siano già sufficienti per conseguire il diritto a pensione.

## **La totalizzazione dei periodi assicurativi**

È preclusa in ogni caso la totalizzazione a chi abbia già acquisito la pensione o abbia chiesto la restituzione dei contributi versati (ove tale possibilità sia prevista) in data successiva all'entrata in vigore della legge in esame.

La preclusione riguarda anche coloro la cui domanda di ricongiunzione, presentata in data successiva all'entrata in vigore del DLgs 42/2006, sia stata accettata. Non c'è ostacolo al ricorso alla totalizzazione, invece, nei casi in cui la ricongiunzione sia stata richiesta prima, purché l'operazione non si sia conclusa con il pagamento totale dell'onere; in caso di versamento già iniziato, ma non completato, l'interessato può recedere dalla domanda e chiedere la restituzione di quanto versato con maggiorazione degli interessi.

In base alle nuove disposizioni, la totalizzazione è prevista per conseguire soltanto i seguenti tipi di pensione:

- *nel regime retributivo:*
  - la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, sia per gli uomini che per le donne, in presenza di almeno 20 anni di contributi e degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nei vari ordinamenti;
  - la pensione di anzianità con almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, e in presenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nei vari ordinamenti;
  - la pensione di inabilità assoluta e permanente in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti nella gestione in cui il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante;
  - la pensione ai superstiti di assicurato in possesso del requisito di assicurazione e contribuzione richiesti dalla forma assicurativa cui lo stesso era iscritto al momento del decesso;
- *nel regime contributivo:*
  - la pensione di vecchiaia;
  - la pensione d'inabilità.

A questo proposito, però, bisogna dire che il DLgs 184/1997 ha regolato la forma di totalizzazione applicabile al regime contributivo (ora modificata con l'accordo sul *welfare*) prima che la legge 243/2004 introducesse nel regime contributivo anche le altre modalità di accesso alla pensione (in questo non corretta dall'accordo sul *welfare*).

La domanda di totalizzazione va inoltrata all'Ente previdenziale di ultima iscrizione.

A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida la quota-parte di pensione di propria competenza. La materiale corresponsione del trattamento risultante dalla somma delle quote così calcolate è effettuata con le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, cioè trascorsi 18 mesi dalla fine di quello entro il quale è avvenuto il perfezionamento dei requisiti per il diritto, quando esso avvenga dopo il 31 dicembre 2010 (*art. 12, comma 3, DL*

78/2010 conv. L. 122/2010 e circolare Inps 126 del 24 settembre 2010, punto 1.5). In ogni caso la pensione ai superstiti decorre dal mese successivo a quello di decesso del dante causa e la pensione d'invalidità dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le gestioni previdenziali interessate sono tenute ad applicare esclusivamente il sistema contributivo di calcolo alla quota-parte di loro pertinenza, ricorrendo alle particolari modalità di calcolo previste nel DLgs 180/1997 in caso di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con il metodo di calcolo contributivo. Quest'obbligo non sussiste per le quote-parte liquidate a carico di una gestione previdenziale pubblica (quindi non le casse professionali né l'Inpgi) presso la quale si possa far valere un periodo di contribuzione sufficiente, di per sé, a raggiungere il requisito minimo per il diritto; in questi casi, la gestione effettuerà il calcolo della quota di sua pertinenza con il metodo che avrebbe applicato se si fosse trattato di pensione autonoma, anziché di quota-parte (*direttiva del Ministero del lavoro 2 marzo 2006 – allegata alla circolare INPS n. 69 del 9 maggio 2006*). Questa disposizione è soggetta alla condizione che la decorrenza della pensione risultante dalla totalizzazione sia fissata a data non precedente a quella da cui avrebbe avuto decorrenza la pensione autonoma a carico della gestione presso cui si può far valere il diritto autonomo (*Inps, mess. 17.730 del 5 agosto 2008*). In altre parole, la possibilità di ricorrere alla totalizzazione dei contributi per ottenere una decorrenza anticipata rispetto alla soluzione pensione autonoma + pensioni supplementari (ad es. ricorrendo al diverso regime di decorrenze riservato alle pensioni di anzianità con 40 anni di contribuzione rispetto a quelle ottenute con la "quota") rimane ferma anche in presenza del requisito minimo del diritto in una delle gestioni, ma in tal caso il metodo di calcolo da utilizzare sarà quello contributivo, previsto nei casi di opzione, anche in quella gestione.

Particolari disposizioni sono dettate per il trattamento dei periodi giacenti presso una delle casse professionali privatizzate con il DLgs 509/94 e per quelle dei liberi professionisti senza obbligo di iscrizione ad un albo, istituite in base al DLgs 103/96.

In particolare, per questi ultimi, si applicano le comuni regole di calcolo, mentre, per le casse professionali, il montante contributivo segue un sistema di capitalizzazione basato su indici meno efficaci di quelli previsti dalla legge 335/95 (la media mobile quinquennale della variazione dell'importo nominale del PIL); in compenso, la quota di pensione così calcolata viene maggiorata in proporzione all'anzianità contributiva maturata presso il fondo categoriale. Se la quota da calcolare è pertinente ad un periodo assicurativo pari o superiore al requisito minimo per il diritto a pensione autonoma nella Cassa, allora si applicano le regole di calcolo comuni agli iscritti alla Cassa stessa.

Infine, le pensioni da totalizzazione non sono integrabili al minimo, neanche se uno o più periodi si collocano prima del 1° gennaio 1996, totalmente o parzialmente (*circolare Inps n. 9 del 2008*) e sono totalmente cumulabili con retribuzione o reddito da lavoro di qualsiasi tipo.

# Il limite minimo settimanale per l'accredito dei contributi

**Q**ualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c'è una stretta correlazione tra l'importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e il numero di contributi settimanali accreditabili. Dal 1983, infatti, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento raggiunge o supera un determinato limite che, attualmente, è pari al 40% del trattamento minimo di pensione INPS vigente nello stesso anno. Se la media settimanale della retribuzione percepita nel corso di un anno solare, beninteso nei periodi coperti da contribuzione, è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali accreditati nella posizione assicurativa dell'interessato si contrae in proporzione, dividendo per il minimale la somma delle retribuzioni percepite nell'anno.

Esempio: lavoratore che nel 2004 ha lavorato (compresi i periodi coperti figurativamente, es. malattia) per 30 settimane, percependo 3.540 euro lordi.

- Prima si controlla la capienza:  $3.540 : 30 = 118,00$ , importo inferiore al minimo consentito;
- quindi si deve procedere alla contrazione del numero delle settimane da accreditare, dividendo l'importo complessivo della retribuzione per il minimale settimanale e arrotondando sempre per eccesso il quoziente:  $3.540 : 164,87 = 21,47$  contributi settimanali accreditabili nell'anno, da arrotondare a 22.

## LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L'ACCREDITO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA IN TUTTE LE GESTIONI

TM INPS X 40% (art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)

anno	TM INPS		misura	limite minimo di retribuzione			
				settimanale	annuo		
2001	lire	740.350	40,0%	lire	296.140	lire	15.399.280
	€	382,36	40,0%	€	152,95	€	7.953,40
2002	€	392,69	40,0%	€	157,08	€	8.168,16
2003	€	402,12	40,0%	€	160,85	€	8.364,20
2004	€	412,18	40,0%	€	164,87	€	8.573,24
2005	€	420,43	40,0%	€	168,17	€	8.744,84
2006	€	427,58	40,0%	€	171,03	€	8.893,56
2007	€	436,14	40,0%	€	174,46	€	9.071,92
2008	€	443,56	40,0%	€	177,42	€	9.225,84
2009	€	457,76	40,0%	€	183,10	€	9.521,20
2010	€	460,97	40,0%	€	184,39	€	9.588,28
2011	€	468,35	40,0%	€	187,34	€	9.741,68

# Maggiorazioni dell'anzianità contributiva

In alcuni casi l'effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull'anzianità contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione è l'anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando quindi l'attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l'effettuazione dell'attività.

Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo per "particolari attività professionali" non può superare il limite di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non è soggetta a questa limitazione la specifica maggiorazione dei periodi di lavoro svolti da non vendenti (art. 9 L 113/1985 e successive modificazioni e integrazioni), in quanto riferita alle condizioni del soggetto che effettua l'attività e non alle particolarità dell'attività professionale stessa. Invece, la maggiorazione prevista in favore di sordomuti ed invalidi per altra causa è soggetta al limite massimo di 5 anni per espressa disposizione della legge istitutiva (art. 80, comma 3, L 388/2000).

Si riporta di seguito uno schema delle maggiorazioni previste dai principali ordinamenti pensionistici italiani.

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva - dai militari della marina e servizio di navigazione compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza, dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali della Marina imbarcati come medici e dal personale civile imbarcato su navi militari	29	1/3 del periodo	art. 19, c. 1-2 DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo di navi militari da militari dell'Esercito e dell'Aeronautica	31	1/2 del periodo	art. 19, c. 4 DPR 1.092/73
servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine	30	40% del periodo	art. 19, c. 3 DPR 1.092/73

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
servizio di volo	1	1/3 del periodo	<i>art. 20 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del corpo della guardia di finanza	2 e 3	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	<i>art. 21 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate* o particolarmente disagiate** (compreso il periodo di viaggio tra una sede e l'altra)	6 e 5	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	<i>art. 23 DPR 1.092/73</i>
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero	7 e 8	1/2 del periodo per i primi 2 anni 1/3 per i successivi	<i>art. 24 DPR 1.092/73</i>
servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi di telefonia	37	1/3 del periodo	<i>art. 50 DPR 1.092/73</i>
impiegate coniugate o con prole a carico		5 anni (8 per le ispettrici e le assistenti del corpo di polizia femminile) per maturare il diritto alla pensione di anzianità	
ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti, questori, ispettori generali di pubblica sicurezza		cinque anni e aumento di un terzo del servizio per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità	
ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia femminile		nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (56 anni) aumento di cinque anni	

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
le campagne di guerra		un anno ogni campagna	
i servizi prestati nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena	4	1/5 del periodo	<a href="#">art. 22 DPR 1.092/73</a>
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici	9	1/4 del periodo	<a href="#">art. 24 DPR 1.092/73</a>
personale direttivo, docente ed assistente educatore della scuola ed istituzioni statali aventi particolari finalità	43	1/3 del periodo	<a href="#">art. 63 L 312/80</a>
esposizione ad amianto	14	1/2 del periodo	<a href="#">art. 13, c. 7 L 257/92</a>
		dal 2 ottobre 2004 1/4 del periodo	<a href="#">art. 47 DL 269/04 conv. L 326/04</a>
lavoro svolto da persone non vedenti	19	1/3 del periodo	<a href="#">L 113/85 e L 120/91</a>
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di invalidità non inferiore al 74%	42	1/6 del periodo	<a href="#">art. 80, c. 3 L 388/2000</a>
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che hanno cessato l'attività (solo ai fini del diritto)		da 1/5 a 1/4 del periodo, a seconda della durata	<a href="#">art. 78, c. 23 L 388/2000</a>
pensione di inabilità		pari al periodo mancante alla data di compimento dell'età pensionabile	<a href="#">art. 2 L 222/84</a>
prepensionamenti	18 (portuali)	c. s. entro determinati limiti massimi (in genere 5, 7 o 10 anni)	<i>leggi specifiche</i>
servizio in colonia e in territorio somalo	10 e 11	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	<a href="#">art. 26 DPR 1.092/73</a>
servizio in zona di armistizio	12 e 13	1/2 per i primi due anni, poi 1/3	<a href="#">art. 27 DPR 1.092/73</a>

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
attività particolarmente usuranti e particolarmente usuranti di maggior gravità	15, 16 e 17	un anno del coefficiente di trasformazione ogni 6 anni di attività usurante ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, in luogo dell'anticipazione del limite di età nel retributivo	<a href="#">art. 1, commi 35 e 37</a> <a href="#">L 335/85</a>
attività di lavoro svolta prima del raggiungimento del 18° anno di età	20	1/2 dell'importo della contribuzione ai fini del calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo	<a href="#">art. 1, c. 7</a> <a href="#">L 335/95</a>
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali invalidità indotte	22		<a href="#">art. 2</a> <a href="#">L 336/70</a>
percezione dell'indennità per servizio d'istituto, dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate da dipendenti della Polizia di Stato	23	1/5 del periodo	<a href="#">art. 3</a> <a href="#">L 284/77</a>
impiego operativo di campagna per militari Esercito, Marina, Aviazione	24	1/5 del periodo	<a href="#">art. 17</a> <a href="#">L 187/76</a>
impiego operativo per reparti di truppe alpine	25	1/5 del periodo	<a href="#">art. 18</a> <a href="#">L 78/83</a>
navigazione mercantile	26	1/2 del periodo	<a href="#">art. 31</a> <a href="#">DPR 1.092/73</a>
imbarco su mezzi di superficie	27	1/3 del periodo (misura 3,5%)	<a href="#">art. 18</a> <a href="#">L 78/83</a>
imbarco su sommergibili	28	1/3 del periodo (misura 6%)	<a href="#">art. 18</a> <a href="#">L 78/83</a>

attività / soggetto	codice CUD	tipo ed entità della maggiorazione	fonte normativa
controllo spazio aereo di I, II e III livello	29, 30 e 31	1/3 del periodo	<i>art. 18 L 78/83</i>
servizio all'estero con compiti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente disagiate**	40 e 41	1/2 del periodo di servizio in sedi disagiate 3/4 del periodo di servizio in sedi particolarmente disagiate	<i>art. 23 L 49/87</i>
vittime di atti di terrorismo che abbiano subito invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e loro familiari		10 anni	<i>art. 3 L 206/2004</i>

**\* Residenze disagiate (tabella A del DM 1° maggio 1954)**

Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest; Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Trujillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga; Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia.

**\*\* Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM 1° maggio 1954)**

Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville; Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi; Kartoum; Kuala Lumpur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio; Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè.

NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte "dati previdenziali e assistenziali". I codici 21,35,36,38 e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente

# I due sistemi di calcolo delle pensioni

## IL SISTEMA RETRIBUTIVO

**E** quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.

Con questo metodo di calcolo continuano ad essere liquidate interamente le prestazioni di coloro i quali, alla fine del 1995, possono far valere 18 o più anni di contributi. Per coloro, invece, che alla stessa data possono far valere un'anzianità contributiva inferiore, sarà calcolata con il sistema retributivo soltanto la quota di pensione relativa ai periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995, mentre per la quota relativa ai periodi successivi si usa il sistema contributivo.

Gli elementi del calcolo retributivo sono:

- la *retribuzione pensionabile*, che in genere è la media delle retribuzioni percepite in un periodo immediatamente precedente la decorrenza della pensione; l'ampiezza del periodo è variabile a seconda del settore di appartenenza del lavoratore e della sua anzianità contributiva; le retribuzioni più remote vengono opportunamente rivalutate per pegeruarle al valore dell'anno immediatamente precedente quello di decorrenza della pensione;
- l'*aliquota di rendimento o di trasformazione* (la percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi pensionistici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995, di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità contributiva maturata in tutti i Fondi. In ogni caso, l'aliquota di trasformazione complessiva non può mai essere superiore all'80% della base pensionabile. Inoltre, l'aliquota è gradatamente decrescente per quote di base pensionabile che eccedono un determinato limite annuo (comunemente chiamato "tetto");
- l'*anzianità contributiva utile*, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane (a seconda dell'unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata o accreditata; l'anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde a 40 anni.

La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata:

$$P = RP \times (A \times AC)$$

dove P è l'importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l'aliquota

che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione per ciascuna unità di anzianità contributiva (anno, mese o settimana) e AC è l'anzianità contributiva complessiva utile. In alcuni casi A è una costante. In altri casi, dove l'aliquota di trasformazione cresce con progressione non costante al crescere dell'anzianità contributiva, per determinare il valore che, nella formula, è chiuso tra parentesi, è necessario ricorrere ad una tabella (vedi pag. 114).

### IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

È quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente commisurata all'importo dei contributi versati nel corso dell'intera vita lavorativa. Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi.

Gli elementi del calcolo contributivo sono:

- il *montante contributivo*, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura dei contributi si determina anno per anno, applicando l'aliquota di computo alla retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l'importo risultante si "accantona" e si rivaluta l'anno seguente, assieme agli "accantonamenti" degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L'aliquota di computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi al 20% e, per i lavoratori indipendenti iscritti all'apposita gestione separata dell'Inps, al 26% (17% se titolari di pensione o di altra posizione di previdenza obbligatoria). Il tasso di capitalizzazione è pari alla media mobile quinquennale dell'indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil nominale);
- il *coefficiente di trasformazione*, che, applicato al montante, consente di ottenere l'importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell'età del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal 4,419% con 57 anni al 5,6043% con 65.

La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni pensionistici, è la seguente:

$$P = M \times C$$

dove P sta per pensione annua, M per montante contributivo e C per coefficiente di trasformazione.

***Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo***

Le persone che possono far valere periodi di contribuzione per meno di 18 anni precedenti il 1996, per le quali il calcolo di pensione va effettuato parte con il sistema retributivo e parte con quello contributivo, possono optare per il calcolo dell'intera pensione esclusivamente con il sistema contributivo: ad età oltre i 62 anni, o in presenza di retribuzioni che nel periodo di riferimento per il calcolo retributivo sono più basse di quelle precedenti e quindi deprimerebbero la media pensionabile, questo può rivelarsi più conveniente.

Per far ciò, è necessario esercitare l'opzione prevista all'**art. 1, comma 23, della legge 335/95** e seguire una normativa particolare, nel calcolo, dettata dalla necessità di far rientrare nella logica del "montante" anche i periodi di contribuzione accreditata prima dell'entrata in vigore del sistema contributivo.

In questi casi, infatti, l'importo complessivo della pensione è costituito dalla somma degli importi della parte relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 in poi (per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa al periodo precedente.

La procedura per calcolare quest'ultima prevede la determinazione di un montante virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.

Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso: gli ultimi 10 anni per l'AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive dell'AGO, gli ultimi 3 anni o - per i soggetti con più di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992 - l'ultimo anno e mezzo prima del 1° gennaio 1996. La contribuzione di ciascuno degli anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito pensionabile l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno in ciascuna gestione, purché entro il limite massimo dell'aliquota contemporaneamente vigente nel FPLD. Per determinare il montante virtuale al 31 dicembre 1995, la media annua, mensile o settimanale delle contribuzioni del periodo di riferimento viene moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi accreditati dall'inizio dell'assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero, però, viene opportunamente ridotto riducendo l'anzianità contributiva, anno per anno, in base al rapporto di grandezza tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione, nel decennio temporale immediatamente precedente l'anno in cui è stata effettuata l'opzione.

In pratica, si procede così:

1. *si individua la base imponibile* nel periodo di riferimento (dipendenti privati e autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al 31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non può essere presa in considerazione per un importo superiore all'importo del massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato, rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2. *si calcola l'ammontare dei contributi* considerabili per ciascun anno, moltiplicando la base imponibile per l'aliquota contributiva vigente nella gestione di appartenenza in quell'anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso d'anno, gli Enti previdenziali hanno l'uso di determinare l'aliquota media annua ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell'aliquota (o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i dipendenti dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi, per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore nel 1990;
3. *si rivaluta ciascuna contribuzione annua* su base composta fino al 31 dicembre 1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati;
4. *si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995*, dividendo la somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione;
5. *si individua l'anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento* espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell'unità di misura prescelta (lavorare in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi dall'inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente – questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992 (almeno secondo le disposizioni dell'INPDAP con circ. 65 del 30.11.2001);
6. *si riduce il numero di contributi* (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra l'aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione in corso d'anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore in ciascuno dei 10 anni precedenti l'anno durante il quale è stata effettuata l'opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito

dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L'esclusione del periodo di riferimento dall'operazione di abbattimento della contribuzione comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse (*circ. INPS n. 108 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo*). Invece, almeno per quanto riguarda l'INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei 10 anni precedenti l'anno in cui è stata effettuata l'opzione, periodi di vuoto contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione a gestione previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come se fosse stata in vigore l'aliquota della gestione seguente il periodo vuoto;

7. si sommano i contributi ridotti secondo l'operazione di cui al punto 6 e ad essi si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo di riferimento. Si determina così l'*anzianità contributiva complessiva* per il periodo precedente il 1996;
8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale o annua) per l'*anzianità contributiva complessiva* precedente il 1996, come ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in mesi, settimane o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante relativa al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL nel periodo dal 1996 fino all'anno precedente la data di decorrenza della pensione;
9. si determina l'importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di montante rivalutate e applicandovi l'aliquota di trasformazione relativa all'età raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.

## **IL PERIODO TRANSITORIO**

Nel corso degli anni '90 del secolo scorso, il regime pensionistico di tutte le forme assicurative previdenziali ha subito profonde modificazioni e, con esso, il sistema di calcolo della pensione. La modifica principale è rappresentata dall'introduzione del regime contributivo (regole per il diritto e regole per il calcolo della pensione) in tutte le forme assicurative: esso si applica, però, solo alle persone prive di anzianità assicurativa alla data del 1° gennaio 1996. Per tutti gli altri, le modifiche delle regole per il diritto e quelle delle modalità di calcolo sono intervenute all'interno del regime retributivo loro applicabile, soprattutto in direzione di una sempre più pronunciata armonizzazione della normativa vigente nelle diverse forme assicurative.

Poiché le modifiche sono intervenute in momenti successivi e poiché, in genere, ogni nuovo intervento legislativo conteneva clausole di salvaguardia della normativa previgente per gli assicurati in particolari condizioni di età o di anzianità contributiva, per tutto il periodo transitorio (cioè fino a quando non si applicherà soltanto il regime

contributivo, vale a dire approssimativamente dopo il 2036) le pensioni dovranno essere calcolate contemporaneamente con due o più sistemi diversi, ognuno dei quali dà luogo ad una quota del prodotto finale: l'importo della pensione è la somma di tali quote.

Si possono avere le seguenti quote di pensione:

- la quota A, che è quella calcolata con le regole del retributivo proprie di ciascun fondo o gestione vigenti prima dell'inizio del processo di riforma (media retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell'assicurazione generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell'ultimo mese, semestre o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi di contribuzione versata o accreditata prima del 1° gennaio 1993;
- la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992 e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi 10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero media dell'intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni). In alcuni Fondi pensionistici questa quota può essere suddivisa in "sottoquote" in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del calcolo con decorrenza da date diverse;
- la quota C, determinata con il sistema contributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.

La particolare forma che comprende anche una quota di pensione calcolata secondo il sistema contributivo viene detta anche calcolo con il sistema misto.

Nelle pagine seguenti, un quadro mostra la successione delle modifiche legislative con indicazione degli elementi della formula di calcolo su cui tali modifiche hanno avuto effetto e la quota di pensione su cui insistono.

Un secondo quadro permette di verificare il regime per il diritto ed il sistema di calcolo applicabile in ciascuna delle situazioni contributive date, con indicazione delle quote di pensione nel periodo transitorio.


Un terzo quadro entra analiticamente nel merito delle quote di pensione, per quanto riguarda il solo sistema retributivo nell'AGO e nelle forme esclusive di essa. Di seguito al quadro, una descrizione più dettagliata dei sistemi di calcolo applicabili nel periodo transitorio alle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali lavoratori autonomi, alle pensioni a carico dell'INPDAP e a quelle liquidate con le norme dei tre principali Fondi sostitutivi dell'AGO.

Per la definizione di AGO e Fondi alternativi, si veda a [pag. 38](#).

### Quadro 1 - Modifiche agli elementi della formula di calcolo di pensione e quote corrispondenti

legge	data	forma assicurativa	elemento modificato
<i>DLgs 503/92</i>	1-1-1993	tutte	base pensionabile (periodo)
			aliquota di trasformazione (tetto)
<i>L 724/94</i>	1-1-1995	forme esclusive dell'AGO	aliquota di trasformazione (2%)
			base pensionabile (IIS) valido per tutte le quote
<i>L 335/95 e decreti legislativi delegati</i>	1-1-1996	forme esclusive e sostitutive dell'AGO	base pensionabile (elementi accessori) valido per l'intera quota B
		tutte	base pensionabile (periodo)
			tutti (sistema contributivo)
<i>L 449/97</i>	1-1-1998	forme esclusive e sostitutive dell'AGO	aliquota di trasformazione (tetto)
			anzianità contributiva (arrotondamento) valido per tutte le quote

### Quadro 2 - Regime per il diritto e sistema di calcolo applicabile

SITUAZIONE CONTRIBUTIVA in anni	NORMATIVA APPLICABILE		
	regime dei requisiti per il diritto	sistema di calcolo	
		calcolo	quote
> 15 al 31.12.1992 e > 18 al 31.12.1995	<b>RETRIBUTIVO</b> 	<i>RETRIBUTIVO</i>	A. retributiva B. (B1 + B2 + B3) retributiva
> 15 al 31.12.1992 ma < 18 al 31.12.1995		<i>MISTO</i>	A. retributiva B. (B1 + B2) retributiva C. contributiva
< 15 al 31.12.1992 e < 18 al 31.12.1995			A. retributiva B'. (B'1 + B'2) retributiva C. contributiva
nessun contributo al 31.12.1995	<b>CONTRIBUTIVO</b>	<i>CONTRIBUTIVO</i>	nessuna

	articolo	quota
	<i>artt. 3 e 7</i>	B-B1
	<i>art. 12</i>	
	<i>art. 17, c. 1</i>	
	<i>art. 15, c. 3</i>	
	<i>art. 2, cc. 9-11</i>	B2
	<i>art. 1, c. 17</i>	
	<i>art. 1, c. 6</i>	C
	<i>art. 59, c. 1</i>	B3
	<i>art. 59, c. 1, lett. b)</i>	

**Quadro 3 - Gli elementi della formula di calcolo della pensione con il sistema retributivo, quota**

Forme assicurative		Anzianità contributiva	Quota A	
			Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata al 31.12.1992	(stipendio base più RIA più indennità espressamente indicate) maggiorato del 18% più IIS	retribuzione annua (retribuzione mensile dovuta al momento del pensionamento moltiplicata per 12 mensilità)
	EE LL e sanità		voci retributive assoggettate a contribuzione (tutto, con esclusione di alcune indennità non ricorrenti) più IIS	retribuzione annua (retribuzione mensile dovuta al momento del pensionamento moltiplicata per 13 mensilità)
AGO IVS	FPLD		<a href="#">art. 6 DLgs 314/97</a>	retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 260 settimane e rivalutate)
	GGSS LLAA		<a href="#">artt. 5 e 8 L 233/90</a>	reddito medio mensile (media mensile dei redditi complessivi annui assoggettati a contribuzione dalla data di decorrenza indietro per 120 mesi e rivalutati)

## per quota

Aliquota trasformazione	
	35% con i primi 15 anni di servizio; 1,8% annuo per anni successivi; max 80% con 40 anni di servizio
	come da tabella (max 100% con 40 anni di servizio)
	2% annuo (max 80% con 40 anni AC) con riduzioni <a href="#">art. 12 DLgs 503/92</a>

Segue



## Il calcolo della pensione

Segue **Gli elementi della formula quota per quota**

Forme assicurative		Quota B - B1		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1993-1994	tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 3.600 giorni, o fino al 1° gennaio 1993 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, e rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			
AGO IVS	FPLD	maturata negli anni dal 1998 in poi	tutte (art. 6 DLgs 314/97)	retribuzione media settimanale (media settimanale delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 520 settimane, o fino al 1° gennaio 1988 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, e rivalutate)
	GGSS LLA		artt. 5 e 8 L 233/90	reddito medio mensile (media mensile dei redditi complessivi annui assoggettati a contribuzione dalla data di decorrenza indietro per 180 mesi e rivalutati)

Aliquota trasformazione
come quota A ma applicando <u>progressivamente</u> le riduzioni di cui <a href="#">all'art. 12 del DLgs 503/92</a>
2% annuo (max 80% con 40 anni di anzianità contributiva) con riduzioni <a href="#">art. 12 DLgs 503/92</a>

Segue



Segue **Gli elementi della formula quota per quota**

Forme assicurative		Quota B2		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1995-1997	tutte (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 3.600 giorni, o fino al 1° gennaio 1993 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, e rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			
AGO IVS	FPLD			
	GGSS LLA			

Forme assicurative		Quota B3		
		Anzianità contributiva	Base pensionabile	
			Voci	Periodo
Forme esclusive dell'AGO IVS	Stato	maturata negli anni 1998 in poi	art. 6 DLgs 314/97 (ma solo sulle retribuzioni dal 1996 in poi)	retribuzione media annua (media giornaliera delle retribuzioni medie annue percepite dalla data di decorrenza indietro per 3.600 giorni, o fino al 1° gennaio 1993 per chi aveva meno di 15 anni di contributi al 31.12.1992, e rivalutate, moltiplicata per 360)
	EE LL e sanità			
AGO IVS	FPLD			
	GGSS LLA			

Aliquota trasformazione	
	2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando <u>progressivamente</u> le riduzioni di cui all' <a href="#">art. 12 DLgs 503/92</a>

Aliquota trasformazione	
	2% annuo (purché aliquota complessiva non superi quella determinabile con il sistema previgente) e applicando <u>integralmente</u> le riduzioni di cui all' <a href="#">art. 12 DLgs 503/92</a> , come nell'AGO

## ***I due sistemi di calcolo delle pensioni***

### ***Lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD e lavoratori autonomi***

Le regole del metodo di calcolo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995.

La formula di calcolo nel regime generale è:

$$P = RMP \times 2\% \times AC$$

dove *P* sta per pensione annua; *RMP* sta per retribuzione media pensionabile annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione per ogni anno di anzianità contributiva; *AC* sta per anzianità contributiva utile espressa in anni. Nella pratica si usa la *Retribuzione Media Settimanale (RMS)* come base pensionabile, purché anche l'Anzianità Contributiva (*AC*) sia espressa in settimane: il risultato non cambia.

Nell'assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota A, agli ultimi 10 anni, ovvero all'intera vita lavorativa a seconda dell'anzianità contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l'aliquota di trasformazione è pari al 2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile è pari a 40 anni.

### ***Lavoratori dipendenti pubblici***

Il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps presenta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono, soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano le seguenti differenze con il regime generale.

#### ***La retribuzione pensionabile***

Per la quota A della pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l'ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell'ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione, cosiddetti "elementi accessori" (ma tale non è la 14° mensilità di retribuzione corrisposta ai lavoratori postelegrafonici, che pertanto entra anche nella base di calcolo della quota A di pensione). Per quanto riguarda gli elementi della retribuzione c.d. accessori, occorre fare riferimento al DPR 1.092/1973 e ai contratti di categoria.

L'equiparazione tra la retribuzione pensionabile dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all'intera quota B di pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi che eventualmente entrino nella base di calcolo, perché solo da tale data c'è corrispondenza tra elementi assoggettati a contribuzione previdenziale ed elementi pensionabili.

Per i dipendenti dello Stato iscritti all'apposita gestione dell'Inpdap, la base di calcolo costituita dalla quota A di pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell'ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione forfetaria degli elementi accessori. Ai fini del calcolo della quota B di pensione, il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare.

### *L'Indennità integrativa speciale nella base di calcolo*

Fino al 31 dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale, componente della retribuzione dei dipendenti pubblici, non entrava nel calcolo della pensione base ma veniva aggiunta ad essa per formare il trattamento pensionistico complessivo (c.d. di 'quiescenza'). L'Indennità integrativa speciale da aggiungere alla pensione veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in caso di pensioni anticipate di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera (cioè, per i pensionati, nella misura pari all'80% di quella dei dipendenti in servizio) nei casi di pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti.

Per effetto della legge n. 724/94, l'indennità integrativa speciale è entrata, a tutti gli effetti, nella retribuzione pensionabile di tutte le quote di pensione, per le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1995, ma, per gli statali, rimane fuori della base maggiorabile del 18%.

### *L'aliquota di rendimento o di trasformazione*

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti a regimi esclusivi o sostitutivi di essa.

Dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi maturati a partire da tale data, si applica per tutti l'aliquota dell'assicurazione generale obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di legge, il rendimento non può essere superiore a quello che sarebbe spettato mantenendo l'applicazione delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo, in certi casi e per certi periodi, è inferiore a 2 punti percentuali. Questo determina ancora per lungo tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto, in relazione al numero di anni di contribuzione già maturati alla data in cui è avvenuto il cambiamento.

### *Il limite massimo di retribuzione pensionabile*

Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l'introduzione graduale del sistema di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo di retribuzione pensionabile, già in vigore nell'AGO, che prima del 1993 non esisteva affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal 1998, per effetto della legge 449/97, questo sistema di abbattimento ha trovato applicazione piena.

## ***I due sistemi di calcolo delle pensioni***

Di conseguenza:

- la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata senza l'applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile;
- la parte di quota B della pensione riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997, o anche prima per altri fondi speciali (quote B1 e B2), è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime generale, in graduale lenta diminuzione fino ad eguagliare il limite comune;
- la parte di quota B della pensione riferita alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1998 (quota B3), è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale.

### *Il procedimento per la determinazione degli elementi di calcolo*

Tenere conto di tutte le variabili nel calcolo della pensione nel periodo transitorio per gli iscritti a forme assicurative esclusive dell'AGO, elemento per elemento, quota per quota, può risultare difficile senza alcuni accorgimenti. Uno di essi è quello di procedere al calcolo degli elementi che compongono una quota di pensione per differenza fra il totale e il valore degli elementi contenuti nella quota precedente o la somma dei valori delle quote precedenti. Di seguito una guida per l'applicazione pratica del procedimento.

## **Tabella 1 - Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato**

### **Base pensionabile quota A**

{ [(Ultimo stipendio mensile + RIA + eventuali voci quando espressamente indicate) + 18%] + IIS mensile } X 12

### **Base pensionabile quote B1, B2 e B3 per ciascun anno**

- il maggiore fra: [(stipendio complessivo + voci pensionabili) + 18%] + IIS compl. } / mesi X 12 e: [(stipendio complessivo + voci val. A+ voci access.) + IIS compl. ] / mesi X 12
- per coefficiente di rivalutazione quota B
- somma dei risultati
- divisione per il numero di giorni del periodo di riferimento
- moltiplicato 360

### **Periodo di riferimento per media retributiva quote B**

- per chi aveva più di 15 anni di servizio al 31.12.1992: 3.600 giorni. Nella fase transitoria, il 50% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 più il 66,6% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1996 e il giorno precedente la decorrenza della pensione
- per chi aveva meno di 15 anni di servizio: l'intero numero di giorni compreso tra il 1.1.1993 e il giorno precedente la decorrenza della pensione

### **Anzianità di servizio o contributiva**

da dividere in quote secondo questa suddivisione:

- fino al 31.12.1992 (quota A)
- dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (quota B1)
- dal 1.1.1995 al:
  - 31.12.1995 se meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
  - 31.12.1997 se almeno 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
- dal 1.1.1996 al giorno di cessazione dal servizio (se meno di 18 anni 1995 (quota C)
- dal 1.1.1998 al giorno di cessazione dal servizio (se almeno 18 anni 1995 (quota B3)

### **Aliquota maturata al 31.12.1992 – aliquota di trasformazione quota A**

- se anzianità contributiva quota A maggiore di 15 anni: 35% più 1,8% (o frazione in 12mi) per ogni anno (o frazione in mesi) eccedente il 15mo
- se anzianità contributiva quota A meno di 15 anni:  $(35 / 15 \times n. \text{anni interi}) + (35 / 15 / 12 \times n. \text{mesi})$

### **Aliquota maturata al 31.12.1994**

- se anzianità contributiva quota A + quota B1 maggiore di 15 anni: 35% più 1,8% (o frazione in 12mi) per ogni anno (o frazione in mesi) eccedente il 15mo
- se anzianità contributiva quota A + quota B1 meno di 15 anni:  $(35 / 15 \times n. \text{anni interi}) + (35 / 15 / 12 \times n. \text{mesi})$

### **Aliquota di trasformazione quota B1**

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1994 e l'aliquota calcolata per la quota A

### **Aliquota maturata al 31.12.1997**

all'aliquota maturata al 31.12.1994 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto applicando la procedura di cui alle quote precedenti. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

### **Aliquota di trasformazione quota B2**

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1997, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A e quota B1

### **Aliquota maturata alla data di cessazione dal servizio**

all'aliquota maturata al 31.12.1997 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto applicando la procedura di cui alle quote precedenti. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

### **Aliquota di trasformazione quota B3**

risulta dalla differenza tra il valore alla cessazione, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A, quota B1 e quota B2

## Tabella 2 - Ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro

### Base pensionabile quota A

(Ultimo stipendio mensile + voci fisse e ricorrenti + IIS mensile) X 13

### Base pensionabile quote B1, B2 e B3 per ciascun anno

- stipendio complessivo + voci fisse e ricorrenti + voci accessorie + IIS
- per coefficiente di rivalutazione quota B
- somma dei risultati
- divisione per il numero di giorni del periodo di riferimento
- moltiplicato 360

### Periodo di riferimento per media retributiva quote B

- per chi aveva più di 15 anni di servizio al 31.12.1992: 3.600 giorni. Nella fase transitoria, il 50% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1993 e il 31.12.1995 più il 66,6% dei giorni di calendario compresi tra il 1.1.1996 e il giorno precedente la decorrenza della pensione
- per chi aveva meno di 15 anni di servizio: l'intero numero di giorni compreso tra il 1.1.1993 e il giorno precedente la decorrenza della pensione

### Anzianità di servizio o contributiva

da dividere in quote secondo questa suddivisione:

- fino al 31.12.1992 (quota A)
- dal 1.1.1993 al 31.12.1994 (quota B1)
- dal 1.1.1995 al:
  - 31.12.1995 se meno di 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
  - 31.12.1997 se almeno 18 anni di servizio al 31.12.1995 (B2)
- dal 1.1.1996 al giorno di cessazione dal servizio (se meno di 18 anni 1995 (quota C)
- dal 1.1.1998 al giorno di cessazione dal servizio (se almeno 18 anni 1995 (quota B3)

### Aliquota maturata al 31.12.1992 – aliquota di trasformazione quota A

- tabella A di cui alla legge 965/1965 ([vedi pag. 114](#))

### Aliquota maturata al 31.12.1994

- tabella A di cui alla legge 965/1965 ([vedi pag. 114](#))

### Aliquota di trasformazione quota B1

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1994 e l'aliquota calcolata per la quota A (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto nell'art. 12 DLgs 503/92)

### **Aliquota maturata al 31.12.1997**

all'aliquota maturata al 31.12.1994 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto dall'applicazione della tabella A L 965/1965 all'anzianità contributiva della quota in esame. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

### **Aliquota di trasformazione quota B2**

risulta dalla differenza tra il valore al 31.12.1997, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A e quota B1 (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto nell'art. 12 DLgs 503/92)

### **Aliquota maturata alla data di cessazione dal servizio**

all'aliquota maturata al 31.12.1997 si aggiunge il 2% (o frazione in 12mi) per ogni anno di contribuzione (o frazione in mesi) ricadente nel periodo. Quest'aliquota complessiva non può essere superiore a quanto previsto dall'applicazione della tabella A L 965/1965 all'anzianità contributiva complessiva maturata alla data di cessazione dal servizio. In sostanza, si applica la minore derivante dal confronto.

### **Aliquota di trasformazione quota B3**

risulta dalla differenza tra il valore alla cessazione, calcolato come sopra, e la somma delle aliquote definite per quota A, quota B1 e quota B2 (con modulazione per quote di retribuzione eccedenti il massimale previsto per il FPLD).

### *Particolarità di calcolo per i dipendenti della Ferrovie dello Stato SpA*

Per quanto riguarda i lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato s.p.a., costituito presso l'Inps in base all'art. 43 della legge 448/1999, due particolarità:

1. con l'art. 59, comma 1, della legge 449/97, a decorrere dal 1/1/1998 è stato rivisto il sistema dell'arrotondamento dell'anzianità contributiva utile a pensione, prevedendo il frazionamento in 12mi della percentuale annua di rendimento pari al 2% per poter passare dal sistema di arrotondamento ad anno al sistema di arrotondamento a mese;
2. l'Inps con messaggio del 16/10/2007, ha esteso anche ai ferrovieri iscritti al fondo speciale FS, cessati dal servizio con un'anzianità contributiva superiore a 37 anni, il cosiddetto doppio calcolo alle pensioni in fase di liquidazione, mentre quelle già liquidate saranno, al contrario, ricalcolate a seguito dell'inoltro di specifica istanza, nei limiti della prescrizione quinquennale. Le modalità di calcolo, in sintesi, partono da due distinte procedure: la prima: si calcola l'importo di pensione che spetterebbe considerando, per la determinazione della quota A, l'anzianità maturata al 31/12/1992 (limitatamente ai 37 anni nel caso il requisito sia stato raggiunto a quella data) e per la quota B, l'anzianità maturata dall'1/1/1993 alla cessazione del servizio limitata al raggiungimento dei 37

**Il calcolo  
della  
pensione**

anni; la seconda: l'importo della pensione che spetterebbe considerando, ai fini della quota B, tutta l'anzianità maturata dall'1/1/1993 alla cessazione del servizio ed ai fini della quota A, soltanto gli anni utili per il raggiungimento di una anzianità pari a 37 anni. Effettuati i due diversi calcoli, dovrà essere posto in pagamento la pensione di importo più favorevole.

***Particolarità di calcolo per i lavoratori postelegrafonici***

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza, la base pensionabile della quota A è costituita dall'ultima retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili (es. stipendio tabellare, RIA, P.E.D. indennità fisse e ricorrenti previste dal CCNL, eccetera), aumentata del 18%.

***Lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell'AGO***

Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell'AGO è, in genere, la diversa retribuzione di riferimento, sia in termini di voci retributive che la compongono sia in termini di periodo di riferimento.

La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l'emanazione di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e, circa il metodo di calcolo delle pensioni, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione con quello del FPLD.

Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall'INPS e vengono comunemente chiamati "Fondi speciali", per distinguerli dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essi sono:

1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;
2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose.

I fondi di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di seguito alcuni cenni in proposito.

***Lavoratori dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private***

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99. In precedenza, il Decreto Lgs. 562/96, concernente l'armonizzazione del Fondo Elettrici, aveva introdotto una serie di novità nel calcolo della pensione.

È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari ad almeno 6 mesi.

Il calcolo delle pensioni viene effettuato in settimane e su quattro quote che (escludendo l'eventuale quota C calcolata con il sistema contributivo) sono denominate come segue:

- quota A, per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua, ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale;

- quota B<sub>1</sub>, per servizio negli anni 1993 e '94, sempre con rendimento del 2,514;
- quota B<sub>2</sub> per gli anni 1995 e '96 con rendimento al 2 per cento.

Le quote B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub> riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce di retribuzione superiori agli scaglioni più elevati, secondo la tabella di graduale avvicinamento ai valori del regime AGO.

- Quota B<sub>3</sub>, per il servizio utile dal 1° gennaio 1997; il calcolo viene effettuato con gli stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota B nel FPLD.

Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività pienamente retribuiti e rapportati ad anno (ultimi 6 mesi x 2).

Per il calcolo delle quote B, ferme restando le specifiche prima annotate, il periodo di riferimento delle retribuzioni pensionabili varia in funzione della data di decorrenza della pensione ed è in fase di crescita fino a raggiungere i valori fissati per il FPLD.

Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35 pari all'88 per cento della retribuzione della quota A.

Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo non possa superare il più favorevole tra l'importo pari all'80% della retribuzione AGO e l'88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo.

### *Lavoratori dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto*

Il loro Fondo previdenziale è stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con **DLgs 414/96**. Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all'AGO hanno però consentito agli iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa:

- calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al 31/12/95;
- mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura (in quarantesimi);
- nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo della pensione avviene praticamente tutto in quota A. Ulteriore anzianità, seppure segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione.

Il calcolo retributivo di una pensione (quindi sempre escludendo l'eventuale quota C) avviene nelle seguenti quote:

- quota A, riferita all'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992;
- quota B<sub>1</sub>, riferita all'anzianità maturata dal 1.1.1993 al 31.12.1994;

## ***I due sistemi di calcolo delle pensioni***

- quota B<sub>2</sub>, riferita all'anzianità maturata dal 1.1.1995 al 31.12.1995 — per rapporti in essere al 24.8.1996 — e dal 1.1.1995 alla cessazione, per rapporti di lavoro risolti anteriormente a tale data;
- quota B<sub>3</sub> (o "quota AGO"), riferita alle anzianità maturate post. 1.1.1996 ovvero ante e post 1.1.1996 a seconda della pensione in liquidazione, per rapporti di lavoro in essere al 24.8.1996.

L'aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.1994 è del 2,5 per cento. Per i periodi sino al 31.12.1992 il 2,5% si riferisce alla retribuzione Fondo degli ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie percepite nel periodo, però, non possono essere computate per un importo superiore al 40% di quelle percepite nell'arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 1993 e '94 pur rimanendo il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio arco temporale di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione. Per l'anno 1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive al 1995 il calcolo è come quello della quota B dell'AGO, stessi criteri, parametri e coefficienti: tale quota, nel Fondo trasporti viene chiamata quota B<sub>3</sub>.

Si annota infine che per le quote B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub> (anni 1993, '94 e '95) anche la retribuzione del Fondo trasporti subisce un abbattimento nel rendimento base a partire dalle fasce superiori.

### *Lavoratori addetti ai pubblici servizi di telefonia*

Il calcolo della pensione viene effettuato nelle seguenti 4 quote (sempre se si esclude l'eventuale quota C):

- quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92;
- quota B<sub>1</sub>, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994;
- quota B<sub>2</sub>, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996;
- quota B<sub>3</sub>, per il servizio utile dall'1.1.1997.

La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente:

- per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l'ultimo triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento. Per la quota A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile;
- per il calcolo delle quote B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub> si utilizza sempre la retribuzione teorica del Fondo; la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su un numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari anni con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto, massimale, è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti;
- per la quota B<sub>3</sub> sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi criteri in uso per le quote B<sub>1</sub> e B<sub>3</sub>.

La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata della RMS (x 52) delle quote A e B<sub>1</sub>, ovvero, se più favorevole, dell'80% della retribuzione AGO.

# Elementi per il calcolo delle pensioni

## COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO

*Pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema contributivo  
(art. 1, comma 9, L. 335/95)*

<b>Coefficiente di capitalizzazione</b>	<b>relativo all'anno:</b>	<b>da utilizzare per rivalutare il montante contributivo maturato a tutto il:</b>	<b>per pensioni con decorrenza nell'anno:</b>
1,055871	1997	31.12.1996	1998
1,053597	1998	31.12.1997	1999
1,056503	1999	31.12.1998	2000
1,051781	2000	31.12.1999	2001
1,047781	2001	31.12.2000	2002
1,043698	2002	31.12.2001	2003
1,041614	2003	31.12.2002	2004
1,039272	2004	31.12.2003	2005
1,040506	2005	31.12.2004	2006
1,035386	2006	31.12.2005	2007
1,033937	2007	31.12.2006	2008
1,034625	2008	31.12.2007	2009
1,033201	2009	31.12.2008	2010
1,017935	2010	31.12.2009	2011

NB Il montante e l'accantonamento di ciascun anno si rivalutano al 31 dicembre dell'anno seguente, con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (*art. 1, comma 8, L. 335/95 e nota Min. lavoro, DG prev. soc., n. 7/61418/L. 335/95 del 15.10.99*)

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1961 - 2010 E FATTORI DI RIDUZIONE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA**

Anno	FPLD e dip. Stato		Lavoratori autonomi					
			artigiani		commercianti		coltivatori diretti	
	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore
<b>1961</b>	15,91	0,48	12,00	0,66			14,00	0,69
<b>1962</b>	19,28	0,59	12,00	0,66			14,00	0,69
<b>1963</b>	22,03	0,67	12,00	0,66			14,00	0,69
<b>1964</b>	19,01	0,58	12,00	0,66			14,00	0,69
<b>1965</b>	18,71	0,57	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1966</b>	18,56	0,57	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1967</b>	18,91	0,58	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1968</b>	19,60	0,60	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1969</b>	20,56	0,63	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1970</b>	20,56	0,63	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1971</b>	18,91	0,58	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1972</b>	19,01	0,58	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1973</b>	19,01	0,58	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1974</b>	19,95	0,61	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1975</b>	20,73	0,63	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1976</b>	23,31	0,71	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1977</b>	23,31	0,71	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1978</b>	23,31	0,71	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1979</b>	23,31	0,71	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1980</b>	23,89	0,73	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1981</b>	24,01	0,73	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1982</b>	24,16	0,74	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1983</b>	24,51	0,75	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1984</b>	24,51	0,75	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1985</b>	24,51	0,75	12,00	0,66	12,00	0,66	14,00	0,69
<b>1986</b>	25,51		12,00		12,00		14,00	
<b>1987</b>	25,51		12,00		12,00		14,00	
<b>1988</b>	25,51		12,00		12,00		14,00	

## IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL'ANNO: 2011

Istituti di previdenza Ministero del tesoro									Anno
enti locali		sanitari		insegnanti		ufficiali giudiziari			
aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore		
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	15,91	0,49	<b>1961</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	15,28	0,47	<b>1962</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	22,03	0,68	<b>1963</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	19,01	0,59	<b>1964</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,71	0,58	<b>1965</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,56	0,57	<b>1966</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,91	0,58	<b>1967</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	19,60	0,60	<b>1968</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	20,56	0,63	<b>1969</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	20,56	0,63	<b>1970</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	17,00	0,52	18,91	0,58	<b>1971</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,01	0,59	<b>1972</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,01	0,59	<b>1973</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	19,95	0,61	<b>1974</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	20,73	0,64	<b>1975</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	<b>1976</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	<b>1977</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	<b>1978</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,31	0,72	<b>1979</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	23,89	0,74	<b>1980</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	24,01	0,74	<b>1981</b>	
23,00	0,71	27,00	0,83	18,50	0,57	24,16	0,74	<b>1982</b>	
23,05	0,71	26,70	0,82	18,55	0,57	24,51	0,75	<b>1983</b>	
23,05	0,71	26,70	0,82	18,55	0,57	28,00	0,86	<b>1984</b>	
23,83	0,73	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	<b>1985</b>	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	<b>1986</b>	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	<b>1987</b>	
24,00	0,74	26,70	0,82	19,50	0,60	28,00	0,86	<b>1988</b>	

segue

segue **ALIQUOTE CONTRIBUTIVE E FATTORI DI RIDUZIONE**

Anno	FPLD e dip. Stato		Lavoratori autonomi					
			artigiani		commercianti		coltivatori diretti	
	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore
<b>1989</b>	25,92		12,00		12,00		14,00	
<b>1990</b>	25,92		12,00		12,00		14,00	
<b>1991</b>	26,09		12,75		12,75		14,75	
<b>1992</b>	26,47		13,50		13,50		14,50	
* <b>1993</b>	26,97		14,29		14,29		16,29	
* <b>1994</b>	26,97		15,00		15,00		17,00	
* <b>1995</b>	27,12		15,00		15,00		17,00	
<b>1996</b>	32,70		15,00		15,09		17,00	
<b>1997</b>	32,70		15,00		15,39		17,00	
<b>1998</b>	32,70		15,80		16,19		17,80	
<b>1999</b>	32,70		16,00		16,39		18,30	
<b>2000</b>	32,70		16,20		16,59		18,80	
<b>2001</b>	32,70		16,40		16,70		19,30	
<b>2002</b>	32,70		16,60		16,99		19,80	
<b>2003</b>	32,70		16,80		17,19		20,30	
<b>2004</b>	32,70		17,00		17,39		20,30	
<b>2005</b>	32,70		17,20		17,59		20,30	
<b>2006</b>	32,70		17,40		17,79		20,30	
<b>2007</b>	33,00		19,50		19,50		20,30	
<b>2008</b>	33,00		20,00		20,00		20,30	
<b>2009</b>	33,00		20,00		20,00		20,30	
<b>2010</b>	33,00		20,00		20,00		20,30	
<b>media 2001/10</b>	<b>32,82</b>		<b>18,09</b>		<b>18,32</b>		<b>20,15</b>	

(\*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la 1° fascia di retribuzione pensionabile (€ 27.617,54 nel 1993, e aliquote devono essere maggiorate di 1 punto percentuale ai fini della determinazione della media NB I fattori di riduzione sono calcolati nell'ambito della stessa gestione previdenziale. Se si tratta di gestioni da ridurre, per la media in grassetto della gestione che deve erogare la pensione.

Istituti di previdenza Ministero del tesoro								Anno
enti locali		sanitari		insegnanti		ufficiali giudiziari		
aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	aliquota	fattore	
24,25	0,75	26,70	0,82	19,75	0,61	28,05	0,86	<b>1989</b>
24,55	0,76	26,70	0,82	20,05	0,62	28,35	0,87	<b>1990</b>
25,77	0,79	27,10	0,83	21,10	0,65	29,32	0,90	<b>1991</b>
26,45	0,81	27,85	0,86	21,85	0,67	30,45	0,94	<b>1992</b>
27,65		29,15		23,15		31,45		* <b>1993</b>
28,15		29,65		23,65		37,95		* <b>1994</b>
28,40		29,90		23,90		32,20		* <b>1995</b>
28,75		30,25		30,25		32,35		<b>1996</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>1997</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>1998</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>1999</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2000</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2001</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2002</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2003</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2004</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2005</b>
32,35		32,35		32,35		32,35		<b>2006</b>
32,65		32,65		32,65		32,65		<b>2007</b>
32,65		32,65		32,65		32,65		<b>2008</b>
32,65		32,65		32,65		32,65		<b>2009</b>
32,65		32,65		32,65		32,65		<b>2010</b>
<b>32,47</b>		<b>32,47</b>		<b>32,47</b>		<b>32,47</b>		<b>media 2001/10</b>

€ 28.592,61 nel 1994 e € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale contributivo, contributiva del periodo di riferimento.

diverse, il fattore va calcolato a mano, dividendo l'aliquota della gestione di appartenenza, nell'anno

**ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno  
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo**

*Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza fino al 31.12.2009 (art. 1, comma 6, L 335/1995)*

ETÀ mesi	anni								
	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	4,7200	4,8600	5,0060	5,1630	5,3340	5,5140	5,7060	5,9110	6,1360
1	4,7317	4,8722	5,0191	5,1773	5,3490	5,5300	5,7231	5,9298	
2	4,7433	4,8843	5,0322	5,1915	5,3640	5,5460	5,7402	5,9485	
3	4,7550	4,8965	5,0453	5,2058	5,3790	5,5620	5,7573	5,9673	
4	4,7667	4,9087	5,0583	5,2200	5,3940	5,5780	5,7743	5,9860	
5	4,7783	4,9208	5,0714	5,2343	5,4090	5,5940	5,7914	6,0048	
6	4,7900	4,9330	5,0845	5,2485	5,4240	5,6100	5,8085	6,0235	
7	4,8017	4,9452	5,0976	5,2628	5,4390	5,6260	5,8256	6,0423	
8	4,8133	4,9573	5,1107	5,2770	5,4540	5,6420	5,8427	6,0610	
9	4,8250	4,9695	5,1238	5,2913	5,4690	5,6580	5,8598	6,0798	
10	4,8367	4,9817	5,1368	5,3055	5,4840	5,6740	5,8768	6,0985	
11	4,8483	4,9938	5,1499	5,3198	5,4990	5,6900	5,8939	6,1173	

*Aliquote per il calcolo di pensioni o quote con decorrenza dal 1.1.2010 in poi (art. 1, comma 14, L 247/2007)*

ETÀ mesi	anni								
	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	4,4190	4,5380	4,6640	4,7980	4,9400	5,0930	5,2570	5,4320	5,6200
1	4,4289	4,5485	4,6752	4,8098	4,9528	5,1067	5,2716	5,4477	
2	4,4388	4,5590	4,6863	4,8217	4,9655	5,1203	5,2862	5,4633	
3	4,4488	4,5695	4,6975	4,8335	4,9783	5,1340	5,3008	5,4790	
4	4,4587	4,5800	4,7087	4,8453	4,9910	5,1477	5,3153	5,4947	
5	4,4686	4,5905	4,7198	4,8572	5,0038	5,1613	5,3299	5,5103	
6	4,4785	4,6010	4,7310	4,8690	5,0165	5,1750	5,3445	5,5260	
7	4,4884	4,6115	4,7422	4,8808	5,0293	5,1887	5,3591	5,5417	
8	4,4983	4,6220	4,7533	4,8927	5,0420	5,2023	5,3737	5,5573	
9	4,5083	4,6325	4,7645	4,9045	5,0548	5,2160	5,3883	5,5730	
10	4,5182	4,6430	4,7757	4,9163	5,0675	5,2297	5,4028	5,5887	
11	4,5281	4,6535	4,7868	4,9282	5,0803	5,2433	5,4174	5,6043	

**LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE  
E PENSIONABILE**

*nel sistema contributivo*

(art. 2, comma 18, L. 335/95)

anno	limite	
2001	lire	148.014.000
	euro	76.442,85
2002	euro	78.507,00
2003	euro	80.391,00
2004	euro	82.401,00
2005	euro	84.049,00
2006	euro	85.478,00
2007	euro	87.188,00
2008	euro	88.670,00
2009	euro	91.507,00
2010	euro	92.147,00
2011	euro	93.622,00

**LIMITE MASSIMO DI REDDITO IMPONIBILE  
E PENSIONABILE**

*per artigiani e commercianti nel sistema retributivo*

limite max FPLD + 2/3 (art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L. 233/90)

anno	limite	
2001	lire	113.413.000
	euro	58.573,10
2002	euro	60.155,00
2003	euro	61.598,00
2004	euro	63.138,00
2005	euro	64.402,00
2006	euro	65.495,00
2007	euro	66.805,00
2008	euro	67.942,00
2009	euro	70.115,00
2010	euro	70.607,00
2011	euro	71.737,00

**LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivo**Quota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) *art. 21, c. 6, L 67/88*

anno	fasce di retribuzione pensionabile			coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione	
		importo settimanale	importo annuo	per pens. mese: coefficiente	per pens. anno: aliquota %
2004	fino a euro	728,54	37.884,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	240,42	12.501,72	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	240,42	12.501,72	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.209,37	62.887,44	0,00076923	1
2005	fino a euro	743,10	38.641,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	245,22	12.751,53	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	245,22	12.751,53	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.233,54	64.144,06	0,00076923	1
2006	fino a euro	755,71	39.297,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	249,38	12.968,01	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	249,38	12.968,01	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.254,48	65.233,02	0,00076923	1
2007	fino a euro	770,83	40.083,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	254,37	13.227,39	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	254,37	13.227,39	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.279,57	66.537,78	0,00076923	1
2008	fino a euro	783,94	40.765,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	258,70	13.452,45	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	258,70	13.452,45	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.301,35	67.669,90	0,00076923	1
2009	fino a euro	809,02	42.069,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.342,97	69.834,54	0,00076923	1
2010	fino a euro	814,67	42.363,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.352,36	70.322,58	0,00076923	1
2011	fino a euro	827,73	43.042,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,0011538	1,5
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,000961538	1,25
	oltre euro	1.374,03	71.449,72	0,00076923	1

**Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92**

anno	fasce di retribuzione pensionabile			coefficienti di trasformazione di retribuzione o reddito in pensione	
		importo settimanale	importo annuo	per pens. mese: coefficiente	per pens. anno: aliquota %
2004	fino a euro	728,54	37.884,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	240,42	12.501,72	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	240,42	12.501,72	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	174,85	9.092,16	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.384,22	71.979,60	0,000692307	0,9
2005	fino a euro	743,10	38.641,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	245,22	12.751,53	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	245,22	12.751,53	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	178,34	9.273,84	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.411,88	73.417,90	0,000692307	0,9
2006	fino a euro	755,71	39.297,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	249,38	12.968,01	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	249,38	12.968,01	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	181,37	9.431,28	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.435,85	74.664,30	0,000692307	0,9
2007	fino a euro	770,83	40.083,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	254,37	13.227,39	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	254,37	13.227,39	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	185,00	9.619,92	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.464,57	76.157,70	0,000692307	0,9
2008	fino a euro	783,94	40.765,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	258,70	13.452,45	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	258,70	13.452,45	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	188,15	9.783,60	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.489,49	77.453,50	0,000692307	0,9
2009	fino a euro	809,02	42.069,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	266,98	13.882,77	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	194,17	10.096,56	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.537,14	79.931,10	0,000692307	0,9
2010	fino a euro	814,67	42.363,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	268,84	13.979,79	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	195,52	10.167,12	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.547,88	80.489,70	0,000692307	0,9
2011	fino a euro	827,73	43.042,00	0,00153846	2
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,001230769	1,6
	ulteriori euro	273,15	14.203,86	0,001038461	1,35
	ulteriori euro	198,66	10.330,08	0,000846153	1,1
	oltre euro	1.572,69	81.779,80	0,000692307	0,9

## COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI PENSIONABILI

*Pensioni o quote con decorrenza*

*2011 calcolate con il sistema retributivo*

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
2011	1,0000	1,0000
2010	1,0000	1,0000
2009	1,0155	1,0257
2008	1,0231	1,0436
2007	1,0562	1,0879
2006	1,0743	1,1173
2005	1,0958	1,1506
2004	1,1144	1,1813
2003	1,1366	1,2162
2002	1,1645	1,2577
2001	1,1929	1,3003
2000	1,2248	1,3473
1999	1,2562	1,3944
1998	1,2760	1,4291
1997	1,2990	1,4679
1996	1,3185	1,5065
1995	1,3786	1,5790
1994	1,4672	1,6779
1993	1,5298	1,7590
1992	1,5950	1,8486
1991	1,6700	1,9650
1990	1,7990	2,1086
1989	1,9280	2,2559
1988	2,0531	2,4249
1987	2,1626	2,5659
1986	2,2804	2,7062
1985	2,4148	2,8944
1984	2,6184	3,1684
1983	2,9082	3,5315
1982	3,3147	4,0928

N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione relativi alla quota A della pensione sono stati calcolati in base alla variazione dell'indice del costo vita calcolato ai fini della scala mobile, mentre quelli per la quota B in base all'indice dei prezzi al consumo. Dal 1998, invece, anche i coefficienti quota A sono stati rapportati all'indice dei prezzi al consumo (art. 54, comma 12, L. 449/97).

Il coefficiente quota B beneficia dell'aumento composto di 1 punto percentuale.

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
1981	3,8436	4,7989
1980	4,5497	5,7404
1979	5,3766	7,0077
1978	6,1965	8,1725
1977	6,9776	9,2593
1976	8,2142	11,0176
1975	9,5848	12,9335
1974	11,1867	15,2663
1973	13,1138	18,3688
1972	14,6894	20,4215
1971	15,6511	21,7253
1970	16,4514	22,9757
1969	17,2777	24,3164
1968	17,8559	25,1763
1967	18,1478	25,6768
1966	18,5402	26,3735
1965	19,0275	27,0882
1964	19,9270	28,4599
1963	21,3492	30,3539
1962	23,2042	32,8575
1961	24,5384	34,7665
1960	25,1792	36,0230
1959	25,8136	37,2262
1958	25,7112	37,3158
1957	26,6920	39,3609
1956	27,4855	40,3833
1955	28,9044	42,6679
1954	29,5258	44,1488
1953	30,1959	45,6264
1952	30,6109	46,8110

anno	coefficiente di rivalutazione	
	quota A	quota B
1951	31,3136	49,1086
1950	34,3552	54,2174
1949	33,8938	53,8237
1948	34,3905	54,9519
1947	36,4128	58,5421
1946	59,0110	95,4562
1945	69,6441	113,3431
1944	137,1667	224,5870
1943	609,5609	1.004,0636
1942	1.022,2449	1.693,9163
1941	1.181,5278	1.969,5105
1940	1.367,1103	2.292,3458
1939	1.595,4139	2.690,8972
1938	1.665,8807	2.826,1812
1937	1.793,8031	3.060,8957
1936	1.963,5529	3.369,9196
1935	2.111,8646	3.645,2873
1934	2.141,8467	3.718,1653
1933	2.031,2997	3.546,2955
1932	1.911,2123	3.355,4949
1931	1.861,1112	3.285,8898
1930	1.681,3521	2.985,0997
1929	1.628,0538	2.906,5311
1928	1.654,0849	2.969,3187
1927	1.532,9347	2.766,9569
1926	1.401,5064	2.543,5516
1925	1.511,8128	2.758,6551
1924	1.698,3075	3.115,7094
1923	1.758,0926	3.242,7317
1922	1.747,9082	3.241,1871

# ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione

*Allegato A alla legge 965/1965*

**Anzianità di servizio alla**

Anni	Anzianità di servizio alla						
	0	1	2	3	4	5	
0	23,865	23,913	23,961	24,009	24,057	24,106	
1	24,456	24,507	24,559	24,611	24,663	24,716	
2	25,093	25,148	25,203	25,259	25,315	25,371	
3	25,775	25,834	25,893	25,953	26,013	26,073	
4	26,502	26,565	26,628	26,691	26,755	26,819	
5	27,275	27,341	27,408	27,475	27,542	27,61	
6	28,093	28,163	28,234	28,305	28,376	28,447	
7	28,956	29,03	29,104	29,179	29,254	29,329	
8	29,865	29,943	30,021	30,099	30,178	30,257	
9	30,819	30,901	30,983	31,065	31,118	31,231	
10	31,819	31,904	31,99	32,076	32,162	32,249	
11	32,865	32,954	33,043	33,133	33,223	33,313	
12	33,955	34,048	34,141	34,235	34,329	34,423	
13	35,091	35,188	35,285	35,382	35,48	35,578	
14	36,273	36,374	36,475	36,576	36,677	36,779	
15	37,5	37,605	37,71	37,816	37,922	38,03	
16	38,8	38,913	39,026	39,141	39,256	39,371	
17	40,2	40,321	40,443	40,566	40,689	40,813	
18	41,7	41,83	41,96	42,091	42,222	42,355	
19	43,3	43,438	43,576	43,716	43,856	43,996	
20	45	45,146	45,293	45,441	45,589	45,738	
21	46,8	46,955	47,11	47,266	47,422	47,58	
22	48,7	48,863	49,026	49,191	49,356	49,521	
23	50,7	50,871	51,043	51,216	51,389	51,563	
24	52,8	52,98	53,16	53,341	53,522	53,705	
25	55	55,188	55,376	55,566	55,756	55,946	
26	57,3	57,496	57,693	57,891	58,089	58,288	
27	59,7	59,905	60,11	60,316	60,522	60,73	
28	62,2	62,413	62,626	62,841	63,056	63,271	
29	64,8	65,021	65,243	65,466	65,689	65,913	
30	67,5	67,73	67,96	68,191	68,422	68,655	
31	70,3	70,538	70,776	71,016	71,256	71,496	
32	73,2	73,446	73,693	73,941	74,189	74,438	
33	76,2	76,455	76,71	76,966	77,222	77,48	
34	79,3	79,563	79,826	80,091	80,356	80,621	
35	82,5	82,771	83,043	83,316	83,589	83,863	
36	85,8	86,08	86,36	86,641	86,922	87,205	
37	89,2	89,488	89,776	90,066	90,356	90,646	
38	92,7	92,996	93,293	93,591	93,889	94,188	
39	96,3	96,605	96,91	97,216	97,522	97,83	
40	100,00						

*lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro*

<b>data del pensionamento</b>						
<b>MESI</b>						
	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	24,155	24,204	24,254	24,304	24,354	24,405
	24,769	24,822	24,876	24,93	24,984	25,038
	25,428	25,485	25,542	25,6	25,658	25,716
	26,133	26,194	26,255	26,316	26,378	26,44
	26,883	26,948	27,013	27,078	27,143	27,209
	27,678	27,746	27,815	27,884	27,953	28,023
	28,519	28,591	28,663	28,736	28,809	28,882
	29,405	29,481	29,557	29,634	29,711	29,788
	30,336	30,416	30,496	30,576	30,657	30,738
	31,314	31,397	31,481	31,565	31,649	31,734
	32,336	32,423	32,511	32,599	32,687	32,776
	33,404	33,495	33,586	33,678	33,77	33,862
	34,518	34,613	34,708	34,803	34,899	34,995
	35,676	35,775	35,874	35,973	36,073	36,173
	36,881	36,983	37,086	37,189	37,292	37,393
	38,138	38,246	38,356	38,466	38,576	38,688
	39,488	39,605	39,722	39,841	39,96	40,08
	40,938	41,063	41,189	41,316	41,443	41,571
	42,488	42,621	42,756	42,891	43,026	43,163
	44,138	44,28	44,422	44,566	44,71	44,855
	45,888	46,038	46,189	46,341	46,493	46,646
	47,738	47,896	48,056	48,216	48,376	48,538
	49,688	49,855	50,022	50,191	50,36	50,53
	51,738	51,913	52,089	52,266	52,443	52,621
	53,888	54,071	54,256	54,441	54,626	54,813
	56,138	56,33	56,522	56,716	56,91	57,105
	58,488	58,688	58,889	59,091	59,293	59,496
	60,938	61,146	61,356	61,566	61,776	61,988
	63,488	63,705	63,922	64,141	64,36	64,58
	66,138	66,363	66,589	66,816	67,043	67,271
	68,888	69,121	69,356	69,591	69,826	70,063
	71,738	71,98	72,222	72,466	72,71	72,955
	74,688	74,938	75,189	75,441	75,693	75,946
	77,738	77,996	78,256	78,516	78,776	79,038
	80,888	81,155	81,422	81,691	81,96	82,23
	84,138	84,413	84,689	84,966	85,243	85,521
	87,488	87,771	88,058	88,341	88,626	88,913
	90,938	91,23	91,522	91,816	92,11	92,405
	94,488	94,788	95,08	95,391	95,693	95,996
	98,138	98,446	98,756	99,066	99,376	99,688

# Pensione di vecchiaia

**È** la forma più “classica” di pensione, quella che viene erogata al raggiungimento dell’età cosiddetta “pensionabile”, alla quale convenzionalmente si considera venir meno la capacità di lavoro per cause di naturale deperimento.

In un rapporto previdenziale “Invalidità, Vecchiaia e Superstiti” di tipo assicurativo, il compimento dell’età pensionabile rappresenta il verificarsi del “rischio” assicurato; in un rapporto di servizio con un’amministrazione pubblica, segna il momento del passaggio dal trattamento economico di servizio al trattamento economico di quiescenza, quando il dipendente viene collocato d’ufficio a riposo per raggiunti limiti d’età.

## I REQUISITI PER IL DIRITTO

### *Il requisito di età*

Per i **lavoratori dipendenti del settore privato**, l’età pensionabile – e quindi il diritto alla pensione di vecchiaia – è fissata al raggiungimento di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni. Tuttavia, per le donne, la cessazione del divieto di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, che la legge sui licenziamenti individuali collega al compimento dell’età pensionabile, ed ora all’apertura della relativa “finestra” di decorrenza, non può avvenire prima dell’età fissata per gli uomini; trattandosi di un diritto e non di una facoltà, le lavoratrici che intendano avvalersene non sono tenute ad alcuna comunicazione preventiva al datore di lavoro (*sentt. Corte costituzionale n. 137 del 18 giugno 1986 e n. 275 del 29 ottobre 2009*).

Per i **lavoratori dipendenti del settore pubblico**, o meglio, per gli iscritti a forme di previdenza esclusiva dell’AGO, l’età per il collocamento a riposo d’ufficio è fissata a 65 anni sia per gli uomini che per le donne, in base all’art. 22 ter, comma 1, del DL 78/2009 convertito in legge 102/2009. Con questa disposizione di legge si intende attuata la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 13 novembre 2008 sulla presunta disparità di trattamento fra uomini e donne del settore pubblico in merito all’età pensionabile.

Fino al 31 dicembre 2009, la situazione era la seguente:

- 65 anni donne e uomini gli impiegati civili di ruolo o non di ruolo delle amministrazioni dello Stato;
- 60 anni le donne e 65 gli uomini gli operai delle amministrazioni dello Stato;
- 60 anni le donne e 65 gli uomini il personale degli Enti locali e sanità, salvo il caso di regolamenti particolari (es. laureati della sanità) che fissano l’età a 65 anni donne e uomini;

con l’avvertenza che, in base a precisa disposizione della legge di riforma del

1995, le donne del settore pubblico possono decidere di andare in pensione per dimissioni alla stessa età fissata per la pensione di vecchiaia alle donne nel settore privato, secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età (*art. 2, comma 21, L 335/1995*). In ogni caso, anche nel settore pubblico è garantito il mantenimento in servizio fino all'età per il collocamento a riposo d'ufficio prevista per gli uomini (*art. 4 L 903/1977*). Non c'era quindi alcuna disparità di trattamento tra donne e uomini in Italia, ma il legislatore ha preferito rendere obbligatoria quella che prima era una facoltà. Inoltre, in un primo momento il passaggio al nuovo limite di età era stato disposto in modo graduale con l'aumento di un anno ogni due (*art. 22 ter, comma 1, L 102/2009 di conversione del DL 78/2009*); in un secondo tempo, invece, si è stabilito che il nuovo limite abbia efficacia fin dal 1° gennaio 2010, creando con ciò un effetto "scalino" che rappresenta una novità negativa in tema di previdenza (*art. 12 sexies L 122/2010 di conversione del DL 78/2010*).

Di conseguenza, il limite di età per il diritto a pensione di vecchiaia per le donne del settore pubblico è stato di fatto 60 anni fino al 2009; 61 nel 2010 e nel 2011; sarà 65 a partire dal 2012.

Queste disposizioni non riguardano le lavoratrici iscritte al Fondo pensioni FS né quelle iscritte all'ex Ipost, organismi i quali, pur gestendo forme assicurative esclusive dell'AGO, interessano lavoratori il cui rapporto di dipendenza si inquadra ormai nel settore privato. A questo proposito fa testo il parere del Ministero del lavoro citato nel [messaggio INPS n° 30.289 del 30/12/2009](#) per il personale delle Ferrovie dello stato e nella nota del responsabile risorse umane della Poste Italiane SpA del 12 novembre 2009.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2015 i requisiti di età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano sono adeguati all'incremento della speranza di vita accertato dall'Istituto nazionale di statistica e validato dall'Eurostat, con riferimento al quinquennio precedente. E' stabilito con l'[art. 22 ter, comma 2, del DL 78/2009](#), convertito in [legge 102/2009](#), che delega i Ministeri del lavoro e dell'economia ad emanare relativo regolamento tecnico entro il 2014.

Stante la lettera della disposizione, l'innalzamento non dovrebbe riguardare solo l'età pensionabile per la pensione di vecchiaia, ma qualsiasi limite di età stabilito, a qualsiasi titolo, per l'accesso al sistema con pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione nel regime contributivo.

In sede di prima attuazione della legge, comunque, l'aumento dei limiti di età pensionabile (in questo caso, evidentemente, per la pensione di vecchiaia) non può superare i tre mesi.

In deroga alla norma comune, la pensione di vecchiaia spetta ad età inferiori per i seguenti soggetti sia nel settore privato che nel settore pubblico:

## ***Pensione di vecchiaia***

- lavoratori in mobilità c. d. "lunga";
- personale di volo;
- personale viaggiante delle ferrovie e delle società di trasporto pubblico;
- lavoratori marittimi (solo radiotelegrafisti e macchinisti);
- particolari categorie dello spettacolo;
- appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate;
- vigili del fuoco, guardie carcerarie e forestali;
- lavoratori non vedenti.

Per i **lavoratori autonomi** la pensione di vecchiaia spetta al compimento dei 60 anni di età le donne e 65 gli uomini, senza alcuna eccezione.

### ***Il requisito di contribuzione***

Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15 fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si è raggiunta quota 20).

È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore spettante in base a condizioni particolari:

- per i lavoratori dipendenti ed autonomi che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione ed assicurazione;
- per i lavoratori dipendenti ed autonomi che hanno ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31 dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari;
- per i lavoratori dipendenti che possono far valere 25 anni di anzianità assicurativa, di cui 10 con attività lavorativa di durata inferiore alle 52 settimane (per esempio lavoratori stagionali);
- per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa).

Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951 ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con tale autorizzazione.

Inoltre, i lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti tra questa data e il compimento dell'età pensionabile, non consentirebbe di conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo ([art. 2, comma 3, lettera c, del DLgs 503/92](#)), possono far valere un requisito ridotto fino ad un minimo costituito dal vecchio requisito (15 anni). Per il calcolo del requisito personale ridotto si può utilizzare lo schema seguente.

## SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO

(art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92)

La data di compimento dell'età pensionabile è .....

Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992: \_\_\_\_\_ +

Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993  
e la fine del mese in cui si compirà l'età pensionabile: \_\_\_\_\_ =

NUOVO REQUISITO PERSONALE =====

### MA:

- se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni
- se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest'ultimo

### ***Il requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente***

Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, condizione per l'accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. Non è richiesta la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei coltivatori diretti, artigiani e commercianti né la cessazione dell'attività di lavoro autonomo o di collaboratore familiare (lavoro domestico).

### **LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)**

#### ***Per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007***

Per chi ha raggiunto i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia entro la data del 31 dicembre 2007 la decorrenza della pensione di vecchiaia è fissata al giorno seguente la data di collocazione a riposo d'ufficio, nelle forme assicurative esclusive dell'AGO, ed al primo giorno del mese seguente quello nel quale venivano perfezionati i requisiti (compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente) per l'assicurazione generale obbligatoria e sue forme sostitutive; in ogni caso, fino al 31 dicembre 2007, era possibile scegliere la decorrenza al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, sempreché in presenza di tutti i requisiti, cessazione del rapporto di lavoro dipendente compresa.

#### ***Per chi ha raggiunto i requisiti in data compresa fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010***

##### ***La regola***

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti di età e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia nel periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2010 (art. 1, commi 4 e 5, L. 247/2007), l'accesso alla pensione è possibile secondo il quadro seguente:

**Le pensioni  
IVS**

## DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

per chi ha raggiunto i requisiti tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010

data di maturazione del requisito contributivo e di età	data di prima decorrenza utile della pensione			
	lavoratori dipendenti			lavoratori autonomi
	in genere	personale comparto scuola	personale università	
entro il primo trimestre dell'anno	1° luglio	1° settembre	1° novembre	1° ottobre
entro il secondo trimestre dell'anno	1° ottobre			1° gennaio dell'anno seguente
entro il terzo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente			1° aprile dell'anno seguente
entro il quarto trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente			1° luglio dell'anno seguente

### **Pensione di vecchiaia**

Nel regime delle finestre, per requisiti da raggiungere entro le date indicate si intendono solo i requisiti di età e di contribuzione. Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro, invece, attiene solo alla decorrenza di pensione, non alla formazione del diritto: e quindi può essere utilmente perfezionato alla vigilia della data di decorrenza della pensione come fissata dalla legge.

Poiché la disciplina vigente permette al datore di lavoro di avvalersi della facoltà di licenziamento di un suo dipendente dal momento in cui questi compie l'età pensionabile (termine esteso con due sentenze della Corte costituzionale per le donne fino al compimento della medesima età pensionabile prevista per gli uomini e per tutti fino al compimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, se posteriore), si è resa necessaria una nota del Ministero del lavoro per chiarire che "la possibilità di recesso *ad nutum* viene differita, alla luce delle nuove disposizioni previdenziali sulle decorrenze della pensione di vecchiaia, alla data di effettiva apertura della finestra di accesso" (*circ. Inps n. 5 del 15 gennaio 2008*). In seguito, con una disposizione inserita nel decreto-legge cosiddetto "milleproraghe" (*art. 6, comma 2 bis, DL 248/2007 conv. L. 31/2008*), l'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 18

dello Statuto dei lavoratori (reintegro in caso di licenziamento individuale senza giusta causa) è stata prorogata "fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante...".

Una volta trascorso il termine di decorrenza indicato dalla tabella, il lavoratore può andare in pensione in qualsiasi momento, se il rapporto di lavoro dipendente è già cessato, o alla cessazione di esso.

### *Le eccezioni (deroghe)*

I lavoratori che avevano raggiunto i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2007 hanno mantenuto la vecchia disciplina e sono quindi potuti andare in pensione in qualsiasi momento, anche prima dell'"apertura della finestra" indicata nella tabella qui sopra. Questa deroga è stata applicata anche ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2007 avevano in corso il periodo di preavviso finalizzato alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se hanno raggiunto solo in seguito i requisiti anagrafici e contributivi (*circ. Inps n. 5 del 15 gennaio 2008*).

Sono stati esonerati dal regime delle decorrenze in vigore fino al 31 dicembre 2010 anche i lavoratori in esodo alla data del 31 dicembre 2007, con decorrenza dell'assegno straordinario di sostegno al reddito compresa entro il 1° gennaio 2008 (*mess. Inps n. 2.970 del 5 febbraio 2008*), i lavoratori impegnati in Lavori o Attività socialmente utili, i lavoratori collocati in mobilità "lunga", finalizzata all'ottenimento del pensionamento di vecchiaia, i lavoratori che chiedono la pensione di vecchiaia avendo già conseguito i requisiti per quella di anzianità, con apertura già avvenuta della relativa "finestra" (*mess. Inps n. 5.702 del 6 marzo 2008*).

Fino al 31 dicembre 2010, inoltre, il regime di decorrenza differita non è stato applicabile alle pensioni liquidate a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi (*art. 5 DLgs 42/2006*).

Per i soli lavoratori del comparto scuola o università (personale insegnante e non insegnante) la data di cessazione dal servizio indicata nella tabella ha effetto se i requisiti di età e contribuzione vengono raggiunti in una data qualsiasi nel corso dell'anno, anche dopo il 1° settembre o il 1° novembre purché entro 31 dicembre (*art. 59, comma 9, L. 449/1997*).

### ***Per chi raggiunge i requisiti dal 1° gennaio 2011 in poi***

#### *La regola*

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti di età e contribuzione richiesti per la pensione di vecchiaia a partire dal 1° gennaio 2011 (*art. 12, comma 1, DL 78/2010 conv. L. 122/2010*), l'accesso alla pensione è possibile secondo il quadro seguente:

## DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

*Per chi raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011*

data di maturazione del requisito (contributi + età) compresa nel mese di	data di prima decorrenza utile della pensione				
	settore privato	lavoratori dipendenti			lavoratori autonomi
		settore pubblico			
		in genere	scuola	università	
gennaio	1° febbraio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente	1° settembre dello stesso anno	1° novembre dello stesso anno	1° agosto dell'anno seguente
febbraio	1° marzo dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° settembre dell'anno seguente
marzo	1° aprile dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° ottobre dell'anno seguente
aprile	1° maggio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° novembre dell'anno seguente
maggio	1° giugno dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° dicembre dell'anno seguente
giugno	1° luglio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° gennaio del 2° anno successivo
luglio	1° agosto dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° febbraio del 2° anno successivo
agosto	1° settembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° marzo del 2° anno successivo
settembre	1° ottobre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° aprile del 2° anno successivo
ottobre	1° novembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° maggio del 2° anno successivo
novembre	1° dicembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° giugno del 2° anno successivo
dicembre	1° gennaio del 2° anno successivo	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° luglio del 2° anno successivo

*Le eccezioni (deroghe)*

Le disposizioni vigenti in materia di decorrenza della pensione prima del 1° gennaio 2011 (quindi, a seconda dei casi, l'assenza di "finestre" o il regime di decorrenze previsto nel periodo 2008 - 2010) continuano ad applicarsi (oltre, naturalmente, a chi ha raggiunto i requisiti prima del 1° gennaio 2011, anche se a tale data la finestra doveva ancora aprirsi) anche ai:

- lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (*art. 12, comma 4, lett. a DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (*art. 12, comma 4, lett b*).

Inoltre (*art. 12, comma 5*), le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 ai:

- lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento;
- lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO**

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia, ivi compresi i trattamenti liquidati secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza

## ***Pensione di vecchiaia***

per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Rientrano in questa previsione anche le pensioni di anzianità dal momento in cui il titolare compie l'età pensionabile: dal 1° gennaio 2009, tuttavia, anche le pensioni di anzianità sono totalmente cumulabili con retribuzione e reddito da lavoro e quindi questa disposizione ha perso ogni efficacia a partire dalla stessa data.

Per i dipendenti pubblici, resta fermo quanto disposto con l'[articolo 4 del DPR 5.6.1965, n. 758](#): i trattamenti di pensione non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

# Pensione di anzianità

---

**L**a caratteristica della pensione di anzianità, istituita nell'AGO nel 1965 ed assimilabile alle preesistenti forme di pensione anticipata nelle forme assicurative esclusive dell'AGO, è quella di essere accessibile prima del raggiungimento dell'età pensionabile, a patto che l'interessato possa far valere un'anzianità contributiva ed assicurativa consistente, molto maggiore di quella richiesta per la pensione di vecchiaia e tendenzialmente coincidente con l'anzianità contributiva cui corrisponde la misura massima dell'aliquota di rendimento utilizzabile nel calcolo di pensione. Le condizioni per ottenere la pensione di anzianità sono state oggetto di numerose modifiche dal 1984 ad oggi, che hanno avuto l'effetto di unificare le normative anche molto differenti inizialmente in vigore in diverse gestioni assicurative.

## I REQUISITI PER IL DIRITTO

In seguito a queste modifiche, i requisiti richiesti per il diritto alla pensione di anzianità sono andati via via differenziandosi con riferimento a due modi alternativi di accedere alla pensione di anzianità. La differenza tra questi due modi consiste nell'assenza o nella presenza di un limite di età da rispettare assieme a determinati livelli di anzianità contributiva.

Dal requisito unico relativo all'anzianità contributiva (35 anni nell'AGO e meno nelle forme assicurative esclusive) originariamente richiesto per la pensione di anzianità si è passati ad un doppia modalità di accesso: una con il requisito contributivo congiunto all'età e l'altra con il solo requisito di una contribuzione maggiore, che oggi ha raggiunto i 40 anni di contributi. Dal 2008, continua a crescere solo il requisito previsto nella prima modalità, fino a raggiungere la situazione prevista a regime. Questo potrà avvenire nel 2013 o più tardi, se un'apposita verifica finanziaria darà risultati confortanti.

Riportiamo di seguito in sintesi i requisiti finali previsti dalla legge nelle due modalità di accesso e quelli richiesti alle donne, in via sperimentale, nel periodo 2008 - 2015; i requisiti previsti anno per anno nel periodo transitorio sono riportati nelle tabelle elaborate separatamente per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, con le relative eccezioni.

## **Pensione di anzianità**

### **Prima modalità (cosiddetta delle "quote": contribuzione + età):**

(art. 1, comma 6, lett. a, L 243/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a, n. 1, della L 247/2007; mess. Inps n. 30.923 del 31 dicembre 2007; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

- requisito d'età e contribuzione: a regime, la somma degli anni di età e degli anni di contribuzione deve raggiungere quota 97 per i lavoratori dipendenti e quota 98 per i lavoratori autonomi, con un'età minima di 61 anni interi per i lavoratori dipendenti e 62 per gli autonomi ed un minimo di 35 anni di contributi per ambedue. Concorrono a raggiungere la quota prescritta anche le frazioni di anno di contribuzione o di età: ad esempio, dopo il 2013, ad un lavoratore dipendente con 61 anni e mezzo d'età saranno necessari 35 anni e mezzo di contributi (1.846 settimane) per raggiungere il diritto. Per il periodo transitorio, si vedano le tabelle. E' necessario tenere presente che, ricorrendo alla modalità di accesso con il sistema cosiddetto delle "quote", nell'anzianità contributiva che va sommata all'età non potranno essere considerati i periodi coperti esclusivamente da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione o ad indennità per malattia o infortunio extralavorativo o ad indennità temporanea per infortunio sul lavoro o malattia professionale; si tratta dei periodi di contribuzione non utili per il diritto alla pensione di anzianità, già esclusi dal computo dei 35 anni di contribuzione ed oggi esclusi dal computo dell'intera anzianità contributiva, anche se maggiore di 35 anni, fatta valere insieme all'età in questo particolare sistema delle quote (circ. INPS n. 60/2008, punto 3). Per i dipendenti pubblici, inoltre, il raggiungimento della quota dovrà essere verificato sommando età e anzianità contributiva senza operare alcun arrotondamento (circ. Inpdap 7/2008, punto 2);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

### **Seconda modalità (40 anni di contribuzione senza età):**

(art. 1, comma 6, lett. a, L 243/2004, come sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. a, n. 1, della L 247/2007; mess. Inps n. 30.923 del 31 dicembre 2007; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

- requisito di età: nessuno;
- requisito di contribuzione: 40 anni di contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi (di cui almeno 35 con esclusione dei periodi di contribuzione figurativa non utili per il diritto a pensione di anzianità). Per i dipendenti pubblici, il requisito di 40 anni di contribuzione si considera maturato al raggiungimento di 39 anni, 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva (art. 59, comma 1, lett. b, L 449/1997);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

**Terza modalità (sperimentale per le donne dal 2008 al 2015):**

(art. 1, comma 9, L 243/2004; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008)

Dal 2008 al 2015 il diritto a pensione di anzianità è riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di contributi e 57 anni di età "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite col DLgs 180/97. Questa particolare forma di opzione è esercitabile anche se si possiede anzianità contributiva in misura superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995. Invece, secondo l'Inps, l'opzione non sarebbe esercitabile dalle donne che hanno raggiunto il requisito per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo entro il 31 dicembre 2007, o possano comunque raggiungerlo in presenza dei requisiti vigenti prima del 1° gennaio 2008 in base ad una delle deroghe previste nella legge 243/2004. Sempre secondo l'Inps, non possono esercitare l'opzione le donne già in possesso dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia nel regime retributivo.

È da tenere presente il fatto che l'efficacia di questa particolare forma di opzione è limitata alle regole di calcolo contributivo e non riguarda i requisiti per il diritto alla pensione, che rimangono regolati dalle disposizioni vigenti nel regime retributivo, né altri aspetti. Quindi le lavoratrici non possono usufruire di benefici previsti dal regime contributivo, come ad esempio l'anticipo dell'età in presenza di figli e la maggiorazione dei contributi accreditati prima del 18° anno di età; d'altra parte potranno utilizzare i versamenti volontari, pur dovendo escludere la contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione. Inoltre potranno ottenere la pensione anche se d'importo inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale; in questo caso avranno diritto all'integrazione al minimo, in presenza dei requisiti reddituali. (circ. Inps n. 105 del 19.9.2005, punto 5 e mess. Inps n. 7.300 del 12 marzo 2010).

In questa modalità, il diritto a pensione si perfeziona in presenza dei seguenti requisiti:

- requisito di età: 57 anni;
- requisito di contribuzione: 35 anni di contribuzione (con esclusione dei contributi figurativi per malattia e disoccupazione);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

**Lavoratori dipendenti**

Ai fini del conseguimento del diritto a pensione di anzianità, per lavoratore dipendente si intende chi raggiunge il requisito contributivo prescritto in una delle forme pensionistiche da lavoro dipendente, nel settore privato o pubblico, anche a seguito di totalizzazione fra forme assicurative da lavoro dipendente. Invece, chi ricorre al cumulo di contributi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, e quindi consegue il diritto a pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, deve fare riferimento alla tabella di requisiti prevista per i lavoratori autonomi.

## Requisiti per il diritto a pensione di anzianità - lavoratori dipendenti

Anno di calendario		Prima modalità			Seconda modalità	
			anni di contributi	anni di età	anni di contributi	anni di età
2006			35	57	39	-
2007			35	57		
2008			35	58		
2009	1° semestre		35	58	40	-
		somma anni di età e di contributi	con minimo			
			anni di contributi	anni di età		
2009	2° semestre	95	35	59		
2010		95	35	59		
2011		96	35	60		
2012		96	35	60		
dal 2013* in poi		97	35	61		

\* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

### **Pensione di anzianità**

#### *La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008*

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L. 243/2004*). Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia nel regime retributivo una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione d'anzianità ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007*).

#### *Versamenti volontari*

I requisiti per la pensione di anzianità in vigore fino al 2007 continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007 anche se non ha effettuato tali versamenti (*art. 1, comma 8, L.*

243/2004, come modificato con l'art. 1, comma 2, lettera c, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta). Questa salvaguardia opera solo in caso di prosecuzione volontaria conseguente a cessazione dell'attività lavorativa: non anche quando i versamenti volontari servono, ad esempio, a coprire periodi scoperti per lavoro a tempo parziale o in caso di sospensione del rapporto di lavoro (mess. Inps n. 4.486 del 22 febbraio 2008)

### *Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96*

Mantengono la normativa della pensione di anzianità in vigore al 31.12.2007 anche i lavoratori collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima del 1° marzo 2004 per i quali era previsto il raggiungimento del requisito previgente entro il periodo di percezione dell'indennità. Questa deroga si applica entro il limite massimo di 10.000 unità, limite che comprende anche i lavoratori di enti ed aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità) che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 18, L 243/2004). A questi si aggiungono altri lavoratori, entro un massimo di 5.000, collocati in mobilità – indipendentemente dal territorio - in base ad accordi stipulati prima del 15 luglio 2007 e che avrebbero raggiunto il requisito previgente entro il periodo di percezione dell'indennità (art. 1, comma 2, lett. d, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 31 del 12 marzo 2008).

### *Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco*

I dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i Vigili del fuoco conservano i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31 dicembre 2007 (art. 6 DLgs 165/1997 e art. 1, comma 8, secondo periodo, L 243/2004).

### *Mansioni particolarmente usuranti*

I lavoratori che al momento del pensionamento siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti, svolte per almeno 7 degli ultimi 10 di attività lavorativa (o, dal 2013, per almeno la metà della vita lavorativa), hanno il diritto di raggiungere il requisito per il diritto a pensione di anzianità fino a tre anni prima di quanto previsto nel modo prescelto, purché ad un'età non inferiore a 57 anni (art. 1, comma 3, L 247/2007).

I criteri per l'applicazione della deroga per lavoro usurante devono ancora essere definiti dal Governo con decreto legislativo che sarebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2008 e che invece non ha ancora visto la luce.

## **Pensione di anzianità** **Lavoratori autonomi**

Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con 40 anni di contributi, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni il diritto a pensione di anzianità nella prima modalità richiede requisiti di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella seguente.

Questa tabella si applica anche ai lavoratori dipendenti che conseguono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi ed ai quali, quindi, viene liquidato un trattamento a carico della relativa gestione speciale dell'Inps.

### **Requisiti per il diritto a pensione di anzianità - lavoratori autonomi**

Anno di calendario		Prima modalità			Seconda modalità			
		somma anni di età e di contributi	anni di contributi	anni di età	anni di contributi	anni di età		
2006				35	58	40	-	
2007		35		58				
2008		35		59				
2009 1° semestre		35		59				
		con minimo	anni di contributi	anni di età				
2009 2° semestre	96		35	60				
2010		96	35	60				
2011		97	35	61				
2012		97	35	61				
dal 2013*	in poi	98	35	62				

\* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

#### **La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008**

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L. 243/2004*).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia nel regime retributivo una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione d'anzianità ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui

l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007*).

### *Versamenti volontari*

I requisiti per la pensione di anzianità in vigore fino al 2007 continueranno ad applicarsi a chi abbia ottenuto l'autorizzazione ai versamenti volontari prima del 20 luglio 2007 anche se non ha effettuato tali versamenti (*art. 1, comma 8, L 243/2004, come modificato con l'art. 1, comma 2, lettera c, L 247/2007; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punti 2.2 e 4.3; circolare Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte quarta*).

### **LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)**

Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione. La data di decorrenza della pensione è differita di un periodo che varia a seconda della gestione che eroga la pensione, dell'età dell'interessato e della data in cui raggiunge i requisiti.

Per i soli lavoratori del comparto scuola (personale insegnante e non insegnante) la data di decorrenza della pensione di anzianità è fissata alla data di inizio dell'anno scolastico (1° settembre) o accademico (1° novembre), purché il requisito di età e contribuzione previsto nell'anno venga raggiunto entro il 31 dicembre dello stesso anno (*art. 59, comma 9, L 449/1997*). Per l'anno 2009 vale il requisito richiesto nel primo semestre (*art. 1, comma 6, lettera c, ultimo periodo, L 243/2004 come sostituito con l'art. 1, comma 2, lettera a, n. 3, della legge 247/2007*).

Anche in sede di fissazione della data di decorrenza della pensione, per lavoratore dipendente si intende chi raggiunge il requisito contributivo prescritto in una delle forme pensionistiche da lavoro dipendente, nel settore privato o pubblico. Chi ricorre al cumulo di contribuzione da lavoro dipendente ed autonomo, e quindi consegue il diritto a pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, deve fare riferimento al regime di decorrenze previsto per i lavoratori autonomi.

Invece, chi raggiunge i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità a seguito di totalizzazione di periodi contributivi presso forme assicurative diverse, utilizzando le opportunità previste nel DLgs 42/2006, come modificato dalla legge 247/2007:

- se ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2010 consegue il trattamento pensionistico il primo giorno del mese seguente quello di presentazione della domanda in regime di totalizzazione (*art. 5, comma 3, del DLgs 42/2006 nel testo vigente fino al 31.12.2010*);

## ***Pensione di anzianità***

- se raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011 consegue il trattamento pensionistico alla medesima data prevista per i lavoratori autonomi, anche se i contributi sono accreditati presso forme assicurative tutte da lavoro dipendente, privato o pubblico (art. 5, comma 3, del DLgs 42/2006, come sostituito con l'art. 12, comma 3, del DL 78/2010 convertito in L 122/2010) .

### ***Per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2007***

#### ***lavoratori dipendenti***

<b>Data di maturazione del requisito contributivo e di età</b>	<b>Ulteriore condizione di età per la decorrenza</b>	<b>Data di decorrenza della pensione</b>
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° luglio
Entro il secondo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° ottobre
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	-	1° aprile dell'anno seguente

#### ***lavoratori autonomi***

<b>Data di maturazione del requisito contributivo e di età</b>	<b>Data di decorrenza della pensione</b>
Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente

**Per chi ha raggiunto i requisiti in data compresa fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010**

**La regola**

**lavoratori dipendenti - prima e terza modalità**

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Ulteriore condizione di età per la decorrenza	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il secondo trimestre dell'anno		
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° luglio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno		

**lavoratori dipendenti - seconda modalità (quarant'anni di contributi)**

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Ulteriore condizione di età per la decorrenza	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° luglio
Entro il secondo trimestre dell'anno	<i>57 anni entro il giorno precedente la data qui a fianco</i>	1° ottobre
Entro il terzo trimestre dell'anno	-	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	-	1° aprile dell'anno seguente

**lavoratori autonomi - prima e terza modalità**

Data di maturazione del requisito contributivo e di età	Data di decorrenza della pensione
Entro il primo trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente
Entro il secondo trimestre dell'anno	
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° gennaio del 2° anno successivo
Entro il quarto trimestre dell'anno	

**Le pensioni  
IVS**

## ***Pensione di anzianità***

*lavoratori autonomi - seconda modalità (quarant'anni di contributi)*

<b>Data di maturazione del requisito contributivo e di età</b>	<b>Data di decorrenza della pensione</b>
Entro il primo trimestre dell'anno	1° ottobre
Entro il secondo trimestre dell'anno	1° gennaio dell'anno seguente
Entro il terzo trimestre dell'anno	1° aprile dell'anno seguente
Entro il quarto trimestre dell'anno	1° luglio dell'anno seguente

### *Le eccezioni (deroghe)*

Ai lavoratori cui si applicano i requisiti per il diritto a pensione in vigore al 31.12.2007 in virtù delle specifiche norme di deroga previste per:

- autorizzazione ai versamenti volontari (vedi);
- mobilità e Fondi di solidarietà (vedi)

si applicano le tabelle di date di decorrenza in vigore al 31.12.2007.

È da segnalare qui il fatto che il preciso rinvio che la legge 247 del 2007 fa alla legge 243/2004 dovrebbe escludere le lavoratrici dipendenti e autonome che accedono al pensionamento di anzianità con la modalità sperimentale, optando per il calcolo della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, dall'applicazione delle finestre semestrali. Gli enti previdenziali non hanno ritenuto di considerare tale eccezione.

## Per chi raggiunge i requisiti a partire dal 1° gennaio 2011 in poi

### La regola

### *lavoratori dipendenti e autonomi*

data di maturazione del requisito (contributi + età) compresa nel mese di	data di prima decorrenza utile della pensione				
	lavoratori dipendenti				lavoratori autonomi
	settore privato	settore pubblico			
		in genere	scuola	università	
gennaio	1° febbraio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente	1° settembre dello stesso anno	1° novembre dello stesso anno	1° agosto dell'anno seguente
febbraio	1° marzo dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° settembre dell'anno seguente
marzo	1° aprile dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° ottobre dell'anno seguente
aprile	1° maggio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° novembre dell'anno seguente
maggio	1° giugno dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° dicembre dell'anno seguente
giugno	1° luglio dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° gennaio del 2° anno successivo
luglio	1° agosto dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° febbraio del 2° anno successivo
agosto	1° settembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° marzo del 2° anno successivo
settembre	1° ottobre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° aprile del 2° anno successivo
ottobre	1° novembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° maggio del 2° anno successivo
novembre	1° dicembre dell'anno seguente	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° giugno del 2° anno successivo
dicembre	1° gennaio del 2° anno successivo	giorno seguente dello stesso mese dell'anno seguente			1° luglio del 2° anno successivo

## **Pensione di anzianità**

Va tenuto presente che, secondo Il ministero del lavoro (*circolare Inps n. 53 del 16 marzo 2011*) il nuovo regime di decorrenze trova applicazione anche per:

1. le pensioni supplementari il diritto alle quali sia stato raggiunto dopo il 31 dicembre 2010;
2. le pensioni di vecchiaia anticipata ai lavoratori invalidi con grado non inferiore all'80% se compiono l'età ridotta o vengono riconosciuti invalidi dopo il 31 dicembre 2010;
3. le pensioni di vecchiaia da trasformazione di assegno di invalidità. Tra la data di compimento dell'età pensionabile e la data di trasformazione continuerà ad essere corrisposto l'assegno di invalidità, soggetto pertanto ad eventuale domanda di conferma triennale ancorché sia stata già compiuta l'età pensionabile;
4. le pensioni di vecchiaia a carico della gestione separata lavoratori indipendenti e parasubordinati per i soggetti iscritti e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria: in quest'ultimo caso la pensione decorrerà trascorsi 18 mesi dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti.

### **Le eccezioni (deroghe)**

Le tabelle di date di decorrenza in vigore al 31.12.2010 si applicano ai:

1. lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (*art. 12, comma 4, lett. a, DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
2. lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (*art. 12, comma 4, lett b, DL 78/2010 conv. L 122/2010*);
3. lavoratori collocati in mobilità in tutta Italia (non soltanto nelle aree del Mezzogiorno) ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*circ. Inps n. 53 del 16 marzo 2011, punto 8*);
4. lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
5. lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le eccezioni di cui ai punti 3, 4 e 5 si applicano nel limite del numero di 10.000 lavoratori beneficiari (*art. 12, comma 5, DL 78/2010 conv. L 122/2010*).

**IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO**

Dal 1° gennaio del 2009 il divieto di cumulo della pensione di anzianità con retribuzione da lavoro dipendente (divieto totale) o con reddito da lavoro autonomo (divieto parziale) è abolito (*art. 19 DL 112/2008, convertito in L 133/2008*). Questo vuol dire che, dalla stessa data, i pensionati-lavoratori non subiranno più la trattenuta giornaliera dalla retribuzione né trattenute dalla pensione se svolgono lavoro autonomo anche se non hanno ancora compiuto i 60 anni se donne o i 65 anni se uomini. Conseguentemente, i certificati di pensione non recheranno più l'indicazione della quota incumulabile da consegnare al datore di lavoro in caso di rioccupazione e i lavoratori autonomi non dovranno più consegnare all'Inps la dichiarazione annuale relativa all'importo del reddito da lavoro conseguito l'anno precedente (*circ. Inps n. 108 del 9 dicembre 2008; circ. Inps n. 1 del 2 gennaio 2009, punto 11*).

Per quanto riguarda l'Inpdap, nella sua *nota operativa n. 45 del 28 novembre 2008, punto A*, l'Istituto precisa che:

- resta fermo quanto disposto con l'articolo 4 del DPR 5.6.1965, n. 758: i trattamenti di pensione di cui beneficiano gli ex dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione;
- rimane in vigore la trattenuta rateale eventualmente ancora praticata ai pensionati a titolo di pagamento del cosiddetto "ticket" per accedere al regime di totale cumulabilità in base alla legge 289/2002.

# Pensione di vecchiaia contributiva

In luogo delle pensioni di anzianità e di vecchiaia, il nuovo regime contributivo, istituito con la legge 335/95, prevede un solo tipo di pensione per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, del settore privato e del settore pubblico: la pensione di vecchiaia.

## I REQUISITI PER IL DIRITTO

Come i trattamenti previsti nel regime retributivo, anche la nuova "pensione di vecchiaia" (*art. 1, comma 19, L. 335/1995*) richiede requisiti di età, contribuzione e cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ma ve ne aggiunge un quarto: il requisito d'importo.

Questo perché, nell'impostazione iniziale della legge 335/1995, si trattava di un pensionamento flessibile, cioè azionabile ad una qualsiasi età compresa fra 57 e 65 anni, a scelta del lavoratore. La scelta dipendeva dall'importo della pensione, a sua volta dipendente dall'età raggiunta dal pensionato al momento della decorrenza; infatti, a parità di retribuzione pensionabile, il particolare sistema di calcolo contributivo, che ricava la rendita dal montante con l'applicazione di coefficienti variabili in funzione dell'età, garantiva risultati migliori ad età più elevate. Questa libertà di scelta era assoggettata alla sola condizione che non venga utilizzata per produrre trattamenti di importo talmente basso da richiedere immediatamente un intervento di tipo assistenziale (ad esempio l'integrazione al minimo, non a caso non prevista nel regime contributivo); dal momento che la soglia d'accesso è molto bassa (5 anni di contributi), si tratta di una possibilità tutt'altro che remota. Quindi, la legge impedisce la liquidazione della pensione prima dei 65 anni di età finché l'importo della pensione risultante dal calcolo non raggiunge l'importo dell'assegno sociale maggiorato di un quinto.

Il raggiungimento dei 65 anni sblocca la possibilità di ottenere la pensione qualunque sia l'importo risultante dal calcolo, anche perché il coefficiente da utilizzare per pensionamento ad età più elevata è lo stesso previsto per i 65 anni e quindi cessa il meccanismo incentivante legato all'età; contemporaneamente, il compimento dei 65 anni ripristina per il datore di lavoro la possibilità di licenziare senza giusta causa o giustificato motivo.

Il limite minimo di 57 anni, invece, era stato fissato in coincidenza con l'età prevista a regime dalla tabella di accrescimento del requisito di età prevista dalla stessa legge 335/1995 per la pensione di anzianità nel regime retributivo. Prima dei 57

anni, le possibilità di accesso alla pensione sono limitate ai casi di invalidità, superstiti, lavori usuranti, maternità o al raggiungimento di 40 anni di contribuzione. In quest'ultimo caso, per il diritto a pensione nel regime contributivo sono utili anche i contributi figurativi per malattia o disoccupazione (che non sono considerati utili per il raggiungimento dei 35 anni di contributi richiesti per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo) ma sono esclusi i contributi volontari e, all'inizio, anche quelli derivanti dal riscatto di periodi di studio, mentre quelli versati o accreditati entro il compimento del 18° anno d'età valgono 1 volta e mezza ([art. 1, comma 7, L 335/1995](#)); in deroga a questa disposizione di legge, con l'accordo sul welfare del 23 luglio 2007 è stato stabilito che ai fini del computo dei 40 anni di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo diventano utili anche i contributi da riscatto dei periodi di studio ([art. 2, comma 5 ter, DLgs 184/1977, come modificato con l'art. 1, comma 77, lettera b, L 247/2007](#)).

Dal 1° gennaio 2008, in seguito alla c. d. legge Maroni, l'impostazione iniziale della pensione contributiva è stata profondamente modificata: scomparsa la flessibilità in fase di accesso alla pensione, il meccanismo incentivante di calcolo rimane applicabile di fatto in pochi casi ([art. 1, comma 6, lettera b, L 243/2004](#)). Oggi, salvo le eccezioni che verranno indicate separatamente per i lavoratori dipendenti e autonomi, l'accesso alla pensione nel regime contributivo avviene con una delle modalità seguenti, mutate dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione di anzianità vigenti nel regime retributivo:

### **Prima modalità (5 anni di contributi all'età pensionabile):**

([art. 1, c. 20, L 335/1995, e art. 1, c. 6, lett. b, L 243/2004](#))

- requisito di età: 60 anni donne e 65 uomini;
- requisito di contribuzione: 5 anni di contribuzione effettiva (esclusa figurativa e maggiorazioni);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

### **Seconda modalità (cosiddetta delle "quote": almeno 35 anni di contribuzione + età):**

([art. 1, c. 6, lett. b, n. 2, L 243/2004, come modif. art. 1, c. 2, lett. a, n. 2, L 247/2007; mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto C](#))

- requisito d'età e contribuzione: la somma degli anni di età e degli anni di contribuzione deve raggiungere quota 97 per i lavoratori dipendenti e quota 98 per i lavoratori autonomi, con un'età minima di 61 anni interi per i lavoratori dipendenti e 62 per gli autonomi ed un minimo di 35 anni di contributi per am-

## **Pensione di vecchiaia contributiva**

bedue. Nella fase transitoria, si richiedono requisiti inferiori, riportati nelle tabelle qui pubblicate. Concorrono a raggiungere la quota prescritta anche le frazioni di anno di contribuzione o di età. Per quanto riguarda il tipo di contribuzione, il Ministero del lavoro ha espresso il parere che si debba applicare quanto previsto nell'art. 1, comma 7, della legge 335/1995 per i casi di pensionamento con 40 anni di contribuzione e che quindi nel computo della contribuzione complessiva non vadano conteggiate le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi mentre la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età vada moltiplicata per 1,5. "In mancanza di una esplicita previsione normativa – afferma il Ministero del lavoro - l'adozione del suddetto criterio, infatti, consente di armonizzare all'interno del sistema contributivo, le modalità di computo dell'anzianità contributiva nei casi di accesso alla pensione diversi da quelli previsti dall'articolo 1, comma 20, della legge 335 del 1995" (*mess. Inps n. 29.224 del 4.12.2007 e circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte prima, punto 2.4*)

- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

### **Requisiti per il diritto alla pensione nel regime contributivo - lavoratori e lavoratori parasubordinati non iscritti ad altra forma pensionistica**

Anno di calendario		Prima modalità		
		anni di contributi	anni di età	importo
2006		5	57	1,2 volte l'AS (prima dei 65 anni)
2007				
2008				
2009	1° semestre			
2009	2° semestre			
2010		5	60 donne 65 uomini	1,2 volte l'AS (prima dei 65 anni)
2011				
2012				
dal 2013*	in poi			

\* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del

## Terza modalità (40 anni di contributi senza età): (art. 1, c. 20, L 335/1995, e art. 1, c. 6, lett. b, n. 1, L 243/2004)

- requisito di età: nessuno;
- requisito di contribuzione: 40 anni di contributi (con esclusione dei soli contributi volontari. I contributi versati entro il compimento del 18° anno d'età valgono 1 volta e mezza);
- requisito di cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- requisito d'importo: 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale vigente nell'anno (nel caso in cui la liquidazione sia richiesta con meno di 65 anni di età).

### Lavoratori dipendenti

Ai fini del diritto alla pensione, i lavoratori titolari di posizione assicurativa in via esclusiva (quindi non iscritti anche ad altre gestioni e non già pensionati) presso la gestione separata Inps dei lavoratori indipendenti e parasubordinati, di cui all'art. 2, comma 26, della L 335/1995, fanno riferimento alla normativa prevista per i lavoratori dipendenti (art. 1, comma 6, lettera d, L 243/2004; circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2.1).

### dipendenti

	Seconda modalità			Terza modalità		
	anni di contributi	anni di età	importo	anni di contributi	anni di età	importo
	35	57	1,2 volte l'AS	40	-	1,2 volte l'AS
	35	57				
	35	58				
	35	58				
somma anni di età e di contributi	con minimo		1,2 volte l'AS			
	anni di contributi	anni di età				
	95	59				
	95	59				
	96	60				
	96	60				
	97	61				

requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

## ***Pensione di vecchiaia contributiva***

### **Le eccezioni**

Mentre per il diritto alla pensione di anzianità nel regime retributivo è prevista una serie di deroghe specifiche all'applicazione dei nuovi requisiti (vedi) per il diritto alla pensione nel regime contributivo l'unica condizione che si può far valere è quella di aver raggiunto i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2007 entro la stessa data, anche in seguito ad opzione effettuata successivamente.

#### ***La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008***

Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa ([art. 1, commi 3-5, L 243/2004](#)).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione, di vecchiaia o anzianità, nel regime retributivo ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre

### ***Requisiti per il diritto alla pensione nel regime contributivo - lavoratori e lavoratori parasubordinati iscritti ad altra forma pensionistica o già pensionati***

Anno di calendario		Prima modalità		
		anni di contributi	anni di età	importo
2006		5	57	1,2 volte l'AS (prima dei 65 anni)
2007				
2008				
2009	1° semestre			
2009	2° semestre			
2010				
2011				
2012				
dal 2013*	in poi			

\* questa data può essere differita in seguito a verifica degli effetti finanziari ottenuti con l'incremento del

2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto B*).

### Lavoratori autonomi

Questi requisiti sono richiesti anche ai lavoratori dipendenti che intendano conseguire il diritto alla pensione con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori autonomi ed ai quali viene liquidata una pensione a carico della relativa gestione speciale dell'Inps, alle decorrenze fissate nella tabella per i lavoratori autonomi. I trattamenti pensionistici conseguiti nel regime contributivo dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps per i lavoratori c. d. "parasubordinati", già titolari di altra pensione al momento del pensionamento a carico della gestione separata o contemporaneamente iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria alla stessa data, sono soggetti al regime delle finestre previsto per i lavoratori autonomi (*circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2.2*).

### autonomi

	Seconda modalità			Terza modalità		
	anni di contributi	anni di età	importo	anni di contributi	anni di età	importo
	35	58	1,2 volte l'AS	40	-	1,2 volte l'AS
	35	58				
	35	59				
	35	59				
somma anni di età e di contributi	con minimo		1,2 volte l'AS			
	anni di contributi	anni di età				
95	35	60				
95	35	60				
96	35	61				
96	35	61				
97	35	62				

requisito di somma di età e contribuzione già realizzato

**Le eccezioni**

*La norma di salvaguardia per chi raggiunge i requisiti prima del 2008*

Anche per i lavoratori autonomi l'unica forma di salvaguardia nel regime contributivo è quella di aver raggiunto i requisiti alla data del 31 dicembre 2007. Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa allora in vigore, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo, può avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste dalla vecchia normativa (*art. 1, commi 3-5, L 243/2004*).

Una persona che al 31 dicembre 2007 abbia una posizione assicurativa insufficiente per il requisito a pensione, di vecchiaia o anzianità, nel regime retributivo ma tale da consentirgli il raggiungimento del requisito richiesto nel regime contributivo, può acquisire le condizioni per l'applicazione della norma di salvaguardia in qualsiasi momento effettui l'opzione per il regime contributivo, anche dopo il 31 dicembre 2007. Per requisito richiesto nel regime contributivo si intende anche quello, ridotto, previsto nell'art. 1, comma 40, della legge 335/1995 in favore delle donne con figli, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata l'opzione ivi prevista per l'anticipo di età in luogo della maggiorazione del coefficiente di calcolo ed eventualmente anche l'opzione per il regime contributivo (*mess. Inps n. 29.224 del 4 dicembre 2007, punto B*).

**LA DECORRENZA (c. d. FINESTRE D'USCITA)**

Dal 2008, anche nel regime contributivo il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione immediata della pensione. La data di decorrenza della pensione è differita di un periodo che varia a seconda della gestione che eroga la pensione, del modo in cui si accede alla pensione, dell'età dell'interessato e della data in cui raggiunge i requisiti.

Le tabelle delle date di decorrenza applicabili ai lavoratori dipendenti od autonomi che raggiungano il diritto alla pensione nel regime contributivo sono identiche a quelle utilizzabili nel regime retributivo, con lo stesso avvicendamento temporale e le relative eccezioni, tenendo conto del fatto che:

- per la prima modalità di accesso alla pensione nel regime contributivo, al compimento dell'età pensionabile, si applicano le tabelle previste nel regime retributivo per la pensione di vecchiaia (vedi);
- per quanto riguarda la seconda e la terza modalità, l'Inps e l'Inpdap, sulla base di un parere del Ministero del lavoro, hanno stabilito che si applichi la tabella delle date di decorrenza prevista per la pensione di anzianità nel regime retributivo (*circ. Inps n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 2.2; circ. Inpdap n. 7 del 13 maggio 2008, punto 4.2, penultimo paragrafo*).

## IL REGIME DI CUMULO CON RETRIBUZIONE O REDDITO DA LAVORO

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni liquidate nel regime contributivo sono interamente cumulabili con retribuzione da lavoro dipendente o reddito da lavoro autonomo quando siano state conseguite sia con la prima che con la seconda o con la terza modalità. Per le pensioni liquidate nel regime contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008, o liquidate in data successiva ma sulla base dei requisiti in vigore nel regime contributivo fino al 31 dicembre 2007, grazie alla deroga prevista dalla legge per coloro che li hanno raggiunti entro tale data, la legge non dispone nulla (*art. 19 DL 112/2008 conv. L 133/2008*).

In seguito all'intervento del Ministero del lavoro, il divieto di cumulo si intende abolito per tutte le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo in base ai requisiti previsti dalle nuove disposizioni e dalle disposizioni in vigore al 31 dicembre 2007 (*mess. Inps 21.394 del 25 settembre 2009*).

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i trattamenti di pensione continuano a non essere cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione (*nota operativa Inpdap n. 45 del 28.11.2008, punto A*).

# Le pensioni in Europa

## Età di pensionamento

In Europa uomini e donne raggiungono l'età pensionabile a 65 anni; anche se, in alcuni casi, a seguito di innalzamento graduale, con l'eccezione della Francia dove sono 62 e dell'Austria dove alle donne sono richiesti 60 anni.

## Prepensionamento

Il prepensionamento è consentito in:

- Belgio a decorrere dai 60 anni con 35 anni di occupazione;
- Finlandia a decorrere dai 60 anni ;
- Lussemburgo con 40 anni di contributi;
- Portogallo con 30 anni di contributi;
- Spagna a decorrere dai 60 anni se assicurati prima del 1967, dai 61 anni con 30 anni di contribuzione o se disoccupati non volontari;
- Svezia a decorrere dai 61 anni.

## Cumulo dei redditi da pensione o da lavoro

Il cumulo dei redditi da pensione e da lavoro è consentito senza limitazioni in Finlandia, Olanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia.

Inoltre è consentito in:

- Belgio fino ad un certo importo; se si supera la pensione viene ridotta;
- Danimarca con graduale decurtazione;
- Francia solo a certe condizioni, ma la pensione viene sospesa se si lavora per l'ultimo datore di lavoro prima del pensionamento;
- Germania dopo i 65 anni; prima dei 65 anni la pensione viene ridotta se il reddito annuale supera una certa cifra;
- Grecia con la riduzione della pensione;
- Irlanda a decorrere dai 65 anni;
- Lussemburgo solo per le pensioni di vecchiaia;
- Spagna dai 60 anni solo con lavoro part-time e per gli ultra 65enni.

## Pensioni in Europa

Età pensionabile di donne e uomini considerando i 27 Paesi della U.E. più tre Paesi EFTA ( Islanda, Liechtenstein e Norvegia), più i tre Paesi in fase di accesso ( Croazia, Macedonia e Turchia).

Paese	Età pensionabile		Osservazioni
	Uomini	Donne	
Austria	65	60	le donne tra il 2024 e 2033 a 65 anni come uomini
Belgio	65	65	dal 2009 stessa età uomini e donne
Bulgaria	63	60	
Cipro	65	65	
Repubblica Ceca	65	62-64	Aumento graduale u. e d. 65 anni senza o con un figlio. Per le altre donne gradualmente a seconda numero figli.
Danimarca	65	65	L'età in cui è possibile riscuotere una pensione di Stato è stata posticipata da 65 a 67 anni con effetto dal 2034
Estonia	63	63	Gradualmente entro 2016 63 anni uomini e donne
Finlandia	65	65	" "
Francia	60-62	60-62	La riforma approvata in ottobre 2010 prevede aumento graduale età pensionabile da 60 a 62 anni per uomini e donne entro il 2018
Germania	65	65	Età pensionabile per donne e uomini sarà aumentata gradualmente da 65 a 67 a partire dal 2012
Grecia	65	60	Per gli iscritti prima del 1993: uomini a 65 e donne a 60; a partire dal 1993: uomini e donne a 65 anni
Ungheria	62	62	
Irlanda	65	65	66 anni dal 2014; 67 nel 2021 e 68 nel 2028
Italia	65	60	Per le donne del settore pubblico a 65 anni dal 2012
Lettonia	62	60,5	
Lituania	62,5	60	
Lussemburgo	65	65	
Malta	65	65	
Paesi Bassi	65	65	66 anni dal 2020 e 67 anni dal 2025
Polonia	65	60	
Portogallo	65	65	
Romania	65	60	Equiparazione 65 anni per uomini e donne dal 2014
Slovenia	63	61	L'ultimo progetto stabilisce che l'età pensionabile aumenterà fino a 65 anni per uomini e donne (dopo 15 anni di contributi)
Slovacchia	62	60	
Spagna	65	65	
Svezia	67	67	
Regno Unito	65	60	Aumento fino a 65 dal 2010 al 2020- Incremento da 65 a 68 tra il 2024 al 2045
Croazia	65	60	Aumento età pensionabile per le donne dal 2010 al 2030 da 60 a 65 anni.
Macedonia	64	62	
Turchia	60	58	Aumento graduale per uomini e donne dell'età pensionabile a 65 anni entro il 2048
Islanda	67	67	
Liechtenstein	64	64	
Norvegia	67	67	

# Trattamenti di invalidità

## di natura previdenziale

### **La pensione di inabilità**

È la prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps ed alle forme esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.

Si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è connessa a finalità di servizio.

La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell'età pensionabile (l'anzianità contributiva finale non può, però, superare i 40 anni). L'importo delle pensioni di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non può superare quello della pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni.

È incumulabile con le rendite vitalizie dell'Inail liquidate per lo stesso evento invalidante. L'incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le pensioni liquidate dopo l'agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre 1995 sono congelati.

La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda o all'insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione non può essere erogata fino alla cessazione dell'attività lavorativa.

### **L'assegno di assistenza personale e continuativa**

Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli

atti quotidiani della vita, necessitano di un'assistenza continua, spetta un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'assegno:

- non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione;
- non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'Inail allo stesso titolo;
- è ridotto, per coloro che fruiscono di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa.

## ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI INABILITÀ

*art. 5 L 222/1984*

decorrenza	importo mensile
1.7.2001	£ 734.000
	€ 379,08
1.7.2002	€ 389,32
1.7.2003	€ 398,66
1.1.2004	€ 406,99
1.7.2005	€ 415,13
1.7.2006	€ 422,19
1.7.2007	€ 430,63
1.1.2008	€ 457,67
1.7.2009	€ 472,45
1.7.2010	€ 475,99

### L'assegno di invalidità

È la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ed a buona parte delle forme sostitutive, che hanno una capacità di lavoro, in attività confacenti alle proprie attitudini, ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo, quando l'invalidità è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell'assicurazione infortuni per lo stesso evento invalidante.

## **Trattamenti di invalidità di natura previdenziale**

La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza, può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all'accertamento della permanenza dello stato invalidante.

Al terzo riconoscimento consecutivo, l'assegno diventa definitivo e, al compimento dell'età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti per quest'ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell'attività lavorativa. La possibilità di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di anzianità, invece, che era stata ammessa tra il 2002 e il 2004 in base all'orientamento prevalente della Magistratura, è venuta meno con un definitivo pronunciamento della Corte di cassazione a sezioni unite. Si veda per tutte la [\*circolare n. 134 dell'Inps del 29 settembre 2004\*](#).

In ogni caso, finché non si trasforma, l'assegno rimane soggetto a revisione dei requisiti sanitari nel caso in cui il reddito da lavoro conseguito dal titolare superi il limite fissato per la sospensione della vecchia pensione d'invalidità (vedi sotto).

### *L'integrazione al minimo dell'assegno*

L'assegno d'invalidità è calcolato sulla base della contribuzione versata e accreditata. Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere integrato di una quota non superiore all'importo dell'assegno sociale, entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi superiori a due volte l'importo dell'assegno sociale. Se il richiedente è coniugato, ai fini dell'integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve essere superiore a tre volte l'importo dell'assegno sociale. Non esiste integrazione parziale: con reddito entro il limite, la quota di integrazione spetta sempre fino a concorrenza dell'assegno sociale o, insieme all'importo a calcolo, fino a concorrenza del trattamento minimo.

I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto di contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l'importo a calcolo dell'assegno da integrare.

### *La decorrenza*

La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese alla presentazione della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità se intervenuto dopo la presentazione della domanda.

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITÀ oltre i quali l'integrazione non spetta

art. 1 L 222/84; art. 3, c. 6, L 335/95; lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997

Anno	Pensionato non coniugato (ASx26)	Pensionato coniugato (ASx39)
2001	L. 17.150.900	L. 25.726.350
	€ 8.875,16	€ 13.312,74
2002	€ 9.114,82	€ 13.672,23
2003	€ 9.333,74	€ 14.000,61
2004	€ 9.567,22	€ 14.350,83
2005	€ 9.758,58	€ 14.637,87
2006	€ 9.924,72	€ 14.887,08
2007	€ 10.123,36	€ 15.185,04
2008	€ 10.295,48	€ 15.443,22
2009	€ 10.625,16	€ 15.937,74
2010	€ 10.699,78	€ 16.049,67
2011	€ 10.849,80	€ 16.274,70

### La riduzione dell'importo in presenza di redditi da lavoro

L'assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti da tale attività nelle seguenti misure:

- interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo annuo;
- per tre quarti del loro ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;
- per la metà del loro ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il limite delle cinque volte il minimo annuo.

In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l'assegno viene posto in pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995.

Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguiti in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero, nello stesso anno di percezione dell'assegno. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i

## Le pensioni IVS

**Trattamenti di  
invalidità  
di natura  
previdenziale**

trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata

**La vecchia pensione di invalidità**

È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno di 1/3 della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a tutti coloro a cui è stata liquidata prima dell'entrata in vigore della legge n. 222/84.

È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata ed è integrabile al minimo secondo le norme comuni.

È compatibile con l'attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia.

**Trattamenti d'invalidità ordinari (per infermità derivante da cause comuni)**

denominazione	categoria	requisiti	
		contrib.	sanitario
pensione d'invalidità	Dipendenti civili e militari dello Stato. Dipendenti PPTT	15	inidoneità alla mansione per cause comuni
pensione d'invalidità	Dipendenti Enti locali e sanità	15	assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, dovuta a cause comuni
pensione d'invalidità		20	inabilità permanente a svolgere mansioni della propria qualifica dovuta a cause comuni
pensione d'invalidità	Personale società ex FFSS*	10	inidoneità alla mansione per cause comuni

In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali, o all'estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

### **Le pensioni anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici**

Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria non è previsto l'assegno di invalidità ma pensioni anticipate per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio. Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste le prestazioni privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria e risarcitoria svolta dalla rendite dell'assicurazione contro gli infortuni, che non opera per buona parte dei dipendenti pubblici. I diversi trattamenti e le loro caratteristiche sono indicate nei quadri sinottici che seguono.

	<b>altre condizioni</b>	<b>referimenti di legge</b>
	Incollocabilità in altra mansione. Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 42 e art. 52 TU DPR 1.092/1973</i>
	Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 7, comma 1, lettera a), L 379/1955</i>
	Sussistenza dell'inabilità all'atto della cessazione dal servizio	<i>art. 7, comma 1, lettera b), L 379/1955</i>
	Incollocabilità in altra mansione. Cessazione dal servizio per infermità	<i>art. 219, comma 5, TU DPR 1.092/1973</i>

## Trattamenti d'invalidità privilegiati (per infermità derivante da causa di servizio)

denominazione	categoria	requisiti	
		contrib.	sanitario
pensione d'invalidità	tutte	5 (di cui 3 nell'ultimo quinquennio)	impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa dovuta a cause comuni
pensione d'invalidità	Dipendenti civili dello Stato. Dipendenti PPTT	nessuno	inabilità al servizio dovuta a causa di servizio (tab. A L 915/78)
pensione d'invalidità	Dipendenti Enti locali e sanità	nessuno	inabilità al servizio dovuta a causa di servizio (tab. A L 313/1968)
pensione d'invalidità	Personale ex FFSS*	nessuno	invalidità al servizio ferroviario per causa di servizio
pensione d'invalidità	Dipendenti militari Stato Personale Polizia di Stato	nessuno	Menomazione ascrivibile ad una delle 8 categorie di cui tab. A DPR 915/1978 e non suscettibile di miglioramento

altre condizioni	importo	riferimenti di legge
Cessazione dal servizio per inabilità (o inabilità riconosciuta esistente alla data di cessazione) dovuta a cause comuni		<i>art. 2, comma 12, e art. 1, comma 15, L 335/95</i>
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	<b>impiegati:</b> 80% base pensionabile se 1° categoria invalidità 1/40 base pensionabile per anno se categoria diversa da 1° (con limite minimo e massimo) <b>operai:</b> come vecchiaia con maggiorazione dell'anzianità contributiva pari 10 anni servizio (con limite minimo e massimo)	<i>art. 64 TU DPR 1.092/1973</i>
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	come ordinaria maggiorato del 10% (con limite minimo e massimo)	<i>artt. 42 e 43 L 379/1955</i>
Incollocabilità in altra mansione. Riconoscimento causa di servizio (anche posteriore alla cessazione)	Come ordinaria, maggiorata da un supplemento di importo variabile in base a determinati criteri e con limiti minimo e massimo. Se più favorevole, pensione corrispondente ad anzianità effettiva e retribuzione teorica proiettata ad età pensionabile	<i>artt. 225-227 TU DPR 1.092/1973</i>
nessuna	1° categoria: 100% base pensionabile Altre categ.: percentuali ridotte (con correttivo 7° e 8°) Con anzianità contributiva di almeno 15 anni (12 effett.): pensione normale con maggioraz. 10% Per alcuni gradi: importo come da tabella	<i>art. 67 TU DPR 1.092/1973</i>

## **Trattenute in presenza di retribuzione o reddito da lavoro**

Sia nel settore privato che nel settore pubblico, in aggiunta all'eventuale riduzione dell'importo di cui alla tabella G della legge 335/95, operata in fase di liquidazione o di determinazione dell'ammontare annuo, il trattamento di invalidità subisce una trattenuta giornaliera in presenza di retribuzione da lavoro dipendente e mensile in presenza di reddito da lavoro autonomo. Infatti, l'abolizione del divieto di cumulo pensione-retribuzione o reddito da lavoro, disposta dal 1° gennaio 2009 con l'[art. 19 del DL 112/2008](#), convertito in legge 133/2008, non riguarda gli assegni e gli altri trattamenti di invalidità.

## **La regolamentazione del cumulo con retribuzione da lavoro dipendente**

### **La regola**

Le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, gli assegni di invalidità e gli altri trattamenti di invalidità delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO sono cumulabili con retribuzione da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l'importo della trattenuta non può comunque superare quello del reddito da lavoro ([art. 10 DLgs 503/1992](#)).

Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell'AGO, con l'indennità integrativa speciale distinta dalla "pensione base", viene sospesa l'erogazione della indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione

### **Le eccezioni**

- 1 Tutti i trattamenti di invalidità possono essere cumulati interamente con retribuzione, reddito o assegni derivanti da:
  - attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente non superiore a cinquanta giornate nell'anno solare. La cumulabilità in parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell'anno solare, dei rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all'entità del reddito;
  - attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali, non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta;
  - occupazione in qualità di operai agricoli;
  - occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;

- occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successive modificazioni;
- 2 le pensioni e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali esclusive dell'AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro dipendente;
- 3 tutti i trattamenti di invalidità liquidati a fronte di 40 anni di contribuzione possono essere cumulati interamente con qualsiasi retribuzione o reddito derivante da attività lavorativa.

### ***La regolamentazione del cumulo con reddito da lavoro autonomo***

#### ***La regola***

Le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria, gli assegni di invalidità e gli altri trattamenti di invalidità delle forme sostitutive ed esclusive dell'AGO sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l'importo della trattenuta non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro (*art. 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*).

In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo corrisponde al minore fra i due seguenti:

- il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;
- il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.

#### ***Le eccezioni***

- 1 non comporta conseguenze sul trattamento pensionistico un reddito complessivo annuo da lavoro autonomo non superiore all'importo annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è correlata esclusivamente all'entità del reddito prodotto e prescinde dalla durata e dalla tipologia dell'attività lavorativa svolta;
- 2 le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo;
- 3 tutti i trattamenti di invalidità liquidati a fronte di 40 anni di contribuzione possono essere cumulati interamente con qualsiasi retribuzione o reddito derivante da attività lavorativa.

**Indennità ed altre somme che non sono considerabili reddito da lavoro**

Ai fini del divieto cumulo non sono considerati retribuzione né reddito (e quindi sono totalmente cumulabili):

- le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n. [816/85](#)<sup>1</sup> e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite, ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle dei parlamentari nazionali ed europei ([art. 1, comma 173 ter, L 662/96](#) e [nota del Min. Lavoro del 4 marzo 1998](#));
- gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà far riferimento alla “retribuzione da lavoro dipendente” e non agli “assegni alimentari”;
- le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private ([art. 10, comma 5, DLgs 503/92](#));
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace ([art. 11, comma 4 bis, L 673/94](#)).
- le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario ([art. 34 L 342/2000](#)).

---

<sup>1</sup> Si tratta delle indennità relative:

- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;
- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;
- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.

**Il cumulo con la rendita INAIL**

L'assegno di invalidità, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è incumulabile con le rendite vitalizie dell'Inail liquidate per lo stesso evento invalidante, allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l'assegno è in progetto il ripristino del cumulo, come già la pensione ai superstiti derivante da trattamento di inabilità, limitatamente all'importo a calcolo anche se inferiore al minimo.

**LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE DI INVALIDITA' VIENE SOSPESA E L'ASSEGNO D'INVALIDITÀ SOTTOPOSTO A REVISIONE**

*art. 8 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 9 L 222/84*

Anno	limite individuale (TM X 39)	
2001	L.	28.873.650
	€	14.912,04
2002	€	15.314,91
2003	€	15.682,68
2004	€	16.075,02
2005	€	16.396,77
2006	€	16.675,62
2007	€	17.009,46
2008	€	17.298,84
2009	€	17.852,64
2010	€	17.977,83
2011	€	18.265,65

## RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO D'INVALIDITA' IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI

tabella G art. 1, comma 42, L 335/95

anno	ammontare dei redditi	percentuale di riduzione dell'assegno
2006	fino a euro 22.234,16 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 22.234,17 a euro 27.792,70 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 27.792,71 in poi	50 per cento
2007	fino a euro 22.679,28 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 22.679,29 a euro 28.349,10 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 28.349,11 in poi	50 per cento
2008	fino a euro 23.065,12 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 23.065,13 a euro 28.831,40 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 28.831,41 in poi	50 per cento
2009	fino a euro 23.803,52 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 23.803,53 a euro 29.754,40 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 29.754,41 in poi	50 per cento
2010	fino a euro 23.970,44 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 23.970,44 a euro 29.963,05 (TM x 65)	25 per cento
	da euro 29.963,06 in poi	50 per cento
2011	fino a euro 24.354,20 (TM x 52)	Nessuna
	da euro 24.354,21 a euro 30.442,75 (TM x 65)	75 per cento
	da euro 30.442,76 in poi	100 per cento

**NB** Per evitare che la riduzione dell'assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l'importo di miglior favore:

A	B
importo dell'assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia in cui si situa il soggetto	importo dell'assegno ridotto della percentuale relativa alla fascia immediatamente precedente oppure senza alcuna riduzione <i>più</i> importo limite superiore fascia di reddito precedente <i>meno</i> ammontare reddito influente del soggetto

Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)

# Il supplemento di pensione

**N**ell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS, i contributi relativi a periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i normali criteri di calcolo delle pensioni.

La domanda di supplemento può essere presentata quando:

- sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
- sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l'età pensionabile; in questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni. Nell'art. 1, comma 2, lettera d, della legge 243/2004 è previsto che il Governo riduca i tempi a due anni: tuttavia, ben oltre la data di scadenza del termine di approvazione, il decreto delegato non è stato ancora approvato.

Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e diventa parte integrante della pensione.

# La pensione supplementare

**È** un particolare tipo di pensione liquidata al lavoratore che ha una posizione assicurativa costituita presso una delle gestioni dall'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, in misura non sufficiente a permettergli il raggiungimento del requisito contributivo per il diritto a pensione in tale gestione, e che abbia già conseguito (o consegua contestualmente) la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa, che sia dell'Assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali autonome, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla sola condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme vigenti nella Gestione o Fondo che la liquida, o che sia invalido (*art. 5 L. 1.338/1962*).

In sintesi, il diritto alla pensione supplementare è condizionato a:

- l'esistenza di una pensione a carico di gestione previdenziale diversa da quella in cui si richiede la pensione supplementare, acquisita in presenza dei requisiti prescritti;
- il compimento dell'età prescritta per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare.

Non sono richiesti altri requisiti, né di contribuzione né, ad esempio, il requisito d'importo previsto nel regime contributivo. La pensione supplementare è calcolata in base alle regole previste nella Gestione o Fondo che la liquida, sulla base della sola posizione contributiva ivi esistente e col sistema retributivo o contributivo a seconda del periodo temporale in cui essa si colloca. L'importo risultante dal calcolo non è integrabile al trattamento minimo.

Anche la data di decorrenza dipende dalle disposizioni in vigore per la pensione di vecchiaia nella Gestione o Fondo cui è indirizzata la richiesta: quindi, dal 1° gennaio 2008 la pensione supplementare è soggetta al regime delle 4 finestre prevista per le pensioni di vecchiaia nel regime retributivo e per la pensione di vecchiaia contributiva, prima modalità di accesso.

È da tenere presente che, secondo i Ministeri del lavoro e dell'economia, la norma di salvaguardia prevista dalla legge 243/2004 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007 avevano già raggiunto i requisiti vigenti a tale data non si applica alle pensioni supplementari, né per quanto riguarda il diritto (cioè l'età fissata per la pensione di vecchiaia) né per quanto riguarda il regime di decorrenze (*mess. INPS n. 11.137 del 15.5.2008*). Questo orientamento è stato confermato anche in

occasione dell'introduzione del regime "finestra mobile" nel 2010 (*circ. Inps n.53 del 16 marzo 2011*).

Il ricorso alla pensione supplementare è d'obbligo quando non esistono forme di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un esempio comune è l'attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno) svolta con iscrizione all'apposita gestione separata dell'INPS, che dà titolo a trattamenti nel solo regime contributivo, dopo un'attività di lavoro in altra forma assicurativa o dopo il pensionamento. In questi casi, quando il pensionato-collaboratore non raggiunga il requisito contributivo di 5 anni per il diritto ad una pensione autonoma o se l'ammontare della prestazione risulti inferiore all'importo dell'assegno sociale maggiorato del 20%, può chiedere la pensione supplementare, dopo il compimento dell'età stabilita per la pensione di vecchiaia contributiva oggi, cioè 60 anni se donna o 65 se uomo; questo, anche se aveva già compiuto 57 anni di età alla data del 31 dicembre 2007 (*circ. INPS n. 112 del 25.5.1996, parte seconda, punto 3; mess. INPS n. 404 dell'11.12.2003; mess. INPS n. 11.137 del 15.5.2008*).

# Le pensioni ai superstiti

**C**on la denominazione 'pensione ai superstiti' si indicano due tipi di prestazione pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia, identici:

- la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato;
- la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato.

## Soggetti aventi diritto e condizioni

Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione:

- il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione consensuale, o con addebito al defunto, il coniuge superstite ha diritto alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece, è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli fosse stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti ([circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989](#));
- l'ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato per sua colpa, non è necessario che l'assegno sia stato materialmente percepito, purché ne risulti stabilita la titolarità in seguito a sentenza giudiziaria già pronunciata ([art. 5 L. 263/2005](#)). In caso di coesistenza di altro coniuge superstite (non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le modalità di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di seguito in questo stesso testo e riepilogati nella [circolare dell'INPS n. 132 del 27 giugno 2001](#);
- i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26° anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della [Corte Costituzionale n. 180/99](#), vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni;
- in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta o indiretta e di età superiore ai 65 anni;
- in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o indiretta ad altro titolo.

Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l'una o l'altra delle seguenti condizioni:

- la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;
- che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni di contributi, oppure del requisito di contribuzione per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la morte).

Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non abbiano dato, luogo alla liquidazione di una rendita dell'assicurazione infortuni) la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.

## La misura della pensione

### Tutte le gestioni

La misura della pensione ai superstiti è data dall'applicazione, alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata al lavoratore deceduto, delle aliquote di commisurazione riportate nello specchio seguente, che dal 17 agosto 1995 si applicano a tutte le gestioni previdenziali obbligatorie.

Percentuale	Beneficiari	Percentuale	Beneficiari
60%	coniuge	30%	due genitori
80%	coniuge con un figlio	15%	un fratello o una sorella
100%	coniuge con due figli	30%	due sorelle o fratelli
70%	un figlio	45%	tre fratelli o sorelle
80%	due figli	60%	quattro fratelli o sorelle
100%	tre o più figli	75%	cinque fratelli o sorelle
15%	un genitore	90%	sei fratelli o sorelle

Prima del 17 agosto 1995 le aliquote di reversibilità in vigore nei Fondi esclusivi dell'AGO erano così fissate:

*Stato e PPTT (art. 88 del DPR 1.092/1973):*

- coniuge superstite ovvero genitori: 50%;
- orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo: tre, 40%; quattro, 50%; più di quattro, 60%;
- coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65%; con tre 70%; con più di tre, 75%.

*Enti locali e sanità (art. 6 L 965/1965)*

- per il coniuge ovvero i genitori: 50%;
- per gli orfani soli: uno 40%; due 50%; tre 60%; quattro o più 70%;
- per il coniuge con orfani minorenni con diritto a pensione: con uno, 60%; con due, 70%; con tre, 80%; con quattro o più, 90%;
- per i fratelli e le sorelle: uno solo, 40%; due o più, 50%.

Quando il coniuge superstite viveva separato da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrono orfani maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione veniva ripartita nel modo seguente: 40% al coniuge superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.

Misure diverse erano stabilite se la diretta era costituita da un trattamento privilegiato d'invalidità e comunque in presenza di causa di servizio.

Le aliquote di cui sopra dovrebbero essere applicate anche alle pensioni di reversibilità con decorrenza successiva al 16 agosto 1995, se la pensione diretta da cui traggono origine ha decorrenza precedente al 1° gennaio 1995. Lo stabilisce l'art. 15, comma 5, della legge 724/1994, in base al quale, oltre alle aliquote (in genere meno convenienti di quelle AGO), dovrebbero applicarsi a tali pensioni di reversibilità anche gli altri aspetti della disciplina vigente prima del 1995, tra cui il diritto all'indennità integrativa speciale. Questa norma di salvaguardia è stata recentemente abrogata con l'art. 1, comma 776, della legge finanziaria per il 2007, che fa parte di una più vasta disposizione di interpretazione autentica già impugnata dalle parti sociali.

### *La riduzione dell'importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi*

In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l'importo della pensione spettante a quest'ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se la vedova o il vedovo possiedono redditi:

- non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero;
- fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;
- tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;
- oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.

Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. Inoltre, una norma di salvaguardia garantisce i pensionati che posseggono redditi in misura di poco superiore al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto. Per far questo, si procede ad un doppio calcolo, i cui passaggi sono evidenziati in nota alla tabella a pagina seguente.

I redditi influenti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica del diritto all'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza posteriore al 1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia eventuali altre pensioni ai superstiti. Sulla percezione della pensione nel primo semestre di un anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio di ciascun anno, è influente il reddito conseguito nell'anno precedente. Nell'anno in cui ha decorrenza la pensione, si prende in considerazione il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

## La pensione ai superstiti in caso di divorzio

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con [sentenza n. 159/98](#), risolvendo questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi diritto.

La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene conto della durata del matrimonio e dell'importo del reddito posseduto.

Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione (sent. 2920/00) che sulla base di una [sentenza della Corte Costituzionale, la n. 419 del dicembre 1999](#), ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento, ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due superstiti.

Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico.

Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato:

- ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente alla quota di pensione attribuita dal Tribunale;
- subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95;
- ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso o successivo matrimonio del coniuge superstite;
- ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della quota di pensione di sua spettanza.

Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge deve considerarsi valido e legittimo anche il matrimonio consolare, ovvero celebrato presso una Ambasciata estera situata in Italia, sin dalla data della sua celebrazione.

Lo hanno affermato i giudici della Corte di Cassazione con una recente sentenza ([n. 25.564/2010](#)); in particolare, hanno osservato che ai sensi del principio di extraterritorialità lo Stato ospitante deve garantire l'espletamento della missione diplomatica senza turbative ed intromissioni. In più, i coniugi hanno beneficiato per tutto il periodo, dalla celebrazione del matrimonio fino al divorzio, di un possesso di Stato, conforme all'atto di celebrazione, che legittima l'unione. Ai fini della ripartizione della pensione di reversibilità, per i Giudici nel caso di specie, deve considerarsi la durata dell'unione dalla data della celebrazione del rito, fermo restando che più in generale deve tenersi conto anche delle condizioni economiche di entrambi gli ex

coniugi, dell'assegno goduto dal coniuge divorziato, dei periodi di convivenza prematrimoniale, con carattere di stabilità e realizzazione di una effettiva comunione di vita e di ogni altro elemento desumibile dall'[art. 5 della L 898/1970](#).

### **Il cumulo con la rendita INAIL indiretta**

Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza. Dal 1° luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le [circolari dell'INPS n. 207 dell'11 dicembre 2000](#) e [n. 38 del 15 febbraio 2001](#).

### **L'indennità una tantum ai superstiti di lavoratore deceduto senza diritto a pensione**

#### *Regime retributivo*

In luogo della pensione indiretta, nel caso in cui, al momento della morte, l'assicurato non possa far valere requisiti sufficienti per la liquidazione di una pensione con il sistema retributivo o misto, spetta ai superstiti un'indennità una tantum rapportata all'ammontare dei contributi versati ([art. 13 L 4.4.1952, n. 218](#)).

L'unica condizione è che il lavoratore abbia maturato almeno un anno di contribuzione nell'AGO nel periodo di cinque anni che precede la morte.

La domanda per ottenere l'indennità in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato ([circ. Inps n. 104 del 16.6.2003](#)).

#### *Regime contributivo*

Con l'introduzione del regime contributivo, si stabilì che in caso di morte di un lavoratore, qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, possa spettare in luogo di essa un'indennità *una tantum*, di importo pari all'ammontare mensile dell'assegno sociale moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra i superstiti in base ai criteri operanti per la pensione.

Per avere diritto all'indennità il o i superstiti non devono aver conseguito una rendita Inail ai superstiti originata dallo stesso evento che ha causato la morte del lavoratore e devono trovarsi nelle condizioni di reddito per il diritto all'assegno sociale ([art. 1, comma 20, terzo periodo, L 335/1995; DM economia 13 gennaio 2003; circ. Inps n. 104 del 16.6.2003](#)).

## RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI

(tabella F art. 1, comma 41, L 335/95)

anno	ammontare dei redditi	percentuale di riduzione della pensione
<b>2006</b>	fino a euro 16.675,62 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 16.675,63 a euro 22.234,16 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 22.234,17 a euro 27.792,70 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 27.792,71 in poi	50 per cento
<b>2007</b>	fino a euro 17.009,46 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 17.009,47 a euro 22.679,28 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 22.679,29 a euro 28.349,10 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 28.349,11 in poi	50 per cento
<b>2008</b>	fino a euro 17.298,84 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 17.298,85 a euro 23.065,12 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 23.065,13 a euro 28.831,40 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 28.831,41 in poi	50 per cento
<b>2009</b>	fino a euro 17.852,64 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 17.852,65 a euro 23.803,52 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 23.803,53 a euro 29.754,40 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 29.754,41 in poi	50 per cento
<b>2010</b>	fino a euro 17.977,83 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 17.977,84 a euro 23.970,44 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 23.970,45 a euro 29.963,05 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 29.963,06 in poi	50 per cento
<b>2011</b>	fino a euro 18.265,65 (TM x 39)	Nessuna
	da euro 18.265,66 a euro 24.354,20 (TM x 52)	25 per cento
	da euro 24.354,21 a euro 30.442,75 (TM x 65)	40 per cento
	da euro 30.442,76 in poi	50 per cento

A	B
importo pensione ridotta della percentuale relativa alla fascia in cui si situa il soggetto	importo pensione ridotta della percentuale relativa alla fascia immediatamente precedente oppure senza alcuna riduzione <i>più</i> importo limite superiore fascia di reddito precedente <i>meno</i> ammontare reddito influente del soggetto

**Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)**

# L'integrazione al trattamento minimo

**L'**integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi tipo (con l'eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest'ultime, nel cosiddetto importo 'a calcolo', risultino di importo inferiore ad un determinato livello, il trattamento minimo. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione da corrispondere non può superare l'importo dell'assegno sociale.

Fino al 1983 l'integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione. Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all'integrazione al minimo su più pensioni. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al 1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce della Corte costituzionale – fra cui la [314/85](#) – che hanno equiparato i trattamenti per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. [240/94](#), la Corte Costituzionale ha stabilito che, di tali pensioni, quella che perdeva il diritto all'integrazione in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all'importo del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito.

Dal 1996, con la legge 335/95, l'integrazione al minimo è stata estesa anche ai pensionati ex dipendenti pubblici.

## Importo pensione integrata al minimo

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2001	L. 740.350	L. 738.900	L. 9.624.550	L. 9.605.700
	€ 382,36	€ 381,61	€ 4.970,67	€ 4.960,43
2002	€ 392,69	€ 392,69	€ 5.104,97	€ 5.104,97
2003	€ 402,12	€ 402,12	€ 5.227,56	€ 5.227,56
2004	€ 412,18	€ 412,18	€ 5.358,34	€ 5.358,34
2005	€ 420,43	€ 420,02	€ 5.465,59	€ 5.460,26
2006	€ 427,58	€ 427,58	€ 5.558,54	€ 5.558,54
2007	€ 436,14	€ 436,14	€ 5.669,82	€ 5.669,82
2008	€ 443,56	€ 443,12	€ 5.766,28	€ 5.760,56
2009	€ 457,76	€ 458,20	€ 5.950,88	€ 5.956,60
2010	€ 460,97	€ 460,97	€ 5.992,61	€ 5.992,61
2011	€ 468,35	€ 467,43	€ 6.088,55	€ 6.076,59

### **Le pensioni cui non spetta l'integrazione**

La legge prevede esplicitamente che le pensioni supplementari, attribuite a titolare di pensione a carico dell'AGO in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non congiunta o totalizzata (vedi la [scheda apposita](#) in questo stesso "Vademecum"), non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell'integrazione al minimo non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del nuovo sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all'età di 65 anni, i titolari di pensione di importo intorno al limite di 1,2 volte l'assegno sociale possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell'importo dell'assegno stesso.

Infine, l'assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti pensionistici, riportate nel corpo della [scheda relativa](#) all'assegno di invalidità in questo stesso "Vademecum".

### **Le condizioni reddituali**

Per verificare il diritto all'integrazione al minimo occorre considerare la situazione reddituale del pensionato.

Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai redditi del coniuge, sia pure solo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all'integrazione al minimo, i redditi dell'interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono superare i limiti esposti nella tabella seguente.

#### **1. Pensionato solo**

Ha diritto all'integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite dell'ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all'integrazione in misura parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l'importo mensile in pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto all'integrazione al minimo viene meno.

#### **2. Pensionato coniugato**

Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l'importo

## **L'integrazione al trattamento minimo**

mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte l'importo annuo del trattamento minimo.

Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla [legge 385/2000](#): hanno diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera il limite di 4, 5 e 6 volte l'importo del trattamento minimo che vale come parametro di riferimento.

Per le pensioni, infine, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, continua a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito personale.

### **Il tipo di reddito influente**

Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all'IRPEF, con esclusione:

- dell'importo della pensione da integrare
- del reddito della casa d'abitazione
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la progressività dell'imposta, oneri deducibili, detrazioni d'imposta) introdotta solo per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione, oltre ai redditi già citati:

- i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti al possessore di obbligazioni)
- i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITÀ O AI SUPERSTITI

(L. 218/52, art. 6 DL 463/83 conv. L. 638/83, art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L. 537/93 e art. 2, c. 14, L. 335/95)

Anno	Limite individuale		Limite coniugale			
	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 26)	pensioni con decorrenza tra il 1° feb. e il 31 dic. 1994		pensioni con decorrenza dal 1995 in poi	
			entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 65)	entro il quale l'integrazione spetta in misura intera (limite meno 1 importo annuo defin.)	oltre il quale l'integrazione non spetta (TM definitivo al 1° gennaio X 52)
2001	L. 9.624.550	L. 19.249.100	L. 38.498.200	L. 48.122.750	L. 28.873.650	L. 38.498.200
	€ 4.970,67	€ 9.941,34	€ 19.882,67	€ 24.853,33	€ 14.912,00	€ 19.882,67
2002	€ 5.104,97	€ 10.209,94	€ 20.419,88	€ 25.524,85	€ 15.314,92	€ 20.419,88
2003	€ 5.227,56	€ 10.455,12	€ 20.910,24	€ 26.137,80	€ 15.682,68	€ 20.910,24
2004	€ 5.358,34	€ 10.716,68	€ 21.433,36	€ 26.791,70	€ 16.075,02	€ 21.433,36
2005	€ 5.465,59	€ 10.931,18	€ 21.862,36	€ 27.327,95	€ 16.396,77	€ 21.862,36
2006	€ 5.558,54	€ 11.117,08	€ 22.234,16	€ 27.792,70	€ 16.675,62	€ 22.234,16
2007	€ 5.669,82	€ 11.339,64	€ 22.679,28	€ 28.349,10	€ 17.009,46	€ 22.679,28
2008	€ 5.766,28	€ 11.532,56	€ 23.065,12	€ 28.831,40	€ 17.298,84	€ 23.065,12
2009	€ 5.950,88	€ 11.901,76	€ 23.803,52	€ 29.754,40	€ 17.852,64	€ 23.803,52
2010	€ 5.992,61	€ 11.985,22	€ 23.970,44	€ 29.963,05	€ 17.977,83	€ 23.970,44
2011	€ 6.076,59	€ 12.153,18	€ 24.306,36	€ 30.382,95	€ 18.229,77	€ 24.306,36

### La normativa speciale di cui alla legge 385/2000

Per considerare la situazione di soggetti che avrebbero compiuto l'età pensionabile entro pochi anni dopo l'entrata in vigore della disposizione che ha condizionato il diritto all'integrazione al minimo al reddito del coniuge, la [legge 385/2000](#) ha previsto una normativa particolare.

In deroga alla disciplina vigente in materia di trattamento minimo, nei confronti di coloro che siano nelle condizioni di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503](#), ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due o tre anni al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente a tale data, l'integrazione al minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita:

**Le pensioni  
IVS**

## **L'integrazione al trattamento minimo**

- nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l'ammontare annuo del trattamento minimo
- nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l'ammontare del trattamento minimo medesimo.

L'integrazione spetta a decorrere dal 1° gennaio 2000, ovvero dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda dell'età del pensionato al 31 dicembre 1992.

Pensioni a carico del FPLD:

dal 1° gennaio 2000

- donne nate entro il 31 dicembre 1939
- uomini nati entro il 31 dicembre 1934

dal 1° gennaio 2001

- donne nate dal 1° gennaio 1940 al 30 giugno 1940
- uomini nati dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935

dal 1° gennaio 2002

- donne nate dal 1° luglio 1940 al 31 dicembre 1940
- uomini nati dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935

Pensioni a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi

dal 1° gennaio 2000

- donne nate entro il 31 dicembre 1934
- uomini nati entro il 31 dicembre 1929

dal 1° gennaio 2001

- donne nate dal 1° gennaio 1935 al 30 giugno 1935
- uomini nati dal 1° gennaio 1930 al 30 giugno 1930

dal 1° gennaio 2002

- donne nate dal 1° luglio 1935 al 31 dicembre 1935
- uomini nati dal 1° luglio 1930 al 31 dicembre 1930.

L'integrazione è attribuita nell'aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia. La parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l'aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca.

Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina comune.

L'importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell'ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione.

Le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del DLgs 503/92, riguardano:

- lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato 15 anni di assicurazione e contribuzione;
- lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto n. 503.

Per quanto riguarda le **condizioni reddituali**, perché la deroga sia operante il reddito coniugale non deve superare i limiti riportati nella tabella che segue:

## Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione

*Legge n. 385 del 14 dicembre 2000*

anno	percentuale di integrazione = 70%	percentuale di integrazione = 40%
2001	da lire 38.498.201 a lire 48.122.750	da lire 48.122.751 a lire 57.747.300
	da euro 19.882,67 a euro 24.853,33	da euro 24.853,34 a euro 29.824,00
2002	da euro 20.419,89 a euro 25.524,85	da euro 25.524,86 a euro 30.629,82
2003	da euro 20.910,24 a euro 26.137,80	da euro 26.137,81 a euro 31.365,36
2004	da euro 21.433,36 a euro 26.791,70	da euro 26.791,71 a euro 32.150,04
2005	da euro 21.862,36 a euro 27.327,95	da euro 27.327,96 a euro 32.793,54
2006	da euro 22.234,16 a euro 27.792,70	da euro 27.792,71 a euro 33.351,24
2007	da euro 22.679,28 a euro 28.349,10	da euro 28.349,11 a euro 34.018,92
2008	da euro 23.065,12 a euro 28.831,40	da euro 28.831,41 a euro 34.597,68
2009	da euro 23.803,52 a euro 29.754,40	da euro 29.754,41 a euro 35.705,28
2010	da euro 23.970,44 a euro 29.963,05	da euro 29.963,06 a euro 35.955,66
2011	da euro 24.306,36 a euro 30.382,95	da euro 30.382,96 a euro 36.459,54

Per l'applicazione della normativa di deroga si veda la [circolare dell'INPS n. 49 del 2 marzo 2001](#)

## **L'integrazione al trattamento minimo**

### **L'integrazione al minimo delle pensioni liquidate in regime internazionale e/o corrisposte a residenti all'estero**

L'integrabilità al minimo di una pensione liquidata in regime internazionale (cioè sulla base di contribuzione italiana ed estera, grazie alla totalizzazione prevista dal regolamento UE e dalle convenzioni bilaterali in materia di previdenza), oppure corrisposta a persona residente all'estero, o in ambedue le condizioni dipende da una serie di fattori, tra i quali il Paese di residenza, il Paese con il quale è stata attivata la totalizzazione, la data di decorrenza della pensione, l'anzianità contributiva maturata in Italia in costanza di rapporto di lavoro.

La combinazione di condizioni per il diritto o meno all'integrazione al minimo risulta dalle tabelle seguenti.

La prima tabella riguarda le pensioni c. d. "autonome", cioè liquidate sulla base di contribuzione esclusivamente italiana e corrisposta a soggetti residenti all'estero: pensionati italiani che si sono trasferiti all'estero, cittadini stranieri che hanno lavorato in Italia, emigrati italiani che hanno potuto conseguire un trattamento per il lavoro svolto all'estero ed un altro per la posizione assicurativa italiana, sufficiente per generare una pensione "autonoma".

La seconda tabella riguarda le pensioni il cui diritto è stato acquisito ricorrendo alla totalizzazione di contribuzione accreditata in Italia ed altra contribuzione accreditata in uno o più Paesi membri dell'Unione europea, oppure in uno dei Paesi con i quali la Repubblica italiana ha stipulato apposite Convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale che prevedono il reciproco riconoscimento dei periodi assicurativi ai fini del diritto a pensione in ciascuno dei due ordinamenti. I Paesi extraeuropei con i quali alla data di oggi risultano in vigore convenzioni in materia di sicurezza sociale sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Bosnia Erzegovina, Repubblica di Capoverde, Croazia, Jersey e isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Stati Uniti d'America, Stato Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. L'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera, pur non facendo parte dell'Unione europea, applicano il regolamento comunitario in tema di sicurezza sociale.

Nel caso in cui per il diritto all'integrazione sia prescritto un limite minimo di contribuzione in Italia, deve trattarsi di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro: quindi con l'esclusione di versamenti per prosecuzione volontaria, contributi da riscatto di periodi di studio o comunque non pertinenti ad attività lavorativa, contributi figurativi per servizio militare o maternità fuori del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui per il diritto alla pensione sia stata determinante la contribuzione estera, il calcolo della quota di integrazione al minimo — quando spettante — va fatto tenendo conto anche dell'importo della pensione estera (pro-rata), come facente parte dell'importo a calcolo da integrare insieme alla pensione italiana (pro-rata).

**Pensione liquidata sulla base di contribuzione esclusivamente italiana (o trasferita in Italia)**

Paese di residenza	data di decorrenza della pensione	l'integrazione al minimo:
Italia	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni
Paese UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e (dal 1.6.2002) Svizzera	fino a gennaio 1991 compreso	spetta alle condizioni comuni
	da febbraio 1991 a maggio 1992 compreso (per VO e SO, anche giugno se domanda presentata entro 6.1997)	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L 407/1990)</i>
	da luglio 1992 in poi	non spetta
qualsiasi altro Paese	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni

**Le pensioni  
IVS**

## Pensione liquidata con il concorso di contribuzione estera

Paese di residenza	Paese che eroga il pro-rata estero	data di decorrenza del pro-rata italiano	l'integrazione al minimo:
Italia	Paese UE più Argentina, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Croazia, Macedonia, Monaco, Capoverde, San Marino, Serbia, Slovenia, Stati Uniti d'America, Tunisia, Uruguay	qualsiasi	spetta alle condizioni comuni
	Canada-Quebec, Jersey e isole del Canale, Turchia, Venezuela	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) ( <i>art. 7 L 407/1990</i> )
		da febbraio 1991 a settembre 1992 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia ( <i>art. 7 L 407/1990</i> )
		da ottobre 1992 a gennaio 1995 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 260 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia ( <i>art. 3 DL 384 conv. L 438/1992</i> )
	da febbraio 1995 in poi	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 520 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia ( <i>art. 17 L 724/1994</i> )	

segue - **Pensione liquidata con il concorso di contribuzione estera**

<b>Paese di residenza</b>	<b>Paese che eroga il pro-rata estero</b>	<b>data di decorrenza del pro-rata italiano</b>	<b>l'integrazione al minimo:</b>
Paese UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e (dal 1.6.2002) Svizzera	Paese UE più qualsiasi altro Paese in rapporto di convenzione con l'Italia	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) <i>(art. 7 L 407/1990)</i>
		da febbraio 1991 a maggio 1992 compreso (per VO e SO, anche giugno se domanda presentata entro 6.1997)	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L 407/1990)</i>
		da luglio 1992 in poi	non spetta
qualsiasi altro Paese	Paese UE più qualsiasi altro Paese in rapporto di convenzione con l'Italia	fino a gennaio 1991 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia. In assenza di tale requisito, cristallizzazione ad euro 268,33 (importo del minimo vigente a gennaio 1991) <i>(art. 7 L 407/1990)</i>
		da febbraio 1991 a settembre 1992 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 52 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 7 L 407/1990)</i>
		da ottobre 1992 a gennaio 1995 compreso	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 260 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 3 DL 384 conv. L 438/1992)</i>
		da febbraio 1995 in poi	spetta, alle condizioni comuni, in presenza di almeno 520 settimane di contribuzione in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia <i>(art. 17 L 724/1994)</i>

*NB Quando spettante, la quota di integrazione si calcola in misura pari alla differenza fra il trattamento minimo e la somma del pro-rata italiano e di quello estero*

# La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento

**L**a maggiorazione sociale della pensione (MSP) è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all'età, a condizione che non posseggano altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura tale da consentire l'attribuzione della maggiorazione in misura parziale.

## Importo

Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, la maggiorazione sociale è fissa ed esente da Irpef.

Inizialmente l'importo della MSP era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a 50.000 lire per i soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di 180.000 lire, al compimento del 75° anno di età.

Dal 1° gennaio 2002 l'importo della maggiorazione è stato incrementato di 41,13 euro a partire dal compimento del 70° anno di età, in modo da raggiungere (tra integrazione al minimo, maggiorazione e incremento) la somma di 516,46 euro che, nell'anno del passaggio all'euro, corrispondeva alla cifra di 1 milione di lire. Dal 1° gennaio 2008, in base alla legge applicativa dell'accordo sindacati – governo per l'aumento delle pensioni basse, l'incremento è stato a sua volta aumentato di 12,67 euro in modo da raggiungere, nel complesso, la somma di 580 euro al mese ([art. 5, comma 5, L 127/2007](#)); 12 di questi 12,67 euro vengono però assorbiti dalla "somma aggiuntiva" ([vedi](#)) istituita con la stessa legge a favore dei pensionati 64enni con trattamenti fino a 1,5 volte il minimo.

Se si tiene presente che:

- i titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale possono ottenere l'incremento fin dall'età di 60 anni;
- il limite di età fissato per l'incremento può essere ridotto, fino a un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età), nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione;
- il limite di incremento aumenta di anno in anno tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS, e quindi, in costanza di condizioni reddituali, anche l'importo dell'incremento può considerarsi fisso come quello della maggiorazione, limitatamente ai pensionati da lavoro con pensione al minimo.

Il quadro degli importi conseguibili alle soglie di età prefissate, a titolo di maggiorazione sociale e incremento, risulta il seguente:

età (in anni)	importo mensile in euro		
	maggiorazione	incremento	totale
60	25,83	-	25,83
60 inabili	25,83	110,61	136,44
64 inabili	25,83	98,61	124,44
65	82,64	-	82,64
65/69 inabili o con contribuzione	82,64	41,80	124,44
70	82,64	41,80	124,44
75	92,97	31,47	124,44

Quanto all'anticipo dell'età per il diritto all'incremento, la frazione di quinquennio pari o superiore a 2 anni e mezzo si arrotonda a 5 anni, come è esposto nello specchio seguente.

Anzianità contributiva		Età	
<i>in anni</i>	<i>in settimane</i>	<i>alla quale spetta l'incremento</i>	<i>(n. anni di riduzione)</i>
meno di 2 e mezzo	fino a 129	70	0
da 2 e mezzo	da 130 fino a 389	69	1
da 7 e mezzo	da 390 fino a 649	68	2
da 12 e mezzo	da 650 fino a 909	67	3
da 17 e mezzo	da 910 fino a 1169	66	4
da 22 e mezzo in poi	da 1170 in poi	65	5

### Trattamenti pensionistici

Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni.

### Limiti di reddito e misura

Le condizioni per il diritto all'incremento coincidono fin dalla sua istituzione con quelle per il diritto alla maggiorazione sociale. Per questo, d'ora in avanti, quando si legge "maggiorazione sociale" si intenda "maggiorazione sociale e suo incremento".

La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che:

- non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo del trattamento minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa;

**Le pensioni  
IVS**

## **La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento**

- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale.

### **Redditi da considerare**

- Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o assimilati.
- *Non sono presi in considerazione*, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:
  - le pensioni di guerra;
  - le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
  - l'indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali;
  - l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
  - l'importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000.
- Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo della pensione su cui deve essere attribuita la maggiorazione.

Sulla maggiorazione sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente. Al momento della prima decorrenza della maggiorazione (ad esempio, alla stessa data di decorrenza della pensione, oppure al compimento dei 60 anni di età o anche in un momento successivo, quando si verificano le condizioni reddituali per il diritto) si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DELLA PENSIONE

oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta

(art. 1, commi 1 e 12, L. 544/88, art. 38 L. 448/2001, art. 5, comma 5, L. 127/2007)

anno	limite individuale per quota MSP: $(TM+MSP) \times 13$ per quota INC: $(TM+MSP+INC) \times 13$	limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) per quota MSP: $(TM+MSP+AS) \times 13$ per quota INC: $(TM+MSP+INC+AS) \times 13$
<b>per la quota di INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE</b>		
2006	€ 7.167,55	€ 12.129,91
2007	€ 7.278,83	€ 12.340,51
2008	€ 7.540,00	€ 12.687,74
2009	€ 7.724,60	€ 13.037,18
2010	€ 7.766,33	€ 13.116,22
2011	€ 7.850,31	€ 13.275,21
<b>per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI</b>		
2006	€ 6.767,15	€ 11.729,51
2007	€ 6.878,43	€ 11.940,11
2008	€ 6.974,89	€ 12.122,63
2009	€ 7.159,49	€ 12.472,07
2010	€ 7.201,22	€ 12.551,11
2011	€ 7.285,20	€ 12.710,10
<b>per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE nella fascia di età tra 65 e 74 ANNI</b>		
2006	€ 6.632,86	€ 11.595,22
2007	€ 6.744,14	€ 11.805,82
2008	€ 6.840,60	€ 11.988,34
2009	€ 7.025,20	€ 12.337,78
2010	€ 7.066,93	€ 12.416,82
2011	€ 7.150,91	€ 12.575,81
<b>per la quota di MAGGIORAZIONE SOCIALE nella fascia di età tra 60 e 64 ANNI</b>		
2006	€ 5.894,33	€ 10.856,69
2007	€ 6.005,61	€ 11.067,29
2008	€ 6.102,07	€ 11.249,81
2009	€ 6.286,67	€ 11.599,25
2010	€ 6.328,40	€ 11.678,29
2011	€ 6.412,38	€ 11.837,28

## IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE

(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88, art. 38 L 448/2001, art. 5, comma 5, L 127/2007)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
PENSIONE CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO - SI diritto somma aggiuntiva <i>TM mens. + € 123,77 fino al 2007, poi (€ 136,44 - 12)</i>								
2006	€	551,35	€	551,35	€	7.167,55	€	7.167,55
2007	€	559,91	€	559,91	€	7.278,83	€	7.278,83
2008	€	568,00	€	-	€	7.384,00	€	-
2009	€	582,20	€	582,64	€	7.568,60	€	7.574,32
2010	€	585,41	€	585,41	€	7.610,33	€	7.610,33
2011	€	592,79	€	591,87	€	7.706,27	€	7.694,31

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO - NO diritto somma aggiuntiva  
*(TM mens. + € 136,44)*

2008	€	580,00	€	-	€	7.540,00	€	-
2009	€	594,20	€	594,64	€	7.724,60	€	7.730,32
2010	€	597,41	€	597,41	€	7.766,33	€	7.766,33
2011	€	604,79	€	603,87	€	7.862,27	€	7.850,31

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO - età pari o superiore a 65 ANNI  
*(TM mens + £ 80.000 fino al 2000, poi £ 160.000 o € 82,64)*

2006	€	510,22	€	510,22	€	6.632,86	€	6.632,86
2007	€	518,78	€	518,78	€	6.744,14	€	6.744,14
2008	€	526,20	€	525,76	€	6.840,60	€	6.834,88
2009	€	540,40	€	540,84	€	7.025,20	€	7.030,92
2010	€	543,61	€	543,61	€	7.066,93	€	7.066,93
2011	€	550,99	€	550,07	€	7.162,87	€	7.150,91

PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO - età pari o superiore a 60 ANNI  
*(TM mens + € 25,83)*

2006	€	453,41	€	453,41	€	5.894,33	€	5.894,33
2007	€	461,97	€	461,97	€	6.005,61	€	6.005,61
2008	€	469,39	€	468,95	€	6.102,07	€	6.096,35
2009	€	483,59	€	484,03	€	6.286,67	€	6.292,39
2010	€	486,80	€	486,80	€	6.328,40	€	6.328,40
2011	€	494,18	€	493,26	€	6.424,34	€	6.412,38

## La maggiorazione sociale e il suo incremento all'estero

A causa delle direttive comunitarie sulle prestazioni di tipo non contributivo e in seguito a recenti interventi legislativi nazionali, le disposizioni per il diritto e la misura della maggiorazione sociale della pensione e del suo incremento da corrispondere a titolari residenti all'estero sono sensibilmente differenti, per due aspetti, da quelle vigenti in Italia.

Il primo aspetto è l'esistenza di una prestazione pensata in via esclusiva per i pensionati cittadini italiani residenti all'estero, il cosiddetto ulteriore incremento della maggiorazione fino a reddito equivalente.

Il secondo aspetto è la cessazione del pagamento della maggiorazione sociale, e relativi incrementi, a partire dal 1° giugno 2005, a pensionati residenti all'estero, in Paesi dell'ambito UE.

### ***L'ulteriore incremento della maggiorazione sociale***

Per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione e nelle condizioni anagrafiche e reddituali per avere diritto all'incremento della maggiorazione sociale, la quota di trattamento assistenziale in aggiunta alla pensione, eventualmente integrata al minimo o meno, consta di tre fasce:

1. la maggiorazione sociale, di cui alla legge 544/1988;
2. l'incremento della maggiorazione sociale, introdotto con la legge 448/2001;
3. l'ulteriore incremento della maggiorazione sociale, attribuito ai cittadini italiani residenti all'estero con la legge finanziaria per il 2003, fino a garantire un reddito proprio che assicuri un potere d'acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili.

L'introduzione dell'incremento delle maggiorazioni nel 2001 aveva posto un problema, per i titolari di pensione all'estero; mentre per i residenti in Italia tale prestazione di fatto consiste nella differenza tra il trattamento minimo più maggiorazione e il limite fissato per l'incremento, per i titolari di pensione liquidata in regime internazionale, residenti all'estero, la formulazione letterale della legge (*"la misura delle maggiorazioni sociali... è incrementata... fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro mensili"*) avrebbe potuto comportare la concessione di una somma ben maggiore, quando la pensione non fosse integrata per mancanza del requisito di contribuzione italiana in costanza di rapporto di lavoro al quale per loro è condizionato il diritto all'integrazione al minimo. Di fatto, la concessione dell'incremento avrebbe potuto vanificare le restrizioni introdotte dal 1991 in poi in tema di integrazione al minimo. Su sollecitazione dell'Inps, questo problema fu risolto poco dopo, il **24 luglio 2002**, quando il Ministero del lavoro stabilì in una nota che, alle pensioni per le quali vige l'inesportabilità del trattamento minimo, l'incremento e la maggiorazione sociale insieme potessero essere attribuiti nella misura massima di 123,77 euro, pari alla differenza fra il limite di incremento e il trattamento minimo, anche se non attribuito; questo significava che, in mancanza della quota di integrazione al minimo, l'importo complessivo percepito da pensionati

## **La maggiorazione sociale della pensione e il suo incremento**

all'estero, sebbene nelle condizioni reddituali ed anagrafiche per avere diritto all'incremento, non avrebbe mai raggiunto lo stesso livello di pensionati nelle stesse condizioni, ma residenti in Italia.

Successivamente, con l'[articolo 38, punto 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), questa differenza fu parzialmente ridotta: si dispose che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai cittadini italiani in possesso dei requisiti per il diritto alla maggiorazione sociale e al suo incremento, fosse concesso un ulteriore incremento fino a garantire un reddito proprio, comprensivo della predetta maggiorazione oltreché delle prestazioni previdenziali ed assistenziali a carico degli Organismi esteri, che assicurino un potere d'acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità. L'introduzione del concetto di reddito equivalente serviva a parificare non già il valore assoluto del reddito personale, bensì il potere d'acquisto in ambiti geografici economicamente diversificati: a questo proposito fu pubblicata una tabella di coefficienti per i quali moltiplicare il valore di 516,46 euro (o il diverso valore vigente negli anni successivi al 2002) in modo da ricavare il limite da non superare in ciascun Paese. Per i Paesi esteri nei quali si identifichi un reddito equivalente superiore a quello corrispondentemente vigente in Italia, il relativo importo di equivalenza viene sostituito con quello di parità (in altre parole, il coefficiente viene ridotto a 1).

I requisiti di accesso al diritto all'ulteriore incremento ([circ. Inps n. 124 dell'8 luglio 2003](#)) erano i seguenti:

- la cittadinanza italiana;
- la titolarità di redditi che non superino il livello del reddito equivalente;
- i periodi di contribuzione effettiva in Italia non inferiori a 1 anno (legge n. 407/90), a 5 anni (legge n. 438/92) o a 10 anni (legge n. 724/94).

Subito dopo l'introduzione, il requisito di contribuzione in Italia dovette essere abolito ([DM lavoro, economia e Italiani nel mondo 1° dicembre 2003](#)), perché altrimenti la nuova normativa sarebbe rimasta di fatto inapplicata: nessuno avrebbe percepito l'ulteriore beneficio, perché ad averne diritto sarebbero rimasti solo i pensionati che, essendo titolari di integrazione al minimo, già percepivano il massimo cui si poteva avere diritto.

Infine, il [28 gennaio 2009](#) sono stati ritoccati i coefficienti di conversione della parità di potere d'acquisto, con decorrenza 2008, in ragione del mutato rapporto di cambio euro/dollaro statunitense. A questo punto l'Inps dovrebbe riprendere la liquidazione di questa prestazione che è stata interrotta subito dopo il pagamento relativo al 2005, proprio in previsione dell'introduzione dei nuovi coefficienti che – stando alle prime informazioni – avrebbero dovuto avere efficacia fin dallo stesso 2005.

### ***L'inesportabilità delle prestazioni in denaro a carattere non contributivo***

In base alle disposizioni del regolamento comunitario 12478/1992, che stabiliva che determinate prestazioni a carattere previdenziale/assistenziale dovessero rima-

nera a carico dello Stato di residenza, con un nuovo regolamento emanato nel 2005 si sono individuate, Paese per Paese, le prestazioni assoggettabili a tale regime.

Per l'Italia, sono stati individuate le seguenti prestazioni (*art. 10-bis, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, come sostituito dall'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 647/2005*):

- le pensioni sociali
- le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili
- le pensioni e le indennità ai sordomuti
- le pensioni e le indennità ai ciechi civili
- l'integrazione della pensione minima
- l'integrazione dell'assegno di invalidità
- l'assegno sociale
- la maggiorazione sociale (e relativi incrementi).

Pertanto, a partire dal 5 maggio 2005 anche la maggiorazione sociale, che rientra pienamente nella categoria delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo, è divenuta inespportabile nell'ambito dell'Unione europea: dalla stessa data (e cioè a partire dalla prima rata di pensione in pagamento dopo tale data) non possono più essere corrisposte le maggiorazioni sociali già attribuite ai soggetti residenti in uno degli Stati dell'Unione europea diversi dall'Italia (*circ. Inps n. 10 del 30.1.2006*).

## DIRITTO ALLE PRESTAZIONI NON CONTRIBUTIVE DIVERSE DALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER PAESE DI RESIDENZA

Paese di residenza	diritto alla prestazione		
	maggiorazione sociale della pensione ( <i>art. 1 L 544/1988</i> )	incremento della maggiorazione sociale ( <i>art. 38 L 448/2001</i> )	ulteriore incremento della maggiorazione ( <i>art. 38 L 289/2002</i> )
Italia	si	si	no
Paese membro UE	no	no	no
qualsiasi altro Paese (compresi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera)	si	si	si

## COEFFICIENTE DI CONVERSIONE DELLA PARITÀ DI POTERE D'ACQUISTO/TASSO DI

Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2000**	2005***
AL	Albania	0,3983	0,4876
DZ	Algeria	0,4197	0,4075
AO	Angola	0,3984	0,6314
SA	Arabia Saudita	0,9604	0,7830
AR	Argentina	0,7615	0,3121
AM	Armenia	0,2496	0,2792
AU	Australia	1,0452	1,0423
AT	Austria	1,1073	1,1250
AZ	Azerbaigian	0,2828	0,2496
BD	Bangladesh	0,2753	0,2161
BE	Belgio	1,0316	1,1250
BJ	Benin	0,4430	0,5313
BY	Bielorussia	0,1750	0,3413
BO	Bolivia	0,5118	0,3698
BA	Bosnia-Erzegovina		0,3204
BW	Botsuana	0,5724	0,5397
BR	Brasile	0,5641	0,4147
BG	Bulgaria	0,3626	0,3845
BF	Burkina Faso	0,2528	0,3241
BI	Burundi	0,2173	0,1342
KH	Cambogia	0,2324	0,1454
CM	Camerun	0,4100	0,4247
CA	Canada	1,0153	1,0125
TD	Ciad	0,2665	0,2171
CL	Cile	0,6250	0,5199
CN	Cina	0,2752	0,2323
CO	Colombia	0,3903	0,3056
CG	Congo, Rep.	1,6381	1,1620
CD	Congo, Rep. Dem.	0,0116	0,1681
KR	Corea, Rep.	0,7062	0,7017
CI	Costa d'Avorio	0,4556	0,6146
CR	Costa Rica	0,6115	0,4677
HR	Croazia	0,6728	0,6370
DK	Danimarca	1,3945	1,4199
EC	Ecuador	0,4264	0,6075
EG	Egitto	0,5439	0,2613

Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2000**	2005***
SV	El Salvador	0,5913	0,4629
AE	Emirati Arabi Uniti	1,2006	
ER	Eritrea		0,1982
EE	Estonia	0,4554	0,5866
ET	Etiopia	0,1857	0,1406
RU	Federazione Russa	0,2620	0,4182
PH	Filippine	0,3159	0,2313
FI	Finlandia	1,1911	1,2500
FR	Francia	1,1619	1,1250
GA	Gabon	0,8159	0,7933
GM	Gambia	0,2479	0,1450
GE	Georgia	0,2538	0,3691
DE	Germania	1,1483	1,1250
GH	Ghana	0,1666	0,1799
JM	Giamaica	0,9957	0,7743
JP	Giappone	1,8096	1,2400
JO	Giordania	0,5439	0,4278
GR	Grecia	0,8204	0,8750
GT	Guatemala	0,5532	0,5222
GF	Guinea	0,2601	0,2246
GW	Guinea-Bissau	0,3020	0,2566
HT	Haiti	0,4071	0,2561
HN	Honduras	0,4802	0,3725
HK	Hong Kong, Cina	1,2041	0,7798
IN	India	0,2459	0,2055
ID	Indonesia	0,3037	0,3346
IR	Iran	1,0282	0,3262
IE	Irlanda	0,9871	1,1250
IL	Israele	1,1144	0,7232
IT	Italia	1,0000	1,0000
KZ	Kazakistan	0,2653	0,3677
KE	Kenia	0,4264	0,4578
KG	Kirghizistan	0,1251	0,2279
KW	Kuwait	1,6922	1,0125
LA	Laos	0,2609	0,2197
LS	Lesoto	0,2759	0,2978

\* Sigla internazionale in uso per individuare i domini internet di 1° livello

\*\* DM 12 maggio 2003

\*\*\* DM 28 gennaio 2009

## CAMBIO UFFICIALE

Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2000**	2005***
LV	Lettonia	0,6346	0,5625
LB	Libano	1,1222	0,9097
LT	Lituania	0,5394	0,5099
MK	Macedonia	0,4391	0,4016
MG	Madagascar	0,3774	0,2997
MW	Malawi	0,3392	0,2594
MY	Malesia	0,5344	0,4796
ML	Mali	0,3376	0,4006
MA	Marocco	0,4191	0,3995
MR	Mauritania	0,2656	0,2107
MU	Mauritius	0,4699	0,4160
MX	Messico	0,8283	0,6726
MD	Moldovia	0,1842	0,3613
MN	Mongolia	0,2877	0,3013
MZ	Mozambico	0,3204	0,2382
NA	Namibia	0,3863	0,4232
NP	Nepal	0,2213	0,1814
NI	Nicaragua	0,2498	0,2350
NE	Niger	0,2868	0,3080
NG	Nigeria	0,4592	0,4693
NO	Norvegia	1,5288	1,4421
NZ	Nuova Zelanda	0,8076	1,0728
OM	Oman		0,5192
NL	Paesi Bassi	1,1105	1,1250
PK	Pakistan	0,2841	0,2868
PA	Panama	0,7615	0,6075
PG	Papua Nuova Guinea	0,4079	0,2830
PY	Paraguay	0,3924	0,2565
PE	Peru'	0,5439	0,4454
PL	Polonia	0,5903	0,4980
PT	Portogallo	0,7705	0,8750
GB	Regno Unito	1,2692	1,1045
CZ	Repubblica Ceca	0,4472	0,5476
DO	Repubblica Dominicana	0,4953	0,2909
SK	Repubblica Slovacca	0,4028	0,5304
CF	Rep. Centro Africana	0,2806	0,3034

Paese		anno di riferimento	
sigla*	denominazione	2000**	2005***
RO	Romania	0,3232	0,4063
RW	Ruanda	0,2840	0,1674
SN	Senegal	0,3857	0,4255
SL	Sierra Leone	0,3272	0,2449
SG	Singapore	1,2692	0,8987
SY	Siria	1,6771	1,4876
SI	Slovenia	0,6662	0,7852
ES	Spagna	0,9227	1,0000
LK	Srilanka	0,3033	0,2501
US	Stati Uniti d'America	1,2692	1,0125
ZA	Sud Africa	0,4047	0,4232
SD	Sudan	0,2616	0,3078
SE	Svezia	1,3381	1,3224
CH	Svizzera	1,4931	1,4698
SZ	Swaziland	0,3679	0,4389
TJ	Tagikistan	0,1813	0,2727
TH	Tailandia	0,3988	0,3247
TZ	Tanzania	0,6508	0,4543
TG	Togo	0,2371	0,2444
TT	Trinidad-Tobago	0,8461	0,8036
TN	Tunisia	0,3626	0,4050
TR	Turchia	0,5572	0,5063
TM	Turkmenistan	0,2717	
UA	Ucraina	0,2115	0,2094
UG	Uganda	0,2683	0,1834
HU	Ungheria	0,4655	0,6023
UY	Uruguay	0,8496	0,4163
UZ	Uzbekistan	0,2838	
VE	Venezuela	1,0918	0,7083
VN	Vietnam	0,2538	0,2095
YE	Yemen, Rep.	0,6931	0,7403
ZM	Zambia	0,4695	0,5621
ZW	Zimbabwe	0,2744	

# La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti

**L**a maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l'[art. 6 della legge 140/85](#), in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici stabiliti con la [legge 336/70](#) a favore degli iscritti a forme previdenziali esclusive dell'AGO e consistenti, in sostanza, nell'impiego di un'aliquota di trasformazione base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante in funzione del servizio utile.

I criteri per l'individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70: si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace.

Il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di 30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della legge, il 1° gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui il disegno di legge, poi divenuto legge col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento, l'8 marzo 1968.

Per i primi due anni l'importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal 1° gennaio 1987.

Dal 1° gennaio 1989, infine, con l'[art. 6 della legge 544/88](#), ottennero la maggiorazione anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l'8 marzo 1968, che iniziarono a percepire la maggiorazione nell'importo di 30.000 lire quando i loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1° gennaio 1985, in quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la maggiorazione nell'importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della perequazione automatica.

Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che:

- la maggiorazione è reversibile;
- la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica;
- la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo.

Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in atto.

### **I superstiti di ex combattenti**

Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente, titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile: secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che, una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti, nell'aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su pensioni indirette né su pensioni di reversibilità nate prima che il dante causa avesse potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l'attribuzione della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini pensionistici. Questo diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato, sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la domanda di riconoscimento.

### **La perequazione del trattamento**

Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione "è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti".

Inoltre, con un comma a parte, si stabilisce che "la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica".

Questa frase fu sempre intesa nel senso che, una volta attribuita nell'importo iniziale, la maggiorazione ex combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte integrante.

Se così stessero le cose, non ci sarebbe stato bisogno della seconda specificazione: sarebbe stata sufficiente la prima, in quanto la pensione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica con tutte le sue parti integranti. Sulla base di queste considerazioni, sostenute dai patronati sindacali, la Magistratura ha sancito il diritto ad un importo iniziale della maggiorazione rapportato al valore del denaro nel 1985, quando la maggiorazione fu istituita (*C. Cass. n. 14.285 del 7 luglio 2005*).

In altre parole, secondo la Corte di Cassazione, chi ottenga oggi la maggiorazione ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta la somma di 34,69 euro al mese anziché 15,49 e chi l'ha ottenuta in precedenza avrebbe diritto agli arretrati.

Per eliminare questa prospettiva, nella legge finanziaria per il 2008 è contenuta una disposizione di interpretazione autentica che annulla le decisioni della Corte di Cassazione (*art. 2, comma 505, L. 244/2007*).

**La  
maggiorazione  
della pensione  
per gli ex  
combattenti**

Si riportano di seguito le tabelle con gli importi perequati della maggiorazione intera e in aliquota di reversibilità nell'ambito temporale della prescrizione.

**IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO  
MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI**

*Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985  
Maggiorazione intera*

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2001	L 800.140	L 798.570	L 10.401.820	L 10.381.410
	€ 413,38	€ 412,43	€ 5.373,94	€ 5.361,59
2002	€ 424,55	€ 424,55	€ 5.519,15	€ 5.519,15
2003	€ 434,74	€ 434,74	€ 5.651,65	€ 5.651,65
2004	€ 445,62	€ 445,62	€ 5.793,06	€ 5.793,06
2005	€ 454,54	€ 454,10	€ 5.908,97	€ 5.903,30
2006	€ 462,27	€ 462,27	€ 6.009,51	€ 6.009,51
2007	€ 471,52	€ 471,52	€ 6.129,81	€ 6.129,81
2008	€ 479,54	€ 479,07	€ 6.234,04	€ 6.227,91
2009	€ 494,89	€ 495,34	€ 6.433,61	€ 6.439,37
2010	€ 498,36	€ 498,37	€ 6.478,72	€ 6.478,76
2011	€ 506,34	€ 505,35	€ 6.582,43	€ 6.569,55

*in aliquota di reversibilità coniuge*

2001	L 776.224	L 774.702	L 10.090.912	L 10.071.126
	€ 400,97	€ 400,10	€ 5.212,64	€ 5.201,33
2002	€ 411,81	€ 411,81	€ 5.353,48	€ 5.353,48
2003	€ 421,69	€ 421,69	€ 5.482,01	€ 5.482,01
2004	€ 432,24	€ 432,24	€ 5.619,17	€ 5.619,17
2005	€ 440,89	€ 440,47	€ 5.731,62	€ 5.726,08
2006	€ 448,39	€ 448,39	€ 5.829,12	€ 5.829,12
2007	€ 457,37	€ 457,37	€ 5.945,81	€ 5.945,81
2008	€ 465,15	€ 464,69	€ 6.046,94	€ 6.040,97
2009	€ 480,04	€ 480,48	€ 6.240,52	€ 6.246,26
2010	€ 483,41	€ 483,41	€ 6.284,27	€ 6.284,30
2011	€ 491,14	€ 490,18	€ 6.384,88	€ 6.372,36

## **Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968**

*Maggiorazione intera*

<b>Anno</b>	<b>mensile definitivo</b>	<b>mensile presuntivo</b>	<b>annuo definitivo</b>	<b>annuo presuntivo</b>
2001	L 789.430	L 787.890	L 10.262.590	L 10.242.570
	€ 407,71	€ 406,92	€ 5.300,23	€ 5.289,96
2002	€ 418,73	€ 418,73	€ 5.443,49	€ 5.443,49
2003	€ 428,79	€ 428,79	€ 5.574,27	€ 5.574,27
2004	€ 439,52	€ 439,52	€ 5.713,76	€ 5.713,76
2005	€ 448,32	€ 447,88	€ 5.828,16	€ 5.822,44
2006	€ 455,95	€ 455,95	€ 5.927,35	€ 5.927,35
2007	€ 465,08	€ 465,08	€ 6.046,01	€ 6.046,01
2008	€ 472,99	€ 472,52	€ 6.148,86	€ 6.142,77
2009	€ 488,13	€ 488,57	€ 6.345,70	€ 6.351,42
2010	€ 491,55	€ 491,55	€ 6.390,20	€ 6.390,19
2011	€ 499,42	€ 498,44	€ 6.492,50	€ 6.479,74

*in aliquota di reversibilità coniuge*

2001	L 769.798	L 768.294	L 10.007.374	L 9.987.822
	€ 397,57	€ 396,80	€ 5.168,41	€ 5.158,35
2002	€ 408,31	€ 408,31	€ 5.308,08	€ 5.308,08
2003	€ 418,12	€ 418,12	€ 5.435,59	€ 5.435,59
2004	€ 428,58	€ 428,58	€ 5.571,59	€ 5.571,59
2005	€ 437,16	€ 436,74	€ 5.683,13	€ 5.677,57
2006	€ 444,60	€ 444,60	€ 5.779,83	€ 5.779,83
2007	€ 453,50	€ 453,50	€ 5.895,53	€ 5.895,53
2008	€ 461,22	€ 460,76	€ 5.995,83	€ 5.989,88
2009	€ 475,98	€ 476,42	€ 6.187,77	€ 6.193,49
2010	€ 479,32	€ 479,32	€ 6.231,16	€ 6.231,16
2011	€ 486,99	€ 486,04	€ 6.330,92	€ 6.318,48

# L'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo

**C**on la legge finanziaria per il 2001 si è aperta per i pensionati al minimo la prospettiva di fruire, in futuro, dell' "imposta negativa", cioè di incassare la somma corrispondente alla parte di detrazione d'imposta non utilizzata perché eccedente l'importo dell'imposta lorda calcolata sulla pensione.

Allora, ci si limitò a riconoscere ai pensionati al minimo un *bonus* fiscale "quale rimborso forfetario delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto" (art. 1 bis DL 268/2000, conv. L 354/2000). Si trattava di 103,29 euro (200.000 lire) da corrispondere *una tantum* in aggiunta alla 13<sup>a</sup> mensilità del 2000 ai titolari di pensione "il cui importo complessivo annuo... non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti". Dal 2001 la corresponsione di questa somma, aumentata a 154,94 euro (300.000 lire) fu resa permanente e fu condizionata a limiti di reddito, personale e coniugale, un po' più ampi di quelli stabiliti per il diritto all'integrazione al minimo (art. 70, commi 7 - 10, L 388/2000).

## I requisiti per il diritto

L'importo aggiuntivo spetta a due condizioni che debbono verificarsi insieme:

1. condizione d'importo della pensione. L'importo annuo della pensione (o l'importo complessivo delle pensioni di cui sia titolare la stessa persona), comprensivo della maggiorazione sociale o incremento eventualmente percepiti, non deve superare l'importo annuo del trattamento minimo; nel caso in cui invece superi il limite (ferma restando la condizione di cui al n. 2), l'importo aggiuntivo viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del minimo più l'importo aggiuntivo stesso;
2. condizione di reddito complessivo. Il reddito personale non deve superare un importo pari ad una volta e mezza il trattamento minimo vigente nell'anno; inoltre, il reddito complessivo dei coniugi non deve superare un importo pari a tre volte il trattamento minimo vigente nell'anno: se si supera anche di un centesimo uno solo di questi due limiti, l'importo aggiuntivo non spetta.

## LIMITI DI PENSIONE E DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'IMPORTO AGGIUNTIVO

(art. 70, commi 7 - 10, L 388/2000)

misura intera dell'importo aggiuntivo		mensile		annua	
		£	(23.077)	£	300.000
		€	(11,92)	€	154,94
anno	condizioni	importi mensili		importi annui	
2001	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	£	740.350	£	9.624.550
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	£	763.427	£	9.924.550
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>				
	- limite individuale	£	-	£	14.436.825
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	£	-	£	28.873.650
2002	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€	392,69	€	5.104,97
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€	404,61	€	5.259,91
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>				
	- limite individuale	€	-	€	7.657,46
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€	-	€	15.314,91
2003	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€	402,12	€	5.227,56
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€	414,04	€	5.382,50
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>				
	- limite individuale	€	-	€	7.841,34
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€	-	€	15.682,68
2004	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€	412,18	€	5.358,34
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€	424,10	€	5.513,28
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>				
	- limite individuale	€	-	€	8.037,51
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€	-	€	16.075,02
2005	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>				
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€	420,43	€	5.465,59
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€	432,35	€	5.620,53
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>				
	- limite individuale	€	-	€	8.198,39
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€	-	€	16.396,77

anno	condizioni	importi mensili	importi annui
2007	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 436,14	€ 5.669,82
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 448,06	€ 5.824,76
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 8.504,73
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 17.009,46
2008	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 443,56	€ 5.766,28
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 455,48	€ 5.921,22
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 8.649,42
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 17.298,84
2009	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 457,76	€ 5.950,88
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 469,68	€ 6.105,82
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 8.926,32
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 17.852,64
2010	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 460,97	€ 5.992,61
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 472,89	€ 6.147,55
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 8.988,92
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 17.977,83
2011	<b>1) limite di importo della/delle pensioni</b>		
	- fino al quale l'importo aggiuntivo spetta in misura intera	€ 467,43	€ 6.076,59
	- oltre il quale l'importo aggiuntivo non spetta neanche in misura parziale	€ 479,35	€ 6.231,53
	<b>2) limite di reddito complessivo</b>		
	- limite individuale	€ -	€ 9.114,89
	- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	€ -	€ 18.229,77

## **Redditi da considerare**

Si prende in considerazione il solo reddito assoggettabile all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:

- del reddito della casa d'abitazione e pertinenze
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Trattandosi di prestazione che viene corrisposta in unica soluzione, ma con riferimento all'intero anno, è da ritenere che il controllo vada effettuato con riferimento ai redditi conseguiti in ambedue gli anni precedenti quello di percezione, ferma restando la considerazione del reddito conseguito nello stesso anno di decorrenza della pensione.

## **Natura dell'importo aggiuntivo**

Date le vicende della sua istituzione, l'importo aggiuntivo dovrebbe avere natura di rimborso fiscale forfetario. A prova di quest'impostazione, l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, cioè non è tassato e non è influente sul diritto né sulla misura di prestazioni previdenziali e assistenziali condizionate al reddito.

Tuttavia, a partire dal 2002, dietro disposizione del Ministero del lavoro, l'Inps considera la maggiorazione sociale della pensione ed il relativo incremento, eventualmente percepiti dal pensionato, come parte integrante dell'importo della pensione, che in questo modo viene a superare il limite stabilito dalla legge (*circ. Inps n. 163 del 31.10.2002, punto 4*). In seguito a questa disposizione, i connotati dell'importo aggiuntivo cambiano, per divenire una sorta di trattamento assistenziale, sia pure alla rovescia: di esso, infatti, possono avvalersi oggi solo i pensionati che hanno altri redditi oltre la pensione tali da impedire la corresponsione della maggiorazione sociale. L'importo di questi redditi extra può non avere limiti quando si tratta di redditi esenti da Irpef, mentre, per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'Irpef, devono essere comunque in misura non tale da superare il limite di reddito.

Trattano dell'importo aggiuntivo le seguenti disposizioni attuative:

*Inps: circolare n. 68 del 20 marzo 2001*

*Inps: circolare n. 183 del 18 ottobre 2001*

*Inps: circolare n. 163 del 31 ottobre 2002*

*Inps: circolare n. 173 del 6 novembre 2003*

*Inps: circolare n. 144 del 25 ottobre 2004*

*Inps: circolare n. 119 del 14 dicembre 2005*

*Inps: circolare n. 139 del 5 dicembre 2006*

# La somma aggiuntiva

## (quattordicesima mensilità)

**L**a somma aggiuntiva è una prestazione che viene corrisposta una volta l'anno, in aggiunta alla rata di pensione di luglio e, perciò, viene chiamata anche "quattordicesima" mensilità di pensione. Essa nasce nel 2007 dalla rivendicazione avanzata delle Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della Uil circa il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, fortemente diminuito negli ultimi 15 anni in seguito ai provvedimenti restrittivi sulla perequazione automatica degli anni 1992 – 1995, al protrarsi del fenomeno del drenaggio fiscale e ad alcune caratteristiche del meccanismo di perequazione che ne limitano l'efficacia di fronte all'andamento del costo della vita.

Con l'accordo sindacati – Governo del 10 luglio 2007 (parte dell'accordo generale sul *welfare* del 23 luglio), si è convenuto di iniziare dalle pensioni più basse quest'opera di recupero, che dovrà essere estesa in seguito, e con la necessaria gradualità, anche alle altre.

L'onere finanziario di quest'opera di recupero è stato posto a carico dello Stato: per questo, pur non essendo una prestazione di carattere assistenziale, il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un reddito personale non eccedente il limite di una volta e mezza il trattamento minimo annuo dell'Inps. La somma aggiuntiva è attribuita d'ufficio al compimento dell'età di 64anni, uomini e donne, salva verifica delle condizioni reddituali, attuata con procedura RED.

### **Importo e natura della somma aggiuntiva**

L'importo della somma aggiuntiva ha tre valori diversi, in funzione dell'anzianità contributiva complessiva della o delle pensioni del titolare, e non è soggetto a perequazione automatica. Una volta stabilita la fascia, la somma spetta per intero fino a che il reddito personale dell'interessato si mantiene entro il limite stabilito per l'anno: oltre, viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite di reddito più la somma aggiuntiva stessa.

Come l'importo aggiuntivo delle pensioni al minimo, la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali, con esclusione dell'incremento delle maggiorazioni sociali per un importo annuo pari a 156 euro.

Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, questo non vuol solo dire che la somma aggiuntiva non viene tassata, ma anche che il pensionato che sia fiscalmente a carico

## IMPORTO DELLA SOMMA AGGIUNTIVA

(art. 5, comma 1, L 127/2007)

fascia di anzianità contributiva o di servizio	importo annuo netto (in euro)	
	per l'anno 2007	dal 2008 in poi
pensione diretta principale a carico di:		
- AGO e forme sostitutive (in settimane)		
1° fascia da 1 a 780	262,000	336,000
2° fascia da 781 a 1.300	327,000	420,000
3° fascia da 1.301 in poi	392,000	504,000
- forme esclusive dell'AGO (in mesi)		
1° fascia da 1 a 180	262,000	336,000
2° fascia da 181 a 300	327,000	420,000
3° fascia da 301 in poi	392,000	504,000
- gestioni speciali lavoratori autonomi (in mesi)		
1° fascia da 1 a 216	262,000	336,000
2° fascia da 217 a 336	327,000	420,000
3° fascia da 337 in poi	392,000	504,000

del coniuge o di altro contribuente non corre il rischio di superare il limite di reddito prescritto.

Per quanto riguarda l'aspetto previdenziale e assistenziale, chi percepisce prestazioni legate a limiti di reddito (quale pensione ai superstiti, assegno d'invalidità, integrazione al minimo, maggiorazione sociale e relativo incremento) continuerà a percepire lo stesso importo, come se la somma aggiuntiva non esistesse, con una sola eccezione, dettata dalla necessità di rientrare nello stanziamento per l'intervento complessivo sulle pensioni basse realizzato con l'accordo del 10 luglio 2007: chi ha diritto alla somma aggiuntiva non vedrà l'aumento di 12 euro al mese disposto con lo stesso accordo per i titolari di incremento delle maggiorazioni sociali a partire dal 1° gennaio 2008, ma si limiterà all'importo in vigore nel 2007 (regolarmente adeguato in base all'indice annuale di perequazione).

### Trattamenti pensionistici cui spetta la somma aggiuntiva

L'espressione della legge è "trattamenti pensionistici a carico dell'AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici

**Le pensioni  
IVS**

di previdenza obbligatoria" (*art. 5, comma 1, L 127/2007*): quindi, pensioni che nascono da una posizione assicurativa previdenziale. Può trattarsi di pensioni di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità, superstiti, pensione d'inabilità, assegno d'invalidità, pensione supplementare. Non sono contemplati invece trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l'assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.

La condizione della natura "pubblica" degli enti previdenziali e della natura "obbligatoria" della previdenza che essi gestiscono è sufficiente ad escludere soggetti che sono titolari esclusivamente di pensioni a carico dell'Istituto giornalisti o di casse professionali (ingegneri, architetti, medici, ragionieri ecc.) che sono di diritto privato, o a carico della gestione lavori di cura (ex casalinghe) che sono ed erano ad iscrizione facoltativa.

Infine, deve trattarsi di Enti previdenziali italiani: non ci sono condizioni di cittadinanza né residenza per il pensionato, mentre la sua pensione (o almeno una parte di essa, il cosiddetto pro rata) deve essere a carico del sistema previdenziale italiano. In questo senso, hanno diritto alla somma aggiuntiva, ad esempio, cittadini sloveni o croati che, trovandosi in Istria o Dalmazia negli anni della seconda guerra mondiale, hanno avuto il riconoscimento del servizio militare svolto sotto la giurisdizione italiana ai fini della liquidazione di un pro-rata italiano; mentre, al contrario, non è nell'ambito di applicazione della legge un cittadino italiano, residente in Italia, che per qualsiasi ragione sia titolare esclusivamente di una o più pensioni erogate da Istituti previdenziali esteri.

### **L'anzianità contributiva utile**

Per la verifica del requisito di anzianità contributiva si prendono in considerazione i contributi di qualsiasi genere: obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto, derivanti da maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva, relativi a periodi di lavoro successivi alla decorrenza (purché siano stati già utilizzati per la liquidazione di supplementi). Ad esempio, la contribuzione figurativa per servizio militare — che in alcuni casi costituisce l'unica base contributiva del pro-rata italiano in pensioni liquidate in regime internazionale — è sufficiente a far conseguire il diritto alla somma aggiuntiva.

Inoltre, dove vi sia differenza tra l'anzianità contributiva valida per il diritto a pensione e quella utilizzata per il calcolo di essa (può accadere per contrazione di periodi di versamenti volontari in classi inferiori a quella assegnata, di giornate di donne e fanciulli nella gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di lavoro a svolto a tempo parziale o, al contrario, in presenza di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione nel caso di pensioni d'anzianità), l'orientamento degli Enti previdenziali è di considerare quella di maggior favore per il pensionato.

È utile tutta l'anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della

pensione diretta o della quota italiana di pensione diretta: in caso di più pensioni, si fa la somma dell'anzianità contributiva di tutte le pensioni e quote di pensioni dirette.

L'anzianità contributiva dei trattamenti ai superstiti viene presa in considerazione soltanto se il titolare non ha altre pensioni dirette. In questo caso, l'anzianità contributiva che ha concorso alla liquidazione della pensione o delle pensioni originarie viene considerata solo in parte, corrispondente all'aliquota di reversibilità vigente al momento dell'applicazione del beneficio. Ad esempio: una vedova con una pensione di reversibilità integrata al minimo, derivante da 20 anni di contribuzione da lavoro dipendente del marito, ha diritto a 336 euro perché può far valere  $20 \times 60\% = 12$  anni di contributi, cosa che la colloca nella fascia più bassa.

L'anzianità contributiva della pensione estera o della quota di pensione a carico di Ente estero non viene presa in considerazione, come del resto quella accreditata presso Enti o gestioni previdenziali di diritto privato, ancorché di carattere obbligatorio, quali l'Inpgi o le casse previdenziali dei professionisti: in caso di pensione liquidata in regime di totalizzazione, l'anzianità contributiva pertinente a pro rata a carico di Ente estero o di tali gestioni viene espunta.

Per determinare la misura della somma aggiuntiva, l'anzianità contributiva deve essere confrontata con le fasce riportate in tabella: quelle per i lavoratori autonomi se la pensione è a carico di una delle forme pensionistiche italiane da lavoro autonomo gestite dall'Inps (cioè quando la pensione riporti una delle sigle seguenti: VR, IR, SR, VOART, IOART, SOART, VOCOM, IOCOM, SOCOM, eventualmente seguite da una S se si tratta di pensione in regime internazionale, o VOAUT, IOAUT e SOAUT) e quelle per i lavoratori dipendenti in tutti gli altri casi. Nel caso in cui le pensioni italiane, o quote, siano più di una, per decidere quali fasce utilizzare si fa riferimento alla sigla della pensione principale: in questo senso per principale si intende quella con maggiore anzianità contributiva e non quella di maggior importo.

## **L'età**

La somma aggiuntiva spetta al compimento del 64° anno di età: questo limite è uguale per donne e uomini, e dà diritto alla somma aggiuntiva a partire dall'anno di compimento dell'età, nella misura di tanti dodicesimi quanti sono i mesi trascorsi con 64 anni d'età (compreso il mese nel quale si compie l'età).

## **Le condizioni reddituali**

La somma aggiuntiva spetta a condizione che reddito personale del pensionato non superi una volta e mezza il trattamento minimo di pensione vigente nello stesso anno.

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA SOMMA AGGIUNTIVA

(art. 5, commi 1 e 2, L. 127/2007)

Anno		Limite individuale			
		entro il quale la somma spetta in misura intera <i>TM annuo x 1,5</i>		oltre il quale la somma non spetta <i>(TM annuo x 1,5) + somma</i>	
2008	1° fascia	€	8.649,42	€	8.985,42
	2° fascia	€		€	9.069,42
	3° fascia	€		€	9.153,42
2009	1° fascia	€	8.926,32	€	9.262,32
	2° fascia	€		€	9.346,32
	3° fascia	€		€	9.430,32
2010	1° fascia	€	8.988,92	€	9.324,92
	2° fascia	€		€	9.408,92
	3° fascia	€		€	9.492,92
2011	1° fascia	€	9.114,89	€	9.450,89
	2° fascia	€		€	9.534,89
	3° fascia	€		€	9.618,89

### **La somma aggiuntiva (14ª mensilità)**

Per verificare il diritto alla somma aggiuntiva occorre considerare i redditi di qualsiasi natura, e quindi:

- il reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva
- i redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF
- i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali
- i redditi esenti da imposte.

Per il diritto alla somma aggiuntiva NON sono influenti:

- il reddito della casa di abitazione e sue pertinenze
- i redditi a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti)
- i trattamenti di famiglia (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro per le pensioni al minimo (art. 70, c. 10, L. 388/2000)
- le pensioni di guerra (art. 77, L. 915/78)
- gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla L.210/1992 (nota del Ministero del tesoro n. 55.963 del 10/7/2000)

- le indennità di accompagnamento, delle indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge
- i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità

Ai fini del diritto alla somma aggiuntiva, il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.

Con le nuove disposizioni, il periodo di riferimento del reddito influente varia a seconda del semestre di percezione delle prestazioni. In questo caso, trattandosi di prestazione che viene corrisposta in unica soluzione ma con riferimento all'intero anno, è da ritenere che il controllo vada effettuato con riferimento ai redditi conseguiti in ambedue gli anni precedenti quello di percezione, ferma restando la considerazione del reddito conseguito nello stesso anno di decorrenza della pensione o al compimento del 64° anno di età.

### **Gli adempimenti del pensionato e l'Ente che liquida la prestazione**

Il diritto alla somma aggiuntiva insorge semplicemente quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano verificate: non è richiesta alcuna domanda, per perfezionarlo. Se manca qualche informazione sulla sussistenza delle condizioni (di fatto solo quella relativa al reddito diverso dalle pensioni, che sono conosciute dal Casellario centrale pensionati), l'Ente previdenziale competente per la liquidazione della somma aggiuntiva la richiederà e, al momento in cui avrà ricevuto le necessarie dichiarazioni, liquiderà la somma aggiuntiva con tutti gli arretrati fino dalla data di entrata in vigore della legge o del compimento del 64° anno di età (e comunque entro il limite di prescrizione).

Poiché l'onere finanziario è a carico dello Stato, la legge pone la competenza della liquidazione della somma aggiuntiva in capo all'Inps, ove possibile, perché quest'Ente dispone della Gestione interventi a carico dello Stato, in seno alla quale si realizza il trasferimento di flussi ai pensionati per conto dello Stato. Questo significa che ove il pensionato percepisca più pensioni, delle quali almeno una a carico dell'Inps sarà quest'ultimo a liquidare la somma aggiuntiva sulla prestazione di sua competenza, anche quando si tratti di pensione ai superstiti o pensione supplementare, in base agli elementi segnalati dagli altri Enti erogatori. Ove le pensioni siano di competenza soltanto di Enti diversi dall'Inps, sarà il Casellario centrale pensionati a decidere quello che deve liquidare la somma aggiuntiva.

Trattando della somma aggiuntiva le seguenti disposizioni attuative:

*Inps: messaggio n. 22.211 dell'11.9.2007*

*Inpdap: circolare n. 26 del 25.9.2007*

*Inpdap: nota operativa n. 33 del 28.9.2007*

*Ipost: nota operativa del 2.10.2007*

*Inps: circolare n. 119 dell'8.10.2007*

*Inpdap: nota operativa n. 33 del 25.10.2007*

# Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale

**C**on il DLgs 207/1996 fu istituito un indennizzo temporaneo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ad alcune categorie di iscritti alla gestione speciale dell'INPS per gli esercenti attività commerciali. Per finanziare l'indennizzo, fu istituito un contributo aggiuntivo alla contribuzione IVS dovuta da tutti gli iscritti alla gestione nella misura dello 0,9%.

Nel tempo, l'indennizzo fu prorogato, esteso ad altre categorie e, conseguentemente, l'obbligo contributivo addizionale è stato rinnovato a più riprese con nuove disposizioni di legge. L'ultima, in ordine di tempo, è contenuta nell'art. 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto "collegato - lavoro alla legge finanziaria") con la quale il diritto all'indennizzo è esercitabile da chi raggiunge i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2011 e l'aliquota aggiuntiva prorogata fino al 31 dicembre 2014.

## Destinatari

- Soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Requisiti

L'indennizzo spetta ai soggetti che, entro il periodo di validità di volta in volta stabilito, si trovino in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni che devono verificarsi tutte entro il periodo di validità:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale al minuto o dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico

di alimenti e bevande, o di entrambe nel caso di attività abbinata o, per coloro che hanno avviato l'attività commerciale con la legge di riforma (D.Lgs. 114/1998), comunicazione al Comune di cessazione dell'attività;

- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per le attività di commercio al minuto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'articolo 26, comma 6, nell'abrogare la legge 11 giugno 1971, n. 426 ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ha fatto venir meno l'obbligo dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio (REC), con effetto dal 24 aprile 1999, e quindi il conseguente obbligo di cancellazione.

### **Misura, durata e modalità di erogazione dell'indennizzo**

L'indennizzo e' pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

Esso spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, l'indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione stessa.

L'erogazione cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma, perché l'indennizzo e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro; non è prevista invece alcuna incompatibilità con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati prima del compimento dell'età pensionabile.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

*circolare Inps n. 20 del 21 gennaio 2002*

# Assegni vitalizi - pensioni "PSO"

**F**ino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo Sociale presso l'INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo quanto previsto dall'[art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969](#).

Nel 1976 la [legge n. 177](#) ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della posizione assicurativa nell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l'INPS, secondo le disposizioni dell'[art. 124 del DPR n. 1092 del 29 dicembre 1973](#).

Sono esclusi dall'applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.

I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale, che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più favorevole, fino a quando la parte eccedente l'importo della pensione sociale viene assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.

In ogni caso le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali (delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e [circ. INPS 738 AGO del 2 marzo 1981](#)) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia, di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento di cui all'[art. 38 della legge 448/2001](#), quando ne ricorrano le condizioni.

## Importo dell'assegno vitalizio

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2006	€ 243,71	€ 243,71	€ 3.168,23	€ 3.168,23
2007	€ 248,59	€ 248,59	€ 3.231,67	€ 3.231,67
2008	€ 252,82	€ 252,57	€ 3.286,66	€ 3.283,41
2009	€ 260,92	€ 261,17	€ 3.391,96	€ 3.395,21
2010	€ 262,75	€ 262,75	€ 3.415,75	€ 3.415,75
2011	€ 266,96	€ 266,43	€ 3.470,48	€ 3.463,59

# Pensione sociale

**È** una prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art. 26). A partire dal 1° gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita dall'“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone le condizioni, a tutti coloro che l'hanno conseguita entro la stessa data.

La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale stessa. È condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.

## L'importo

L'importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.

Oltre che per perequazione, l'importo mensile della pensione sociale è stato aumentato, dal 1° gennaio 1999, con l'art. 67 della L 448/98 e, dal 1° gennaio 2000, con l'art. 52 a legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire: ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell'importo della pensione sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione sociale è ottenibile in misura parziale.

Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 O dell'11 maggio 1981). Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante, per questi soggetti: infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in misura parziale.

## **Pensione sociale** *I limiti di reddito*

Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito personale in misura superiore all'importo annuo della pensione sociale; inoltre, se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato importo, pari inizialmente a 4,15 volte l'importo annuo della PS. Dal 1999, per effetto dell'aumento dell'importo della PS disposto dalla L 448/98, che non ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento.

I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l'esclusione del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito personale, l'INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere di continuità".

Sulla pensione sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente.

### ***La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto 65 anni di età***

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.

Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che l'abbia conseguita prima del 1996 la pensione sociale continua ad essere corrisposta nella misura — base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000, senza l'aumento non perequabile introdotto con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge 388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge 448/2001. Per ottenere anche l'importo corrispondente agli aumenti di cui alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l'aumento di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è ancora diverso.

**L'aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88**

È una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di natura assistenziale che è stato sostituito dall'assegno sociale. Continuerà, però, ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l'hanno conseguito entro il 1° gennaio 1996.

L'aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell'importo dell'aumento stesso. È condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

L'aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato, in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente l'ottenimento della pensione sociale.

Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica. L'importo iniziale era pari a 125.000 lire mensili (per 13 mensilità); dal 1° gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e 165.000 lire al mese. Dal 1° gennaio 2002, inoltre, l'importo dell'aumento della pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle pensioni e della maggiorazione dell'assegno sociale) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità, trattamento poi elevato a 580 euro dal 1° gennaio 2008 con l'accordo Sindacati - Governo del 2007. In ogni caso, il limite di incremento aumenta di anno in anno di tanto quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.

L'APS spetta ai soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso, comprensivo di incremento dopo il 70° anno di età;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo

## **Pensione sociale**

della pensione sociale, dell'aumento stesso (comprensivo di incremento) e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

*Si prendono in considerazione* i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, *con esclusione* dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

*Non sono presi in considerazione*, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Sull'aumento della pensione sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente.

A queste condizioni, l'aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l'aumento può spettare sotto forma di maggiorazione dell'assegno sociale (vedi) anche se i soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del 1° gennaio 1996. Ai soggetti invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età.

**IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE**

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2001	L. 544.700	L. 543.650	L. 7.081.100	L. 7.067.450
	€ 281,32	€ 280,78	€ 3.657,16	€ 3.650,14
2002	€ 288,91	€ 288,91	€ 3.755,83	€ 3.755,83
2003	€ 295,85	€ 295,85	€ 3.846,05	€ 3.846,05
2004	€ 303,25	€ 303,25	€ 3.942,25	€ 3.942,25
2005	€ 309,32	€ 309,02	€ 4.021,16	€ 4.017,26
2006	€ 314,58	€ 314,58	€ 4.089,54	€ 4.089,54
2007	€ 320,88	€ 320,88	€ 4.171,44	€ 4.171,44
2008	€ 326,34	€ 326,02	€ 4.242,42	€ 4.238,26
2009	€ 336,79	€ 337,11	€ 4.378,27	€ 4.382,43
2010	€ 339,15	€ 339,15	€ 4.408,95	€ 4.408,95
2011	€ 344,58	€ 343,90	€ 4.479,54	€ 4.470,70

**IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO**

*art. 2 L 544/88, art. 70, c. 4, L 388/2000,*

anno	importo mensile		
	<b>Età pari o superiore a 75 anni</b>		
	Quota APS	Quota incremento	Totale
2006	€ 85,22	€ 151,55	€ 236,77
2007	€ 85,22	€ 153,81	€ 239,03
2008	€ 85,22	€ 168,44	€ 253,66
2009	€ 85,22	€ 172,19	€ 257,41
2010	€ 85,22	€ 173,04	€ 258,26
2011	€ 85,22	€ 174,75	€ 259,97

**Pensione sociale** **IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE CON AUMENTO E INCREMENTO**

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
<i>PS + APS + differenza fino al TM + 123,77 fino al 2007 poi 136,44</i>				
2006	€ 551,35	€ 551,35	€ 7.167,55	€ 7.167,55
2007	€ 559,91	€ 559,91	€ 7.278,83	€ 7.278,83
2008	€ 580,00	€ -	€ 7.540,00	€ -
2009	€ 594,20	€ 594,64	€ 7.724,60	€ 7.730,32
2010	€ 597,41	€ 597,41	€ 7.766,33	€ 7.766,33
2011	€ 604,79	€ 603,87	€ 7.862,27	€ 7.850,31

**LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE**

*art. 26 L 153/69*

anno	entro il quale la pensione spetta in misura intera		oltre anche uno solo dei quali la pensione non spetta	
	limite individuale	limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale)	limite individuale (PSx13)	limite coniugale per il titolare coniugato (in aggiunta al limite individuale)
2001	L. 0	L. 17.319.900	L. 7.081.100	L. 24.401.000
	€ 0	€ 8.944,99	€ 3.657,09	€ 12.602,07
2002	€ 0	€ 9.186,50	€ 3.755,83	€ 12.942,33
2003	€ 0	€ 9.406,98	€ 3.846,05	€ 13.253,03
2004	€ 0	€ 9.642,16	€ 3.942,25	€ 13.584,41
2005	€ 0	€ 9.835,01	€ 4.021,16	€ 13.856,17
2006	€ 0	€ 10.002,18	€ 4.089,54	€ 14.091,72
2007	€ 0	€ 10.202,26	€ 4.171,44	€ 14.373,70
2008	€ 0	€ 10.375,70	€ 4.242,42	€ 14.618,12
2009	€ 0	€ 10.707,63	€ 4.378,27	€ 15.085,90
2010	€ 0	€ 10.782,57	€ 4.408,95	€ 15.191,52
2011	€ 0	€ 10.933,65	€ 4.470,70	€ 15.404,35

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE E AL RELATIVO INCREMENTO

*oltre anche uno solo dei quali l'aumento non spetta*  
(art. 2 L 544/88, art. 38 L 448/2001 e art. 5, comma 5, L 127/2007)

anno	limite individuale		limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	
	<i>per quota APS: (PS+APS) x 13</i> <i>per quota INC: (PS + APS + INC) x 13</i>		<i>per quota APS: (PS + APS + TM) x 13</i> <i>per quota INC: (PS + APS + INC + AS) x 13</i>	
<i>per la quota di INCREMENTO DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE</i>				
2006	€	7.167,55	€	12.129,91
2007	€	7.278,83	€	12.340,51
2008	€	7.540,00	€	12.687,74
2009	€	7.724,60	€	13.037,18
2010	€	7.766,33	€	13.116,22
2011	€	7.850,31	€	13.275,21
<i>per la quota di AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI</i>				
2006	€	5.197,40	€	10.755,94
2007	€	5.279,30	€	10.949,12
2008	€	5.350,28	€	11.116,56
2009	€	5.486,13	€	11.437,01
2010	€	5.516,81	€	11.509,42
2011	€	5.578,56	€	11.655,15

**I trattamenti  
assistenziali**

# Assegno sociale

**È** la prestazione assistenziale introdotta dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge n. 335/1995, per i cittadini italiani ultra65enni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale. È condizione per il diritto la residenza in Italia. Per le nuove prestazioni, liquidate con decorrenza a partire dall'1.2.2009, è richiesta l'ulteriore condizione di aver soggiornato legalmente per almeno dieci anni nel territorio nazionale, e in via continuativa (art. 20, comma 10, DL 112/2008 conv. L 133/2008 e circ. Inps n. 105 del 2.12.2008). Non è necessario che il periodo si collochi a ridosso della domanda di assegno sociale ma è indispensabile che non vi siano interruzioni per almeno 10 anni. Inoltre, si deve tener presente che il **Regolamento comunitario 1.408/71, all'articolo 10 bis**, prevede la revoca delle cosiddette "clausole di residenza", anche ai fini del diritto all'assegno sociale. In pratica, la fonte comunitaria, cui quella nazionale rimane subordinata, stabilisce la parificazione dei periodi di residenza maturati in Italia a quelli maturati in qualsiasi altro Stato membro. Quindi, hanno diritto all'assegno sociale — ferme restando le altre condizioni — i cittadini comunitari, compresi gli Italiani, che maturano il requisito decennale della residenza in qualsiasi Stato dell'Unione.

L'assegno sociale spetta a domanda per 13 mensilità l'anno e decorre dal mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che l'hanno conseguita fino al gennaio '96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l'assegno sociale, nella misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente dall'epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall'eventualità di aver compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95 del 24 luglio 1997).

A partire dal 1° febbraio 1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.

I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d'importo inferiore a quello dell'assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.

Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.

## **L'importo**

L'importo mensile dell'assegno fu stabilito inizialmente nella misura di 480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.

Oltre che per perequazione, dal 1° gennaio 1999 è stato aumentato di lire 100.000 con l'art. 67 della L 448/98; questo aumento, ricorrendo le condizioni reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle pensioni dei ciechi civili oltre i 65 anni di età.

Dal 1° gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire (art. 52 L 488/99), anch'esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti economici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l'aumento disposto nell'anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle pensioni dei ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante.

L'assegno sociale può essere corrisposto in misura ridotta, anche in assenza di redditi, se il titolare è ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. La misura della riduzione non può superare il 50% (art. 3, comma 7, L 335/1995).

### ***I limiti di reddito***

In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l'assegno sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e sordomuti, ai quali l'assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale. A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge 448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.

Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l'importo dell'assegno.

Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell'assegno stesso. In questo caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l'assegno può essere erogato per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza del suo importo intero.

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da imposta) al netto dell'imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Sull'assegno sociale da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente. Al momento della decorrenza dell'assegno si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

***L'assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici dei mutilati e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto il 65° anno di età***

Per verificare la sussistenza del diritto all'assegno sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età dopo il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l'assegno sociale in sostituzione del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.

Ricorrendo le condizioni di reddito, l'assegno sociale viene corrisposto agli invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l'importo corrispondente a questi aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti l'assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito.

### ***La maggiorazione dell'assegno sociale (MAS)***

Dal 1° gennaio 2001 l'importo dell'assegno sociale è stato maggiorato di 25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell'età. Questa maggiorazione costituisce una quota aggiuntiva dell'assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l'importo della maggiorazione (insieme a quello dell'aumento della pensione sociale e della maggiorazione sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o gestione). Questo limite è stato elevato a 580 euro dal 1° gennaio 2008 con l'accordo Sindacati - Governo del 2007. In ogni caso, il limite di incremento aumenta di anno in anno di tanto quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.

La maggiorazione dell'assegno sociale spetta ai soggetti che

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa, eventualmente comprensiva di incremento a partire dal 70° anno di età;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite di cui al punto a) più l'ammontare annuo dell'assegno sociale: in pratica, due volte l'assegno sociale più la maggiorazione ed eventualmente l'incremento. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

*Si prendono in considerazione* i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad im-

posta sostitutiva, *con esclusione* dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

*Non sono presi in considerazione*, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*Non si prendono in considerazione* neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l'importo dell'assegno sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

Sulla maggiorazione da corrispondere nel primo semestre di ciascun anno è influente il reddito conseguito nel secondo anno precedente, mentre, dal 1° luglio, diviene influente quello conseguito l'anno precedente. Al momento della prima decorrenza della maggiorazione (alla stessa data di decorrenza dell'assegno o anche in seguito, se le condizioni per la prima insorgenza del diritto si verificano successivamente) si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti e ai ciechi civili.

Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti, oltre che titolari di pensione di inabilità), l'incremento fino a 516,46 euro è attribuito fin dalla data di compimento del 60° anno di età.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima (MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

**IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE**

(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
2001	L. 660.950	L. 659.650	L. 8.592.350	L. 8.575.450
	€ 341,36	€ 340,68	€ 4.437,68	€ 4.428,84
2002	€ 350,57	€ 350,57	€ 4.557,41	€ 4.557,41
2003	€ 358,99	€ 358,99	€ 4.666,87	€ 4.666,87
2004	€ 367,97	€ 367,97	€ 4.783,61	€ 4.783,61
2005	€ 375,33	€ 374,97	€ 4.879,29	€ 4.874,61
2006	€ 381,72	€ 381,72	€ 4.962,36	€ 4.962,36
2007	€ 389,36	€ 389,36	€ 5.061,68	€ 5.061,68
2008	€ 395,98	€ 395,59	€ 5.147,74	€ 5.142,67
2009	€ 408,66	€ 409,05	€ 5.312,58	€ 5.317,65
2010	€ 411,53	€ 411,53	€ 5.349,89	€ 5.349,89
2011	€ 418,12	€ 417,30	€ 5.435,56	€ 5.424,90

**IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE E DEL RELATIVO INCREMENTO***art. 70 L 388/2000, art. 38 L 448/2001 e art. 5, c. 5, L 127/2007*

anno	importo mensile		
<b>Età pari o superiore a 75 anni</b>			
	<i>Quota MAS</i>	<i>Quota incremento</i>	<i>Totale</i>
2006	€ 20,66	€ 148,97	€ 169,63
2007	€ 20,66	€ 149,89	€ 170,55
2008	€ 20,66	€ 163,36	€ 184,02
2009	€ 20,66	€ 164,88	€ 185,54
2010	€ 20,66	€ 165,22	€ 185,88
2011	€ 20,66	€ 165,91	€ 186,57
<b>Età fino a 74 anni</b>			
	<i>Quota MAS</i>	<i>Quota incremento</i>	<i>Totale</i>
2006	€ 12,92	€ 156,71	€ 169,63
2007	€ 12,92	€ 157,63	€ 170,55
2008	€ 12,92	€ 171,10	€ 184,02
2009	€ 12,92	€ 172,62	€ 185,54
2010	€ 12,92	€ 172,96	€ 185,88
2011	€ 12,92	€ 173,65	€ 186,57

**IMPORTO DELL'ASSEGNO SOCIALE CON MAGGIORAZIONE  
O CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO**

Anno	mensile definitivo	mensile presuntivo	annuo definitivo	annuo presuntivo
<b>ASSEGNO CON MAGGIORAZIONE E INCREMENTO</b>				
<i>AS + MAS + differenza fino al TM + 123,77 poi 136,44</i>				
2002	€ 516,46	€ -	€ 6.713,98	€ -
2003	€ 525,89	€ 525,89	€ 6.836,57	€ 6.836,57
2004	€ 535,95	€ 535,95	€ 6.967,35	€ 6.967,35
2005	€ 544,20	€ 543,79	€ 7.074,60	€ 7.069,27
2006	€ 551,35	€ 551,35	€ 7.167,55	€ 7.167,55
2007	€ 559,91	€ 559,91	€ 7.278,83	€ 7.278,83
2008	€ 580,00	€ 580,00	€ 7.540,00	€ 7.540,00
2009	€ 594,20	€ 594,64	€ 7.724,60	€ 7.730,32
2010	€ 597,41	€ 597,41	€ 7.766,33	€ 7.766,33
2011	€ 604,79	€ 603,87	€ 7.862,27	€ 7.850,31
<b>ASSEGNO CON MAGGIORAZIONE SENZA INCREMENTO</b>				
<i>AS + MAS</i>				
2001	£ 685.950	£ 684.650	£ 8.917.350	£ 8.900.450
	€ 354,27	€ 353,60	€ 4.605,51	€ 4.596,80
2002	€ 363,49	€ 363,49	€ 4.725,37	€ 4.725,37
2003	€ 371,91	€ 371,91	€ 4.834,83	€ 4.834,83
2004	€ 380,89	€ 380,89	€ 4.951,57	€ 4.951,57
2005	€ 388,25	€ 387,89	€ 5.047,25	€ 5.042,57
2006	€ 394,64	€ 394,64	€ 5.130,32	€ 5.130,32
2007	€ 402,28	€ 402,28	€ 5.229,64	€ 5.229,64
2008	€ 408,90	€ 408,51	€ 5.315,70	€ 5.310,63
2009	€ 421,58	€ 421,97	€ 5.480,54	€ 5.485,61
2010	€ 424,45	€ 424,45	€ 5.517,85	€ 5.517,85
2011	€ 431,04	€ 430,22	€ 5.603,52	€ 5.592,86

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'ASSEGNO SOCIALE

*art. 3, comma 6, L. 335/95*

Anno	Limite individuale per i non coniugati oltre il quale l'assegno non spetta (ASx13)	Limite coniugale per i coniugati oltre il quale l'assegno non spetta (ASx26)
2001	L. 8.592.350	L. 17.184.700
	€ 4.437,68	€ 8.875,36
2002	€ 4.557,41	€ 9.114,82
2003	€ 4.666,87	€ 9.333,74
2004	€ 4.783,61	€ 9.567,22
2005	€ 4.879,29	€ 9.758,58
2006	€ 4.962,36	€ 9.924,72
2007	€ 5.061,68	€ 10.123,36
2008	€ 5.147,74	€ 10.295,48
2009	€ 5.312,58	€ 10.625,16
2010	€ 5.349,89	€ 10.699,78
2011	€ 5.424,90	€ 10.849,80

***Assegno  
sociale***

## LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE

*oltre anche uno solo dei quali l'aumento non spetta*

*art. 70 L 388/2000, art. 38 L 448/2001 e art. 5, c. 5, L 127/2007*

Anno	limite individuale		limite coniugale (in aggiunta al limite individuale)	
	<i>per quota MAS: (AS + MAS) x 13 per quota INC: (AS + MAS + INC) x 13</i>		<i>per quota MAS: (AS + MAS + TM) x 13 per quota INC: (2AS + MAS + INC) x 13</i>	
<i>per la quota di INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE</i>				
2006	€	7.167,55	€	12.129,91
2007	€	7.278,83	€	12.340,51
2008	€	7.540,00	€	12.687,74
2009	€	7.724,60	€	13.037,18
2010	€	7.766,33	€	13.116,22
2011	€	7.850,31	€	13.275,21
<i>per la quota di MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE con età pari o superiore a 75 ANNI</i>				
2006	€	5.230,94	€	10.789,48
2007	€	5.330,26	€	11.000,08
2008	€	5.416,32	€	11.182,60
2009	€	5.581,16	€	11.532,04
2010	€	5.618,47	€	11.611,08
2011	€	5.693,48	€	11.770,07
<i>per la quota di MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE con età fino a 74 ANNI</i>				
2006	€	5.130,32	€	10.688,86
2007	€	5.229,64	€	10.899,46
2008	€	5.315,70	€	11.081,98
2009	€	5.480,54	€	11.431,42
2010	€	5.517,85	€	11.510,46
2011	€	5.592,86	€	11.669,45

**I trattamenti  
assistenziali**

# La carta acquisti

**L**a carta acquisti è una normale carta di pagamento elettronico prepagata, utilizzabile in tutti i negozi di alimentari e supermercati, che sono abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i seguenti codici merceologici: 5462 (panifici), 5451 (negozi di latticini), 5411 (drogherie e supermercati), 5422 (vendita di carne fresca e surgelata), 5499 (negozi di alimentari – spacci e negozi di prodotti tipici). La carta acquisti può essere impiegata anche per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Inoltre, la carta acquisti dà diritto a sconti sulla vendita ordinaria, aggiuntivi alle normali promozioni, nel caso in cui l'esercizio commerciale esponga l'apposito simbolo. È possibile utilizzare la carta acquisti anche per il pagamento delle bollette della luce e del gas presso gli uffici postali.

La carta vale 40 € mensili. Per le domande presentate entro il 30 aprile 2009, la carta è caricata anche con i €120 che si riferiscono ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008. Successivamente, la carta viene caricata ogni due mesi con 80 € sulla base degli stanziamenti via via disponibili.

## *Importo aggiuntivo per utilizzatori di gas naturale o GPL*

L'art. 2 del decreto 30 novembre 2009, a seguito di versamento aggiuntivo a titolo spontaneo e solidale effettuato da ENI S.p.A e ENI Fondation, prevede l'aumento di 20 euro/bimestre della disponibilità in carta acquisti per i soggetti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unità abitativa. Ciò non preclude la possibilità di richiedere il bonus gas.

Per ottenere il beneficio non è necessario produrre ulteriori domande se, al momento della richiesta, è stato compilato il modello anche al quadro 5, "dichiarazioni facoltative". In caso contrario, il beneficiario può integrare la richiesta compilando e presentando direttamente all'INPS i modelli ca/var3 (beneficiario minore) o il modello ca/var\_65 (beneficiario ultrasessantacinquenne) così come previsto dal messaggio INPS n. 470 del 7 gennaio 2010.

L'importo aggiuntivo di 20 euro viene accreditato a partire dal bimestre corrente alla data di pubblicazione del decreto, cioè dal bimestre novembre-dicembre 2009.

## *Una tantum per l'acquisto di latte artificiale e pannolini per i nati nel corso del 2009*

Il decreto interministeriale del 2 settembre 2009 ha previsto che l'INPS disponga l'accredito di una somma pari a 25 euro ai beneficiari della carta acquisti (purché richiesta entro il 31 marzo 2010) nati nel corso del 2009, a titolo di concorso alle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale e pannolini.

## **CONDIZIONI PER AVERE DIRITTO ALLA CARTA ACQUISTI**

La carta acquisti viene rilasciata ai soggetti di età uguale o superiore ai 65 anni e ai bambini di età inferiore ai 3 anni (in questo caso il titolare della carta è il genitore

o comunque il soggetto che esercita la patria potestà), che si trovino nelle condizioni elencate di seguito. Tali condizioni devono essere tutte soddisfatte contemporaneamente in capo al beneficiario della carta: la mancanza anche di uno solo dei requisiti fa venire meno il diritto.

## **SOGGETTI DI ETÀ UGUALE O SUPERIORE AI 65 ANNI**

Le condizioni:

- 1) Essere cittadini italiani residenti in Italia regolarmente iscritti all'Anagrafe
- 2) Avere trattamenti pensionistici o assistenziali d'importo inferiore al limite di 6.000 € per l'anno 2008 (8.000 se di età pari o superiore a 70 anni). Se sono trattamenti il cui importo dipenda da redditi, si considera il cumulo di tali trattamenti con i redditi influenti. Questi limiti sono aumentati annualmente, a partire dal 2009, della stessa misura prevista per la perequazione automatica delle pensioni (vedi tabella seguente, colonne 2 e 3);
- 3) Avere un Indicatore di Situazione Economica Equivalente, in corso di validità, inferiore a € 6.000 per il 2008. Anche questo limite è perequato (vedi tabella seguente, colonna 2);
- 4) Non essere, da solo o insieme al coniuge:
  - intestatario di più di una utenza elettrica domestica;
  - intestatario di utenze elettriche non domestiche;
  - intestatario di più di una utenza del gas;
  - proprietario di più di un autoveicolo;
  - proprietario, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
  - proprietario, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
  - titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a € 15.000.

## **LIMITI ISEE E TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

anno	limite di reddito	
	da 65 a 69 anni d'età	da 70 anni d'età in poi
2008	6.000,00	8.000,00
2009	6.192,00	8.256,00
2010	6.235,35	8.313,80
2011	6.322,64	8.430,19

- 5) Non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena.

**CONDIZIONE 1 - cittadinanza e residenza**

Il decreto interdipartimentale del 16 settembre 2008 modificato dal successivo del 14 novembre, all'art. 1 chiarisce la definizione di cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente iscritto all'Anagrafe: "*Cittadino residente*": *cittadino italiano regolarmente registrato nell'Anagrafe della Popolazione Residente, i cui dati anagrafici e successive variazioni sono accertati attraverso il sistema INA-SAIA gestito dal Ministero dell'interno*

**CONDIZIONE 2 - trattamenti pensionistici o assistenziali**

*Trattamenti: l'importo annuo dei trattamenti forniti, a qualsiasi titolo, anche se non fiscalmente imponibili, dall'Istituto nazionale previdenza sociale e dagli enti erogatori... con esclusione dei soli importi relativi agli arretrati. Vanno quindi a costituire il reddito anche quei trattamenti previdenziali/assistenziali che non sono imponibili fiscali quali ad es: rendite INAIL, indennità di accompagnamento e assimilate, pensioni e assegni di invalidità civile, pensioni di guerra, trattamenti di famiglia, ...; Al riguardo, il Decreto del 16 settembre, all'art. 5, c. 1, lettera c), prevede: "..... nel caso in cui l'importo dei trattamenti dipenda da redditi propri, ..... i redditi propri da considerare sono quelli rilevanti ai fini della definizione dell'ammontare dei trattamenti"*

Nel Messaggio del 4 dicembre, l'INPS pubblica un'errata corrige rispetto al messaggio precedente, affermando che: "*nel caso in cui vengano erogate prestazioni accessorie in via continuativa funzionali al reddito (maggiorazione sociale) devono essere verificati i redditi personali rilevanti ai fini dell'attribuzione di tali benefici;*" In sostanza, con questa correzione, l'Inps precisa che il reddito da prendere in considerazione è quello influente sulle prestazioni accessorie che abbiano carattere di continuità, come l'integrazione al minimo o la maggiorazione sociale, e non anche quello influente sull'importo aggiuntivo o la somma aggiuntiva, che vengono erogate solo una volta l'anno.

Per quanto attiene al periodo di riferimento, da considerare per individuare i redditi e i trattamenti utili alla verifica del requisito in esame, secondo un primo chiarimento dell'INPS, dovrebbe essere preso in considerazione l'importo dei trattamenti percepito al momento della domanda mentre gli eventuali redditi rilevanti potrebbero essere individuati anche in anni diversi.

Per quanto attiene al tipo di trattamenti e prestazioni non continuative, importo aggiuntivo, quattordicesima e pensione di guerra non dovrebbero essere rilevanti per espressa previsione delle rispettive leggi istitutive. In effetti, in un primo momento ne conveniva anche l'Inps (*mess. Inps n. 2.881 del 4 febbraio 2009*) ma, successivamente, la direzione generale dell'Istituto è tornata sull'argomento affermando che quella interpretazione deve essere considerata "erronea" e che deve essere ripristinato "quanto già affermato ... in ordine alla valutazione che le somme in discorso sono da considerarsi rilevanti ai fini della concessione del diritto alla carta acquisti" (*mess. Inps 3.639 del 13 febbraio 2009*).

### **CONDIZIONE 3 - ISEE**

Una volta ottenuto, l'Isee vale 365 giorni. Per il diritto alla Carta acquisti, l'Isee inferiore al limite vigente nell'anno deve essere in corso di validità al momento della richiesta della carta.

Il richiedente la carta può anche non essere l'intestatario della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in seguito alla quale è stato rilasciato l'Isee; è necessario però che il richiedente la carta risulti tra i componenti del nucleo familiare.

Se il richiedente la carta non è in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità, dovrà presentare una DSU ad un soggetto abilitato, indicando "carta acquisti" nello spazio denominato "altro".

### **CONDIZIONE 4 - proprietà**

*Non essere da solo, o insieme al coniuge, proprietario con una quota superiore o uguale al 25% di più di un immobile ad uso abitativo*

Per "Immobile ad uso abitativo" si intende un immobile di categoria da A1 a A9 o A11. Questa condizione significa che — ferme restando le altre condizioni di reddito — un soggetto proprietario di un immobile ad uso abitativo, indipendentemente dal fatto che lo usi come residenza principale o meno ed indipendentemente dalla quota di possesso, per avere la carta acquisti non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che la sua quota di possesso rimanga per ciascuno di essi sotto il 24%;

*Non essere da solo, o insieme al coniuge, proprietario con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7*

Ne consegue che se un soggetto, oltre alla casa di abitazione è proprietario per una quota superiore o uguale al 10%, anche di una pertinenza, come ad esempio il garage separatamente accatastato, essendo questo non un uso abitativo, ma di categoria C6, il soggetto decade dal diritto.

*Non essere da solo, o insieme al coniuge, titolare di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €*

Nel Messaggio del 4 dicembre l'INPS chiarisce che il valore deve essere rilevato sommando gli importi risultanti nel quadro F5 del richiedente e del coniuge, allegato alla DSU presentata per ottenere l'Isee.

### **SOGGETTI DI ETA' MINORE DI TRE ANNI**

- 1) Essere cittadini italiani residenti in Italia regolarmente iscritti all'Anagrafe
- 2) Avere una ISEE, in corso di validità, inferiore al limite stabilito;
- 3) Non essere, insieme agli esercenti la potestà o ai soggetti affidatari:
  - intestatari di più di una utenza elettrica domestica;
  - intestatari di più di una utenza elettrica non domestica;
  - intestatari di più di due utenze del gas;
  - proprietari di più di due autoveicoli;
  - proprietari, con una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;

## **La carta acquisti**

- proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
- titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a € 15.000.

Titolare della carta è l'esercente la patria potestà. In caso di esercizio della patria potestà su più di un minore beneficiario, il titolare avrà più carte oppure può richiedere l'accredito di più benefici sulla medesima carta.

### **COME SI OTTIENE LA CARTA ACQUISTI**

Il Beneficiario o chi esercita la patria potestà o il tutore o il delegato deve recarsi all'Ufficio Postale con:

- Il modulo di richiesta compilato;
- l'originale e una fotocopia del documento d'identità;
- l'attestazione ISEE in corso di validità (l'attestazione provvisoria rilasciata dal CAAF è sufficiente);
- la dichiarazione di delega debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario delegante;
- l'originale e una fotocopia del documento di identità del beneficiario delegante.

Viene rilasciata una Carta acquisti che potrà essere utilizzata a partire dal secondo giorno successivo alla consegna dopo cioè che è stata fatta una prima verifica dei dati dichiarati.

Anche successivamente alla consegna e al primo accredito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze continuerà a verificare, anche telematicamente, il possesso e il mantenimento dei requisiti, incrociando i dati rilevati dalle varie pubbliche amministrazioni.

Trattano della carta acquisti le seguenti disposizioni

*Art. 81, c. 32 – 38 bis, del DL 112 del 25.6.2008 conv. L 133 del 6.8.2008*

*Art. 2, c. 46 – 48, DL 225/2010 conv. L 10/2011*

*Decreto interdipartimentale del 16 settembre 2008*

*Decreto interdipartimentale del 14 novembre 2008*

*Decreto del Ministero dell'economia del 27 febbraio 2009*

*Decreto interministeriale del 2 settembre 2009 (G.U. 14 gennaio 2010 n. 10)*

*Decreto interministeriale del 30 novembre 2009 (G.U. 28 dicembre 2009 n. 300)*

*Messaggio INPS n. 26.673 del 28 novembre 2008*

*Messaggio INPS n. 27.260 del 4 dicembre 2008*

*Messaggio Inps n. 2.881 del 4 febbraio 2009*

*Messaggio Inps n. 3.639 del 13 febbraio 2009*

*Messaggio Inps n. 5.909 del 12 marzo 2009*

*Messaggio INPS n. 384 del 7 gennaio 2010*

*Messaggio INPS n. 470 del 7 gennaio 2010*

# Le prestazioni economiche

## in favore dei disabili

**V**anno sotto il nome di "civile" le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall'esistenza di una posizione assicurativa, il Ministero dell'interno, prima, e le Regioni, ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

I trattamenti previsti, che vengono erogati dall'INPS, sono di due tipi:

1. la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità. La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all'IRPEF conseguito dalla persona che richiede l'intervento economico. Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge;
2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all'anno e, spettando a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile. A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e sulla misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

Sia le pensioni o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.

La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile e dei relativi benefici economici e non, fino al 31/12/2009, doveva essere presentata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio. Dal 1° gennaio 2010, le domande in materia di invalidità civile, cecità civile e sordità civile devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica, complete di documentazione sanitaria. Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal "medico certificatore" su apposita modulistica predisposta dall'INPS.

La Commissione medica ASL fissa la data della visita medica e la convocazione arriva al domicilio indicato dall'interessato, mediante lettera raccomandata, nella quale saranno indicati il giorno e il luogo prestabiliti. Qualora il soggetto fosse impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica, potrà essere richiesta una visita domiciliare.

La Commissione ASL, una volta effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d'invalidità riportando l'esito su un verbale. Terminata la procedura di accertamento sanitario l'interessato riceverà al domicilio il verbale di visita medica. Dal 1° gennaio 2010 le Commissioni mediche delle ASL sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo. Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine alla scadenza del quale l'interessato dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari. In questo caso, nel verbale viene precisato che la patologia è "ri-vedibile" entro un termine di tempo. La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età.

Il soggetto già riconosciuto invalido civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare "domanda di aggravamento". La domanda deve contenere la certificazione e la documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità, ecc. Dal 1° gennaio 2010 le domande di aggravamento devono essere inoltrate all'INPS in via esclusivamente telematica.

Terminata la fase degli accertamenti sanitari, la persona disabile riceverà a domicilio il verbale della visita con il giudizio finale della Commissione medica. Qualora a seguito dell'accertamento sanitario vi sia la possibilità di accedere ad una prestazione economica, il cittadino sarà invitato a presentare all'INPS la dichiarazione degli elementi socio-economici necessari all'erogazione delle prestazioni di invalidità civile.

Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che si sono venute accumulando differiscono l'una dall'altra per ambito di applicazione, condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla contribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza possa far comunque valere.

Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni, è necessario aver presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai fini dell'accesso ad una o più prestazioni: l'elenco completo è riportato di seguito, nella tabella 1. Nella tabella 2, l'elenco completo delle diverse prestazioni previste per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell'alfabeto. La lettera rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l'importo della prestazione e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella tabella 3, infine, l'elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l'elenco delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età.

**Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici**

codice	categoria
1	Mutilati e invalidi civili totali (100%)
2	Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)
3	Ciechi civili assoluti non ricoverati
4	Ciechi civili assoluti ricoverati
5	Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20
6	Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966)
7	Sordomuti

**Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili**

quadro	prestazione	pag.
A	Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non reversibile (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)	232
B	Pensione non reversibile per i ciechi assoluti non ricoverati	235
C	Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali	238
D	Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici	241
E	Assegno a vita per i ciechi "decimisti"	242
F	Maggiorazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità (art. 70, comma 6, L 388/2000)	245
G	Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)	247
H	Aumento dell'importo della pensione sociale e dell'assegno sociale (art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)	253
I	Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67, comma 3, L 448/98 – corrisponde a H)	258
L	Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell'assegno sociale (art. 70, comma 1, L 388/2001)	263
M	Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L)	268
N	Incremento di tutte le maggiorazioni (art. 38 L 448/2001)	274
O	Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali	280
P	Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti	281
Q	Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20	282
R	Indennità di comunicazione per i sordomuti	283

**Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili**

categoria		condizioni	anni di età	
1	Mutilati e invalidi civili totali		a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
2	Invalidi civili parziali		a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
3	Ciechi civili assoluti	non ricoverati	a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
4	Ciechi civili assoluti	ricoverati	a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
5	Ciechi civili parziali	residuo visivo non superiore a 1/20	a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
6	Ciechi civili parziali	residuo visivo non superiore a 1/10	c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi
7	Sordomuti		a	minorenni
			b	meno di 60
			c	60 - 65
			d	65 – 70
			e	da 70 in poi

**prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)**

**O** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **F** (maggiorazione); **O** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **O** (indennità di accompagnamento)

**G** (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento);

**O** (indennità di accompagnamento)

**D** (indennità di frequenza); **F** (maggiorazione)

**C** (assegno di assistenza); **F** (maggiorazione)

**G** (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **L** (APS o MAS)

**G** (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento)

**P** (indennità di accompagnamento)

**B** (pensione); **F** (maggiorazione); **P** (indennità di accompagnamento)

**B** (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **P** (indennità di accompagnamento)

**B** (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento);

**P** (indennità di accompagnamento)

**P** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **F** (maggiorazione); **P** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **P** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento);

**P** (indennità di accompagnamento)

**A** (pensione); **Q** (indennità speciale)

**A** (pensione); **F** (maggiorazione); **Q** (indennità speciale)

**A** (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **M** (nuovo aumento ultra65enni); **Q** (indennità speciale)

**A** (pensione); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento); **Q** (indennità speciale)

**E** (assegno a vita); **F** (maggiorazione)

**E** (assegno a vita); **I** (aumento ultra65enni); **M** (nuovo aumento ultra65enni)

**E** (assegno a vita); **I** (aumento ultra65enni); **N** (incremento)

**R** (indennità di comunicazione)

**A** (pensione non reversibile); **F** (maggiorazione); **R** (indennità di comunicazione)

**A** (pensione non reversibile); **F** (maggiorazione); **N** (incremento); **R** (indennità di comunicazione)

**G** (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); **H** (aumenti PS o AS); **N** (incremento);

**R** (indennità di comunicazione)

**PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE (ciechi parziali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti)**

*(Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91*

*Ciechi: L 66/62; artt. 7 e 8 L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 5 L 508/88; art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91*

*Sordomuti: art. 1 L 381/70; art. 14 septies L 33/80; art. 8 DLgs 509/88; art. 12 L 407/90; art. 12 L 412/91; DM sanità 5/2/92)*

I trattamenti spettano per 13 mensilità

- ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del 100% (inabilità assoluta e permanente);
- ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al minore), che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge;
- ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente, può spettare la pensione di cui al quadro B;
- ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

L'importo è identico a quello dell'assegno mensile di assistenza (vedi quadro C) per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello. Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano in assegno sociale a carico dell'INPS.

**Importo**

**- importo - base**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2001	L.	412.230	L.	411.420	L.	5.358.990	L.	5.348.460
	€	212,90	€	212,49	€	2.767,70	€	2.762,37
2002	€	218,65	€	218,65	€	2.842,45	€	2.842,45
2003	€	223,90	€	223,90	€	2.910,67	€	2.910,67
2004	€	229,50	€	229,50	€	2.983,50	€	2.983,50
2005	€	234,09	€	233,87	€	3.043,17	€	3.040,31
2006	€	238,07	€	238,07	€	3.094,91	€	3.094,91
2007	€	242,84	€	242,84	€	3.156,92	€	3.156,92
2008	€	246,97	€	246,73	€	3.210,61	€	3.207,49
2009	€	254,88	€	255,13	€	3.313,44	€	3.316,69
2010	€	256,67	€	256,67	€	3.336,71	€	3.336,71
2011	€	260,78	€	260,27	€	3.390,14	€	3.383,51

**- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2001	L.	432.230	L.	431.420	L.	5.618.990	L.	5.608.460
	€	223,23	€	222,82	€	2.901,99	€	2.896,66
2002	€	228,98	€	228,98	€	2.976,74	€	2.976,74
2003	€	234,23	€	234,23	€	3.044,96	€	3.044,96
2004	€	239,83	€	239,83	€	3.117,79	€	3.117,79
2005	€	244,42	€	244,20	€	3.177,46	€	3.174,60
2006	€	248,40	€	248,40	€	3.229,20	€	3.229,20
2007	€	253,17	€	253,17	€	3.291,21	€	3.291,21
2008	€	257,30	€	257,06	€	3.344,90	€	3.341,78
2009	€	265,21	€	265,46	€	3.447,73	€	3.450,98
2010	€	267,00	€	267,00	€	3.471,00	€	3.471,00
2011	€	271,11	€	270,60	€	3.524,43	€	3.517,80

**Limite di reddito**

*limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta*

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2001	L.	24.078.410	2006	€	13.973,26
	€	12.435,46		2007	€
2002	€	12.796,09	2008		€
	2003	€		13.103,20	2009
2004		€	13.430,78	2010	
	2005	€	13.739,69		2011

## **Tipo di reddito influente**

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

## **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

Per quanto riguarda gli invalidi civili totali, quello sopra descritto è il criterio seguito dagli Enti competenti in sede di attribuzione della pensione di inabilità e verifica periodica della sussistenza del requisito reddituale, come recentemente ribadito nel messaggio Inps n. 9.879 del 17 aprile 2007. Un'interpretazione differente del comma 4 dell'art. 14 septies del DL 663/1979, convertito in legge 33/1980, a fronte del seguente comma 5 che riguarda gli invalidi parziali, ha portato la Corte di Cassazione ad affermare il principio secondo cui, per la prestazione specifica, rileverebbe anche il reddito del coniuge, come per il diritto alla pensione sociale, cui la legge istitutiva rimanda. A tutt'oggi si tratta di un orientamento della Magistratura (peraltro non univoco, ancorché prevalente) di cui è bene tener conto in caso di ottenimento del diritto alla pensione di inabilità in sede di contenzioso giudiziario.

## **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI**

*(L 66/62; L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 3 L 407/90;  
art. 12 L 412/91; art. 5 L 508/88)*

La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita dall'indennità di accompagnamento.

La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino, riconosciuto cieco assoluto, non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest'ultimo caso, può spettare la pensione di cui al quadro A.

La legge n. 407/90 aveva dichiarato l'incompatibilità della pensione con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge 412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l'attività lavorativa.

Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al compimento del 65° anno di età. L'importo in pagamento rimane tale: al compimento del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le maggiorazioni spettanti per legge.

L'importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello. Non è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

**Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

**Importo della pensione**

**- importo - base**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	445.780	L.	444.910	L.	5.795.140	L.	5.783.830
	€	230,23	€	229,78	€	2.992,99	€	2.987,14
2002	€	236,45	€	236,45	€	3.073,85	€	3.073,85
2003	€	242,13	€	242,13	€	3.147,69	€	3.147,69
2004	€	248,19	€	248,19	€	3.226,47	€	3.226,47
2005	€	253,16	€	252,91	€	3.291,08	€	3.287,83
2006	€	257,47	€	257,47	€	3.347,11	€	3.347,11
2007	€	262,62	€	262,62	€	3.414,06	€	3.414,06
2008	€	267,09	€	266,83	€	3.472,17	€	3.468,79
2009	€	275,64	€	275,91	€	3.583,32	€	3.586,83
2010	€	277,57	€	277,57	€	3.608,41	€	3.608,41
2011	€	282,02	€	281,46	€	3.666,26	€	3.658,98

**- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	465.780	L.	431.420	L.	6.055.140	L.	5.608.460
	€	240,56	€	240,11	€	3.127,28	€	3.121,43
2002	€	246,78	€	246,78	€	3.208,14	€	3.208,14
2003	€	252,46	€	252,46	€	3.281,98	€	3.281,98
2004	€	258,52	€	258,52	€	3.360,76	€	3.360,76
2005	€	263,49	€	263,24	€	3.425,37	€	3.422,12
2006	€	267,80	€	267,80	€	3.481,40	€	3.481,40
2007	€	272,95	€	272,95	€	3.548,35	€	3.548,35
2008	€	277,42	€	277,16	€	3.606,46	€	3.603,08
2009	€	285,97	€	286,24	€	3.717,61	€	3.721,12
2010	€	287,90	€	287,90	€	3.742,70	€	3.742,70
2011	€	292,35	€	291,79	€	3.800,55	€	3.793,27

**Limite di reddito**

*limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta*

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2001	L.	24.078.410	2006	€	13.973,26
	€	12.435,47	2007	€	14.238,75
2002	€	12.796,09	2008	€	14.480,81
2003	€	13.103,20	2009	€	14.886,28
2004	€	13.430,78	2010	€	15.154,24
2005	€	13.739,69	2011	€	15.305,79

## **Tipo di reddito influente**

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

## **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

## **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA**

*(art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/12/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88; art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91)*

L'assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%, a condizione che:

- la percentuale di invalidità riconosciuta non sia inferiore al 74% (dal 12 marzo 1992). In precedenza la percentuale era del 67%;
- il reddito personale non superi un determinato limite, stabilito per legge;
- il titolare non svolga attività lavorativa (l'assegno spetta finché tale condizione sussiste). La sussistenza di tale condizione va autocertificata ogni anno dal 2008, in seguito all'art. 1, comma 35, L. 247/2007. In precedenza era richiesta l'iscrizione alle speciali liste di collocamento degli invalidi civili;
- l'invalido non sia titolare di altre prestazioni incompatibili, quali (dal 1° gennaio 1982) la pensione diretta di invalidità a qualsiasi titolo erogata dall'Assicurazione generale obbligatoria per vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l'incompatibilità è estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Al compimento del 65° anno di età l'assegno mensile viene trasformato in assegno sociale a carico dell'INPS.

L'assegno è d'importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi [quadro A](#)), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide con l'importo della pensione sociale. Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

## Importo dell'assegno

### - importo - base

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.		L.		L.		L.	
2001	L.	412.230	L.	411.420	L.	5.358.990	L.	5.348.460
	€	212,90	€	212,49	€	2.767,70	€	2.762,37
2002	€	218,65	€	218,65	€	2.842,45	€	2.842,45
2003	€	223,90	€	223,90	€	2.910,70	€	2.910,70
2004	€	229,50	€	229,50	€	2.983,50	€	2.983,50
2005	€	234,09	€	233,87	€	3.043,17	€	3.040,31
2006	€	238,07	€	238,07	€	3.094,91	€	3.094,91
2007	€	242,84	€	242,84	€	3.156,92	€	3.156,92
2008	€	246,97	€	246,73	€	3.210,61	€	3.207,49
2009	€	254,88	€	255,13	€	3.313,44	€	3.316,69
2010	€	256,67	€	256,67	€	3.336,71	€	3.336,71
2011	€	260,78	€	260,78	€	3.390,14	€	3.383,51

### - importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.		L.		L.		L.	
2001	L.	432.230	L.	431.420	L.	5.618.990	L.	5.608.460
	€	223,23	€	222,82	€	2.901,99	€	2.896,66
2002	€	228,98	€	228,98	€	2.976,74	€	2.976,74
2003	€	234,23	€	234,23	€	3.044,99	€	3.044,99
2004	€	239,83	€	239,83	€	3.117,79	€	3.117,79
2005	€	244,42	€	244,20	€	3.177,46	€	3.174,60
2006	€	248,40	€	248,40	€	3.229,20	€	3.229,20
2007	€	253,17	€	253,17	€	3.291,21	€	3.291,21
2008	€	257,30	€	257,06	€	3.344,90	€	3.341,78
2009	€	265,21	€	265,46	€	3.447,73	€	3.450,98
2010	€	267,00	€	267,00	€	3.471,00	€	3.471,00
2011	€	271,11	€	270,60	€	3.524,43	€	3.517,80

### Limite di reddito

Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile per gli invalidi civili parziali è pari all'importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso anno (art. 12 L 412/91)

*limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta*

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
	L.			€	
2001	L.	7.081.100	2006	€	4.089,54
	€	3.657,09	2007	€	4.171,44
2002	€	3.755,83	2008	€	4.242,42
2003	€	3.846,05	2009	€	4.382,43
2004	€	3.942,25	2010	€	4.408,95
2005	€	4.021,16	2011	€	4.470,70

### **Tipo di reddito influente**

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**INDENNITA' DI FREQUENZA**

(art. 1 L 289/90; L 412/91)

L'indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.

La concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.

La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.

L'indennità mensile di frequenza è di importo pari all'assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F).

E' incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità per i ciechi parziali, con l'indennità di comunicazione.

**ASSEGNO A VITA**

(art. 19 L 66/62; art. 6 L 382/70)

**Soggetti aventi diritto**

L'assegno è stato abrogato con la legge 66/62. Si continua a corrisponderlo, per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano alla data di abrogazione, riconosciuti ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione).

Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l'incompatibilità con altri trattamenti pensionistici di invalidità, ma è comunque assoggettata a limiti di reddito.

Non ne è prevista la corresponsione in misura parziale: finché il reddito influente è inferiore al limite, i trattamenti spettano in misura intera.

**Importo dell'assegno**

**- importo - base**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.		L.		L.		L.	
2001	L.	305.870	L.	305.270	L.	3.976.310	L.	3.968.510
	€	157,97	€	157,66	€	2.053,61	€	2.049,58
2002	€	162,24	€	162,24	€	2.109,12	€	2.109,12
2003	€	166,14	€	166,14	€	2.159,82	€	2.159,82
2004	€	170,30	€	170,30	€	2.213,90	€	2.213,90
2005	€	173,71	€	173,54	€	2.258,23	€	2.256,02
2006	€	176,67	€	176,67	€	2.296,71	€	2.296,71
2007	€	180,21	€	180,21	€	2.342,73	€	2.342,73
2008	€	183,28	€	183,10	€	2.382,64	€	2.380,30
2009	€	189,15	€	189,33	€	2.458,95	€	2.461,29
2010	€	190,48	€	190,48	€	2.476,24	€	2.476,24
2011	€	193,53	€	193,15	€	2.515,89	€	2.510,95

**- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2001	L.	325.870	L.	431.420	L.	4.236.310	L.	5.608.460
	€	168,30	€	167,99	€	2.187,90	€	2.183,87
2002	€	172,57	€	172,57	€	2.243,41	€	2.243,41
2003	€	176,47	€	176,47	€	2.294,11	€	2.294,11
2004	€	180,63	€	180,63	€	2.348,19	€	2.348,19
2005	€	184,04	€	183,87	€	2.392,52	€	2.390,31
2006	€	187,00	€	187,00	€	2.431,00	€	2.431,00
2007	€	190,54	€	190,54	€	2.477,02	€	2.477,02
2008	€	193,61	€	193,43	€	2.516,93	€	2.514,59
2009	€	199,48	€	199,66	€	2.593,24	€	2.595,58
2010	€	200,81	€	200,81	€	2.610,53	€	2.610,53
2011	€	203,86	€	203,48	€	2.650,18	€	2.645,24

### Limite di reddito

*limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta*

Anno	Limite di reddito		Anno	Limite di reddito	
2001	L.	11.576.150	2006	€	6.717,94
	€	5.978,59	2007	€	6.854,58
2002	€	6.151,97	2008	€	6.961,96
2003	€	6.299,62	2009	€	7.156,90
2004	€	6.457,12	2010	€	7.285,73
2005	€	6.605,64	2011	€	7.358,59

### Tipo di reddito influente

Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

### Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.

***Le prestazioni  
economiche  
in favore  
dei disabili***

**Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**Quadro F**

**MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL'ASSEGNO**

*(art. 70, comma 6, L. 388/2000)*

**Soggetti aventi diritto**

Sulla pensione di inabilità e sull'assegno di assistenza corrisposto agli invalidi civili spetta una maggiorazione di 10,33 euro (20mila lire alla data di istituzione) al mese, a condizione che la persona titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.

La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida:

- a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della predetta maggiorazione;
- b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la corresponsione in misura parziale della maggiorazione: finché il reddito influente è inferiore al limite, la maggiorazione spetta in misura intera. (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002).

**- importo della maggiorazione e limiti di reddito**

Anno	Reddito personale annuo (AS+MAG)x13		Reddito annuo complessivo della coppia (AS+MAG+TM)x13		Importo mensile della maggiorazione	
	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	8.852.350	L.	18.476.900	L.	20.000
	€	4.571,86	€	9.542,53	€	10,33
2002	€	4.691,70	€	9.796,67	€	10,33
2003	€	4.801,16	€	10.028,72	€	10,33
2004	€	4.917,90	€	10.276,24	€	10,33
2005	€	5.013,58	€	10.479,17	€	10,33
2006	€	5.096,65	€	10.655,19	€	10,33
2007	€	5.195,97	€	10.865,79	€	10,33
2008	€	5.282,03	€	11.048,31	€	10,33
2009	€	5.446,87	€	11.397,75	€	10,33
2010	€	5.484,18	€	11.476,79	€	10,33
2011	€	5.559,19	€	11.635,78	€	10,33

## **Limite di reddito**

Il limite di reddito personale è pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale e dell'importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è pari alla somma del limite personale e dell'importo annuo del trattamento minimo di pensione vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

## **Tipo di reddito influente**

In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell'assegno di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

## **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

## **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI**

*(art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)*

Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l'assegno mensile di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti, sono sostituiti da una prestazione di importo pari all'assegno sociale. Se il 65° anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale disponibile prima dell'istituzione dell'attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi.

Pur essendo ambedue trattamenti economici di tipo assistenziale, pensione e assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d'importo, che in genere è celata entro l'importo complessivo risultante dall'applicazione dei "trattamenti accessori", quali l'aumento della pensione sociale e la maggiorazione dell'assegno sociale e, ancor più, ora, con l'incremento fino a 516,46 euro.

Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni reddituali previste per i trattamenti di provenienza (**quadri A e C**): a differenza di quanto previsto per pensione e assegno sociale, i criteri per invalidità civile prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all'IRPEF, il reddito del solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, e permettono la corresponsione in misura intera del trattamento finché il reddito posseduto rimane sotto il limite, anche di un solo centesimo.

Per quanto riguarda la differenza d'importo (e quindi di limite di reddito), invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e assegno sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999 e per il 2000.

Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l'assegno sociale, quando concessi in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano d'importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione sociale e dall'assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono.

Per avere diritto alla pensione sociale e all'assegno sociale nella stessa misura vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65 anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la pensione e l'assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all'importo originario degli aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (**vedi quadri H e I**).

Lo stesso accade per i trattamenti accessori (**quadri L, M e N**) per i quali, tuttavia, i

## **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

disabili condividono fin dall'inizio l'assoggettamento a condizioni reddituali particolari e ancora diverse da quelle previste per le prestazioni – base e i relativi aumenti.

Riportiamo di seguito, separatamente, l'importo e il limite di reddito previsto per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del 1° gennaio 1931) e l'importo e il limite di reddito previsti per il diritto all'assegno sociale sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche, sono riportate in un unico paragrafo.

### **Importo della pensione sociale sostitutiva**

#### **- importo - base**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	422.000	L.	421.150	L.	5.486.000	L.	5.474.950
	€	217,95	€	217,51	€	2.833,35	€	2.827,63
2002	€	223,83	€	223,83	€	2.909,79	€	2.909,79
2003	€	229,20	€	229,20	€	2.979,60	€	2.979,60
2004	€	234,93	€	234,93	€	3.054,09	€	3.054,09
2005	€	239,63	€	239,40	€	3.115,19	€	3.112,20
2006	€	243,71	€	243,71	€	3.168,23	€	3.168,23
2007	€	248,59	€	248,59	€	3.231,67	€	3.231,67
2008	€	252,82	€	252,57	€	3.286,66	€	3.283,41
2009	€	260,92	€	261,17	€	3.391,96	€	3.395,21
2010	€	262,75	€	262,75	€	3.415,75	€	3.415,75
2011	€	266,96	€	266,43	€	3.470,48	€	3.463,59

#### **- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99 (vedi quadro H)**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	544.700	L.	543.650	L.	7.081.100	L.	7.067.450
	€	281,32	€	280,78	€	3.657,16	€	3.650,14
2002	€	288,91	€	288,91	€	3.755,83	€	3.755,83
2003	€	295,85	€	295,85	€	3.846,05	€	3.846,05
2004	€	303,25	€	303,25	€	3.942,25	€	3.942,25
2005	€	309,32	€	309,02	€	4.021,16	€	4.017,26
2006	€	314,58	€	314,58	€	4.089,54	€	4.089,54
2007	€	320,88	€	320,88	€	4.171,44	€	4.171,44
2008	€	326,34	€	326,02	€	4.242,42	€	4.238,26
2009	€	336,79	€	337,11	€	4.378,27	€	4.382,43
2010	€	339,15	€	339,15	€	4.408,95	€	4.408,95
2011	€	344,58	€	343,90	€	4.479,54	€	4.470,70

- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con APS di 125, 150mila lire e poi con incremento (quadri H, L e N)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
2001	L.	694.700	L.	693.650	L.	9.031.100	L.	9.017.450
	€	358,79	€	358,25	€	4.664,27	€	4.657,25
2002	€	516,46	€	-	€	6.713,98	€	-
2003	€	525,89	€	525,89	€	6.836,57	€	6.836,57
2004	€	535,95	€	535,95	€	6.967,35	€	6.967,35
2005	€	544,20	€	543,79	€	7.074,60	€	7.069,27
2006	€	551,35	€	551,35	€	7.167,55	€	7.167,55
2007	€	559,91	€	559,91	€	7.278,83	€	7.278,83
2008	€	580,00	€	-	€	7.540,00	€	-
2009	€	594,20	€	594,64	€	7.724,60	€	7.730,32
2010	€	597,41	€	597,41	€	7.766,33	€	7.766,33
2011	€	604,79	€	603,87	€	7.862,27	€	7.850,31

## Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva

Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini, quindi pari all'importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti).

*limite di reddito individuale annuo oltre il quale l'importo - base della prestazione non spetta*

Anno	Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti		Mutilati ed invalidi civili parziali	
2001	L.	24.078.410	L.	7.081.100
	€	12.435,47	€	3.657,09
2002	€	12.796,09	€	3.755,83
2003	€	13.103,20	€	3.846,05
2004	€	13.430,78	€	3.942,25
2005	€	13.739,69	€	4.021,16
2006	€	13.973,26	€	4.089,54
2007	€	14.238,75	€	4.171,44
2008	€	14.480,81	€	4.242,42
2009	€	14.886,28	€	4.378,27
2010	€	15.154,24	€	4.408,95
2011	€	15.305,79	€	4.470,70

**Le prestazioni  
economiche  
in favore  
dei disabili**

**Importo dell'assegno sociale sostitutivo**

**- importo - base**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	538.250	L.	537.200	L.	6.997.250	L.	6.983.600
	€	277,99	€	277,45	€	3.613,87	€	3.606,85
2002	€	285,49	€	285,49	€	3.711,37	€	3.711,37
2003	€	292,34	€	292,34	€	3.800,42	€	3.800,42
2004	€	299,65	€	299,65	€	3.895,45	€	3.895,45
2005	€	305,64	€	305,35	€	3.973,32	€	3.969,55
2006	€	310,85	€	310,85	€	4.041,05	€	4.041,05
2007	€	317,07	€	317,07	€	4.121,91	€	4.121,91
2008	€	322,46	€	322,15	€	4.191,98	€	4.187,95
2009	€	332,79	€	333,11	€	4.326,32	€	4.330,43
2010	€	335,13	€	335,13	€	4.356,69	€	4.356,69
2011	€	340,50	€	339,83	€	4.426,50	€	4.417,79

**- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99  
(vedi quadro H)**

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
	L.	€	L.	€	L.	€	L.	€
2001	L.	660.950	L.	659.650	L.	8.592.350	L.	8.575.450
	€	341,36	€	340,69	€	4.437,68	€	4.428,97
2002	€	350,57	€	350,57	€	4.557,41	€	4.557,41
2003	€	358,99	€	358,99	€	4.666,87	€	4.666,87
2004	€	367,97	€	367,97	€	4.783,61	€	4.783,61
2005	€	375,33	€	374,97	€	4.879,29	€	4.874,61
2006	€	381,72	€	381,72	€	4.962,36	€	4.962,36
2007	€	389,36	€	389,36	€	5.061,68	€	5.061,68
2008	€	395,98	€	395,59	€	5.147,74	€	5.142,67
2009	€	408,66	€	409,05	€	5.312,58	€	5.317,65
2010	€	411,53	€	411,53	€	5.349,89	€	5.349,89
2011	€	418,12	€	417,30	€	5.435,56	€	5.424,90

- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con incremento (quadri H, L e N)

Anno	mensile definitivo		mensile presuntivo		annuo definitivo		annuo presuntivo	
<i>a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92)</i>								
2001	L.	685.950	L.	684.650	L.	8.917.350	L.	8.900.450
	€	354,28	€	353,61	€	4.605,64	€	4.596,93
2002	€	363,49	€	363,49	€	4.725,37	€	4.725,37
2003	€	371,91	€	371,91	€	4.834,83	€	4.834,83
2004	€	380,89	€	380,89	€	4.951,67	€	4.951,57
2005	€	388,25	€	387,89	€	5.047,25	€	5.042,57
2006	€	394,64	€	394,64	€	5.130,32	€	5.130,32
2007	€	402,28	€	402,28	€	5.229,64	€	5.229,64
2008	€	408,90	€	408,51	€	5.315,70	€	5.310,63
2009	€	421,58	€	421,97	€	5.480,54	€	5.485,61
2010	€	424,45	€	424,45	€	5.517,85	€	5.517,85
2011	€	431,04	€	430,22	€	5.603,52	€	5.592,86
<i>a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento)</i>								
2002	€	516,46	€	-	€	6.713,98	€	-
2003	€	525,89	€	525,89	€	6.836,57	€	6.836,57
2004	€	535,95	€	535,95	€	6.967,35	€	6.967,35
2005	€	544,20	€	543,79	€	7.074,60	€	7.069,27
2006	€	551,35	€	551,35	€	7.167,55	€	7.167,55
2007	€	559,91	€	559,91	€	7.278,83	€	7.278,83
2008	€	580,00	€	-	€	7.540,00	€	-
2009	€	594,20	€	594,64	€	7.724,60	€	7.730,32
2010	€	597,41	€	597,41	€	7.766,33	€	7.766,33
2011	€	604,79	€	603,87	€	7.862,27	€	7.850,31

## Limite di reddito per l'assegno sociale sostitutivo

Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide con quello stabilito per il diritto all'assegno sociale, mentre quello stabilito per i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti è di misura maggiore e coincide con quello applicabile alle corrispondenti categorie sotto i 65 anni di età.

Anno	Mutilati ed invalidi civili totali e sordomuti	Mutilati ed invalidi civili parziali
2001	L. 24.078.410	L. 8.592.350
	€ 12.435,47	€ 4.437,57
2002	€ 12.796,09	€ 4.557,41
2003	€ 13.103,20	€ 4.666,87
2004	€ 13.430,78	€ 4.783,61
2005	€ 13.739,69	€ 4.879,29
2006	€ 13.973,26	€ 4.962,36
2007	€ 14.238,75	€ 5.061,68
2008	€ 14.480,81	€ 5.142,67
2009	€ 14.886,28	€ 5.312,58
2010	€ 15.154,24	€ 5.349,89
2011	€ 15.305,79	€ 5.435,56

### Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale sostitutiva che all'assegno sociale sostitutivo

Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (*circ. INPS n. 86 del 27 aprile 2000*).

Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all'IRPEF.

Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi esenti dall'IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito, come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento e simili.

I redditi prodotti all'estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia, sarebbero considerati assoggettabili all'IRPEF. Il reddito catastale della casa di abitazione, in quanto assoggettabile all'IRPEF, è considerato rilevante.

### Periodo di riferimento

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'**art. 35 del DL 207/2008**, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**AUMENTI DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE  
E DELL'ASSEGNO SOCIALE**

(art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)

Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l'assegno sociale furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell'anno seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono estesi alle pensioni e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto *"dei criteri economici adottati per l'accesso e il calcolo della ... pensione sociale o dell'assegno sociale"* e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al 65° anno di età e della pensione sociale o dell'assegno sociale sostitutivi di essi.

Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi civili e i sordomuti corrisponde all'importo originario degli aumenti perequato nel tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione + 18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via.

Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c'è da considerare una sensibile differenza: la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l'aumento di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto *"anche ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici, in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato..."* adottati per l'accesso e il calcolo alla pensione e all'assegno sociale. Non così la legge finanziaria per il 2000, per cui l'importo dell'aumento per i ciechi civili presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie di disabili, pari inizialmente all'importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a 100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via ([vedi quadro I](#)).

Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale spettante alla generalità dei cittadini, come incrementata con l'art. 67 della legge 448/98 e l'art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito pari all'importo dell'assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi incrementato con l'art. 67 della legge 448/98 e con l'art. 52 della legge 488/99 (sempre tenendo

conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dell'assegno sociale stesso).

Riportiamo di seguito, separatamente, l'importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali per il diritto all'aumento della pensione sociale e per il diritto all'aumento dell'assegno sociale.

#### **TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA**

Il limite di reddito personale è pari all'importo annuo della pensione sociale, comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi civili parziali.

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l'importo degli aumenti stessi.

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge.

#### **importo dell'aumento della pensione sociale sostitutiva (AUM) e limiti di reddito**

Anno	Importo mensile dell'aumento della PS base	Reddito personale annuo (PS x 13)	Reddito annuo comples. della coppia (limite coniugale PS)
2001	£ 122.700	£ 7.081.100	£ 24.401.000
	€ 63,37	€ 3.657,09	€ 12.602,07
2002	€ 65,08	€ 3.755,83	€ 12.942,33
2003	€ 66,65	€ 3.942,25	€ 13.253,03
2004	€ 68,32	€ 3.942,25	€ 13.584,41
2005	€ 69,69	€ 4.021,16	€ 13.856,21
2006	€ 70,87	€ 4.089,54	€ 14.091,72
2007	€ 72,29	€ 4.171,44	€ 14.373,70
2008	€ 73,52	€ 4.242,42	€ 14.618,12
2009	€ 75,87	€ 4.378,27	€ 15.085,90
2010	€ 76,40	€ 4.408,95	€ 15.191,53
2011	€ 77,47	€ 4.470,70	€ 15.404,35

### **Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti**

Sono da considerare i redditi assoggettabili all'IRPEF, con le seguenti eccezioni:

- pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione;
- pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità" quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'**art. 35 del DL 207/2008**, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

### **TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO**

Il limite di reddito personale è di importo pari all'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo degli aumenti.

Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo degli aumenti.

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a questi aumenti, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.

**Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

**importo dell'aumento dell'assegno sociale sostitutivo (AUM) e limiti di reddito**

Anno	Importo mensile dell'aumento dell'AS base	Limiti di reddito annuo	
		Pensionato non coniugato (AS x 13)	Pensionato coniugato (AS x 26)
2001	£ 122.700	£ 8.592.350	£ 17.184.700
	€ 63,37	€ 4.437,58	€ 8.875,16
2002	€ 65,08	€ 4.557,41	€ 9.114,82
2003	€ 66,65	€ 4.666,87	€ 9.333,74
2004	€ 68,32	€ 4.783,61	€ 9.567,22
2005	€ 69,69	€ 4.879,29	€ 9.758,58
2006	€ 70,87	€ 4.962,36	€ 9.924,72
2007	€ 72,29	€ 5.061,68	€ 10.123,36
2008	€ 73,52	€ 5.147,74	€ 10.295,48
2009	€ 75,87	€ 5.312,58	€ 10.625,13
2010	€ 76,40	€ 5.349,89	€ 10.699,78
2011	€ 77,47	€ 5.424,90	€ 10.849,80

### **Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti**

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell'imposizione fiscale.

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trattamento di fine rapporto, nonché l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo, in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello del coniuge.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**AUMENTO DELL'IMPORTO DEL TRATTAMENTO  
AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETÀ'**

*(art. 67, comma 3, L. 448/98)*

Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta una prestazione di importo pari a quello dell'assegno o della pensione sociale, a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo. I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni ivi descritte.

Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l'aumento di 100.000 lire a favore dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L. 448/98, legge finanziaria per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia alla pensione sociale che all'assegno sociale "sostitutivi" corrisposti agli invalidi civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni, "tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell'assegno sociale". Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economici appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all'assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri:

- per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti di reddito previsti per la pensione sociale;
- per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per quest'ultimo.

Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l'aumento costituisce una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi.

Insomma, l'aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde in tutto e per tutto all'aumento della pensione sociale e dell'assegno sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di disabili (per le quali il compimento del 65° anno di età comporta la sostituzione dei loro trattamenti con la pensione o l'assegno sociale), se non fosse che per un particolare nient'affatto irrilevante: l'ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto dal 1° gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000) in

favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito che costringe a tenere separati esposizione e tabelle quando si tratti di ciechi civili.

Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l'aumento ammontava a lire 100.000 mensili. L'aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi criteri della pensione sociale e dell'assegno sociale e può essere corrisposto in misura parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge.

L'aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta all'avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all'importo della pensione sociale o un reddito pari all'importo dell'assegno sociale, come incrementati con l'art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell'assegno sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento: perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000, l'importo della pensione sociale e dell'assegno sociale rimangono piuttosto distanti e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all'aumento con i criteri dell'assegno sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione sociale, almeno per il soggetto singolo.

Si riportano di seguito, separatamente, l'importo, il limite di reddito e le condizioni reddituali previste per il diritto all'aumento previsto dalla legge 448/98 per i ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 (regole della pensione sociale) e quelli previsti per i ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi (regole dell'assegno sociale).

### **CIECHI CIVILI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930**

Il limite di reddito personale per il diritto all'aumento è pari all'importo annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento nella misura risultante dall'applicazione della perequazione automatica all'importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13).

Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l'importo dell'aumento stesso.

Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale, sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore è l'importo di aumento che gli spetta sulla prestazione.

## importo dell'aumento (AUM) con limiti di reddito pensione sociale

Ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930

Anno	Importo mensile dell'aumento		Reddito personale annuo (PS sost. + AUM magg.) x 13	Reddito annuo complessivo della coppia lim. coniug. PS base + (AUM magg.x 13)
	Ciechi parziali e ciechi assoluti ricoverati	Ciechi assoluti non ricoverati		
2001	£ 104,250	£ 80,470	£ 6.841,250	£ 24.161,150
	€ 53,85	€ 41,56	€ 3.533,22	€ 12.478,20
2002	€ 55,30	€ 42,68	€ 3.628,69	€ 12.815,19
2003	€ 56,63	€ 43,70	€ 3.715,79	€ 13.122,77
2004	€ 58,05	€ 44,79	€ 3.808,74	€ 13.450,90
2005	€ 59,22	€ 45,69	€ 3.885,05	€ 13.720,10
2006	€ 60,23	€ 46,47	€ 3.951,22	€ 13.953,40
2007	€ 61,43	€ 47,40	€ 4.030,26	€ 14.232,52
2008	€ 62,47	€ 48,20	€ 4.098,77	€ 14.474,47
2009	€ 64,47	€ 49,74	€ 4.230,07	€ 14.937,80
2010	€ 64,93	€ 50,09	€ 4.259,84	€ 15.042,52
2011	€ 65,84	€ 50,81	€ 4.319,51	€ 15.253,16

### **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

#### **Tipo di reddito influente sul diritto all'aumento**

Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni:

- pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili);
- pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le "rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità" quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti dal coniuge).

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all'aumento deve essere incluso l'importo della pensione da cieco civile.

#### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

#### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'art. 35 del DL 207/2008, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile.

Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

### **CIECHI CIVILI NATI DAL 1° GENNAIO 1931 IN POI**

Il limite di reddito personale è di importo pari all'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento nell'importo risultante dall'applicazione della perequazione automatica all'importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X 13).

Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale che, in questo caso, è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento (una volta sola).

Per ottenere sulla loro prestazione l'importo corrispondente a quest'aumento, i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale, ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.

### **importo dell'aumento (AUM) con limiti di reddito assegno sociale**

Ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi

Anno	Importo mensile dell'aumento	Limiti di reddito annuo	
		Pensionato non coniugato <i>(AS sost. + AUM) x 13</i>	Pensionato coniugato <i>(AS sost. + AUM + AS) x 13</i>
2001	£ 104.250	£ 8.352.500	£ 16.705.000
	€ 53,85	€ 4.313,71	€ 8.627,42
2002	€ 55,30	€ 4.430,27	€ 8.860,54
2003	€ 56,63	€ 4.536,61	€ 9.073,22
2004	€ 58,05	€ 4.650,10	€ 9.433,71
2005	€ 59,22	€ 4.743,18	€ 9.622,47
2006	€ 60,23	€ 4.824,04	€ 9.786,40
2007	€ 61,43	€ 4.920,50	€ 9.982,18
2008	€ 62,47	€ 5.004,09	€ 10.151,83
2009	€ 64,47	€ 5.164,38	€ 10.476,96
2010	€ 64,93	€ 5.200,78	€ 10.550,67
2011	€ 65,84	€ 5.273,71	€ 10.698,61

### **Tipo di reddito influente sul diritto all'aumento**

Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva dell'IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal coniuge) al netto dell'imposizione fiscale.

Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l'importo degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del trattamento di fine rapporto, nonché l'indennità di accompagnamento, le indennità previste per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordomuti percepite dal titolare o dal coniuge.

Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell'assegno sociale.

Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all'aumento deve essere incluso l'importo della pensione da cieco civile.

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'[art. 35 del DL 207/2008](#), convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

## AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS) E MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE (MAS)

(art. 2 L 544/88 e art. 70 L 388/2000)

Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorie e aumenti. Dapprima la pensione sociale, l'unica prestazione assistenziale che c'era: poi l'assegno sociale, che l'ha sostituita dal 1° gennaio 1996.

Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e, in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri redditi poterono contare su un trattamento accessorio, l'Aumento della Pensione Sociale (APS), di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988 l'importo dell'APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile a 165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l'APS è stato incrementato, alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito proprio di 516,46 euro mensili (un milione di lire) perequabili, ulteriormente aumentati dal 2008 a 580 euro. L'incremento è destinato ai pensionati che abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma, per aver conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di APS sono tutti in questa condizione.

L'assegno sociale fu istituito nel 1996, nell'importo iniziale di 480.000 lire al mese, perequabile. L'assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale (che continua ad essere corrisposta a chi l'aveva conseguita prima dell'entrata in vigore della norma istitutiva dell'assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l'APS. Tuttavia, nelle more dell'approvazione della norma, l'importo fissato nel disegno di legge rimase immutato e così, alla data dell'entrata in vigore, la pensione sociale aveva subito due scatti di perequazione. L'"aggancio" voluto dal legislatore era andato perso, e ancora oggi l'importo mensile dell'assegno sociale è inferiore di circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale. Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione subiti dall'assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire; 2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio. La maggiorazione dell'assegno sociale (MAS) spetta a partire dal 1° gennaio 2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002, l'importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo personale pari a 516,46 euro mensili perequabili, ulteriormente aumentati dal 2008 a 580 euro, per i pensionati con almeno 70 anni di età, almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi totali o sordomuti.

## **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per l'Aumento della pensione sociale e della Maggiorazione dell'assegno sociale.

### **Titolari di Aumento della Pensione Sociale**

Di fatto, trattandosi di persone nate prima del 1931, dal 2002 l'APS viene incrementato per tutti gli aventi diritto e quindi il suo importo viene assorbito da quello dell'incremento (si veda [quadro N](#)).

L'APS spetta ai soggetti che

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale comprensivo dell'aumento e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia l'APS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante della pensione sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo dell'APS eventualmente percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultimo (APS), considerando nel reddito influente l'intero importo della pensione sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

### **importo dell'aumento della pensione sociale (APS) e limiti di reddito**

Anno	Importo mensile dell'APS	Reddito personale annuo (PS + APS) x 13	Reddito annuo compless. della coppia (PS + APS + TM) x 13
<b>Età pari o superiore a 75 anni</b>			
2006	€ 85,22	€ 5.197,40	€ 10.755,94
2007	€ 85,22	€ 5.279,30	€ 10.949,12
2008	€ 85,22	€ 5.350,28	€ 11.116,56
2009	€ 85,22	€ 5.486,13	€ 11.437,01
2010	€ 85,22	€ 5.516,81	€ 11.509,42
2011	€ 85,22	€ 5.578,56	€ 11.655,15

### Tipo di reddito influente sul diritto all'APS

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Fino al 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione sociale su cui deve essere attribuito l'aumento.

### Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

### Periodo di riferimento

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'**art. 35 del DL 207/2008**, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

## **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

### **TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL'ASSEGNO SOCIALE**

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali e sordomuti), la maggiorazione dell'assegno sociale spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si veda il **quadro N**, relativamente agli anni dal 2002 in poi.

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione stessa;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.

Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell'assegno sociale: nel reddito da considerare non va incluso l'importo della MAS eventualmente

### **importo della maggiorazione dell'assegno sociale (MAS) e limiti di reddito**

<b>Anno</b>	<b>Importo mensile della MAS</b>	<b>Reddito personale annuo (AS + MAS) x 13</b>	<b>Reddito annuo compl. della coppia (AS + MAS+TM) x 13</b>
<b>Età pari o superiore a 75 anni</b>			
2006	€ 20,66	€ 5.230,94	€ 10.789,48
2007	€ 20,66	€ 5.330,26	€ 11.000,08
2008	€ 20,66	€ 5.416,32	€ 11.182,60
2009	€ 20,66	€ 5.581,16	€ 11.532,04
2010	€ 20,66	€ 5.618,47	€ 11.611,08
2011	€ 20,66	€ 5.693,48	€ 11.770,07
<b>Età fino a 74 anni</b>			
2006	€ 12,92	€ 5.130,32	€ 10.688,86
2007	€ 12,92	€ 5.229,64	€ 10.899,46
2008	€ 12,92	€ 5.315,70	€ 11.081,98
2009	€ 12,92	€ 5.480,54	€ 11.431,42
2010	€ 12,92	€ 5.517,85	€ 11.510,46
2011	€ 12,92	€ 5.592,86	€ 11.669,45

percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest'ultima (MAS), considerando nel reddito influente l'intero importo dell'assegno sociale come risultante dopo l'applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.

### Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati e del reddito catastale rivalutata della casa di abitazione.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito della casa di abitazione:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l'importo dell'assegno sociale da maggiorare.

*Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.*

### Soggetti il cui reddito è influente

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

### Periodo di riferimento

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'[art. 35 del DL 207/2008](#), convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI  
CON ALMENO 65 ANNI DI ETÀ'**

*(art. 70, comma 5, L. 388/2000)*

Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuano a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65° anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della pensione o dell'assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge (come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che sono invece "agganciate" alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età.

Nello stabilire l'aumento dell'APS e l'istituzione della MAS (quadro L) con la legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali; solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell'aumento previsto dalla legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economici appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all'assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati entro il 31 dicembre 1930 dagli altri. Per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l'aumento della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa dell'assegno sociale, si fa riferimento ai limiti previsti per la maggiorazione quest'ultimo (MAS).

Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni affatto diverse da quelle previste per l'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999.

In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti) o l'assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell'IRPEF e, nel caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui, invece, delle condizioni previste per l'APS e la MAS che sono identiche fra loro, non tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica: reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall'inizio ai fini del diritto alla pensione e all'assegno sociale.

In secondo luogo, all'età stabilita per il diritto all'incremento dell'APS e della MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi [quadro N](#)). Non così per l'aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri per il diritto all'incremento.

Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930 e a quelli nati dal 1° gennaio 1931 in poi.

### **CIECHI CIVILI NATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1930**

Come per l'APS, l'importo del nuovo aumento dal 2002 è di fatto assorbito da quello dell'incremento (si veda il [quadro N](#)), trattandosi di persone con più di 70 anni d'età.

Il nuovo aumento spetta a soggetti che:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

**Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

**importo del nuovo aumento (NAUM) con limiti di reddito pensione sociale**

Ciechi civili nati entro il 31 dicembre 1930

Anno	Importo mensile del nuovo aumento	Reddito personale annuo (PS sost. + AUM + NAUM) x 13	Reddito annuo compless. della coppia (PS sost. + AUM + NAUM + TM) x 13
Età pari o superiore a 75 anni			
2006	€ 20,66	€ 4.219,80	€ 9.778,34
2007	€ 20,66	€ 4.298,84	€ 9.968,66
2008	€ 20,66	€ 4.367,35	€ 10.133,63
2009	€ 20,66	€ 4.498,65	€ 10.449,53
2010	€ 20,66	€ 4.528,29	€ 10.520,90
2011	€ 20,66	€ 4.588,09	€ 10.664,68

**Tipo di reddito influente**

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n.354;

— l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento.

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'**art. 35 del DL 207/2008**, convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

### **CIECHI CIVILI NATI DAL 1° GENNAIO 1931 IN POI**

Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti), il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi spetta nella misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese, aumentato a 580 euro dal 2008: per questi soggetti si veda il **quadro N**, relativamente agli anni dal 2002 in poi.

Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni, anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la legge istitutiva, a condizione che gli interessati:

- a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso;
- b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un

## **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale, comprensivo dell'aumento di cui alla legge finanziaria per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, il nuovo aumento viene corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite.

### **importo del nuovo aumento (NAUM) con limiti di reddito assegno sociale**

Ciechi civili nati dal 1° gennaio 1931 in poi

Anno	Importo mensile del nuovo aumento	Reddito personale annuo (AS sost. + AUM + NAUM) x 13	Reddito annuo compless. della coppia (AS sost. + AUM + NAUM + TM) x 13
<b>Età pari o superiore a 75 anni</b>			
2006	€ 20,66	€ 5.092,62	€ 10.651,16
2007	€ 20,66	€ 5.189,08	€ 10.858,90
2008	€ 20,66	€ 5.272,67	€ 11.038,95
2009	€ 20,66	€ 5.432,96	€ 11.383,84
2010	€ 20,66	€ 5.469,23	€ 11.461,84
2011	€ 20,66	€ 5.542,29	€ 11.618,88
<b>Età fino a 74 anni</b>			
2006	€ 12,92	€ 4.992,00	€ 10.550,54
2007	€ 12,92	€ 5.088,46	€ 10.758,28
2008	€ 12,92	€ 5.172,05	€ 10.938,33
2009	€ 12,92	€ 5.332,34	€ 11.283,22
2010	€ 12,92	€ 5.368,61	€ 11.361,22
2011	€ 12,92	€ 5.441,67	€ 11.518,26

### **Importo**

*calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto*

### **Tipo di reddito influente**

Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali. Per il solo 2001 doveva essere altresì valutato il reddito della casa di abitazione, ancorché tale reddito fosse deducibile fiscalmente a norma

dell'articolo 10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.

Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:

- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- il rimborso forfettario di 200.000 lire per l'anno 2000 di cui all'articolo 1 bis del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con la legge 23 novembre 2000, n. 354;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

Nel reddito personale e in quello del coniuge va considerato anche l'importo della pensione INVCIV, con relativo aumento di 100.000 lire, su cui deve essere attribuito il nuovo aumento.

### **Soggetti il cui reddito è influente**

Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello conseguito dal suo coniuge.

### **Periodo di riferimento**

A partire dal 1° marzo 2009 le disposizioni di cui all'[art. 35 del DL 207/2008](#), convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**INCREMENTO**

(art. 38 L 448/2001; art. 39 L 289/2002; art. 5, comma 5, L 127/2007)

L'importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge 140/85, ridisciplinata dall'art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001; l'importo dell'aumento della pensione sociale (APS), anch'esso istituito con la legge 140/85, ridisciplinato con l'art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001; l'importo della maggiorazione dell'assegno sociale (MAS), istituita con l'art. 70, comma 1, della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2002 sono stati incrementati di una somma variabile, tale da "garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese" (art. 38, comma 1, L 448/2001), limite aumentato a 580 euro con l'art. 5, comma 5, della legge 127/2007. Il limite è soggetto a regolare perequazione annuale.

I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L 448/2001). Il fatto che l'incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito, ma agisca "a concorrenza" del limite, indipendentemente dal livello della prestazione che concorre ad incrementare, e il fatto che esso riguardi per legge pressoché tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del "parco" trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi problemi di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che risultano a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili anziani, costituisce un'opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno.

L'incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni:

1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due anni in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli sulla contribuzione da considerare si veda l'apposita scheda di approfondimento in questo stesso manuale;
2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità di cui alla legge 222/84, hanno diritto all'incremento all'età di 60 anni. L'incremento spetta ai soggetti che:
  - a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all'importo annuo del limite;
  - b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a

quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore alla somma dell'importo del limite di cui al punto a) più l'ammontare annuo dell'assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.

In pratica, qualunque sia la prestazione – base percepita dal richiedente, la maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il soggetto stesso non possieda altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più che l'assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, *“l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi”* (art. 38, comma 5, lettera c, della L 448/2001) o non spetta affatto.

Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l'importo di tale incremento, tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più.

Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l'importo delle maggiorazioni sociali a partire dall'età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti l'età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l'incremento di cui alla legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell'aumento della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti ai disabili nati prima del 1° gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni di continuità nel diritto, l'INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni reddituali richieste per il diritto all'incremento, in quanto più favorevoli (non si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età.

### **L'importo della quota di incremento**

Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell'importo massimo spettante nell'anno in corso alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando come dato di partenza l'importo complessivo del trattamento economico spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all'incremento, in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite per l'incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all'incremento 5 anni dopo il conseguimento delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili). Le categorie di disabilità, le condizioni specifiche e i trattamenti sono contrassegnati con i codici utilizzati nella tabella 3 all'inizio di questo capitolo.

**importo mensile dell'incremento in funzione dei trattamenti base e relativi aumenti e mag**

<b>Categoria e condizioni:</b> 1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64				
trattamenti:	pensione	maggiorazione	totale parziale	
	<b>A</b>	<b>F</b>		
	260,27	10,33	270,60	

<b>Categoria e condizioni:</b> 1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva				
trattamenti:	PS sostitutiva	aumento PS sost.	totale parziale	
	<b>G</b>	<b>H</b>		
	266,43	77,47	343,90	

<b>Categoria e condizioni:</b> 1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo				
trattamenti:	AS sostitutivo	aumento AS sost.	totale parziale	
	<b>G</b>	<b>H</b>		
	339,83	77,47	417,30	

<b>Categoria e condizioni:</b> 2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS				
trattamenti:	PS sostitutiva	aumento PS sost.	totale parziale	
	<b>G</b>	<b>H</b>		
	266,43	77,47	343,90	

<b>Categoria e condizioni:</b> 2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS				
trattamenti:	AS sostitutivo	aumento AS sost.	totale parziale	
	<b>G</b>	<b>H</b>		
	339,83	77,47	417,30	

<b>Categoria e condizioni:</b> 3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64				
trattamenti:	pensione	maggiorazione	totale parziale	
	<b>B</b>	<b>F</b>		
	281,46	10,33	291,79	

<b>Categoria e condizioni:</b> 4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64				
trattamenti:	pensione	maggiorazione	totale parziale	
	<b>A</b>	<b>F</b>		
	260,27	10,33	270,60	

<b>Categoria e condizioni:</b> 3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931				
trattamenti:	pensione	aumento	totale parziale	
	<b>B</b>	<b>I</b>		
	281,46	50,81	332,27	

**giorazioni**

			<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
			<i>333,27</i>	<i>603,87</i>

			<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
			<i>259,97</i>	<i>603,87</i>

			<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
			<i>186,57</i>	<i>603,87</i>

	<b>APS L</b>	<b>totale parziale</b>	<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
	<i>77,47</i>	<i>421,37</i>	<i>182,50</i>	<i>603,87</i>

	<b>MAS L</b>	<b>totale parziale</b>	<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
	<i>12,92</i>	<i>430,22</i>	<i>173,65</i>	<i>603,87</i>

			<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
			<i>312,08</i>	<i>603,87</i>

			<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
			<i>333,27</i>	<i>603,87</i>

	<b>nuovo aumento M</b>	<b>totale parziale</b>	<b>incremento N</b>	<b>TOTALE</b>
	<i>12,92</i>	<i>345,19</i>	<i>258,68</i>	<i>603,87</i>

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età</i>			
trattamenti:	pensione <b>B</b>	aumento <b>I</b>	totale parziale	
	281,46	65,84	347,30	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita inin)</i>			
trattamenti:	pensione <b>A</b>	aumento <b>I</b>	totale parziale	
	260,27	65,84	326,11	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)</i>			
trattamenti:	pensione <b>A</b>	aumento <b>I</b>	totale parziale	
	260,27	65,84	326,11	

<i>Categoria e condizioni:</i>	<i>5e - ciechi civili parziali 1/10 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)</i>			
trattamenti:	assegno a vita <b>E</b>	aumento <b>I</b>	totale parziale	
	193,15	65,84	258,99	

### **Le prestazioni economiche in favore dei disabili**

#### **Tipo di reddito influente sul diritto all'incremento**

Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all'incremento sono le stesse che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione dell'assegno sociale e l'aumento della pensione sociale fino al 2001, con l'unica eccezione costituita dall'esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal 2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo all'incremento del loro importo.

Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all'IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell'imposizione fiscale ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.

Non sono influenti:

- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo;

	nuovo aumento <b>M</b>	totale parziale	incremento <b>N</b>	TOTALE
	12,92	360,22	243,65	603,87

*fluente)*

	nuovo aumento <b>M</b>	totale parziale	incremento <b>N</b>	TOTALE
	12,92	339,03	264,84	603,87

	nuovo aumento <b>M</b>	totale parziale	incremento <b>N</b>	TOTALE
	12,92	339,03	264,84	603,87

	nuovo aumento <b>M</b>	totale parziale	incremento <b>N</b>	TOTALE
	12,92	271,91	331,96	603,87

- l'indennità per i ciechi parziali e l'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- l'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- l'importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall'[articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), per i titolari di pensioni al minimo, cosiddetti "incapienti".

Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

### **Il periodo di riferimento del reddito influente**

A partire dal 1° marzo 2009, le disposizioni di cui all'[art. 35 del DL 207/2008](#), convertito in legge 14/2009, si applicano anche ai trattamenti per invalidità civile. Di conseguenza, sui ratei di trattamento INVCIV corrisposti nel primo semestre di ciascun anno, ha influenza il reddito conseguito nel secondo anno precedente; dal 1° luglio, invece, diviene influente il reddito conseguito nell'anno precedente.

In sede di prima liquidazione, cioè nell'anno di decorrenza della prestazione, si considera il reddito conseguito nello stesso anno, che rimane influente fino al 30 giugno del secondo anno seguente.

**I trattamenti  
per invalidità  
civile  
e di guerra**

**INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO**

*(L 18/80; L 392/84; art. 1 L 508/88; L 289/90; L 429/91)*

Spetta ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.

Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E' erogata per 12 mensilità.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L'importo iniziale è perequato annualmente.

**Importo dell'indennità di accompagnamento**

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
	L.		L.	
2001	L.	817.330	L.	9.807.960
	€	422,12	€	5.065,44
2002	€	426,09	€	5.113,08
2003	€	431,19	€	5.174,28
2004	€	436,77	€	5.241,24
2005	€	443,83	€	5.325,96
2006	€	450,78	€	5.409,36
2007	€	457,66	€	5.491,92
2008	€	465,09	€	5.581,08
2009	€	472,04	€	5.664,48
2010	€	480,47	€	5.765,64
2011	€	487,39	€	5.848,68

## INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI

(L 406/68; L 382/70; L 682/79; L 165/83; L 508/88; L 289/90; L 429/91)

L'indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti.

Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni. L'indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E' erogata per 12 mensilità.

La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l'indennità a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3.91.

La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall'articolo 1 della legge 10/10/89 n. 342, mediante l'applicazione dell'indice della dinamica salariale sugli importi percepiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.

A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L'importo iniziale è perequato annualmente.

### Importo dell'indennità di accompagnamento

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
	L.		L.	
2001	L.	1.179.660	L.	14.155.920
	€	609,25	€	7.311,00
2002	€	619,85	€	7.438,20
2003	€	633,68	€	7.604,16
2004	€	649,15	€	7.789,80
2005	€	669,21	€	8.030,52
2006	€	689,56	€	8.274,72
2007	€	710,32	€	8.523,84
2008	€	733,41	€	8.800,92
2009	€	755,71	€	9.068,52
2010	€	783,60	€	9.403,20
2011	€	807,35	€	9.688,20

**Quadro Q**

**INDENNITA' SPECIALE**

(art. 3 L 508/88; L 289/90; L 131/2001; art. 39, c.6, L 289/2002)

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.

L'importo iniziale è perequato annualmente. Dal 1° gennaio 2002 l'importo è stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l'aumento ha assorbito lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere dal 1° gennaio 2003 con le modalità stabilite nell'art. 3, comma 4, della legge 508/88. Dal 1° gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l'indennità aumenta di 41 euro per 12 mensilità.

L'indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari.

**Importo dell'indennità speciale**

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
	L.	€	L.	€
2001	L.	94.780	L.	1.137.360
	€	48,95	€	587,40
2002*	€	111,42	€	1.337,04
2003	€	113,91	€	1.366,92
2004**	€	157,69	€	1.892,28
2005	€	161,30	€	1.935,60
2006	€	164,96	€	1.979,52
2007	€	168,70	€	2.024,40
2008	€	176,00	€	2.112,00
2009	€	180,11	€	2.161,32
2010	€	185,25	€	2.223,00
2011	€	189,63	€	2.275,56

\* aumento L 131/2001

\*\* aumento di 41 euro art. 39 L 289/2002

**INDENNITA' DI COMUNICAZIONE**

*(art. 4 L 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L 289/2002)*

A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L'importo iniziale è perequato annualmente. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l'indennità è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità.

L'indennità può essere richiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65.

Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell'ipoacusia ai fini della concessione dell'indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l'insorgenza dell'ipoacusia prima del compimento del 12° anno.

I beneficiari dell'indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio al compimento di detta età.

Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare.

**Importo dell'indennità di comunicazione**

Anno	mensile		annuo (12 mensilità)	
	L.		L.	
2001	L.	334.100	L.	4.009.200
	€	172,55	€	2.070,60
2002	€	174,35	€	2.092,20
2003*	€	217,66	€	2.611,92
2004	€	220,18	€	2.642,16
2005	€	223,38	€	2.680,56
2006	€	226,53	€	2.718,36
2007	€	229,64	€	2.755,68
2008	€	233,00	€	2.796,00
2009	€	236,15	€	2.833,80
2010	€	239,97	€	2.879,64
2011	€	243,10	€	2.917,20

\* aumento di 41 euro L. 289/2002

# Le pensioni di guerra

**S**ono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore, collaterale è morto a causa della guerra. Sono pertanto previsti trattamenti diretti e trattamenti indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della menomazione. Accanto ai trattamenti pensionistici sono previsti, inoltre, indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina è contenuta nel [DPR del 23 dicembre 1978, n. 915](#).

La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle variazioni dell'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, secondo l'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e la [legge 10 ottobre 1989, n. 342](#).

## TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA

[Legge 10 ottobre 1989, n. 342](#)

### PENSIONI DIRETTE

*Tabella C*

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
1 <sup>a</sup> categoria con o senza assegno di superinvalidità	573,58	6.882,92	590,96	7.091,47
2 <sup>a</sup> categoria	516,12	6.193,40	531,76	6.381,06
3 <sup>a</sup> categoria	458,05	5.496,60	471,93	5.663,15
4 <sup>a</sup> categoria	402,09	4.825,07	414,27	4.971,27
5 <sup>a</sup> categoria	344,63	4.135,55	355,07	4.260,86
6 <sup>a</sup> categoria	287,27	3.447,24	295,97	3.551,69
7 <sup>a</sup> categoria	229,74	2.756,86	236,70	2.840,39
8 <sup>a</sup> categoria	172,28	2.067,33	177,50	2.129,97

**Tabella F**  
**Assegno per cumulo di infermità**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere A -A/bis-B	2.193,28	26.319,33	2.259,73	27.116,81
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. A e A/bis e l'altra nelle lettere C-D-E	1.670,41	20.044,89	1.721,02	20.652,25
Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lett. B e l'altra nelle lettere C-D-E	918,83	11.026,00	946,67	11.360,09
Per due superinvalidità contemplate nella tab. E	690,05	8.280,62	710,96	8.531,52
Per una seconda infermità della 1 <sup>^</sup> categ.tab A	522,94	6.275,30	538,79	6.465,44
Per una seconda infermità della 2 <sup>^</sup> categ.tab.A	470,77	5.649,19	485,03	5.820,36
Per una seconda infermità della 3 <sup>^</sup> categ.tab.A	418,28	5.019,39	430,96	5.171,48
Per una seconda infermità della 4 <sup>^</sup> categ.tab.A	366,10	4.393,15	377,19	4.526,26
Per una seconda infermità della 5 <sup>^</sup> categ.tab.A	313,84	3.766,04	323,35	3.880,15
Per una seconda infermità della 6 <sup>^</sup> categ.tab.A	261,43	3.137,12	269,35	3.232,17
Per una seconda infermità della 7 <sup>^</sup> categ.tab.A	209,09	2.509,06	215,42	2.585,08
Per una seconda infermità della 8 <sup>^</sup> categ.tab.A	156,92	1.883,03	161,67	1.940,09

**Tabella E**  
**Assegno di superinvalidità**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	1.653,36	19.840,30	1.703,46	20.441,46
Lettera A/bis	1.488,00	17.855,98	1.533,08	18.397,02
Lettera B	1.322,64	15.871,62	1.362,71	16.352,53
Lettera C	1.157,27	13.887,27	1.192,34	14.308,05
Lettera D	992,00	11.903,97	1022,06	12.264,66
Lettera E	826,63	9.919,61	851,68	10.220,17
Lettera F	661,27	7.935,26	681,31	8.175,70
Lettera G	496,00	5.951,99	511,03	6.132,34
Lettera H	330,64	3.967,64	340,65	4.087,86
Assegno integrativo di 1 <sup>a</sup> categoria	165,32	1.983,83	170,33	2.043,94

**Indennità di assistenza e di accompagnamento**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	783,55	9.402,61	807,29	9.687,51
Lettera A/bis	683,57	8.202,79	704,28	8.451,33
Lettera B	603,99	7.247,84	622,29	7.467,45
Lettera C	530,53	6.366,33	546,6	6.559,23
Lettera D	448,91	5.386,90	462,51	5.550,12
Lettera E	371,37	4.456,44	382,62	4.591,47
Lettera F	291,79	3.501,49	300,63	3.607,59
Lettera G	214,25	2.571,02	220,74	2.648,92
Lettera H	140,79	1.689,54	145,06	1.740,73

**Integrazione all'indennità di assistenza e accompagnamento****Indennità di accompagnamento aggiuntiva****Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L 422/90, da conglobare nell'assegno di superinvalidità di cui all'art. 3 L 236/2000**

<b>Art. 3 L 656/86</b>	<b>2010</b>		<b>2011</b>	
	<b>mensile</b>	<b>annuo</b>	<b>mensile</b>	<b>annuo</b>
A n.1 - Ciechi con mancanza dei due arti inferiori o sordità bilaterale con 1 <sup>a</sup> integrazione	2.879,52	34.554,22	2.966,77	35.601,21
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione	5.759,03	69.108,41	5.933,53	71.202,39
Idem con 1 <sup>a</sup> integrazione e ulteriore importo di 1 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	3.143,10	37.717,25	3.238,34	38.860,08
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione e ulteriori importi di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	6.286,20	75.434,45	6.476,68	77.720,11
A n. 2 - Perdita anatomica o funzionale dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle mani e dei piedi insieme, con 1 <sup>a</sup> integrazione	2.879,52	34.554,22	2.966,77	35.601,21
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione	5.759,03	69.108,41	5.933,53	71.202,39
<b>Art. 8 L 656/86</b>				
A n.1 - Ciechi con perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani (A/bis n.1), con indennità aggiuntiva	2.879,52	34.554,22	2.966,77	35.601,21
Idem con indennità aggiuntiva e 1 <sup>a</sup> integrazione	5.759,03	69.108,41	5.933,53	71.202,39
Idem con indennità aggiuntiva e 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione	8.638,55	103.662,64	8.900,30	106.803,62

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con indennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	3.143,10	37.717,25	3.238,34	38.860,08
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422 (*)	6.286,20	75.434,45	6.476,68	77.720,11
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	9.429,31	113.151,70	9.715,02	116.580,20
A n. 1 - Ciechi con disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione dell'apparecchio di protesi (A/bis n. 2), con indennità aggiuntiva	2.879,52	34.554,22	2.966,77	35.601,21
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione	5.759,03	69.108,41	5.933,53	71.202,39
Idem con idennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione	8.638,55	103.662,64	8.900,30	106.803,62
Idem con idennità aggiuntiva e ulteriore importo di 1ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	3.143,10	37.717,25	3.238,34	38.860,08

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª integrazione e ulteriori importi di 1ª e 2ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	6.286,20	75.434,45	6.476,68	77.720,11
Idem con indennità aggiuntiva, 1ª e 2ª integrazione e ulteriori importi di 1ª, 2ª e 3ª integrazione art. 2 comma 2 Legge 422/90 (*)	9.429,31	113.151,70	9.715,02	116.580,20
A n. 2 - Perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore della gamba e degli avambracci, con indennità aggiuntiva	2.879,52	34.554,22	2.966,77	35.601,21
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª integrazione	5.759,03	69.108,41	5.933,53	71.202,39
Idem con indennità aggiuntiva e 1ª e 2ª integrazione	8.638,55	103.662,64	8.900,30	106.803,62
<b>Art. 3 L 656/86</b>				
A nn. 1-3-4 (comma 2° e 3°) con 1ª integrazione	1.919,68	23.036,12	1.977,84	23.734,11
Idem con 1ª e 2ª integrazione	3.839,36	46.072,29	3.955,69	47.468,28
A n. 1 - Ciechi con perdita funzionale dei due arti inferiori fino al limite della perdita dei due piedi, con 1ª integrazione	1.919,68	23.036,12	1.977,84	23.734,11
Idem con 1ª e 2ª integrazione	3.839,36	46.072,29	3.955,69	47.468,28

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Idem con 1 <sup>a</sup> integrazione e ulteriore importo di 1 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	2.183,26	26.199,16	2.249,42	26.992,99
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione e ulteriori importi di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	4.366,53	52.398,32	4.498,83	53.985,99
A n.1 - Ciechi con perdita di un arto fino al limite di una mano o di un piede con 1 <sup>a</sup> integrazione (**)	1.919,68	23.036,12	1.977,84	23.734,11
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione	3.839,36	46.072,29	3.955,69	47.468,28
Idem con 1 <sup>a</sup> integrazione e ulteriore importo di 1 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	2.051,47	24.617,65	2.113,63	25.363,56
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione e ulteriori importi di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione art. 2 comma 3 Legge 422/90 (*)	4.102,94	49.235,29	4.227,26	50.727,12
A/bis n.1 con 1 <sup>a</sup> integrazione	1.279,43	15.353,21	1.318,20	15.818,41
Idem con 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> integrazione	2.558,87	30.706,42	2.636,40	31.636,82
A/bis n. 2 con 1 <sup>a</sup> integrazione	639,19	7.670,26	658,56	7.902,67

**Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915  
(cumuli di II categoria)**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2/10	44,55	534,66	45,91	550,86
3/10	66,83	802,00	68,86	826,30
5/10	111,39	1.336,67	114,76	1.377,17

**Assegno di incollocabilità o compensativo  
art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
1ª categoria	165,32	1.983,83	170,33	2.043,94
2ª categoria	388,10	4.657,16	399,86	4.798,27
3ª categoria	446,17	5.353,98	459,68	5.516,21
4ª categoria	502,12	6.025,50	517,34	6.208,07
5ª categoria	559,58	6.715,02	576,54	6.918,49
6ª categoria	616,94	7.403,31	635,64	7.627,63
7ª categoria	674,47	8.093,70	694,91	8.338,94
8ª categoria	731,93	8.783,22	754,11	9.049,35

\* Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell'amministr. centrale (art. 2, c. 4, L 422/90)

\*\* Le altre invalidità previste dall'art. 2, c. 2, della L 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei punti precedenti

**PENSIONI INDIRETTE**

**Tabella G (anno 2003 così come modificato dalla L 234/2003)**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Vedove ed orfani	325,56	3.906,77	335,43	4.025,15
Vedove grandi invalidi	325,56	3.906,77	335,43	4.025,15

**Assegno supplementare  
alle vedove di grandi invalidi**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Lettera A	826,68	9.920,16	851,73	10.220,74
Lettera A/bis	744,00	8.927,99	766,54	9.198,51
Lettera B	661,32	7.935,81	681,36	8.176,27
Lettera C	578,64	6.943,64	596,17	7.154,03
Lettera D	496,00	5.951,99	511,03	6.132,34
Lettera E	413,32	4.959,81	425,84	5.110,09
Lettera F	330,64	3.967,64	340,65	4.087,86
Lettera G	248,07	2.976,78	255,58	3.066,98
Lettera H e incollocabilità	165,32	1.983,83	170,33	2.043,94
1ª categoria senza superinvalidità	82,66	991,89	85,16	1.021,94

**Assegno di maggiorazione**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
	80,60	967,21	83,04	996,52

**Tabella N  
Riversibilità vedove ed orfani**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
2ª categoria	189,46	2.273,55	195,20	2.342,44
3ª categoria	167,41	2.008,96	172,49	2.069,00
4ª categoria	146,95	1.763,35	151,40	1.816,78
5ª categoria	126,03	1.512,39	129,85	1.558,22
6ª categoria	104,98	1.259,75	108,16	1.297,92
7ª categoria	96,39	1.156,73	99,31	1.191,78
8ª categoria	93,78	1.125,33	96,62	1.159,43

**Tabella M****Genitori che abbiano perduto uno o più figli**

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per 1 figlio caduto	156,96	1.883,56	161,72	1.940,63
Per 2 figli caduti	298,23	3.578,80	307,27	3.687,24
Per 3 figli caduti	439,50	5.274,02	452,82	5.433,82
Per 4 figli caduti	580,77	6.969,21	598,36	7.180,38
Per 5 figli caduti	722,03	8.664,42	743,91	8.926,95
Per 6 figli caduti	863,30	10.359,66	889,46	10.673,56
Per 7 figli caduti	1.004,57	12.054,84	1.035,01	12.420,10
Per 8 figli caduti	1.145,84	13.750,07	1.180,56	14.166,70

**Genitori rimasti totalmente privi di prole**

Per 1 figlio caduto	235,45	2.825,36	242,58	2.910,97
Per 2 figli caduti	376,71	4.520,56	388,13	4.657,53
Per 3 figli caduti	517,98	6.215,78	533,68	6.404,12
Per 4 figli caduti	659,25	7.911,00	679,23	8.150,70
Per 5 figli caduti	800,52	9.606,23	824,77	9.897,30
Per 6 figli caduti	941,79	11.301,43	970,32	11.643,86
Per 7 figli caduti	1.083,05	12.996,65	1.115,87	13.390,45
Per 8 figli caduti	1.224,32	14.691,87	1.261,42	15.137,03

**Tabella S****Genitori che abbiano perduto uno o più figli**

Per 1 figlio caduto	154,05	1.848,54	158,71	1.904,55
Per 2 figli caduti	292,69	3.512,23	301,55	3.618,65
Per 3 figli caduti	431,33	5.175,91	444,40	5.332,74
Per 4 figli caduti	569,97	6.839,61	587,24	7.046,85
Per 5 figli caduti	708,61	8.503,32	730,08	8.760,97
Per 6 figli caduti	847,25	10.167,00	872,92	10.475,06
Per 7 figli caduti	985,89	11.830,68	1015,76	12.189,15
Per 8 figli caduti	1.124,53	13.494,36	1.158,60	13.903,24

## Genitori rimasti totalmente privi di prole

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Per 1 figlio caduto	231,07	2.772,83	238,07	2.856,85
Per 2 figli caduti	369,71	4.436,49	380,91	4.570,92
Per 3 figli caduti	508,35	6.100,19	523,75	6.285,03
Per 4 figli caduti	646,99	7.763,88	666,59	7.999,13
Per 5 figli caduti	785,63	9.427,58	809,44	9.713,24
Per 6 figli caduti	924,27	11.091,26	952,28	11.427,33
Per 7 figli caduti	1.062,91	12.754,96	1.095,12	13.141,44
Per 8 figli caduti	1.201,55	14.418,65	1.237,96	14.855,54

MEDAGLIE	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
Medaglia d'oro	371,25	4.454,95	382,49	4.589,93
Medaglia d'argento	66,00	791,97	68,00	815,97
Medaglia di bronzo	20,62	247,50	21,25	255,00
Croce di guerra	12,37	148,48	12,75	152,98

## LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA

*Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000*

	2010		2011	
	mensile	annuo	mensile	annuo
	-	14.565,70	-	15.007,04

# Assegni familiari

**P**er alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari" mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione" per carichi di famiglia. È pari a 10,21 euro mensili (una volta, 19.760 lire) per ogni familiare a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88 (istitutiva dell'assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo: il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni, se frequentanti l'università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vigenza a carico dei nonni (v. scheda "pensione ai superstiti").

La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.

## **1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari** (art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485; art. 3 bis L 27 luglio 1994, n. 473)

I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento, comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:

- l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n. 41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)

- maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)
- ulteriormente maggiorato del 30%.

## LIMITI DI REDDITO MENSILE

Anno	Importo			
	Per il coniuge, figlio o genitore ( $TM+1/12$ ) +30%		Per la coppia di genitori [( $TM+1/12$ ) +30%] +75%	
2006	euro	602,17	euro	1.053,80
2007	euro	614,22	euro	1.074,88
2008	euro	624,05	euro	1.092,08
2009	euro	645,29	euro	1.129,25
2010	euro	649,19	euro	1.136,08
2011	euro	658,29	euro	1.152,02

### **Assegni familiari**

#### **2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento (art. 20 L. 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L. 28 febbraio 1986, n. 41)**

Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni, presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.

Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L. 29.2.88, n. 48).

In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:

- redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto al coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
- redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milioni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.).

Sono invece esclusi:

- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione;
- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali;
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati INPS di inabilità;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.

Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato d'inflazione. A seguito di un'interpretazione ministeriale, il tasso d'inflazione programmato da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale e programmatica *per l'anno precedente quello da rivalutare*.

## TASSO D'INFLAZIONE PROGRAMMATO...

... per l'anno:	valevole per la perequazione limiti AF per l'anno:	Valore	Fonte
2000	2001	1,7%	Circ. INPS 7/2001
2001	2002	2,3%	Circ. INPS 2/2002
2002	2003	1,7%	Circ. INPS 4/2003
2003	2004	1,4%	Circ. INPS 2/2004
2004	2005	1,7%	Circ. INPS 174/2004
2005	2006	1,6%	Circ. INPS 2/2006
2006	2007	1,5%	Circ. INPS 12/2007
2007	2008	2,0%	Circ. INPS 6/2008
2008	2009	1,7%	<a href="#">Circ. INPS 2/2009</a>
2009	2010	1,5%	<a href="#">Circ. INPS 2/2010</a>
2010	2011	1,5%	<a href="#">Circ. INPS 1/2011</a>

## NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni <b>2009 - 2010</b> dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno <b>2011</b>			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	8.698,92		-
2 persone	euro	14.434,88	euro	17.287,30
3 persone	euro	18.560,53	euro	22.224,52
4 persone	euro	22.165,88	euro	26.544,95
5 persone	euro	25.774,30	euro	30.865,40
6 persone	euro	29.210,51	euro	34.981,33
7 persone ed oltre	euro	32.646,10	euro	39.096,56

## RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni <b>2009 - 2010</b> dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno <b>2011</b>			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	9.568,51		-
2 persone	euro	15.880,32	euro	19.015,47
3 persone	euro	20.415,12	euro	24.446,12
4 persone	euro	24.383,82	euro	29.199,51
5 persone	euro	28.350,11	euro	33.952,93
6 persone	euro	32.131,31	euro	38.479,17
7 persone ed oltre	euro	35.909,51	euro	43.005,43

## NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni <b>2009 - 2010</b> dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno <b>2011</b>			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	13.045,00		-
2 persone	euro	21.650,49	euro	25.928,21
3 persone	euro	27.836,51	euro	33.336,16
4 persone	euro	33.248,84	euro	39.815,31
5 persone	euro	38.658,10	euro	46.296,91
6 persone	euro	43.812,71	euro	52.468,89
7 persone ed oltre	euro	48.967,95	euro	58.641,48

## RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE, CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO ATTRIBUIRSI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA

Nucleo familiare composto da:	Livelli di reddito percepiti negli anni <b>2009 - 2010</b> dal nucleo familiare nel suo insieme valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell'anno <b>2011</b>			
	per cessazione 1° figlio e genitori		per cessazione di tutti gli assegni o quote	
1 persona	euro	13.915,82		-
2 persone	euro	23.094,09	euro	27.656,36
3 persone	euro	29.692,33	euro	35.557,16
4 persone	euro	35.463,71	euro	42.471,10
5 persone	euro	41.235,11	euro	49.382,59
6 persone	euro	46.734,75	euro	55.964,95
7 persone ed oltre	euro	52.230,74	euro	62.550,96

# Assegno al nucleo familiare

**È** una prestazione introdotta dal [DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L 13 maggio 1988, n. 153](#) che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i vecchi assegni familiari, a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l'assegno.

## ***I soggetti aventi diritto***

Il nucleo familiare da considerare, sia per l'individuazione del reddito sia per la determinazione dell'importo dell'assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l'assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (a cui, in base all'[art. 1, comma 559, della L 311/2004](#), l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.

Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti, a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti ([art.1, comma 11, lett. d, L 296/2006](#)). Quest'ultima condizione è verificata indipendentemente dalla convivenza con il nucleo, dal carico fiscale, dallo stato civile o dalla qualifica di lavoratore o studente ([circ. Inps 13/2007, punto 6.1](#)).

L'equiparazione ai figli è disciplinata con l'[art. 38 del DPR 818/57](#), che fa riferimento ai figli adottivi, agli affiliati, ai figli naturali legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati, ai figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge e ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della [sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99](#), vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni ([circ. Inps n. 195/1999 e n. 213/2000](#)); tuttavia, dal momento che la sentenza parla di minorenni, l'equiparazione dei nipoti a figli viene meno con il compimento del 18° anno di età, così che non entrano nel nucleo familiare, ai fini dell'assegno, i nipoti maggiorenni inabili né quelli apprendisti o studenti in caso di nucleo numeroso, né i nipoti fra i 18 e 26 anni possono rilevare ai fini della numerosità del nucleo ([circ. Inps 132/2007](#)). La condizione di vivenza a carico è verificata col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell'impossibilità dei genitori di provvedervi perché sprovvisti di reddito.

In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.

Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:

- quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
- quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.

In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei casi (*circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998*).

In seguito a nuove disposizioni dell'INPS (*circolare 182 del 7 novembre 2000*) l'assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi capitolo "Assegni vitalizi - pensioni PSO").

Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti.

### **I limiti di reddito**

I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.

Si tratta dei:

- redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all'estero, l'assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli);
- redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a 2 milioni di lire, pari a 1.032,91 euro:
  - i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili);
  - i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT);
  - i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell'IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi).

Sono invece esclusi dal computo:

- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni;
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia;
- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali;
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio;

## **Assegno al nucleo familiare**

- pensioni di guerra;
- rendite INAIL;
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati INPS di inabilità;
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato;
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.

Per aver diritto all'assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo. A questo fine l'Inps ha stabilito (*con circolare n. 12 del 1990, al punto 4*) che, in quanto redditi da lavoro dipendente a norma dell'art. 49, comma 2, lettera a), del DPR 917/1986, sono considerati utili al raggiungimento del 70% anche:

- le pensioni sociali e le pensioni ed assegni agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti;
- le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
- gli assegni periodici corrisposti dal coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o divorzio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c.;
- a partire dal 1.1.2001, i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (*art. 34 L 342/2000 e circ. INPS 199/2003*).

### **L'importo dell'ANF**

La misura dell'assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come determinati nell'art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente modificati in diverse occasioni:

- nel 1994 fu aumentato l'importo mensile dell'assegno per i nuclei familiari con 2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;
- nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi, originariamente solo in via provvisoria;
- nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per effetto del cosiddetto "drenaggio fiscale" che aveva colpito, negli anni passati, i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l'aumento sopra indicato ed è stato disposto l'aumento dell'importo mensile in misura va-

riabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con figli minorenni;

- nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell'assegno, vigenti al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è stato ulteriormente aumentato, del 25%, l'importo dell'assegno per i nuclei familiari comprendenti soggetti inabili;
- nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori di handicap;
- nel 2007, nell'ambito di una manovra generale di redistribuzione del reddito da pensione e da lavoro dipendente, attuata con legge finanziaria sul versante fiscale e su quello dei trattamenti di famiglia, sono stati portati da 56 – 58 mila euro a 86 – 95 mila i limiti di reddito nelle situazioni mono e biparentali con figli minori, senza soggetti inabili, introducendo il passo di 100 euro per uno scaglionamento più fine dell'importo spettante, anch'esso potenziato; sono stati inoltre aumentati del 15% gli importi di tutte le altre situazioni familiari con figli, mentre sono rimaste soggette alla precedente disciplina le situazioni senza figli tranne per il fatto che, anche per queste, la rivalutazione dei limiti di reddito prevista per luglio 2007 è stata rinviata al 1° luglio 2008. In conseguenza del finissimo scaglionamento delle tabelle 11 e 12, in alcuni casi si verificò la situazione paradossale per cui a parità di numero di componenti e di reddito complessivo, nuclei familiare con soggetto inabile (tabelle 14 e 15) conseguirono un trattamento minore di quello corrisposto ad un nucleo corrispettivo senza inabili. La soluzione stava nella rideterminazione delle altre tabelle con criteri analoghi a quelli seguiti per la 11 e la 12; come soluzione provvisoria per il 2007, i Ministeri della famiglia e del lavoro stabilirono che il trattamento per i nuclei con soggetti inabili non potesse essere inferiore a quello previsto per nuclei senza soggetti inabili, a parità delle altre condizioni (*DM 7 marzo 2007*);
- nel 2008, con uno stanziamento di 30 milioni di euro, è stata disposta la ristrutturazione delle altre tabelle con figli, in modo da eliminare la disparità di trattamento sopra evidenziata; in seguito alla ristrutturazione, le tabelle con figli maggiorenni inabili (17 e 18) sono state assorbite dalle tabelle 14 e 15, per nuclei familiari con soggetto inabile e almeno un figlio minorenne, rispettivamente in presenza di entrambi i genitori o solo uno. L'importo dell'assegno ai nuclei orfanili e a quelli senza figli, ma con presenza di soggetto inabile, sono stati aumentati del 10% nelle rispettive fasce di reddito, che non hanno subito modifiche. Non hanno subito modifiche né aumenti, infine, le tabelle relative a nuclei senza figli e senza componenti inabili (*art. 1, comma 200, L. 244/2007, legge finanziaria per il 2008, e DM 25 marzo 2008*).

## **Assegno al nucleo familiare**

La sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative, negli ultimi 5 anni, può essere ricostruita sulla base delle seguenti circolari dell'INPS:

- 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;
- 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;
- 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;
- 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;
- 2004/2005: n. 94 del 15.6.2004;
- 2005/2006: n. 70 del 30.5.2005;
- 2006/2007: n. 83 del 16.6.2006;
- 1.1.2007 – 30.6.2008: n. 13 del 12.1.2007;
- 1.1.2008 – 30.6.2008: n. [68 del 10.6.2008](#);
- 2008/2009: n. [69 del 4.7.2008](#);
- 2009/2010: n. [81 del 16.6.2009](#);
- 2010/2011: n. [69 del 26.5.2010](#).

I tipi di nucleo familiare rilevanti ai fini della concessione dell'assegno in base alle fasce di reddito e al numero di componenti, così come stabilito dalla legge istitutiva, erano 4: nuclei familiari in situazione "base"; nuclei familiari monoparentali; nuclei familiari con soggetti inabili; nuclei familiari monoparentali con soggetti inabili. In seguito alle modificazioni che sono intervenute in merito all'importo degli assegni e ai livelli di reddito, con riferimento alle diverse situazioni familiari (anche non contemplate dalla legge istitutiva), l'intera tipologia viene coperta oggi da 13 tabelle, contraddistinte dalla numerazione non ufficiale adottata dagli Enti previdenziali ed esposta nel quadro riepilogativo che segue.

Per mancanza di spazio sono pubblicate in questo volume solo le tabelle vigenti per nuclei senza figli: le altre sono comunque disponibili nell'ipertesto formato pdf.

**QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE**  
(in nero i nuclei con inabili)

	<b>tipo di nucleo familiare</b>	<b>n. tabella</b>
<b>NUCLEI CON FIGLI</b>	<b>Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)</b>	<b>11</b>
	<b>Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore (in cui non siano presenti componenti inabili)</b>	<b>12</b>
	<b>Nuclei con entrambi i genitori ed almeno un figlio (in cui sia presente almeno un componente inabile)</b>	<b>14</b>
	<b>Nuclei con un solo genitore ed almeno un figlio (in cui sia presente almeno un componente inabile)</b>	<b>15</b>
<b>NUCLEI ORFANILI</b>	<b>Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili</b>	<b>13</b>
	<b>Nuclei orfanili composti da almeno un minore (in cui sia presente almeno un componente inabile)</b>	<b>16</b>
	<b>Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili</b>	<b>19</b>
<b>NUCLEI SENZA FIGLI</b>	<b>Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)</b>	<b>20 A</b>
	<b>Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)</b>	<b>20 B</b>
	<b>Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)</b>	<b>21 A</b>
	<b>Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)</b>	<b>21 B</b>
	<b>Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)</b>	<b>21 C</b>
	<b>Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato) senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)</b>	<b>21 D</b>



**NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI  
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

**3**

**4**

**5**

**6**

**7 o più**

**Importo mensile euro**

107,94

156,23

204,51

252,80

301,09

96,58

136,35

190,31

244,29

286,89

73,85

116,46

170,43

238,60

272,69

53,97

96,58

150,55

224,40

258,49

34,09

73,85

136,35

218,72

244,29

14,20

53,97

116,46

204,51

232,93

34,09

82,38

184,64

210,20

14,20

48,29

164,75

190,31

14,20

142,02

176,11

68,17

156,23

68,17

**I trattamenti  
di famiglia**



**NUCLEI MONOPARENTALI\* SENZA FIGLI  
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 o più</b>
<b>Importo mensile euro</b>					
	107,94	156,23	204,51	252,80	301,09
	96,58	136,35	190,31	244,29	286,89
	73,85	116,46	170,43	238,60	272,69
	53,97	96,58	150,55	224,40	258,49
	34,09	73,85	136,35	218,72	244,29
	14,20	53,97	116,46	204,51	232,93
		34,09	82,38	184,64	210,20
		14,20	48,29	164,75	190,31
			14,20	142,02	176,11
				68,17	156,23
					68,17

non convenzionato

**I trattamenti  
di famiglia**

**TABELLA numero 21 A**

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2009 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo:    dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	12.485,63		46,48	
da euro	12.485,64	a euro	15.606,37		36,15	
da euro	15.606,38	a euro	18.727,09		25,82	
da euro	18.727,10	a euro	21.846,59		10,33	
da euro	21.846,60	a euro	24.966,70			
da euro	24.966,71	a euro	28.088,03			
da euro	28.088,04	a euro	31.208,15			
da euro	31.208,16	a euro	34.327,65			
da euro	34.327,66	a euro	37.447,15			
da euro	37.447,16	a euro	40.567,87			
da euro	40.567,88	a euro	43.688,61			

**NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E  
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE  
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 o più</b>
<b>Importo mensile euro</b>					
	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
		25,82	61,97	139,44	160,10
		10,33	36,15	123,95	144,61
			10,33	108,46	134,28
				51,65	118,79
					51,65

**I trattamenti  
di famiglia**

## TABELLA numero 21 B

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2009 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo: dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	14.565,71		46,48	
da euro	14.565,72	a euro	17.687,05		36,15	
da euro	17.687,06	a euro	20.805,94		25,82	
da euro	20.805,95	a euro	23.926,06		10,33	
da euro	23.926,07	a euro	27.048,00			
da euro	27.048,01	a euro	30.168,10			
da euro	30.168,11	a euro	33.288,84			
da euro	33.288,85	a euro	36.407,74			
da euro	36.407,75	a euro	39.528,46			
da euro	39.528,47	a euro	42.649,18			
da euro	42.649,19	a euro	45.769,92			

\* richiedente celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a o straniero/a con coniuge residente in un Paese estero

**NUCLEI MONOPARENTALI \***  
**SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE**  
**(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 o più</b>
	<b>Importo mensile euro</b>				
	82,63	118,79	154,94	191,09	227,24
	72,30	103,29	144,61	185,92	216,91
	56,81	87,80	129,11	180,76	206,58
	41,32	72,30	113,62	170,43	196,25
	25,82	56,81	103,29	165,27	185,92
	10,33	41,32	87,80	154,94	175,60
		25,82	61,97	139,44	160,10
		10,33	36,15	123,95	144,61
			10,33	108,46	134,28
				51,65	118,79
					51,65

non convenzionato

**I trattamenti  
di famiglia**

**TABELLA numero 21 C**

Livelli di reddito percepito durante l'anno 2009 dal nucleo familiare nel suo insieme valevole per il periodo:    dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011						
				1	2	
da euro	1,00	a euro	22.887,86		51,13	
da euro	22.887,87	a euro	26.006,14		39,77	
da euro	26.006,15	a euro	29.127,46		28,40	
da euro	29.127,47	a euro	32.247,57		11,36	
da euro	32.247,58	a euro	35.368,32			
da euro	35.368,33	a euro	38.488,41			
da euro	38.488,42	a euro	41.608,54			
da euro	41.608,55	a euro	44.729,25			
da euro	44.729,26	a euro	47.848,15			
da euro	47.848,16	a euro	50.969,49			
da euro	50.969,50	a euro	54.089,60			

**NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E  
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE  
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE  
E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 o più</b>
<b>Importo mensile euro</b>					
	90,89	130,67	170,43	210,20	249,96
	79,53	113,62	159,07	204,51	238,60
	62,49	96,58	142,02	198,84	227,24
	45,45	79,53	124,98	187,47	215,88
	28,40	62,49	113,62	181,80	204,51
	11,36	45,45	96,58	170,43	193,16
		28,40	68,17	153,38	176,11
		11,36	39,77	136,35	159,07
			11,36	119,31	147,71
				56,82	130,67
					56,82

**I trattamenti  
di famiglia**



**NUCLEI MONOPARENTALI\*  
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE  
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)**

**Numero dei componenti il nucleo familiare**

	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 o più</b>
<b>Importo mensile euro</b>					
	90,89	130,67	170,43	210,20	249,96
	79,53	113,62	159,07	204,51	238,60
	62,49	96,58	142,02	198,84	227,24
	45,45	79,53	124,98	187,47	215,88
	28,40	62,49	113,62	181,80	204,51
	11,36	45,45	96,58	170,43	193,16
		28,40	68,17	153,38	176,11
		11,36	39,77	136,35	159,07
			11,36	119,31	147,71
				56,82	130,67
					56,82

non convenzionato

**I trattamenti  
di famiglia**

# L'imposta sul reddito delle persone fisiche

**D**opo la legge 289/2002 e la legge 311/2004, con le quali sono stati attuati il primo e il secondo "modulo" della riforma fiscale del Governo Berlusconi, il Testo Unico delle disposizioni sull'Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il [DPR 917/86 \(TUIR\)](#), è stato nuovamente modificato con la legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007.

Con le nuove modifiche, sono state abolite le deduzioni d'imponibile, ripristinate le detrazioni d'imposta per spese di produzione del reddito e per carichi di famiglia e riparametrata la tabella delle aliquote d'imposizione; in pratica, si torna alla struttura del sistema d'imposizione vigente fino al 2002. Dal complesso di norme introdotte dall'ex ministro Tremonti nel 2003, il nuovo ha tratto un sistema di calcolo dell'importo delle detrazioni che permette una modulazione più precisa e più equa del beneficio, in misura inversamente proporzionale al reddito assoggettabile, rispetto al vecchio sistema degli scaglioni secchi. Le modifiche apportate con la legge finanziaria riguardano anche la legge istitutiva delle imposte addizionali locali.

Dal 1° gennaio 2007, le operazioni di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si svolgono in questa sequenza:

1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile Irpef è necessario dedurre dall'importo del reddito complessivo un importo pari a quello degli oneri e dei redditi indicati nell'[art. 10 del TUIR](#) (contribuzione previdenziale, per sé o per soggetti diversi, assegno di mantenimento corrisposto all'ex coniuge, rendita catastale della casa dell'abitazione principale e sue pertinenze, ecc.). La deduzione di tali oneri è prevista anche in sede di determinazione della base imponibile delle imposte addizionali locali ([art. 50, comma 2, DLgs 446/97](#) e [art. 1, comma 4, DLgs 360/98](#));
2. determinazione dell'imposta lorda. Per determinare l'imposta, si applicano alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno degli scaglioni di reddito imponibile: l'imposta complessiva risulta dalla somma degli importi calcolati per ciascuno degli scaglioni;
3. determinazione dell'imposta netta. Per giungere all'importo da pagare a titolo di Irpef è necessario detrarre dall'imposta lorda:
  - un importo pari alla detrazione di cui all'[art. 13 del TUIR](#), in misura variabile a seconda dell'importo e del tipo di reddito complessivo posseduto (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o da pensione), da assumere al netto del reddito della casa d'abitazione e pertinenze ([art. 1, c. 15, n. 4, L 244/2007](#));
  - un importo pari alle detrazioni per carichi di famiglia, di cui all'[art. 12 del TUIR](#), spettanti in base alla situazione familiare e al reddito complessivo posseduto,

anche in questo caso da assumere al netto del reddito della casa d'abitazione e pertinenze. Ai fini fiscali, possono essere considerati a carico del contribuente:

1. il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
2. i figli anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
3. i seguenti altri familiari:
  - il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
  - i discendenti dei figli;
  - i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Per tutti i familiari elencati nei punti 1, 2 e 3, condizione per essere considerati a carico è l'assenza di reddito personale o il possesso di reddito assoggettabile all'Irpef di importo non maggiore di 2.840,52 euro (5.500.000 lire);

- un importo pari alla somma delle quote detraibili di spese sostenute nei casi previsti nell'art. 15 del TUIR (protesi sanitarie, ticket per medicinali o esami diagnostici, ristrutturazione immobili, interessi passivi sul mutuo per l'acquisto della prima casa, ecc.).

Queste detrazioni non possono essere applicate all'imposta addizionale locale dell'Irpef, come calcolata applicando l'aliquota stabilita alla base imponibile.

#### *La tutela delle pensioni più basse*

Questo nuovo sistema è stato studiato in modo da produrre benefici fiscali per i redditi fino a circa 40.000 euro annui, in particolare per i nuclei con figli a carico. Parte dell'onere finanziario di questo beneficio è sopportato dai redditi di importo maggiore, per i quali si è determinato un progressivo aggravio d'imposta rispetto alla normativa introdotta nel 2005 (secondo modulo della riforma Tremonti) anche se non tale da ritornare alla situazione precedente il 2005. Di conseguenza, la nuova normativa non prevede nessuna norma di salvaguardia del tipo di quelle in vigore dal 2003 al 2006, che permettevano l'applicazione di una delle discipline previgenti, se più favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730. Invece, nell'**art. 11, comma 2, del TUIR**, è stabilito che l'imposta non sia dovuta da titolari di solo reddito da pensione d'importo annuo non maggiore di 7.500 euro, senz'altri redditi all'infuori di redditi da terreni d'importo annuo non superiore a 185,92 e/o il reddito della casa d'abitazione.

### **La tassazione delle pensioni**

Con la nuova detrazione d'imposta, l'area entro la quale le pensioni non subiscono tassazione si allarga dai previdenti 7.000 fino a 7.500 euro annui (7.750 per i pensionati con almeno 75 anni d'età).

Tuttavia, non è stata superata la differenza con la soglia di detassazione vigente per i lavoratori dipendenti (8.000 euro): il raggiungimento della parità rimane una rivendicazione delle organizzazioni sindacali dei pensionati.

Le detrazioni d'imposta esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all'anno e non vengono applicate in sede di calcolo dell'Irpef sulla tredicesima mensilità, il cui importo netto, di conseguenza, è diverso da quello di ciascun altro rateo mensile nell'anno. Altra fonte di possibile differenza fra l'importo netto della tredicesima e quello delle altre mensilità di pensione sta nel rapporto tra scaglioni d'imposta calcolati su base mensile e quelli calcolati su base annuale: essendo tale rapporto pari a 12 e non a 13, quante sono le mensilità in cui viene corrisposta la pensione annua, potrebbe verificarsi il salto di aliquota marginale in sede di tassazione annua rispetto a quella mensile. Anche l'importo netto della rata di dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive che l'Irpef addizionale venga trattenuta in un numero di rate variabile a seconda del tipo di pagamento e comunque fino e non oltre il periodo di paga scadente a novembre.

Perciò, per calcolare l'imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime 12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili degli scaglioni d'aliquota e delle detrazioni; per calcolare l'imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre tale somma dall'importo dell'imposta calcolata sull'intero reddito annuo: la differenza costituisce l'importo dell'Irpef dovuta sulla tredicesima.

Questa regola ha un'eccezione: quando una stessa persona percepisca più di un trattamento pensionistico, gli Enti erogatori, in quanto sostituti d'imposta, sono tenuti a calcolare la tassa dovuta sull'importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione all'imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quella che viene ripartita è l'Irpef già al netto delle detrazioni, il suo peso risulterà ripartito equamente su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (*Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003*).

Nel caso di titolarità di più pensioni, di regola gli Enti previdenziali trattengono la somma corrispondente alle imposte addizionali dalla pensione di maggior importo lordo.

Per facilitare le operazioni di calcolo, questo "Vademecum" riporta di seguito la descrizione delle operazioni relative all'Irpef, prima nei suoi valori mensili e poi nei suoi valori annui, e la descrizione delle operazioni relative all'addizionale regionale e comunale, prima nell'importo a saldo e poi nell'importo in acconto.

**IL CALCOLO DELL'IRPEF SULLA PENSIONE***(come effettuata dal sostituto d'imposta)***Importo mensile - mensilità di pensione diverse dalla 13<sup>a</sup>****1 – Determinazione della base imponibile**

Dall'importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono i seguenti importi rapportati a mese:

- oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell'INPS, il contributo all'ONPI, nella misura di centesimi 1 (uno);
- trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni;
- trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa;
- trattenute disposte della Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.

**2 – Determinazione dell'imposta lorda**

**CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO mensile REDDITO**  
aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007

Scaglione in cui si situa l'imponibile		Aliquota marginale da applicare	Correttivo da detrarre dal risultato	(imposta massima dello scaglione)
Da €	0,01 a € 1.250,00	23	0,00	287,50
Da €	1.250,01 a € 2.333,33	27	50,00	580,00
Da €	2.333,34 a € 4.583,33	38	306,67	1.435,00
Da €	4.583,34 a € 6.250,00	41	444,17	2.118,33
Da €	6.250,01 in poi	43	569,17	s. q.

**3 – Determinazione dell'imposta netta**

Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni d'imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto.

La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente.

La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l'importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il dividendo, va ridotto dell'importo mensile di pensione o è esso stesso costituito dall'importo mensile di pensione. Il divisore, invece, può essere fisso o consistere anch'esso di due parti.

**DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE***(art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 625,00	143,75	-	-	-
Da € 625,01 a € 1.250,00	104,58	39,17 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.500
Da € 1.250,01 a € 4.583,33	-	104,58 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 4.583,34 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE mensile PER REDDITO DA PENSIONE****SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D'ETÀ***(art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 645,83	148,58	-	-	-
Da € 645,84 a € 1.250,00	108,08	40,50 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.250
Da € 1.250,01 a € 4.583,33	-	108,08 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 4.583,34 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE mensile PER CONIUGE***(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo mensile del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1,00 a € 1.250,00	57,50	9,17 - (9,17 X coefficiente)	pensione annua	15.000
Da € 1.250,01 a € 2.416,67	57,50	-	-	-
Da € 2.416,68 a € 2.433,33	58,33	-	-	-
Da € 2.433,34 a € 2.891,67	59,17	-	-	-
Da € 2.891,68 a € 2.916,67	60,00	-	-	-
Da € 2.916,68 a € 2.925,00	59,17	-	-	-
Da € 2.925,01 a € 2.933,33	58,33	-	-	-
Da € 2.933,34 a € 3.333,33	57,50	-	-	-
Da € 3.333,34 a € 6.666,67	-	57,5 X coefficiente	80.000 - pens. annua	40.000
Da € 6.666,68 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE mensile PER FIGLI**  
(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)

**operazioni di calcolo**

detrazione teorica massima

importo base	<input type="text" value="66,67"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
importi aggiuntivi				
- per età < 3 anni	<input type="text" value="8,33"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- per condizione di handicap	<input type="text" value="18,33"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- contribuente con più di 3 figli a carico	<input type="text" value="16,67"/>	x n. figli	<input type="text"/>	=
		somma importi teorici massimi	x	
			coefficiente	=
			<hr/>	
			detrazione effettiva	

**elementi per la determinazione del coefficiente**

dividendo

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			somma	-
			pensione annua	=
			<hr/>	
			dividendo	

divisore

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			divisore	

Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un'ulteriore detrazione fissa, d'importo pari a 100 euro, da dividere in parti uguali con l'altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell'altro: in caso d'incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d'imposta (art. 1, c. 15, lettera A, nn 1 – 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008).

## DETRAZIONE mensile PER ALTRI FAMILIARI

(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)

### operazione di calcolo

detrazione teorica massima

importo base		<input type="text" value="62,50"/>	x
		coefficiente	=
		<hr/>	
		detrazione effettiva	

### elementi per la determinazione del coefficiente

dividendo

importo base		<input type="text" value="80.000"/>	-
		pensione annua	=
		<hr/>	
		dividendo	

divisore

### ***L'imposta sul reddito delle persone fisiche***

**Importo mensile - 13<sup>a</sup> mensilità di pensione**

*Determinazione dell'imposta*

imposta calcolata sul reddito annuo da pensione  
meno  
(imposta calcolata su base mensile X  
n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13<sup>a</sup>)  
uguale  
imposta da detrarre dalla 13<sup>a</sup> mensilità

**Importo annuo****1 – Determinazione della base imponibile**

Dall'importo complessivo lordo di pensione gli Istituti di previdenza deducono soltanto i seguenti importi:

- oneri contributivi di tipo diverso: eventuale contributo di solidarietà e, dalle sole pensioni a carico dell'INPS, il contributo all'ONPI, nella misura di centesimi 13;
- trattenute relative al pagamento rateale di riscatti e ricongiunzioni;
- trattenute relative al divieto di cumulo con attività lavorativa;
- trattenute disposte dalla Magistratura a titolo di assegno di mantenimento dell'ex coniuge.

Per ottenere il riconoscimento di oneri diversi da quelli indicati, il pensionato potrà agire in sede di dichiarazione dei redditi.

**2 – Determinazione dell'imposta lorda**

**CALCOLO IMPOSTA SU IMPORTO annuo REDDITO**  
aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007  
(art. 1, comma 6, lett. b, L 296/2006)

Scaglione in cui si situa l'imponibile		Aliquota marginale da applicare	Correttivo da detrarre dal risultato	(imposta massima dello scaglione)
Da €	1 a € 15.000	23	-	3.450
Da €	15.001 a € 28.000	27	600	6.960
Da €	28.001 a € 55.000	38	3.680	17.220
Da €	55.001 a € 75.000	41	5.330	25.420
Da €	75.001 in poi	43	6.830	s. q.

**3 – Determinazione dell'imposta netta**

Dal 1° gennaio 2007 le detrazioni d'imposta da applicare possono consistere di un importo fisso, variabile o in parte variabile e in parte fisso: la situazione da applicare dipende dallo scaglione in cui si colloca il reddito complessivo posseduto.

La detrazione fissa, o la parte fissa di detrazione, è applicabile immediatamente.

La detrazione variabile, o la parte variabile di detrazione, va calcolata moltiplicandone l'importo teorico massimo per un coefficiente. Il coefficiente è il quoziente di una divisione, il cui primo termine, il dividendo, va ridotto dell'importo annuo di pensione o è esso stesso costituito dall'importo annuo di pensione. Il divisore, invece, può essere fisso o consistere anch'esso di due parti.

Gli importi detraibili per spese di cui all'art. 15 TUIR, eventualmente sostenute, possono essere fatti valere solo in sede di dichiarazione dei redditi.

**DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE***(art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 7.500	1.725	-	-	-
Da € 7.501 a € 15.000	1.255	470 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.500
Da € 15.001 a € 55.000	-	1.255 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 55.001 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE annua PER REDDITO DA PENSIONE****SOGGETTI CON ALMENO 75 ANNI D'ETÀ***(art. 1, comma 6, lett. d, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 7.750	1.783	-	-	-
Da € 7.751 a € 15.000	1.297	486 X coefficiente	15.000 - pens. annua	7.250
Da € 15.001 a € 55.000	-	1.297 X coefficiente	55.000 - pens. annua	40.000
Da € 55.001 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE annua PER CONIUGE***(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)*

Scaglione in cui si situa l'importo complessivo annuo del reddito	parte fissa	parte variabile	elementi per la determinazione del coefficiente	
			dividendo	divisore
Da € 1 a € 15.000	-	800 - (110 X coefficiente)	pensione annua	15.000
Da € 15.001 a € 29.000	690	-	-	-
Da € 29.001 a € 29.200	700	-	-	-
Da € 29.201 a € 34.700	710	-	-	-
Da € 34.701 a € 35.000	720	-	-	-
Da € 35.001 a € 35.100	710	-	-	-
Da € 35.101 a € 35.200	700	-	-	-
Da € 35.201 a € 40.000	690	-	-	-
Da € 40.001 a € 80.000	-	690 X coefficiente	80.000 - pens. annua	40.000
Da € 80.001 in poi	-	-	-	-

**DETRAZIONE annua PER FIGLI**  
(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)

**operazioni di calcolo**

detrazione teorica massima

importo base	<input type="text" value="800"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
importi aggiuntivi				
- per età < 3 anni	<input type="text" value="100"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- per condizione di handicap	<input type="text" value="220"/>	x n. figli	<input type="text"/>	+
- contribuente con più di 3 figli a carico	<input type="text" value="200"/>	x n. figli	<input type="text"/>	=
		somma importi teorici massimi	x	
			coefficiente	=
			<hr/>	
			detrazione effettiva	

**elementi per la determinazione del coefficiente**

dividendo

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			somma	-
			pensione annua	=
			<hr/>	
			dividendo	

divisore

importo base			<input type="text" value="95.000"/>	+
importo aggiuntivo				
- contribuente con più di 1 figlio a carico	<input type="text" value="15.000"/>	x n. figli - 1	<input type="text"/>	=
			divisore	

Ai contribuenti con almeno 4 figli a carico è attribuita un'ulteriore detrazione fissa, d'importo pari a 1.200 euro, da dividere in parti uguali con l'altro genitore se non è legalmente ed effettivamente separato e se non è a carico dell'altro: in caso d'incapienza, la detrazione viene attribuita ugualmente come credito d'imposta (art. 1, c. 15, lettera a, nn 1 - 3, L 244/2007; DM 31 gennaio 2008).

## DETRAZIONE annua PER ALTRI FAMILIARI

(art. 1, comma 6, lett. c, L 296/2006)

### operazione di calcolo

---

detrazione teorica massima			
importo base		750	x
		coefficiente	=
		<hr/>	
		detrazione effettiva	

### elementi per la determinazione del coefficiente

---

dividendo			
importo base		80.000	-
		pensione annua	=
		<hr/>	
		dividendo	

---

divisore		80.000	
----------	--	--------	--

## CALCOLO DELLE C. D. IMPOSTE ADDIZIONALI

### LOCALI SULLA PENSIONE

(come effettuato dal sostituto d'imposta)

#### Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle imposte locali addizionali dell'Irpef coincide con il reddito al netto degli oneri deducibili di cui all'[art. 10 del TUIR](#).

#### Determinazione dell'imposta

- *a saldo*

L'importo annuo dell'imposta regionale e di quella comunale si determina applicando alla base imponibile dell'anno di imposta l'aliquota o le aliquote stabilite per lo stesso anno dai Consigli regionale e comunale della località nella quale il pensionato ha il suo domicilio fiscale (cioè la residenza legale) alla data del:

- 31 dicembre dello stesso anno, per l'addizionale regionale;
- 1° gennaio dello stesso anno, per le addizionali provinciale e comunale.

- *in acconto (addizionale comunale)*

Come modificato con la legge finanziaria per il 2007, l'[art. 1, comma 4, del DLgs 360/1998](#) stabilisce che il versamento dell'imposta comunale è effettuato in acconto e a saldo. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'importo ottenuto applicando l'aliquota deliberata, per l'anno di imposta, dal Comune nel cui territorio il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dello stesso anno, alla base imponibile dell'anno precedente. Se tale deliberazione viene pubblicata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, l'aliquota da impiegare nelle operazioni di calcolo dell'acconto resta determinata nella misura prevista per lo stesso anno precedente ([art. 40, c. 7, DL 159/2007 conv. L 222/2007](#)).

Poiché gli Enti previdenziali effettuano il rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni prima della fine dell'anno precedente, l'importo dell'acconto riportato sui certificati di pensione e sulla CUD può non coincidere con quello che va effettivamente trattenuto ai pensionati residenti nel territorio di Comuni che modifichino l'aliquota e pubblichino la relativa delibera entro la data del 31 dicembre. In questo caso, l'Ente deve inviare al pensionato una nuova CUD con i nuovi importi, entro il termine per la dichiarazione dei redditi.

Inoltre, sempre per effetto della legge finanziaria, dal 2007 in poi i Comuni possono esentare dal pagamento dell'addizionale i soggetti con reddito al di sotto di determinate soglie. L'esenzione vale anche per l'acconto ([circolare dell'Agenzia delle entrate n. 23 del 20 aprile 2007](#)).

### **Effettuazione delle trattenute**

L'importo dell'acconto di addizionale comunale viene diviso in 9 parti, che vengono trattenute dalla rata di pensione relativa al mese di marzo fino a quella di novembre.

L'importo dei saldi, sia quello relativo all'intera imposta regionale, sia quello costituito dalla parte residua di imposta comunale, viene trattenuto dall'importo di pensione in pagamento l'anno seguente quello di imposta, in 11 rate a partire da quella di gennaio o in numero minore di rate, purché non oltre quella di novembre.

Nell'insieme, ogni anno gli Enti previdenziali trattengono dalla pensione una somma pari al 100% dell'imposta regionale di competenza dell'anno precedente a titolo di saldo; il 30% dell'imposta comunale di competenza dell'anno stesso a titolo di acconto e il residuo dell'imposta comunale di competenza dell'anno precedente a titolo di saldo. Per il solo 2007, anno di istituzione del doppio regime per l'imposta comunale, l'importo delle trattenute sulla pensione è costituito dal 100% dell'imposta regionale e da circa il 130% dell'imposta comunale.

In ogni caso, si tenga presente che tutti gli importi di addizionale riportati su un certificato di pensione (l'imposta regionale a saldo, l'imposta comunale in acconto

## **Le addizionali locali**

e l'imposta comunale a saldo) sono calcolati non già sulla base dell'importo di pensione riportato sullo stesso certificato ma a quello dell'anno precedente, contenuto nel modello di CUD allegato al certificato di pensione.

### **Le aliquote**

Per l'addizionale comunale è consultabile il sito Internet del Ministero delle finanze, che aggiorna di anno in anno l'elenco delle aliquote in vigore negli 8.102 Comuni italiani e le eventuali condizioni di esenzione alla pagina

[http://www.finanze.it/export/finanze/Per\\_conoscere\\_il\\_fisco/Fiscalita\\_locale/addirpef/index.htm](http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Fiscalita_locale/addirpef/index.htm)

Per l'addizionale regionale, invece, pubblichiamo di seguito l'elenco delle aliquote di imposta stabilite per ciascuna regione dall'anno di istituzione ad oggi, con le relative eventuali formule di calcolo.

A causa delle numerose differenze di criterio nell'applicazione delle aliquote stabilite dalle Regioni, le tabelle seguenti sono state organizzate in modo da restituire per ogni scaglione di importo annuo di pensione la corrispondente aliquota marginale. Dove vige il criterio di proporzionalità, è sufficiente applicare l'aliquota trovata all'intero importo di pensione. Dove vige invece il criterio di progressività, è fornito un correttivo in cifra assoluta, da detrarre dal risultato dell'applicazione dell'aliquota marginale.

Nei casi previsti, è indicata un'aliquota alternativa ridotta, da applicare in luogo di quella normale se si verificano le condizioni indicate. Poiché l'aliquota alternativa è sempre la più bassa possibile, non c'è bisogno di correttivi in tali casi.

Per l'anno in corso alla data di pubblicazione, il Vademecum riporta in corsivo valori provvisori, suscettibili di essere modificati dalla Regione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

## ALIQUOTA DI IMPOSTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF STABILITA PER CIASCUNA REGIONE

(in corsivo valori provvisori)

	<b>1</b> <b>ABRUZZO</b>	<b>2</b> <b>BASILICATA</b>	<b>3</b> <b>PROVINCIA</b> <b>DI BOLZANO</b>	<b>4</b> <b>CALABRIA</b>	<b>5</b> <b>CAMPANIA</b>	<b>7</b> <b>FRIULI E VE-</b> <b>NEZIA GIULIA</b>
<i>anno</i>	<i>aliquota %</i>					
2001	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2002	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2003	0,9	0,9	0,9	1,4	0,9	0,9
2004	0,9	0,9	0,9	1,4	0,9	0,9
2005	0,9	0,9	0,9	1,4	0,9	0,9
2006	*1,4	0,9	0,9	1,4	*1,4	0,9
2007	1,4	0,9	0,9	1,4	1,4	0,9
2008	1,4	0,9	0,9	1,4	1,4	0,9
2009	1,4	0,9	0,9	1,4	1,4	0,9
2010	1,4	0,9	0,9	1,7	1,7	0,9
2011	1,4	0,9	0,9	1,7	1,7	0,9

	<b>8</b> <b>LAZIO</b>	<b>12</b> <b>MOLISE</b>	<b>15</b> <b>SARDEGNA</b>	<b>16</b> <b>SICILIA</b>	<b>17</b> <b>TOSCANA</b>	<b>18</b> <b>PROVINCIA</b> <b>DI TRENTO</b>	<b>19</b> <b>VALLE</b> <b>D'AOSTA</b>
<i>anno</i>	<i>aliquota %</i>						
2001	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2002	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2003	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2004	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2005	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
2006	*1,4	*1,4	0,9	*1,4	0,9	0,9	0,9
2007	1,4	1,4	0,9	1,4	0,9	0,9	0,9
2008	1,4	1,4	0,9	1,4	0,9	0,9	0,9
2009	1,4	1,4	0,9	1,4	0,9	0,9	0,9
2010	1,7	1,7	0,9	1,4	0,9	0,9	0,9
2011	1,7	1,7	0,9	1,4	0,9	0,9	0,9

\* l'aliquota è stata portata obbligatoriamente al valore massimo in seguito al consolidamento del disavanzo economico-finanziario della gestione sanitaria della Regione, come stabilito con l'art. 1, comma 174, L 30/12/2004, n. 311, modificato con l'art. 1, comma 277, L 23/12/2005, n. 266.

**Le addizionali  
locali**

Regione o Provincia autonoma	6 EMILIA E ROMAGNA		
	<i>importo annuo pensione compreso</i>		<i>aliquota %</i>
	<i>fra</i>	<i>e</i>	<i>normale</i>
2001			0,90
2002			0,90
2003			0,90
2004			0,90
2005			0,90
2006			0,90
2007	-	15.000,00	1,10
	15.000,01	20.000,00	1,20
	20.000,01	25.000,00	1,30
	25.000,01	-	1,40
2008	-	15.000,00	1,10
	15.000,01	20.000,00	1,20
	20.000,01	25.000,00	1,30
	25.000,01	-	1,40
2009	-	15.000,00	1,10
	15.000,01	20.000,00	1,20
	20.000,01	25.000,00	1,30
	25.000,01	-	1,40
2010	-	15.000,00	1,10
	15.000,01	20.000,00	1,20
	20.000,01	25.000,00	1,30
	25.000,01	-	1,40
2011	-	15.000,00	1,10
	15.000,01	20.000,00	1,20
	20.000,01	25.000,00	1,30
	25.000,01	-	1,40

Regione o Provincia autonoma	9 LIGURIA				
	importo annuo pensione compreso		aliquota %		per aliquota normale
	fra	e	normale	ridotta*	correttivo da detrarre
2001			0,90		
2002			0,90		
2003			0,90		
2004			0,90		
2005			0,90		
2006	0,00	13.000,00	0,90		-
	13.000,01	20.000,00	1,25		-
	20.000,01	0,00	1,40		-
2007	0,00	20.000,00	0,90		-
	20.000,01	20.101,42	1,40		(20.101,42 - P) X 0,986
	20.101,43	-	1,40		-
2008	0,00	25.000,00	0,90		-
	25.000,01	25.126,77	1,40	0,90	(25.126,77 - P) X 0,986
	25.126,78	-	1,40	0,90	-
2009	0,00	30.000,00	0,90		-
	30.000,01	30.152,13	1,40	0,90	(30.152,13 - P) X 0,986
	30.152,14	-	1,40	0,90	-
2010	0,00	30.000,00	0,90		-
	30.000,01	30.152,13	1,40	0,90	(30.152,13 - P) X 0,986
	30.152,14	-	1,40	0,90	-
2011	0,00	20.000,00	0,90		-
	20.000,01	20.101,42	1,40		(20.101,42 - P) X 0,986
	20.101,43	-	1,40		-

P = importo imponibile annuo della pensione

\* Condizione: almeno 4 figli fiscalmente a carico

Regione o Provincia autonoma	10 LOMBARDIA					
	fascia d'importo annuo pensione		aliquota %		per aliquota normale	
	da	a	normale	ridotta*	corr. da detrarre	imposta massima
2001			0,9			
2002	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2003	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2004	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2005	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2006	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2007	-	10.329,14	1,2	0,9	-	123,95
	10.329,15	15.493,71	1,2		-	185,92
	15.493,72	30.987,41	1,3		15,49	387,34
	30.987,42	-	1,4		46,48	
2008	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,3		61,97	340,86
	30.987,42		1,4		92,96	
2009	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,3		61,97	340,86
	30.987,42		1,4		92,96	
2010	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,3		61,97	340,86
	30.987,42		1,4		92,96	
2011	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,3		61,97	340,86
	30.987,42		1,4		92,96	

Regione o Provincia autonoma	11 MARCHE					
	fascia d'importo annuo pensione		aliquota %		per aliquota normale	
	da	a	normale	ridotta	corr. da detrarre	imposta massima
2001			0,9			
2002	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,91		156,49	435,37
	30.987,42	69.721,68	3,6		680,17	1.829,81
	69.721,69	-	4,0		959,06	
2003	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,91		156,49	435,37
	30.987,42	69.721,68	3,6		680,17	1.829,81
	69.721,69	-	4,0		959,06	
2004	-	15.493,71	0,9		-	139,44
	15.493,72	30.987,41	1,4		77,47	356,36
	30.987,42	69.721,68	3,6		759,19	1.750,79
	69.721,69	-	4,0		1.038,08	
2005	-	15.500,00	0,9		-	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2006	-	15.500,00	0,9		-	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2007	-	15.500,00	0,9		-	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2008	-	15.500,00	0,9		-	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2009	-	15.500,00	0,9		-	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2010	-	15.500,00	0,9		0	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	
2011	-	15.500,00	0,9		0	139,50
	15.500,01	31.000,00	1,2		46,50	325,50
	31.000,01	-	1,4		108,50	

**Le addizionali  
locali**

Regione o Provincia autonoma	13 PIEMONTE		
	<i>importo annuo pensione compreso</i>		<i>aliquota %</i>
	<i>fra</i>	<i>e</i>	<i>normale</i>
2001			0,90
2002	-	10.329,14	0,90
	10.329,15	-	1,40
2003	-	10.329,14	0,90
	10.329,15	-	1,40
2004	-	10.504,74	0,90
	10.504,75	-	1,40
2005	-	10.672,82	0,90
	10.672,83	-	1,40
2006	-	10.854,26	0,90
	10.854,27	-	1,40
2007	-	11.071,35	0,90
	11.071,36	-	1,40
2008	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	22.000,00	1,20
	22.000,01	-	1,40
2009	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	22.000,00	1,20
	22.000,01	-	1,40
2010	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	22.000,00	1,20
	22.000,01	-	1,40
2011	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	22.000,00	1,20
	22.000,01	-	1,40

Regione o Provincia autonoma	14 PUGLIA			
	importo annuo pensione compreso		aliquota %	
	fra	e	normale	ridotta*
2001			0,90	
2002			1,40	
2003			1,20	0,90
2004			1,10	0,90
2005			0,90	
2006			0,90	
2007			0,90	
2008	-	28.000,00	0,90	
	28.000,01	-	1,40	
2009	-	28.000,00	0,90	
	28.000,01	-	1,40	
2010	-	-	0,90	
2011	-	-	0,90	

\* Condizione: la residenza in uno dei seguenti Comuni: Casalnuovo Monterotaro, Pietra Montecorvino, Carlantino, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Chieuti, Poggio imperiale, San Paolo di Civitate

**Le addizionali  
locali**

Regione o Provincia autonoma	19 UMBRIA		
	<i>importo annuo pensione compreso</i>		<i>aliquota %</i>
	<i>fra</i>	<i>e</i>	<i>normale</i>
2001			0,90
2002	-	10.329,14	0,90
	10.329,15	-	1,10
2003	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2004	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2005	-	26.000,00	0,90
	26.000,01	-	1,10
2006	-	26.000,00	0,90
	26.000,01	-	1,10
2007	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2008	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2009	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2010	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10
2011	-	15.000,00	0,90
	15.000,01	-	1,10

Regione o Prov. auton.	21 VENETO								
	anno	impor. annuo pens. compreso		aliquota %			per aliquota normale		
		fra	e	normale	rid. A*	rid. B*	rid. C*	corrett. da detrarre	imposta mass.
2001				0,9					
2002		-	10.329,14	1,2	0,90			-	-
		10.329,15	15.493,71	1,3	0,90			-	-
		15.493,72	30.987,41	1,4	0,90			-	-
		30.987,42	69.721,68	1,4				-	-
		69.721,69	-	1,9				-	-
2003		-	10.400,00	0,9				-	-
		10.400,01	15.000,00	1,2	0,90			-	-
		15.000,01	29.000,00	1,3	0,90			-	-
		29.000,01	32.600,00	1,4	0,90			-	-
		32.600,01	-	1,4				-	-
2004		-	14.500,00	0,9				-	-
		14.500,01	15.000,00	1,2	0,90	0,90		-	-
		15.000,01	29.000,00	1,3	0,90			-	-
		29.000,01	32.600,00	1,4	0,90			-	-
		32.600,01	-	1,4				-	-
2005		-	29.000,00	0,9				-	-
		29.000,01	29.147,00	1,4	0,90			(29.147-P) X 0,986	-
		29.147,01	32.600,00	1,4	0,90			-	-
		32.600,01	-	1,4				-	-
2006		-	29.000,00	0,9				-	-
		29.000,01	29.147,00	[1 - (29.235/P)] X 100	0,90		0,90	-	-
		29.147,01	45.000,00	1,4	0,90		0,90	-	-
		45.000,01	50.000,00	1,4			0,90	-	-
		50.000,01	-	1,4				-	-
2007		-	28.000,00	0,9				-	-
		28.000,01	28.142,00	[1 - (29.235/P)] X 100	0,90		0,90	-	-
		28.142,01	45.000,00	1,4	0,90		0,90	-	-
		45.000,01	50.000,00	1,4			0,90	-	-
		50.000,01	-	1,4				-	-
2008		-	29.500,00	0,9				-	-
		29.500,01	29.650,00	[1 - (29.235/P)] X 100	0,90		0,90	-	-
		29.650,01	45.000,00	1,4	0,90		0,90	-	-
		45.000,01	50.000,00	1,4			0,90	-	-
		50.000,01	-	1,4				-	-
2009		-	29.500,00	0,9				-	-
		29.500,01	29.650,00	[1 - (29.235/P)] X 100	0,90		0,90	-	-
		29.650,01	45.000,00	1,4	0,90		0,90	-	-
		45.000,01	50.000,00	1,4			0,90	-	-
		50.000,01	-	1,4				-	-
2010		-	-	0,9					
2011		-	-	0,9					

\* Condizioni alternative per l'applicazione dell'aliquota in misura ridotta:

A - per il 2002: presenza disabile in famiglia - dal 2003: essere disabile o avere disabile a carico

B - reddito derivante esclusivamente da pensione (ed eventualmente dall'abitazione principale)

C - avere almeno 3 figli a carico (in caso di più figli, l'aliquota ridotta si applica anche in presenza di reddito maggiore, fino a 10.000 euro per ogni figlio in più)

P - importo annuo di pensione

# Le prestazioni collegate a limiti di reddito

**L'**ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all'importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, dell'intero nucleo familiare. Le prestazioni che presentano condizioni collegate al reddito del titolare, o anche del coniuge e di altri familiari, sono circa 30. Più della metà dei pensionati italiani deve rispondere, per una ragione o per l'altra, a determinati requisiti economici. Solo per quanto riguarda l'INPS, il numero degli interessati si aggira intorno a 10 milioni.

Per la verifica dei redditi di questi soggetti l'Inps deve rispondere ad alcune precise disposizioni di legge:

1. la legge 412 del 1991 che, all'**art. 13**, obbliga l'Istituto alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche e al recupero, entro l'anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Trascorso tale termine, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite è consentita solo a seguito di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente;
2. la legge 289/2002, che regola il rapporto con i redditi prodotti all'estero. Secondo l'**art. 49, comma 1**, tali redditi, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

## Il sistema di controllo dei redditi influenti sulle prestazioni

Le leggi citate riguardano esclusivamente i trattamenti pensionistici a carico dell'INPS, che ha elaborato un sistema complesso di rilevamento dei dati necessari per la verifica, chiamato "sistema RED". Una parte dei dati vengono trasmessi all'Istituto dalle amministrazioni finanziarie in base ad un recente provvedimento di legge (**art. 15, comma 1, del DL 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102**): si tratta di redditi noti a tali amministrazioni perché soggetti a denuncia ai fini fiscali (Agenzia delle entrate) o ai fini catastali (Agenzia del territorio). Un'altra parte dei dati (ad es. redditi esenti da Irpef o soggetti ad imposta diversa dall'Irpef) vengono acquisiti direttamente dai soggetti titolari delle prestazioni da verificare; sono i CAF od altri soggetti professionali convenzionati a raccogliere tali dichiarazioni

e a trasmetterle in via telematica all'INPS. Il sistema RED è adottato anche dall'INPDAP che, non essendo tenuto alla periodicità annuale, effettua saltuariamente i suoi controlli mediante sub-convenzione con gli stessi soggetti individuati dall'INPS. L'ENPALS invece segue una sua procedura ad acquisizione manuale.

Come stabilisce la legge, la trasmissione dei dati deve avvenire *“in forma disaggregata per singola tipologia di redditi”*. Questo ha comportato per l'INPS l'analisi e la classificazione in 35 voci dei tipi di **reddito influente** sul diritto o la misura di una o più delle prestazioni legate al reddito e in 26 **rilevanze** che possono interessare, da sole o insieme ad altre, ciascuna delle prestazioni. Per acquisire o mantenere il diritto ad una determinata prestazione, interessata da una o più rilevanze, il reddito del titolare, prodotto in un determinato anno (**anno di reddito**) deve rimanere entro determinati limiti, stabiliti dalla legge in ciascun **anno di riferimento**.

Per “rilevanza” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione, assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per diversi motivi: ad esempio, una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze. I codici numerici INPS che contraddistinguono le rilevanze sono elencati nel seguente [prospetto 1](#) e nella [tabella 3](#).

Per “reddito influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es: reddito da lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza. I codici alfanumerici INPS che contraddistinguono i redditi sono esposti nel [prospetto 2](#) e nella [tabella 3](#).

Per “anno di riferimento”, o “anno di verifica”, si intende l'anno nel corso del quale il soggetto percepisce la prestazione legata al reddito; il limite da non superare è quello stabilito dalla legge (e in genere perequato automaticamente) per quello stesso anno.

Per “anno di reddito” si intende quello nel quale deve essere ricercato il reddito, influente sulla prestazione da verificare, il cui importo va posto a confronto con i limiti vigenti nell'anno di riferimento. Anno di reddito e anno di riferimento possono non coincidere e, sulla stessa prestazione, può essere necessario effettuare la verifica in base al reddito prodotto in più anni diversi.

### *L' “anno di reddito”*

A seguito di recenti modifiche della normativa, si possono distinguere tre periodi per i quali sono influenti i redditi prodotti in periodi temporali diversi: è necessario tenerli presenti tutti e tre, nell'ambito del decennio di prescrizione, per poter verificare adeguatamente la correttezza delle richieste di restituzione di somme indebitamente percepite eventualmente avanzate dagli Enti previdenziali e riguardanti archi temporali più o meno lunghi. Tali periodi sono:

**Le prestazioni  
collegate  
a limiti  
di reddito**

1. dall'inizio al 30 giugno 2009 (specifiche disposizioni di legge);
2. dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010 (*art. 35, commi 8-10, DL 207/2008 conv. L 14/2009*);
3. dal 1° giugno 2010 in poi (*art. 13, comma 6, DL 78/2010 conv. L 122/2010*).

Primo periodo - dall'inizio al 30 giugno 2009:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale (*art. 23 L 41/1986 e art. 5 DL 69/1988*)
- INVCIV: reddito dell'anno precedente
- tutte le altre prestazioni: reddito dell'anno in corso alla data di erogazione

Secondo periodo - dal 1° luglio 2009 al 31 maggio 2010:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): come prima
- cumulo dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro (rilevanze n. 2 - 12 - 16 - 18): reddito dell'anno in corso alla data di erogazione
- tutte le altre rilevanzze: reddito dell'anno cui si riferisce la più recente dichiarazione fiscale (semestri), con l'eccezione delle rilevanzze in sede di prima liquidazione, per le quali è infente il reddito dell'anno in corso alla data di erogazione

Terzo periodo - dal 1° giugno 2010:

- ANF e AF (rilevanze n. 9 e 10): come prima
- cumulo dell'assegno e pensione d'invalidità con i redditi da lavoro (rilevanze n. 2 - 12 - 16 - 18): reddito dell'anno in corso alla data di erogazione
- tutte le altre rilevanzze: reddito dell'anno precedente, con una doppia eccezione:
  - a) reddito dell'anno in corso quando si tratta di prima liquidazione;
  - b) importo dell'anno in corso quando si tratta di reddito da pensione, rendita ed ogni altro trattamento periodico considerato nel Casellario centrale pensionati.

In sintesi, per quanto riguarda la normativa attuale:

- a) si deve tener conto del reddito dell'anno in corso in caso:
  - di prima liquidazione di una "prestazione base" collegata al reddito (ad esempio assegno sociale, invalidità civile);
  - di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (ad esempio integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc. . .).

In questi casi per anno in corso deve intendersi l'anno di decorrenza della pensione o del beneficio; il reddito verrà dichiarato nel suo importo presuntivo, non essendo possibile determinarne l'importo effettivo perché il periodo di percezione

non è ancora compiuto. Il reddito presuntivo dichiarato deve essere oggetto di verifica nell'anno successivo. In caso di richiesta di ripristino di una prestazione revocata per motivi reddituali, il pensionato deve presentare il mod. RED attestante i redditi effettivi degli anni precedenti, dai quali si possa rilevare il diritto alla prestazione;

- b) si tiene conto dell'importo dell'anno in corso anche quando il reddito sia costituito da pensione (si tratta di una ulteriore pensione del soggetto titolare della rilevanza da verificare, come ad esempio una pensione ai superstiti in aggiunta alla diretta, o anche del reddito da pensione percepita dal coniuge o da altro familiare tenuto alla dichiarazione reddituale in quanto influente sul soggetto sottoposto a verifica). In questo caso, il reddito non è presuntivo, perché predeterminato per l'anno in corso dall'Ente che lo eroga: tale Ente può coincidere con quello che effettua la verifica, ed allora l'acquisizione dell'importo avviene direttamente, oppure no, ed allora l'acquisizione del reddito avviene indirettamente dalla banca dati del Casellario centrale pensionati.

## **La "campagna RED" 2011 per i redditi conseguiti nel 2010**

### *Pensionati residenti in Italia*

I pensionati interessati alla verifica ricevono una lettera personalizzata "RED - Richiesta dichiarazione redditi" nella quale sono illustrati i motivi della richiesta, indicate le pensioni interessate alla dichiarazione con la rilevanza che ha determinato la richiesta dei redditi ed eventualmente le altre pensioni intestate allo stesso soggetto, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, sulle quali non influiscono i redditi richiesti. Con la stessa comunicazione vengono precisati i familiari per i quali il pensionato deve dichiarare i redditi perché influenti ai fini della concessione della prestazione, con indicazione delle pensioni intestate agli stessi familiari rilevate dal Casellario centrale dei pensionati.

Viene inviata, inoltre, la "stringa" che deve essere utilizzata per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il pensionato si rivolga ad un Centro di Assistenza Fiscale o a un professionista abilitato.

### *Chi deve presentare la dichiarazione*

I pensionati devono presentare la dichiarazione RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione della dichiarazione RED, pertanto, è obbligatoria se il pensionato e/o i suoi familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO) oppure, pur effettuando la dichiarazione dei redditi ai fini fiscali, hanno conseguito nell'anno interessato dalla dichiarazione redditi esenti dall'Irpef che non sono stati dichiarati con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, sono

## **Le prestazioni collegate a limiti di reddito**

rilevanti per stabilire il permanere del diritto ovvero stabilire l'esatto importo della prestazione riconosciuta dall'Inps. Tali redditi sono:

- codice A2: reddito derivante da lavoro dipendente prestato all'estero quando tale reddito in toto (es.: occupati nella Città del Vaticano oppure frontalieri della Svizzera che rientrano nei 20 chilometri) o in parte (frontalieri) non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO);
- codice C1: redditi da capitali, come interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di quote di investimento ecc., in quanto scontano una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO);
- codice D1: prestazioni assistenziali che sono esenti da IRPEF e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi (730 o UNICO);
- codice F4: altri redditi non assoggettabili all'IRPEF quali, ad esempio, la quota esente dei redditi percepiti per attività sportive dilettantistiche fino a 7.500 euro, la quota esente (massimo 3.098,74 euro) dei redditi per lavori socialmente utili in regime agevolato, importi percepiti per prestazioni occasionali di tipo accessorio (*voucher*);
- codice G2: quote di pensione trattenute dal datore di lavoro (es. per divieto di cumulo fra trattamento di invalidità e retribuzione da lavoro dipendente);
- codice H di tipo 1: pensioni estere dirette se si tratta di AVS Svizzera;
- codice H di tipo 2: pensioni estere ai superstiti se si tratta di AVS Svizzera;
- codice H di tipo 3: pensioni estere da infortunio sul lavoro.

Al contrario, non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO.

Modalità semplificate di dichiarazione sono previste se la situazione reddituale del pensionato non è variata rispetto a quanto comunicato con l'ultima dichiarazione o se il pensionato non possiede altri redditi oltre la pensione soggetta a verifica.

### *Pensionati residenti all'estero*

Il [Decreto Ministeriale del 12.5.2003](#), con il quale vengono fissate le norme di attuazione dell'art. 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisa in quali casi l'accertamento reddituale debba effettuarsi con l'acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l'autocertificazione.

L'art. 1 del DM citato definisce le tipologie di reddito prodotti all'estero che sono rilevanti ai fini della verifica dei requisiti reddituali previsti per l'erogazione della prestazione. La norma stabilisce, inoltre, che i redditi sono valutati dall'Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

- redditi previdenziali italiani e esteri;
- redditi da lavoro;
- redditi immobiliari con esclusione della casa di abitazione;
- redditi a carattere assistenziale.

Il modello RED/EST, utilizzato per la dichiarazione, è parzialmente precompilato con i dati presenti negli archivi dell'Inps e si divide in quattro sezioni che contengono le istruzioni per la compilazione del modulo e i documenti da allegare, i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari e l'apposito spazio da utilizzare per dichiarare i redditi, la dichiarazione di responsabilità e l'informativa sul trattamento dei dati personali e la delega al Patronato.

Il pensionato deve:

- indicare i dati mancanti e rettificare quelli eventualmente inesatti per le operazioni di aggiornamento;
- dichiarare il possesso della cittadinanza italiana;
- comunicare i dati reddituali.

In ogni caso il pensionato può rinunciare espressamente alla dichiarazione barando l'apposita casella.

La seconda sezione del mod. RED/EST 2010 può essere utilizzata dal pensionato, compilando i righi in bianco, per dichiarare i redditi diversi da quelli già precompilati nella sezione.

I redditi da pensione devono essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato. Per ognuna di esse devono essere indicati:

- l'importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell'anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
- il numero dei mesi di percezione della pensione;
- lo Stato estero e l'Ente che eroga il trattamento pensionistico.

Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, oltre alle pensioni, deve indicarli:

- se conseguiti in Paesi diversi dall'Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
- se conseguiti in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

**Le prestazioni  
collegate  
a limiti  
di reddito**

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:

- da lavoro dipendente;
- da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
- da immobili (esclusa la casa di abitazione);
- da capitali;
- arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
- rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
- redditi di tipo assistenziale.

Con le medesime modalità indicate per il titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST relativi ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare.

L'art. 2 del DM 12 maggio 2003 stabilisce che il pensionato è tenuto a produrre, anche se negativa, una certificazione rilasciata dall'Organismo estero che, in ciascun Paese, eroga le prestazioni assistenziali ed è quindi legittimato a rilasciare la certificazione stessa.

Sono da ritenersi valide ai fini dell'accertamento reddituale:

- la certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;
- la certificazione, rilasciata a richiesta dell'interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
- la ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l'Organismo ordinante e si possa desumere l'importo complessivo annuo della pensione.

Il pensionato deve presentare, inoltre:

- copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell'avvenuta consegna o trasmissione all'autorità fiscale dello Stato di residenza, se residente in Paese estero individuato nella "tabella" allegata al Decreto Ministeriale di attuazione;
- autocertificazione, nel caso in cui, pur essendo residente in uno dei predetti Stati esteri, ha conseguito un reddito tale da essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione all'Autorità fiscale in base alla normativa locale;
- autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali redditi percepiti, se residente in Paese estero non individuato nella tabella allegata al Decreto Ministeriale.

L'autocertificazione deve essere resa all'autorità Consolare ovvero da uno degli Enti di Patronato che devono annotare l'avvenuto accertamento dell'identità personale del dichiarante.

Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge e di controllo dell'operato degli Enti sulle prestazioni che corrispondono, il "Vademecum pensioni" riporta di seguito prospetti e tabelle che riguardano tutte le prestazioni previdenziali e i trattamenti assistenziali condizionati a limiti di reddito secondo le disposizioni legislative vigenti.

Il **prospetto n. 1** contiene l'indicazione sintetica dei redditi influenti per ciascuna *rilevanza*. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall'INPS, anche un numero di codice.

Nel **prospetto n. 2** la descrizione dettagliata di ogni *reddito* che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall'INPS.

Nella **tabella n. 3** vengono incrociate le rilevanze con i redditi influenti. Sia pure soltanto attraverso i rispettivi numeri di codice, è possibile avere il quadro completo di quali redditi siano influenti per ciascuna delle rilevanze e viceversa, ovvero per quali rilevanze è influente un determinato reddito.

## Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le relative rilevanze

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
1	Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1994	<b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e pertinenze - dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati - dell'importo della <b>pensione da integrare</b>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare
2	Sospensione della pensione di invalidità (decorrenza anteriore al 1° luglio 1984).	<b>Reddito da lavoro</b> dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e relative anticipazioni	Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione	Titolare
3	Integrazione al minimo dell'assegno di invalidità.	<b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione: - del reddito della <b>casa di abitazione</b> - dell'importo a calcolo dell' <b>assegno da integrare</b>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>2 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD</p> <p>Oltre il limite, la pensione rimane liquidata nell'importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata nell'importo in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente, fino a suo superamento per effetto della perequazione automatica corrisposta sull'importo a calcolo.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l'integrazione può essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo.</p>	<p>€ 12.153,18</p>	<p><i>Legge 11/11/83 n. 638 art. 6, commi da 1 a 7</i></p>
<p>3 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD.</p> <p>Oltre il limite, la pensione viene sospesa fino a domanda di ripristino, da inoltrare quando sono cessate le cause di sospensione.</p>	<p>€ 18.265,65</p>	<p><i>Legge 11/11/83 n. 638 art. 8</i></p>
<p>Pensionato non coniugato: - 2 volte l'importo annuo dell'assegno sociale</p> <p>Pensionato coniugato: - 3 volte l'importo annuo dell'assegno sociale</p> <p>La quota di integrazione al minimo non può superare l'importo dell'assegno sociale vigente nello stesso anno.</p> <p>Oltre il limite di reddito applicabile all'interessato, l'assegno rimane liquidato nell'importo a calcolo o, se già integrato, viene riliquidato con revoca della quota di integrazione dal 1° gennaio dell'anno nel quale è avvenuto il superamento del limite. In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l'integrazione spetta sempre in misura intera ma comunque entro il massimo costituito dall'importo dell'assegno sociale.</p>	<p>€ 10.849,80</p> <p>€ 16.274,70</p>	<p><i>Legge 12/6/84 n. 222, art. 1, comma 4</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
4	Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 1994.	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e relative pertinenze</li> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati</li> <li>- dei redditi derivanti da <b>competenze arretrate</b> sottoposte a tassazione separata</li> <li>- dell'importo della <b>pensione da integrare</b></li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge
5	Maggiorazione sociale della pensione	<p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del richiedente la prestazione</li> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</li> <li>- redditi esenti da imposte</li> </ul> <p>con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> (<i>l'esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002</i>)</li> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> comunque denominati</li> <li>- delle <b>pensioni di guerra</b></li> <li>- delle <b>indennità di accompagnamento</b> di qualsiasi tipo</li> <li>- dell'indennità per <b>ciechi parziali</b> (<i>art. 3 legge 508/88</i>) e per <b>sordi prelinguali</b> (<i>art. 4 legge 508/88</i>)</li> <li>- dell'<b>indennizzo</b> previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile</li> <li>- delle 200.000 lire di <b>rimborso fiscale forfettario</b> per l'anno 2000 (<i>art.1 bis della legge n. 354/2000</i>)</li> <li>- delle 300.000 lire di <b>importo aggiuntivo</b> (<i>art. 70 della legge n. 388/2000</i>)</li> <li>- dei <b>sussidi economici</b> erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani <b>senza</b> carattere di continuità</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Pensionato non coniugato:  - 2 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD.</p> <p>Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite  - limite personale, come sopra  - limite coniugale: 5 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, e 4 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni con decorrenza dal 1/1/95 in poi.</p> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, la pensione rimane liquidata nell'importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata nell'importo in pagamento al 31 dicembre dell'anno precedente, fino a suo superamento per effetto della perequazione automatica corrisposta sull'importo a calcolo.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l'integrazione può essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell'importo del trattamento minimo.</p>	<p>€ 12.153,18  € 12.153,18  € 30.382,95  € 24.306,36</p>	<p><i>Legge 11/11/83 n. 638 art. 6, commi da 1 a 7</i></p> <p><i>Decreto legislativo 30/12/92 n. 503, art. 4</i></p> <p><i>Legge 24/12/93 n. 537 art.11, comma 38</i></p> <p><i>Legge 8/8/95 n. 335 art. 2, comma 14</i></p>
<p>Pensionato non coniugato:  - pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD e dell'importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all'età del pensionato</p> <p>Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite  - limite personale, come sopra  - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell'importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione all'età del pensionato e dell'importo annuo dell'assegno sociale.</p> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione sociale non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti</p>	<p>da 60 a 64 anni:  € 6.412,38  da 65 a 74 anni:  € 7.150,91  da 75 anni:  € 7.285,20  NB Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento)</p> <p>da 60 a 64 anni:  € 11.837,28  da 65 a 74 anni:  € 12.575,81  da 75 anni:  € 12.710,10  NB Da 70 anni vedi il n. 24 (incremento)</p>	<p><i>Legge 15/4/1985 n. 140 art. 1</i></p> <p><i>Legge 29/12/1988 n. 544 art. 1</i></p> <p><i>Legge 23/12/2000 n. 388 art. 69</i></p> <p><i>Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
6	Pensione sociale	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali</p> <p><b>Rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali</b> erogate con continuità dallo Stato o da altri Enti pubblici o da Stati esteri (<i>per il solo titolare, l'inclusione vale anche quando tali redditi siano esenti da imposte, come rendita INAIL, pensione di guerra, pensione privilegiata ordinaria tabellare per infermità contratte durante il servizio militare di leva, ecc.</i>)</p> <p><b>Redditi soggetti a ritenuta alla fonte</b> a titolo di imposta definitiva</p> <p><b>Redditi soggetti ad imposta sostitutiva</b> dell'IRPEF</p> <p><b>Redditi conseguiti all'estero</b> o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</p> <p>Con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> comunque denominati</li> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> e relative pertinenze</li> <li>- dell'assegno vitalizio annuo agli <b>ex combattenti della guerra 1915/18</b> e precedenti</li> <li>- dell'assegno vitalizio corrisposto a <b>perseguitati politici antifascisti o razziali</b> e loro superstiti in base alla legge 96/1955</li> <li>- dell'assegno vitalizio corrisposto agli <b>ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ</b> in base alla legge 791/1980</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Pensionato non coniugato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pari all'importo annuo della pensione sociale stessa</li> </ul> <p>Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limite personale, come sopra</li> <li>- limite coniugale: misura fissata dalla legge 153/69 e perequata di anno in anno</li> </ul>	<p>€ 4.470,70</p> <p>€ 4.470,70</p> <p>€ 15.404,32</p>	<p><i>Legge 30/4/1969, n. 153 art. 26</i></p> <p><i>Legge 16/4/1974, n. 114 art.2</i></p> <p><i>DL 31.12.2007, n. 248 art. 50, comma 3</i></p> <p><i>Mess. Inps n. 400 del 7.1.2008</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
7	Assegno sociale	<p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al netto dell'imposizione fiscale</li> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</li> <li>- redditi esenti da imposte</li> <li>- l'assegno sociale percepito dal coniuge del titolare con esclusione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e relative anticipazioni</li> <li>- delle <b>competenze arretrate</b> soggette a tassazione separata</li> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> e relative pertinenze</li> <li>- dell'<b>assegno sociale</b> percepito dal titolare</li> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> comunque denominati</li> <li>- delle <b>indennità di accompagnamento</b> di qualsiasi tipo</li> <li>- dell'<b>indennità per ciechi parziali</b> (art. 3 legge 508/88) e per <b>sordi prelinguali</b> (art. 4 legge 508/88)</li> <li>- della <b>pensione liquidata secondo il sistema contributivo</b> a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati in misura corrispondente ad un terzo della pensione e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale</li> <li>- dell'assegno vitalizio annuo agli <b>ex combattenti della guerra 1915/18</b> e precedenti</li> <li>- dell'assegno vitalizio corrisposto a <b>perseguitati politici antifascisti o razziali</b> e loro superstiti in base alla legge 96/1955</li> <li>- dell'assegno vitalizio corrisposto agli <b>ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ</b> in base alla legge 791/1980</li> </ul> </li> </ul>	<p>Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.</p>	<p>Titolare e coniuge</p>

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Pensionato non coniugato: - pari all'importo annuo dell'assegno sociale stesso</p> <p>Pensionato coniugato: - 2 volte l'importo annuo dell'assegno sociale</p>	<p>€ 5.424,90</p> <p>€ 10.849,80</p>	<p><i>Legge 8/8/1995, n. 335 art. 3, comma 6</i></p> <p><i>DL 31.12.2007, n. 248 art. 50, comma 3</i></p> <p><i>Mess. Inps n. 400 del 7.1.2008</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
8	Aumento della pensione sociale	<p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</li> <li>- redditi esenti da imposte, compresa la pensione sociale del richiedente</li> </ul> <p>con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> (<i>l'esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002</i>)</li> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> comunque denominati</li> <li>- delle <b>pensioni di guerra</b>;</li> <li>- delle <b>indennità di accompagnamento</b> di qualsiasi tipo</li> <li>- dell'<b>indennità per ciechi parziali</b> (<i>art. 3 legge 508/88</i>) e per <b>sordi prelinguali</b> (<i>art. 4 legge 508/88</i>)</li> <li>- dell'<b>indennizzo</b> previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile</li> <li>- delle 200.000 lire di <b>rimborso fiscale forfettario</b> per l'anno 2000 (<i>art. 1 bis della legge n. 354/2000</i>)</li> <li>- delle 300.000 lire di <b>importo aggiuntivo</b> (<i>art. 70 della legge n. 388/2000</i>)</li> <li>- dei <b>sussidi economici</b> erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani <b>senza</b> carattere di continuità.</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Pensionato non coniugato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pari all'importo annuo della pensione sociale più l'importo annuo dell'aumento</li> </ul> <p>Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- limite personale, come sopra</li> <li>- limite coniugale: pari all'importo annuo della pensione sociale, più l'importo annuo dell'aumento, più l'importo del trattamento minimo FPLD</li> </ul> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, l'aumento della pensione sociale non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l'aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti.</p>	<p>da 75 anni: € 5.578,56</p> <p>da 75 anni: € 11.655,15</p> <p>NB Dal 2001 l'aumento dell'assegno sociale è di fatto assorbito dall'incremento. Per i limiti di reddito vedi al n. 24</p>	<p><i>Legge 15/4/1985 n. 140 art. 2</i></p> <p><i>Legge 29/12/1988 n. 544 art. 2</i></p> <p><i>Legge 23/12/2000 n. 388 art. 70</i></p> <p><i>Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
9	Assegno per il nucleo familiare	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali</p> <p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, ivi compresi (se complessivamente di importo superiore a 1.033 euro annui) i:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi esenti da imposte</li> </ul> <p>con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>trattamenti di fine rapporto</b> comprese le anticipazioni</li> <li>- arretrati delle <b>integrazioni salariali</b> riferiti ad anni precedenti</li> <li>- l'assegno per il nucleo familiare e ogni altro <b>trattamento di famiglia</b></li> <li>- <b>indennità per ciechi parziali</b> (art. 3 legge 508/88) e per <b>sordi prelinguali</b> (art. 4 legge 508/88)</li> <li>- <b>pensioni tabellari a militari di leva</b> vittime di infortunio</li> <li>- <b>pensioni di guerra</b></li> <li>- <b>rendite INAIL</b></li> <li>- <b>indennità di accompagnamento</b> di qualsiasi tipo</li> <li>- <b>assegni di superinvalidità</b> sulle pensioni privilegiate dello Stato</li> <li>- <b>indennità di trasferta</b>, per la parte non soggetta ad IRPEF.</li> </ul> <p>Almeno il 70% del reddito complessivo deve essere costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione, di qualsiasi tipo, o da prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.</p>	Anno precedente quello in cui inizia il periodo di percezione (1° luglio - 30 giugno).	<p>Titolare, coniuge, figli e altri componenti il nucleo familiare.</p> <p>Fanno parte del nucleo familiare, oltre il richiedente ed il suo coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli minorenni, i figli maggiorenni inabili, fratelli sorelle e nipoti che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti</p>

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>L'assegno compete in misura differenziata in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli con inabili.</p> <p>La misura dell'assegno si riduce progressivamente con l'aumentare del livello di reddito.</p>		<p><i>Legge 13/5/88 n. 153 di conv. del D.L. 13/3/88 n. 69 (art. 2)</i></p> <p><i>Legge 19/7/94 n. 451, di conv. del D.L. 16/5/94 n. 299 (art. 12 c. 8)</i></p> <p><i>Legge 22/3/95 n. 85 di conv. del D.L. 23/2/95 n. 41 (art. 47 quinquies) e relativo DM di attuazione del 1/8/95</i></p> <p><i>Legge 28/12/95 n. 550 (art. 3, comma 3) e relativo D.M. di attuazione dell'11/4/96</i></p> <p><i>Legge 23/12/96 n. 663 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 19/3/97</i></p> <p><i>Legge 27/12/97 n. 550 (art. 3, comma 2) e relativo D.M. di attuazione del 13/5/98</i></p> <p><i>Legge 27/12/97 n. 449 (art. 59, comma 16) e relativo D.M. di attuazione del 27/5/98</i></p> <p><i>Legge 23/12/98 n. 448 (art. 26)</i></p> <p><i>Legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 11)</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
10	Assegni familiari ai coltivatori diretti o quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari su pensioni dei lavoratori autonomi	Lo stesso che per l'assegno al nucleo familiare (vedi n. 9) senza la condizione del 70%	Anno precedente quello in cui inizia il periodo di percezione (1° luglio - 30 giugno).	Titolare, coniuge, figli e altri familiari a carico del titolare.
11	Pensione ai superstiti (riduzione per redditi)	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e relative pertinenze</li> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati</li> <li>- dei redditi derivanti da <b>competenze arretrate</b> sottoposte a tassazione separata</li> <li>- dell'importo della <b>pensione ai superstiti</b> in questione e di quello di eventuali altre pensioni ai superstiti</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Il limite di reddito per essere considerati a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è pari all'importo mensile del trattamento minimo del FPLD determinato in via previsionale al 1° gennaio di ciascun anno</li> <li>- aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13<sup>a</sup> mensilità</li> <li>- moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore</li> <li>- ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori</li> </ul> <p>Il limite di reddito per la corresponsione degli assegni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stabilito in misura differenziata a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli con inabili</li> </ul>	<p>€ 658,29 € 1.152,02</p>	<p><i>D.P.R. 30/5/55 n. 797 (T.U.A.F.) Legge 28/2/86 n. 41, art. 23 (cessazione o riduzione degli A.F.) Legge 27/7/94 n. 473 di conversione del D.L. 31/5/94 n. 330 (art. 3bis) (esclusione di alcune tipologie di reddito)</i></p>
<p>In presenza di redditi di importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata per intero;</li> <li>- fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;</li> <li>- tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;</li> <li>- oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50%.</li> </ul> <p>Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto.</p> <p>La riduzione non si applica se del nucleo familiare fanno parte figli minori, studenti o inabili</p>	<p>€ 18.265,65 € 24.354,20 € 30.442,75</p>	<p><i>Legge 8/8/95 n. 335 art. 1, comma 41</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
12	Assegno di invalidità (riduzione per redditi da lavoro)	<p><b>Reddito da lavoro</b> dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e relative anticipazioni</li> <li>- delle <b>competenze arretrate</b> soggette a tassazione separata</li> </ul>	Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione	Titolare
13	Revisione straordinaria dell'assegno di invalidità	<p>Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2) e cioè:</p> <p><b>Reddito da lavoro</b> dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e relative anticipazioni</li> <li>- delle <b>competenze arretrate</b> soggette a tassazione separata</li> </ul>	Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione	Titolare
14	Pensione sociale ed assegno sociale erogati ai mutilati e invalidi civili e ai sordomuti oltre il 65° anno di età	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione</p>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>In presenza di redditi da lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l'assegno viene erogato per intero;</li> <li>- tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo, l'assegno viene erogato per tre quarti</li> <li>- oltre 5 volte il minimo annuo l'assegno viene erogato per la metà</li> </ul> <p>Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto</p>	<p>€ 24.354,20</p> <p>€ 30.442,75</p>	<p><i>Legge 8/8/95 n. 335 art. 1, comma 42</i></p>
<p>Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2), cioè:</p> <p>3 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD</p> <p>Oltre tale limite, il titolare viene sottoposto ad accertamento sanitario per la revisione dello stato di invalidità</p>	<p>€ 18.265,65</p>	<p><i>Legge 12/6/1984, n. 222, art. 9</i></p>
<p>L'importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento economico corrisposto prima del 65° anno di età (vedi n. 25):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mutilati e invalidi totali e sordomuti</li> <li>- per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello della pensione sociale o dell'assegno sociale, a seconda del fatto che il 65° anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996</li> </ul> <p>Oltre tali limiti, la pensione o l'assegno non spettano.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la pensione o l'assegno spettano in misura intera, ma decurtati degli aumenti di 100 e 18 mila lire intervenuti nel 1999 e nel 2000 (vedi nn. 19 e 20).</p>	<p>€ 15.305,79</p> <p>€ 4.470,70</p> <p>€ 5.424,90</p>	<p><i>Legge 30/12/1991, n. 412, art. 12, comma 3</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
15	Integrazione al minimo in presenza di quota di pensione estera			
16	Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro autonomo)	<p><b>Reddito da lavoro autonomo</b>, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali, o all'estero.</p> <p>Si tratta di tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, cioè reddito da lavoro autonomo e professionale, continuativo o saltuario, considerato tale ai fini fiscali, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;</li> <li>- i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni;</li> <li>- i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata;</li> <li>- i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc..</li> <li>- le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;</li> <li>- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;</li> <li>- i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo .</li> </ul>	Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione	Titolare

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Importo pari al trattamento minimo annuo FPLD.</p> <p>In presenza di reddito da lavoro autonomo, viene detratta dall'assegno una quota pari al 30% della parte che eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore del 30% dell'importo del reddito da lavoro.</p> <p>Numerose le eccezioni in dipendenza dell'anzianità contributiva, dell'età, della gestione che eroga l'assegno, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza dell'assegno o di maturazione dei requisiti.</p>	<p>€ 6.076,59</p>	<p><i>DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10</i></p> <p><i>Legge 24/12/1993, n. 537 art. 11</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
17	<p>Mantenimento dell'integrazione al minimo nell'importo cristallizzato al 30/9/83 (sentenza n. 240/1994 della Corte Costituzionale)</p>	<p>Gli stessi redditi previsti per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994 (vedi al n. 1), cioè:  <b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:  - del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e pertinenze  - dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati  - dell'importo della <b>pensione cristallizzata</b>  <b>ma compresi:</b>  - l'importo dell'altra pensione integrata al minimo  - l'importo degli eventuali arretrati corrisposti per cristallizzazione</p>	<p>Redditi da pensione: anno stesso.  Redditi diversi: anno precedente.  Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.</p>	<p>Titolare</p>
<p>18  (il codice INPS vale solo per i redditi prodotti all'estero)</p>	<p>Assegni di invalidità (cumulo con i redditi da lavoro dipendente anche all'estero)</p>	<p>Reddito da lavoro dipendente</p>	<p>Stesso anno per il quale viene erogata la prestazione</p>	<p>Titolare</p>
19	<p>Aumenti di lire 100.000 dal 1/1/1999 e 18.000 dal 1/1/2000 per le pensioni sociali sostitutive di prestazioni INVCIV e aumento di lire 100.000 dal 1/1/1999 per la pensione ai ciechi civili nati prima del 1931</p>	<p>Gli stessi redditi previsti per la pensione sociale (vedi n. 6).  Nel reddito non va computato l'APS (vedi n. 8) eventualmente percepito dal titolare.</p>	<p>Redditi da pensione: anno stesso.  Redditi diversi: anno precedente.  Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.</p>	<p>Titolare e coniuge</p>

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Lo stesso limite previsto per l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza anteriore all' 1/1/94 (vedi al n. 1), cioè: 2 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD</p> <p>Oltre tale limite, la pensione cristallizzata nell'importo di lire 298.550 (154,19 euro) viene riportata all'originario importo da calcolo, incrementato della perequazione automatica nel frattempo intervenuta</p>	<p>€ 12.153,18</p>	<p><i>Sentenza C. Cost. 8-10 giugno 1994, n. 240</i></p> <p><i>Legge 23/12/1996, n. 662, art. 1, commi 181-184</i></p>
<p>In presenza di reddito da lavoro dipendente, viene detratta dall'assegno di invalidità una quota pari alla metà della parte che eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore dell'importo del reddito da lavoro.</p> <p>Numerose le eccezioni in dipendenza della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei requisiti e dell'anzianità contributiva sulla base della quale è stato liquidato l'assegno.</p>		<p><i>Legge 30/4/1969, n. 153 art. 20 e 22</i></p> <p><i>DLgs 30/12/1992, n. 503 art. 10</i></p> <p><i>Legge 29/12/1990, n. 407 art. 7</i></p>
<p>Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6). Oltre anche uno solo di tali limiti, l'aumento non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l'aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti.</p>		<p><i>Legge 23/12/1998, n. 448, art. 67</i></p> <p><i>Legge 23/12/1999, n. 488, art. 52</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
20	Aumenti di lire 100.000 dal 1/1/1999 e 18.000 dal 1/1/2000 per gli assegni sociali sostitutivi di prestazioni INVCIV e aumento di lire 100.000 dal 1/1/1999 per la pensione ai ciechi civili ultra65enni nati dopo il 1930	Gli stessi redditi previsti per l'assegno sociale (vedi n. 7).	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge
21	Aumento di €. 20.000 delle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti sotto i 65 anni di età	<b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione.	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Lo stesso limite previsto per l'assegno sociale (vedi n. 7). Oltre il limite, l'aumento non spetta. In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l'aumento è riconosciuto in misura tale da non far superare il limite previsto.</p>		<p><i>Legge 23/12/1998, n. 448, art. 67</i>  <i>Legge 23/12/1999, n. 488, art. 52</i></p>
<p><b>Pensionato non coniugato:</b> - pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale e dell'importo annuo della maggiorazione stessa.</p> <p><b>Pensionato coniugato:</b> è assoggettato ad un doppio limite - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell'importo annuo della maggiorazione stessa e dell'importo annuo dell'assegno sociale.</p> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura intera.</p>	<p>€ 5.559,19</p> <p>€ 5.559,19 € 11.635,78</p>	<p><i>Legge 23/12/2000 n. 388, art. 70</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
22	Maggiorazione dell'Assegno Sociale	Gli stessi redditi previsti per l'APS (vedi n. 8)	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge
23	Importo aggiuntivo di lire 300.000 ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici il cui importo complessivo annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del FPLD	<p><b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b>, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e pertinenze</li> <li>- dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati</li> <li>- dei redditi derivanti da <b>competenze arretrate</b> sottoposte a tassazione separata</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p><b>Pensionato non coniugato:</b>  - pari alla somma dell'importo annuo dell'assegno sociale e dell'importo annuo della maggiorazione stessa</p> <p><b>Pensionato coniugato:</b> è assoggettato ad un doppio limite  - limite personale, come sopra  - limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD, dell'importo annuo della maggiorazione stessa e dell'importo annuo dell'assegno sociale</p> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti</p>	<p>da 65 a 74 anni:  € 5.592,86  da 75 anni:  € 5.693,48</p> <p>da 65 a 74 anni:  € 5.693,48  € 11.669,45  da 75 anni:  € 5.693,48  € 11.770,07</p> <p>NB da 70 anni, vedi il n. 24 (incremento)</p>	<p><i>Legge 23/12/2000 n. 388, art. 70</i></p> <p><i>Legge 28/12/2001 n. 448, art. 38</i></p>
<p><b>Reddito da pensione</b>  L'importo della o delle pensioni del titolare non deve superare l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD. In caso di superamento, l'importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo</p> <p><b>Reddito complessivo</b>  - <b>Pensionato non coniugato:</b> una volta e mezza l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD, compreso il reddito da pensione.  - <b>Pensionato coniugato:</b> è assoggettato ad un doppio limite  - limite personale, come sopra  - limite coniugale: 3 volte l'importo annuo del trattamento minimo del FPLD</p> <p>Oltre uno solo di questi limiti, l'importo aggiuntivo non spetta.</p>	<p>€ 6.076,59</p> <p>€ 6.231,53</p> <p>€ 9.114,89</p> <p>€ 9.114,89</p> <p>€ 18.229,77</p>	<p><i>Legge 23/12/2000 n. 388, art. 70</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
24	Incremento della maggiorazione sociale della pensione, dell'aumento della pensione sociale, della maggiorazione dell'assegno sociale, della pensione di inabilità e dei trattamenti economici ai disabili fino a garantire un reddito complessivo mensile pari all'importo del trattamento minimo INPS + 123,77 euro	<p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del richiedente la prestazione</li> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</li> <li>- redditi esenti da imposte</li> </ul> <p>con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> (<i>l'esclusione ha effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002</i>)</li> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> comunque denominati</li> <li>- delle <b>pensioni di guerra</b>;</li> <li>- delle <b>indennità di accompagnamento</b> di qualsiasi tipo</li> <li>- dell'indennità per <b>ciechi parziali</b> (<i>art. 3 legge 508/88</i>) e per <b>sordi prelinguali</b> (<i>art. 4 legge 508/88</i>)</li> <li>- dell'<b>indennizzo</b> previsto dalla legge n. 210/1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile</li> <li>- delle 200.000 lire di <b>rimborso fiscale forfettario</b> per l'anno 2000 (<i>art. 1 bis della legge n. 354/2000</i>)</li> <li>- delle 300.000 lire di <b>importo aggiuntivo</b> (<i>art. 70 della legge n. 388/2000</i>)</li> <li>- dei <b>sussidi economici</b> erogati da Comuni ed altri Enti in favore degli anziani <b>senza</b> carattere di continuità.</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare e coniuge
25	Prestazioni economiche per invalidi civili e sordomuti sotto i 65 anni di età e per i ciechi civili	<b>Reddito assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
<p>Pensionato non coniugato: - pari all'importo annuo del reddito complessivo garantito</p> <p>Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite: - limite personale, come sopra - limite coniugale: pari all'importo annuo del reddito complessivo garantito più l'importo annuo dell'assegno sociale</p> <p>Oltre anche uno solo di tali limiti, l'incremento non spetta.</p> <p>In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l'incremento è riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti</p>	<p>€ 7.850,31</p> <p>€ 7.850,31</p> <p>€ 13.275,21</p>	<p><i>Legge 28/12/2001 n. 448, art. 38, commi 1, 2 e 5</i></p> <p><i>Legge 23/12/2002 n. 239, art. 39, commi 4, 5 e 8</i></p>
<p>Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti:</p> <p>Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita:</p> <p>Mutilati e invalidi parziali: pari all'importo annuo della pensione sociale</p> <p>Oltre il limite la prestazione non spetta. In presenza di redditi entro il limite, la prestazione spetta in misura intera.</p>	<p>€ 15.305,79</p> <p>€ 7.358,59</p> <p>€ 4.470,70</p>	<p><i>legge 30/12/1991, n. 412, art. 12</i></p> <p><i>DM intermin. 31/10/1992, n. 553</i></p>

Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente
-------------	-------------------------	-------------------	---	-------------------------------------

29	Somma aggiuntiva	<p><b>Redditi di qualsiasi natura</b>, e quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reddito assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali</li> <li>- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva</li> <li>- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'IRPEF</li> <li>- redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali</li> <li>- redditi esenti da imposte</li> </ul> <p>con esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- del reddito della <b>casa di abitazione</b> e sue pertinenze</li> <li>- di tutti i redditi a <b>tassazione separata</b> (trattamento di fine rapporto, buonuscita e simili, arretrati di qualsiasi genere riferiti ad anni precedenti)</li> <li>- dei <b>trattamenti di famiglia</b> (assegno al nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia)</li> <li>- dell'<b>importo aggiuntivo</b> di 154,94 euro per le pensioni al minimo (art. 70, comma 10 L. 388/2000)</li> <li>- delle <b>pensioni di guerra</b> (art. 77, L. 915/78)</li> <li>- degli <b>indennizzi</b> ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla L.210/1992 (nota del Ministero del tesoro n. 55.963 del 10/7/2000)</li> <li>- delle <b>indennità di accompagnamento</b>, delle indennità previste per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge</li> <li>- dei <b>sussidi economici</b> che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità</li> </ul>	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare
----	------------------	---	---	----------



Codice INPS	Descrizione prestazione	Reddito influente	Periodo di percezione del reddito influente	Soggetti il cui reddito è influente	
	Pensioni di guerra	Reddito <b>assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili	Redditi da pensione: anno stesso. Redditi diversi: anno precedente. Nell'anno di decorrenza della prestazione, anno stesso per tutti i redditi.	Titolare	
	Sanatoria recupero indebiti previdenziali costituiti fino al 31.12.2000	Reddito <b>assoggettabile all'IRPEF</b> , al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri deducibili, con esclusione: - del reddito della <b>casa d'abitazione</b> e relative pertinenze - dei <b>trattamenti di fine rapporto</b> comunque denominati e relative anticipazioni - dei redditi derivanti da <b>competenze arretrate</b> sottoposte a tassazione separata	2000	Titolare	
	Indennità integrativa speciale corrisposta su pensioni a carico Enti gestori di forme assicurative esclusive dell'AGO con decorrenza precedente al 1° gennaio 1995	Altra Indennità integrativa speciale o altra forma di adeguamento al costo della vita	Contestuale	Titolare	
376	Trattamenti di invalidità	<b>rendita INAIL</b> erogata per lo stesso evento indennità di mobilità e trattamenti di <b>disoccupazione</b>	Contestuale	Titolare	

Limite di reddito ed effetti sulla prestazione	Limiti anno in corso (2011)	Fonti normative
	€ 15.007,04	<p><i>DPR 23/12/1978, n. 915</i></p> <p><i>Legge 10/10/1989, n. 342</i></p> <p><i>Legge 18/8/2000, n. 236</i></p>
<p>£ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell'indebito può essere effettuato entro il limite del 75% del suo importo.</p>		<p><i>Legge 28/12/2001 n. 448 art. 38, commi 6-9</i></p>
<p>Ferma restando la prima IIS che spetta per intero, la seconda è corrisposta fino a garantire, assieme alla pensione base, un importo pari al trattamento minimo.</p>	€ 6.076,59	<p><i>Legge 27/5/1959, n. 324</i></p> <p><i>DPR 29/12/1973, n. 1.092 art. 99</i></p> <p><i>Legge 21/12/1978, n. 843 art. 17</i></p> <p><i>Sentenza C. Cost. n. 376 del 26/10 – 7/11 1994</i></p>
<p>Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione)</p>		<p><i>Legge 8/8/1995, n. 335 art. 1, c. 43</i></p>

## Prospetto 2 - Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni

### LAVORO (codice A)

Codice INPS		Descrizione della tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi	Note
vecchio	nuovo			
1	A1	Lavoro dipendente prestato in Italia	<p>redditi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoro dipendente ed assimilati</li> <li>- cassa integrazione guadagni</li> <li>- indennità di mobilità</li> <li>- indennità ordinaria disoccupazione</li> <li>- trattamento speciale di disoccupazione</li> <li>- indennità di malattia</li> <li>- indennità di maternità</li> <li>- qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni</li> </ul>	<p>Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, riferiti all'anno in esame (lavoro svolto in Italia).</p> <p>I redditi da lavoro dipendente ed assimilati devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.</p>
30	A2	Lavoro dipendente prestato all'estero	<p>redditi derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana</li> <li>● reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero, pensionati occupati nella Città del Vaticano ecc.</li> </ul> <p><i>NB I redditi dei pensionati che, da data non successiva al 1° febbraio 1991, prestano servizio alle dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEE) dei Consigli, del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del 20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati con il codice A1.</i></p>	<p>Redditi da lavoro dipendente, riferiti all'anno in esame (lavoro svolto all'estero)</p>

	<p><b>3</b>      <b>A3</b></p> <p>Lavoro autonomo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrare dall'INPS;</li> <li>● ogni altro reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali;</li> <li>● lavoro parasubordinati</li> <li>● il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA;</li> <li>● sono inoltre considerati redditi da lavoro autonomo (circ. INPS n. 59 del 31 marzo 1997): <ul style="list-style-type: none"> <li>- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;</li> <li>- i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni</li> <li>- i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.*;</li> <li>- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;</li> <li>- redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, in quanto viene espletata l'attività lavorativa (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001)</li> </ul> </li> </ul> <p>* <i>Non sono considerate reddito da lavoro autonomo, per lo meno ai fini della normativa del cumulo pensione - retribuzione, le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82 del DLgs 267/2000. Si tratta delle indennità relative:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;</li> <li>- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;</li> <li>- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblee delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consorziali, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.</li> </ul>	<p><i>Sono da ritenersi compresi nei redditi da lavoro autonomo tutti i redditi comunque ricollegabili ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, prodotti sia in Italia che all'estero. Si veda la circolare INPS n. 59 del 12 marzo 1997.</i></p> <p><i>I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.</i></p>
<p><b>35</b></p>	<p><b>A4</b></p>	<p>Prestazioni coordinate e continuative, lavoro a progetto</p>	<p><i>Vedi la circolare INPS n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7</i></p>

Codice INPS vecchio	INPS nuovo	Descrizione della tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi	Note
4		Pensioni INPS		
6		Pensioni a carico di altri Enti, diversi dall'INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati	Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. L'Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati	

### IMMOBILI (codice B)

18	B1	Casa di abitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze</li> </ul>	Da indicare al lordo della deduzione prevista ai fini IRPEF.
19	B2	Altri immobili	<ul style="list-style-type: none"> <li>redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi, da usufrutto</li> <li>redditi derivanti dal possesso di fabbricati diversi dalla casa di abitazione e relative pertinenze</li> </ul>	<p>Va acquisito soltanto il reddito di terreni e fabbricati, con esclusione del reddito della casa di abitazione e di tutte le relative pertinenze.</p> <p>Il reddito derivante da abitazioni locate deve essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, al netto dell'abbattimento.</p> <p>Il reddito dei terreni deve essere indicato come previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato.</p>

### CAPITALI (codice C)

14	C1	Interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT, interessi dei titoli di Stato e proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva dell'Irpef	<ul style="list-style-type: none"> <li>interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti bancari</li> <li>interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali</li> <li>interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di credito e di altri titoli dello Stato</li> <li>proventi di quote di investimento</li> </ul>	Da indicare al lordo della ritenuta effettuata alla fonte
----	----	---	--	---

## ASSISTENZIALI (codice D)

<b>28</b>	<b>D1</b>	Prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti pubblici o Stati esteri (escluse le prestazioni economiche erogate dall'Inps agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, le indennità di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi parziali)	
<b>25</b>		Prestazioni economiche agli invalidi civili, ciechi e sordomuti diverse dalle indennità di accompagnamento e simili	<i>Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. Ove influenti, l'Inps li rileva in via automatica dai propri archivi e gli altri Enti dal Casellario centrale pensionati</i>

## TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI O RISARCITORI

<b>22</b>		Rendite per infortunio o malattia professionale erogate dall'INAIL, anche se liquidate in capitale	<i>Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. Ove influenti, l'Ente previdenziale li rileva in via automatica dall'Ente competente o dal Casellario centrale pensionati</i>
<b>23</b>		Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per intermità contratte a causa del servizio militare di leva e assegni connessi	
<b>24</b>		Pensioni di guerra.	
<b>26</b>		Assegno vitalizio combattenti guerra 1915-1918	

## ARRETRATI - TFR (codice E)

Codice INPS		Descrizione della tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi	Note
vecchio	nuovo			
2	E1	Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia	come redditi di <b>codice 1</b> (con esclusione della cassa integrazione guadagni riferita ad anni precedenti: vedi n. 17/E2)	<i>Redditi da lavoro dipendente ed assimilati, soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti (lavoro svolto in Italia). Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge.</i>
		Arretrati lavoro dipendente prestato all'estero	come redditi di <b>codice 30</b>	<i>Redditi da lavoro dipendente, riferiti ad anni precedenti a quello nel quale vengono percepiti (lavoro svolto all'estero)</i>
17	E2	Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti		
16	E3	Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita, liquidazione, ecc.)		
5		Arretrati di pensioni erogate dall'INPS riferiti ad anni precedenti		<i>Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED. L'Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati</i>
7		Arretrati di pensioni a carico di altri Enti, diversi dall'INPS, e conosciute dal Casellario centrale pensionati, riferiti ad anni precedenti		

## ALTRI REDDITI (codice F)

<b>21</b>	<b>F1</b>	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso (ad esempio con compagnie di assicurazione) in Italia		Deve essere indicato l'importo assoggettabile all'IRPEF
<b>34</b>	<b>F2</b>	Assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato	gli assegni periodici corrisposti dall'altro coniuge – ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli - in conseguenza di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.	<p><i>Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del citato D.P.R. 917/1986, tali redditi costituiscono reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.</i></p> <p><i>Se dal provvedimento giudiziale non risulta la ripartizione della somma destinata al mantenimento del coniuge e dei figli, tali assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento.</i></p>

Codice INPS		Descrizione della tipologia di reddito	Dettaglio dei redditi	Note
vecchio	nuovo			
<i>segue</i> <b>ALTRI REDDITI (codice F)</b>				
15	F3	Redditi di partecipazione in società e imprese	<ul style="list-style-type: none"> <li>redditi in qualità di socio di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo, nel solo caso in cui l'apporto consista esclusivamente in erogazione di capitale (socio accomandante)</li> </ul>	Quota dell'utile di esercizio di loro spettanza
		Altri redditi assoggettabili all'IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>assegni di sostentamento</li> <li>redditi di capitale</li> <li>dividendi (comprensivi del credito d'imposta, ove presente)</li> </ul>	
27	F4	Altri redditi non assoggettabili all'IRPEF	<ul style="list-style-type: none"> <li>redditi esenti da Irpef</li> <li>quota esente di redditi che sono assoggettati ad Irpef solo per la parte che eccede determinati limiti</li> <li>retribuzione di lavoro occasionale di tipo accessorio effettuata con buoni lavoro (voucher)</li> </ul>	
<b>ALTRE INFORMAZIONI (codice G)</b>				
29	G1	Ammontare dell'IRPEF pagata nell'anno		Deve essere acquisito l'intero importo IRPEF pagato nell'anno richiesto comprensivo anche degli importi pagati per le addizionali regionali e comunali. Gli accanti IRPEF devono essere considerati nell'anno di competenza e non in quello di pagamento.
33	G2	Quote di pensione trattenute dal datore di lavoro		Importo delle trattenute sulla retribuzione effettuate dal datore di lavoro in applicazione della normativa sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro

## PENSIONI ESTERE (codice H)

<b>8a</b>	<b>H1</b>	Pensioni dirette erogate da Stati esteri		
<b>8b</b>	<b>H2</b>	Pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri		
<b>32</b>	<b>H3</b>	Pensioni estere per infortunio sul lavoro o malattia professionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>● redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l'interessato dell'attitudine al lavoro per tutta la vita;</li> <li>● redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia determinato un'inabilità lavorativa permanente;</li> <li>● redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal FDMP - Fond des maladies professionnelles</li> </ul>	<i>In quanto non conosciuti dal casellario, le pensioni a carico di Stati esteri devono essere dichiarate sul modello RED.</i>
<b>39</b>	<b>H4</b>	Rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso all'estero	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rendite per polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere</li> <li>● Previdenza complementare estera</li> </ul>	
<b>9</b>	<b>H5</b>	Arretrati riferiti ad anni precedenti relativi a pensioni erogate da Stati esteri	arretrati riferiti sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai superstiti	

Tab. 3 – Redditi influenti per rilevanza

	codice INPS	1	30	3	35	4	6	18	19	14	28		25	22	23
		A1	A2	A3	A4			B1	B2	C1	D1	D1			
codice INPS	redditi	lavoro dipendente IT	lavoro dipendente EST	lavoro autonomo	CO. CO. CO.	pensioni INPS	pensioni altri Enti	casa di abitazione	altri immobili	interessi	assistenza <sup>g</sup>	MSP	INVCIV <65 anni	INAIL	pens. privil. tabellari leva
	rilevanze														
1	ITM < 94 <sup>a</sup>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	IO < 7/84	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ITM INV <sup>a</sup>	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
4	ITM > 93 <sup>a</sup>	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
5	MSP	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	X	2	2	2
6	PS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	1	1	2	1	1
7	AS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
8	APS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
9	ANF <sup>b</sup>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
10	AF <sup>b</sup>	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
11	SO tab. F <sup>c</sup>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
12	INV tab. G	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	REVISIONE INV	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	PS AS SOST	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	X	0	0
15	ITM est. <sup>d</sup>														
16	cumulo lav. aut.	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Cristallizzazione <sup>a</sup>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	cumulo lav. dip. estero <sup>b</sup>														
19	aum. INVCIV PS	2	2	2	2	2	2	0	2	0	1	1	2	1	1
20	aum. INVCIV AS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
21	Maggiorazione INVCIV	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
22	MAS	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
23	Importo aggiuntivo	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
24	Incremento	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2
25	INVCIV	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	X	0	0
29	Somma aggiuntiva	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	GUERRA	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
	Sanatorie indebiti <sup>e</sup>	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	IIS cumulo <sup>f</sup>	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	INV INAIL cumulo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare  
 reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familiare

Note a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti  
 superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in  
 solo altra IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione

	24	26	68	2	31	17	16	5	7	21	34	15	20	27	29	33	8a	8b	32	39	9
				E1	E1	E2	E3			F1	F2	F3	F3	F4	G1	G2	H1	H2	H3	H4	H5
	pens. GUERRA	vitalizio 15/18	assegni su metaglie VM	arretrati lav. dip. IT	arretrati lav. dip. EST	arretrati CIG	TFR e simili	arretrati pens. INPS	arretrati pens. altri	rendite finanziarie IT	ass. mantenim. da coniuge	partecipazione societaria	altri IRPEF	altri NON IRPEF	IRPEF per AS	trattenute cumulo	pensioni dirette EST	pens. superstiti EST	inf. o mal. prof. EST	rendite finanziarie EST	arretrati pens. EST
	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	0
	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	2	2
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	3	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	0	3	3
	0	3	0	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	0	3	3
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	1	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	1	2	2
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	2	2	0	2	2	2	2	0
	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	2
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0	2	0
	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0
	X	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

della prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il

solo se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre pensioni in Italia • e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente • g = rientrano in questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale.

# La perequazione delle pensioni

## **Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione sociale e assegno sociale**

**C**on il decreto del 19 novembre 2010 (GU n. 279 del 29 novembre 2010) il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, ha comunicato ufficialmente:

- il valore definitivo dell'aumento che i prezzi hanno fatto registrare nel 2009 rispetto al 2008, che viene riconosciuto in via definitiva come perequazione delle pensioni nel 2010: **0,7%**, valore che conferma quello comunicato con il decreto precedente in via presuntiva ed applicato provvisoriamente alle pensioni nel corso del 2010
- il valore presuntivo della variazione dell'indice dei prezzi nel 2010 rispetto al 2009: **1,4%**, che è la misura dell'aumento attribuito alle pensioni nel 2010 in via provvisoria.

### **Valori definitivi 2010 e conguaglio**

Poiché l'aumento attribuito alle pensioni nel 2010 in via provvisoria è stato confermato dalla rilevazione definitiva della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi, non è stato praticato alcun conguaglio sulla rata di pensione corrisposta nel mese di gennaio 2011.

### **Valori previsionali 2011 e modalità di calcolo**

Per ricostruire correttamente l'aumento delle pensioni nel 2011 rispetto al 2010 è necessario tener presente che esso va applicato all'importo di pensione determinato in via definitiva, che può non corrispondere a quello che appare sui certificati di pensione. Infatti, perché gli Enti aggiornino l'intero *stock* delle pensioni in tempo per metterle in pagamento già dal 1° gennaio nell'importo adeguato, nel mese di ottobre di ogni anno si calcola la media degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno intero, considerando 9 indici (quelli da gennaio a settembre) nel loro valore effettivo e tre con un valore fittizio; in particolare, si applica all'indice di settembre (l'ultimo conosciuto nel suo valore effettivo) la stessa misura di variazione che si è verificata l'anno precedente nel passaggio tra il mese di settembre e quello di ottobre, e si stabilisce convenzionalmente che gli indici di novembre e dicembre rimangano invariati rispetto a quello di ottobre così costruito. Se, alla data in cui si rende noto il valore definitivo di tutti gli indici mensili e quindi quello medio annuale, il valore definitivo della variazione rispetto all'anno precedente risulta uguale a quello ipotizzato, allora il certificato di pensione ha valore

definitivo; in caso contrario, esso va corretto in base alla differenza. Poiché il valore provvisorio 2010 è stato confermato, l'aumento dell'1,4% è stato applicato sullo stesso valore mensile riportato sui certificati di pensione.

### **Valori definitivi 2011 e conguaglio**

La misura dell'aumento attribuito in via provvisoria risulta già smentita dalle ultime rilevazioni dell'Istat (*circ. Inps n. 24 del 1° febbraio 2011, punto 1.2*), in base alle quali la misura corretta è pari all'1,6%: misura che verrà sancita dal Decreto ministeriale del novembre 2011. Di conseguenza, è prevedibile che i pensionati riceveranno la differenza, nella misura di 2 decimi di punto percentuale, unitamente alla rata di gennaio 2012. Per le pensioni al minimo si tratterà di € 11,96 (corrispondente a 92 centesimi per 13 mensilità).

A fronte del verificarsi di questo scostamento, si tenga presente che:

- le tabelle riepilogative finali e molte delle tabelle nel testo del Vademecum riportano sia i dati previsionali che quelli definitivi;
- le tabelle che riguardano limiti minimi e massimi di retribuzione e reddito imponibile e pensionabile, sia per i lavoratori dipendenti che per i lavoratori autonomi, sono sempre riportate con i valori definitivi, così come le tabelle F e G di cui alla legge 335/1995 (pensione ai superstiti e assegno ordinario d'invalidità), i limiti di reddito per la sospensione della vecchia pensione d'invalidità e la revisione dell'assegno di invalidità e i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili da utilizzare nel calcolo delle pensioni con decorrenza nel 2011;
- le pensioni di guerra, le indennità di accompagnamento e simili e i limiti di reddito per gli invalidi civili totali, ciechi e sordomuti sono sempre compilate con valori definitivi, perché perequati in base a indici Istat o periodi di riferimento diversi da quelli in uso per le pensioni IVS;
- i limiti di reddito per essere considerati a carico ai fini del diritto agli assegni familiari o quote di maggiorazione della pensione a carico delle GGSS lavoratori autonomi sono da considerarsi definitivi, ancorché calcolati col valore previsionale, perché la legge prescrive espressamente l'utilizzo del valore presuntivo;
- tutte le altre tabelle sono compilate con valori presuntivi e perciò i valori relativi all'anno in corso sono riportati in carattere corsivo; esse verranno aggiornate nella prossima edizione annuale del Vademecum.

### **Criteria generali di attribuzione dello scatto di perequazione**

Lo "scatto" di perequazione automatica non esplica la sua efficacia per intero, se la pensione supera determinati limiti: sull'importo eccedente determinati limiti l'aliquota di perequazione viene applicata in misura ridotta. Dopo il triennio durante il quale la fascia su cui l'aliquota di perequazione si applica senza riduzioni è stata

## **La perequazione delle pensioni**

ampliata fino ad un livello pari a 5 volte il minimo, grazie all'accordo sindacati Governo raggiunto nel 2007, dal 1° gennaio 2011 si ritorna al sistema a tre fasce, per cui l'aliquota di aumento si applica:

- al 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento minimo INPS;
- ridotta al 90 per cento sulla quota di pensione eccedente il limite pari a tre volte ma non eccedente il limite pari a cinque volte il trattamento minimo INPS;
- ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento minimo.

Il fatto che l'aliquota venga ridotta, oltre determinati limiti, comporta un problema quando le pensioni corrisposte ad uno stesso titolare siano più d'una oppure quando la stessa pensione sia divisa in più parti, come ad esempio quando su una pensione venga corrisposta l'Indennità integrativa speciale (IIS) come assegno a se stante.

In caso di contitolarità di più pensioni, l'aumento di perequazione è determinato in base all'importo complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona (art. 34 L 448/1998); se le pensioni sono a carico di Enti diversi, è il Casellario centrale pensionati che si incarica di calcolare l'aliquota complessiva di aumento e comunicarla agli Enti interessati, che provvedono in corso d'anno alla variazione e al conguaglio eventualmente necessari. In genere, l'importo di perequazione calcolato in base all'aliquota complessiva viene ripartito sui diversi trattamenti in proporzione al loro ammontare.

In caso di corresponsione dell'IIS come assegno a se stante, fino al 1983 l'adeguamento avveniva mediante aumento della sola quota di IIS in cifra assoluta. Dal 1984, in applicazione dell'art. 21 della legge 730/83, la percentuale di perequazione viene attribuita sull'ammontare complessivo del trattamento di quiescenza, nelle misure spettanti secondo aliquote decrescenti per fasce d'importo, in modo da applicare l'aliquota intera all'indennità integrativa speciale considerata parte della quota di pensione non eccedente 3 volte il trattamento minimo e scaricare sulla parte restante della pensione base l'eventuale aliquota ridotta. Inoltre, la quota di IIS corrisposta sulla 13° rata di pensione è di importo leggermente inferiore alle altre. Si veda l'importo della IIS alle varie scadenze nelle tabelle riportate in questo capitolo.

Riguardo alle proprie pensioni, l'Inpdap segue criteri leggermente differenti da quelli qui esposti. Infatti, quando la contitolarità si determina esclusivamente con trattamenti di sua pertinenza, l'INPDAP continua ad applicare i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d'intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e con l'INPDAP stesso. Secondo tali disposizioni, l'aumento di perequazione automatica

presuppone l'individuazione di un trattamento da considerarsi "principale" e uno (o più) da considerare "secondario". Dopo aver attribuito l'aumento alla pensione "principale" nella misura calcolata come se si trattasse di una pensione a se stante, alla pensione "secondaria" (o alle pensioni "secondarie") viene attribuita soltanto la differenza con l'aumento calcolato sul cumulo dei trattamenti.

A questo fine, viene considerata "principale" la pensione sulla quale viene corrisposta l'indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. Nel caso di concorso di più quote di IIS, delle quali una in misura differenziale ai sensi dell'art. 17 della legge n. 843/1978 e un'altra in misura intera, ai fini del calcolo dell'aumento di perequazione si considera "principale" la pensione con la IIS ridotta e "secondaria" l'altra: per quest'ultima, dal 1999, la parte residua dell'aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, va ad incrementare la sola voce "pensione annua lorda". Quindi, sulla medesima pensione, l'importo dell'annessa indennità integrativa speciale è rimasto invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998.

Il criterio di aumentare il solo importo di pensione, tenendo cristallizzato quello dell'eventuale IIS, si segue anche quando si tratta di applicare l'aumento in misura proporzionale tra trattamenti pensionistici a carico di Enti diversi.

### **Trattamenti per invalidi civili, ciechi, sordomuti**

La perequazione dei trattamenti per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti si effettua con riferimento a più indici dell'ISTAT. In particolare:

- le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte le pensioni di carattere previdenziale e assistenziale. Quindi, nel 2011, questi trattamenti aumentano in via presuntiva dell' **1,4%**;
- i limiti di reddito per il diritto alle pensioni per gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti e quelli parziali (ventesimisti e decimisti) e i sordomuti aumentano della percentuale di variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra i periodi agosto-luglio precedenti il 1° gennaio di ciascun anno. Per il 2011, questo valore è risultato pari all' **1%** in via definitiva;
- il limite di reddito per l'assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue i criteri di perequazione della pensione sociale (+ **1,4%** per il 2011);
- le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della percentuale di variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il 1° gennaio di ciascun anno. Si tratta del sistema di perequazione stabilito nel 1975 per i trattamenti minimi di pensione (art. 9, L 160/1975), rimasto in vigore per le pensioni di guerra e

le indennità per invalidità civile anche quando l'adeguamento del trattamento minimo fu adeguato alla disciplina generale. Ai fini dell'aumento di tali indennità nel 2011, tale valore è risultato in via definitiva pari al **3,03%**, con l'avvertenza che tale percentuale va applicata sull'intero importo solo all'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili. Per l'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili si segue il criterio di applicare l'aliquota di perequazione ad una quota fissa pari a € 228,38 ed aggiungere l'aumento che si ricava in questo modo all'importo complessivo in pagamento l'anno precedente. Per l'indennità di comunicazione si segue un criterio analogo, con quota fissa pari a € 103,29. Nel caso dell'indennità speciale per i ciechi ventesimalisti, invece, il risultato migliore si ha applicando l'aliquota di perequazione all'importo della stessa indennità nell'anno precedente decurtato di € 1,23).

### **Pensioni di guerra**

Le pensioni di guerra, per le quali l'aumento di perequazione viene calcolato in base allo stesso indice Istat previsto per le indennità di accompagnamento, sono state perequate per il 2011 nella misura definitiva del **3,03%** (*Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro, ufficio VII, circ. 958 del 9 dicembre 2010*). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito.

### **Privilegiate INPDAP**

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria seguono lo stesso indice di perequazione delle pensioni di guerra e quindi anch'essi sono aumentati in via definitiva del **3,03%**.

### **Rendite INAIL e assegno di assistenza personale continuativa**

La retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro è rivalutata annualmente, con decorrenza 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente. L'assegno di assistenza personale e continuativa corrisposto ai titolari di pensione d'inabilità in particolari condizioni, in base all'art. 5 della L 222/1984, è rivalutato con gli stessi criteri. Quindi, tutti questi trattamenti sono aumentati dello **0,7%** il 1° luglio 2010 (*art. 11 DLgs 38/2000*).

## LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI

data di applicazione	aliquota definitiva	aliquota presuntiva	estremi del decreto ministeriale	estremi delle disposizioni legislative di modifica
mag. 1992	2,6	2,6	DM 26/11/1991 (GU 286 6/12/1991)	
nov. 1992	-	1,8		<a href="#">art. 2, c. 1, DL 384/92</a>
gen. 1993	-	-	DM 30/12/1992 (GU 18 23/1/1993)	
giu. 1993	1,8	-		<a href="#">art. 2, c. 1bis, L 438/92</a>
dic. 1993	1,7	-		
gen. 1994	0,7*	-	DM 20/11/1993 (GU 293 15/12/1993)	<a href="#">art. 11, c. 5. L 537/93</a>
nov. 1994	4	3,5		<a href="#">art. 11, c. 1, DLgs 503/92</a>
nov. 1995	-	-		<a href="#">art. 14 L 724/94</a>
1996	5,4	5,2	DM 20/11/1995 (GU 276 25/11/1995)	
1997	3,9	3,8	DM 20/11/1996 (GU 277 26/11/1996)	
1998	1,7*	1,7*	DM 20/11/1997 (GU 280 1/12/1997)	<a href="#">art. 59, c. 13, L 449/97</a>
1999**	1,8	1,7	DM 20/11/1998 (GU 282 30/11/1998)	
2000	1,6	1,5	DM 20/11/1999 (GU 281 30/11/1999)	
2001	2,6	2,4	DM 20/11/2000 (GU 277 27/11/2000)	<a href="#">art. 69, c. 1 e 2, L 388/2000</a>
2002	2,7	2,7	DM 20/11/2001 (GU 283 5/12/2001)	
2003	2,4	2,4	DM 20/11/2002 (GU 285 5/12/2002)	
2004	2,5	2,5	DM 20/11/2003 (GU 283 5/12/2003)	
2005	2	1,9	DM 20/11/2004 (GU 289 10/12/2004)	
2006	1,7	1,7	DM 18/11/2005 (GU 278 29/11/2005)	
2007	2	2	DM 20/11/2006 (GU 294 19/12/2006)	
2008	1,7*	1,6*	DM 19/11/2007 (GU 278 29/11/2007)	<a href="#">art.1, c. 19, L 247/2007</a>
2009	3,2	3,3	DM 20/11/2008 (GU 290 12/12/2008)	
2010	0,7	0,7	DM 19/11/2009 (GU 280 1/12/2009)	
2011	1,6	1,4	DM 19/11/2010 (GU 279 29/11/2010)	

\* A gennaio del 1994, l'aumento è stato attribuito solo alle pensioni di importo non superiore ad 1 milione di lire; nel 1998, solo alle pensioni di importo non superiore a 5 volte il TM; nel 2008, solo alle pensioni di importo non superiore a 8 volte il TM.

\*\* A partire dal 1999 l'aliquota di perequazione si applica all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici corrisposti allo stesso titolare (art. 34 L 448/1998)

## PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER FASCE D'IMPORTO COMPLESSIVO

### DELLE PENSIONI

(art. 24 L 28 febbraio 1986, n. 41, art. 69, comma 1, L 388/2000, art. 5, c. 6, L 127/2007)

periodo	aliquota			fascia di pensione		
		provvisoria	definitiva	limiti	importo	aumento max
dal 1 gennaio 2006	aliquota piena	1,7	1,7	fino a € 1.261,29	1.261,29	21,44
	aliquota al 90%	1,53	1,53	da € 1.261,30 a € 2.102,15	840,86	12,87
	aliquota al 75%	1,275	1,275	da € 2.102,16 in poi		
dal 1 gennaio 2007	aliquota piena	2	2	fino a € 1.282,74	1.282,74	25,65
	aliquota al 90%	1,8	1,8	da € 1.282,75 a € 2.137,90	855,16	15,39
	aliquota al 75%	1,5	1,5	da € 2.137,91 in poi		
dal 1 gen. 2008	aliquota piena	1,6	1,7	fino a € 2.180,70	2.180,70	37,07
	aliquota al 75%	1,2	1,275	da € 2.180,71 in poi		
dal 1 gen. 2009	aliquota piena	3,3	3,2	fino a € 2.217,80	2.217,80	70,97
	aliquota al 75%	2,475	2,4	da € 2.217,81 in poi		
dal 1 gen. 2010	aliquota piena	0,7	0,7	fino a € 2.288,80	2.288,80	16,02
	aliquota al 75%	0,525	0,525	da € 2.288,81 in poi		
dal 1 gennaio 2011	aliquota piena	1,4	1,6	fino a € 1.382,91	1.382,91	19,36
	aliquota al 90%	1,26	1,44	da € 1.382,92 a € 2.304,85	921,94	11,62
	aliquota al 75%	1,05	1,2	da € 2.304,86 in poi		

**La  
perequazione  
delle  
pensioni**

## INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE COME ASSEGNO A SE STANTE SU PENSIONI A CARICO DI FORME ESCLUSIVE DELL'AGO

Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988\*

Anno	importo mensile <sup>(1)</sup>		13 <sup>a</sup> mensilità <sup>(2)</sup>	
	definitivo	presuntivo	definitivo	presuntivo
2000	1.105.204	1.104.116	1.066.484	1.065.396
2001	1.133.940	1.131.730	1.095.220	1.093.010
	585,63	584,49	565,63	564,49
2002	601,44	601,44	581,45	581,45
2003	615,87	615,87	595,87	595,87
2004	631,27	631,27	611,27	611,27
2005	643,90	643,26	623,90	623,26
2006	654,85	654,85	634,85	634,85
2007	667,95	667,95	647,95	647,95
2008	679,31	678,64	659,31	658,64
2009	701,05	701,73	681,05	681,73
2010	705,96	705,96	685,96	685,96
2011	717,26	715,84	697,26	695,84

\* 1.1.81 per i dipendenti FFSS

<sup>(1)</sup> Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.

<sup>(2)</sup> Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratto 38.720 lire

# Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito

**T**utti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal 1° gennaio 1992, per effetto della [legge n. 412/91](#), i due benefici non possono essere cumulati, restando fruibile quello più favorevole.

Attualmente l'INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 121° giorno dalla domanda di prestazione; l'INPDAP paga d'ufficio interessi e rivalutazione monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal 1° gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà.

Per i provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 1992, fermi restando i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli interessi sono liquidati a domanda dell'interessato.

Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi spettanti nel tempo.

Per quanto riguarda l'individuazione del momento della formazione del ritardo (*dies a quo*) l'INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati dalle diverse Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza.

Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio.

Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione dei termini.

Periodo	Misura del saggio	Riferimento normativo
fino al 15 dicembre 1990	5%	<i>art. 1.284 del Codice civile</i>
dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996	10%	<i>art. 1 L 353/1990</i>
dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998	5%	<i>art. 2, c. 185, L 662/1996</i>
dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000	2,5%	<i>DM 10/12/1998</i>
dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001	3,5%	<i>DM 11/12/2000</i>
dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003	3%	<i>DM 11/12/2001</i>
dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007	2,5%	<i>DM 1/12/2003</i>
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%	<i>DM 12/12/2007</i>
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1%	<i>DM 4/12/2009</i>
dal 1° gennaio 2011	1,5%	<i>DM 7/12/2010</i>

# Sigle e codici

## Sedi INPS per codice numerico

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
0100	<b>AGRIGENTO</b>	1090	AGORDO	1794	ASSEMINI
0101	SCIACCA	1091	FELTRE	1795	CAGLIARI - PIRRI
0190	LICATA	1092	PIEVE DI CADORE	1796	SENORBI
0191	CANICATTI'	1100	<b>BENEVENTO</b>	1797	CAGLIARI - MULINU BECCIU
0192	BIVONA	1190	TELESE	1800	<b>CALTANISSETTA</b>
0200	<b>ALESSANDRIA</b>	1200	<b>BERGAMO</b>	1890	GELA
0290	CASALE MONFERRATO	1290	TREVIGLIO	1900	<b>CAMPOBASSO</b>
0291	ACQUI TERME	1291	CLUSONE	1990	TERMOLI
0292	NOVI LIGURE	1292	ZOGNO	1991	LARINO
0293	TORTONA	1293	TERNO D'ISOLA	2000	<b>CASERTA</b>
0300	<b>ANCONA</b>	1294	GRUMELLO DEL MONTE	2001	AVERSA
0390	FABRIANO	1295	ROMANO DI LOMBARDIA	2090	PIEDIMONTE MATESE
0391	JESI	1300	<b>BOLOGNA</b>	2092	SESSA AURUNCA
0392	SENIGALLIA	1301	IMOLA	2100	<b>CATANIA</b>
0393	OSIMO	1390	BUDRIO	2190	CALTAGIRONE
0400	<b>AOSTA</b>	1391	VERGATO	2191	PATERNO'
0490	VERRES	1392	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	2192	ADRANO
0500	<b>AREZZO</b>	1393	SAN LAZZARO DI SAVENA	2193	ACIREALE
0591	SANSEPOLCRO	1394	CASALECCHIO DI RENO	2194	GIARRE
0592	MONTEVARCHI	1395	SAN GIORGIO DI PIANO	2196	MASCALUCIA
0600	<b>ASCOLI PICENO</b>	1400	<b>BOLZANO - BOZEN</b>	2200	<b>CATANZARO</b>
0690	FERMO	1490	BRESSANONE - BRIXEN	2201	LAMEZIA TERME
0691	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	1491	MERANO - MERAN	2202	<b>VIBO VALENTIA</b>
0692	MONTEGRANARO	1492	BRUNICO - BRUNECK	2203	<b>CROTONE</b>
0700	<b>ASTI</b>	1493	EGNA - NEUMARKT	2290	SOVERATO
0790	NIZZA MONFERRATO	1494	SILANDRO - SCHLANDERS	2291	CIRO' MARINA
0800	<b>AVELLINO</b>	1500	<b>BRESCIA</b>	2293	SERRA SAN BRUNO
0890	ARIANO IRPINO	1590	BRENO	2294	TROPEA
0891	SANT ANGELO DEI LOMBARDI	1591	VILLANUOVA SUL CLISI	2300	<b>CHIETI</b>
0892	CERVINARA	1592	SAREZZO	2390	LANCIANO
0900	<b>BARI</b>	1593	DESENZANO DEL GARDA	2391	VASTO
0901	ANDRIA	1594	MANERBIO	2400	<b>COMO</b>
0970	BARI- CARBONARA	1595	CHIARI	2401	<b>LECCO</b>
0971	BARI - SAN PAOLO	1596	MONTICHIARI	2490	CANTU'
0990	MONOPOLI	1597	ISEO	2491	ERBA
0991	CONVERSANO	1600	<b>BRINDISI</b>	2492	MENAGGIO
0992	PUTIGNANO	1690	OSTUNI	2493	MERATE
0993	GIOIA DEL COLLE	1691	FRANCAVILLA FONTANA	2500	<b>COSENZA</b>
0994	ALTAMURA	1700	<b>CAGLIARI</b>	2501	ROSSANO
0995	BARLETTA	1701	IGLESIAS	2590	PAOLA
0996	CANOSA DI PUGLIA	1770	CAGLIARI - SANT'ELIA	2591	CASTROVILLARI
0997	TRANI	1790	SANLURI	2592	TREBISACCE
0998	MOLFETTA	1791	QUARTU SANT'ELENA	2593	SAN MARCO ARGENTANO
0999	BARI- MURAT	1792	CARBONIA	2594	ACRI
1000	<b>BELLUNO</b>	1793	GIBA	2595	SAN GIOVANNI IN FIORE

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
2596	RENDE	3500	<b>GORIZIA</b>	4901	MONZA
2597	SCALEA	3590	MONFALCONE	4902	MILANO - NORD
2600	<b>CREMONA</b>	3600	<b>GROSSETO</b>	4903	MILANO - MISSORI
2690	CREMA	3690	CASTEL DEL PIANO	4904	MILANO - FIORI
2691	CASALMAGGIORE	3700	<b>IMPERIA</b>	4905	MILANO - CORVETTO
2700	<b>CUNEO</b>	3790	VENTIMIGLIA	4908	LEGNANO
2790	SALUZZO	3791	SANREMO	4909	SEREGNO
2791	ALBA	3800	<b>L'AQUILA</b>	4927	<b>LODI</b>
2792	MONDOVI'	3801	SULMONA	4945	BOLLATE
2793	SAVIGLIANO	3802	AVEZZANO	4946	GARBAGNATE MILANESE
2794	BRA	3900	<b>LA SPEZIA</b>	4947	RHO
2800	<b>ENNA</b>	3990	SARZANA	4948	MILANO - NIGUARDA
2890	NICOSIA	4000	<b>LATINA</b>	4949	MILANO - PALMANOVA
2891	PIAZZA ARMERINA	4090	FORMIA	4950	CINISELLO BALSAMO
2900	<b>FERRARA</b>	4091	TERRACINA	4951	COLOGNO MONZESE
2990	CODIGORO	4100	<b>LECCE</b>	4952	GORGONZOLA
3000	<b>FIRENZE</b>	4101	CASARANO	4953	PADERNO DUGNANO
3001	PRATO	4190	NARDO'	4955	SESTO SAN GIOVANNI
3071	TAVERNUZZE	4191	TRICASE	4971	MELZO
3090	EMPOLI	4192	MAGLIE	4973	MILANO - BAGGIO
3091	BORGO SAN LORENZO	4193	GALLIPOLI	4974	MILANO - LORENTEGGIO
3092	PONTASSIEVE	4194	CAMPI SALENTINA	4975	MAGENTA
3093	SCANDICCI	4195	GALATINA	4976	PARABIAGO
3094	SESTO FIORENTINO	4200	<b>LIVORNO</b>	4977	SANT'ANGELO LODIGIANO
3095	FIRENZE - CAMPO DI MARTE	4201	PIOMBINO	4978	CARATE BRIANZA
3096	CASTELFIORENTINO	4290	CECINA	4979	VIMERCATE
3097	FIRENZE - GAVINANA	4300	<b>LUCCA</b>	4990	CASSANO D'ADDA
3098	FIRENZE - ISOLOTTO	4390	VIAREGGIO	4991	MELEGNANO
3100	<b>FOGGIA</b>	4391	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	4992	CODOGNO
3190	CERIGNOLA	4392	PIETRASANTA	4995	DESIO
3191	SAN SEVERO	4393	CAPANNORI	4996	CESANO MADERNO
3192	LUCERA	4400	<b>MACERATA</b>	4997	ABBATEGRASSO
3193	MANFREDONIA	4490	CAMERINO	4999	CASTANO PRIMO
3194	RODI GARGANICO	4491	CIVITANOVA MARCHE	5000	<b>MODENA</b>
3200	<b>FORLI'</b>	4492	TOLENTINO	5090	PAVULLO NEL FRIGNANO
3201	<b>RIMINI</b>	4500	<b>MANTOVA</b>	5091	MIRANDOLA
3290	CESENA	4590	OSTIGLIA	5092	CARPI
3291	SAVIGNANO SUL RUBICONE	4591	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	5093	VIGNOLA
3292	MORCIANO DI ROMAGNA	4592	SUZZARA	5094	SASSUOLO
3300	<b>FROSINONE</b>	4600	<b>MASSA CARRARA</b>	5100	<b>NAPOLI</b>
3301	CASSINO	4690	AULLA	5101	CASTELLAMMARE DI STABIA
3390	SORA	4691	MASSA	5102	NOLA
3391	ANAGNI	4700	<b>MATERA</b>	5103	ARZANO
3400	<b>GENOVA</b>	4790	POLICORO	5104	NAPOLI - SOCCAVO
3401	SESTRI LEVANTE	4800	<b>MESSINA</b>	5105	NAPOLI - VOMERO
3402	GENOVA - SESTRI PONENTE	4890	PATTI	5106	POZZUOLI
3470	GENOVA - VALPOLCEVERA	4891	SANTA TERESA DI RIVA	5172	TORRE DEL GRECO
3471	GENOVA - CAMOGLI	4892	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	5173	STELLA S. CARLO
3473	GENOVA - NERVI	4893	SANT'AGATA DI MILITELLO	5174	CHIAIA
3474	GENOVA - SANPIERDARENA	4894	MILAZZO	5175	SCAMPIA
3490	CHIAVARI	4900	<b>MILANO</b>	5176	SAN GIOVANNI - NAPOLI EST

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
5190	ISCHIA	5993	NOVAFELTRIA	7090	COLLEFERRO
5191	AFRAGOLA- NAPOLI NORD	6000	PESCARA	7091	TIVOLI
5193	FRATTAMAGGIORE	6090	PENNE	7092	VELLETRI
5195	TORRE ANNUNZIATA	6091	MONTESILVANO	7093	BRACCIANO
5196	POMIGLIANO D'ARCO	6100	PIACENZA	7094	MONTEROTONDO
5197	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	6190	CASTEL SAN GIOVANNI	7095	ANZIO
5198	SOMMA VESUVIANA	6191	FIORENZUOLA D'ARDA	7096	PALESTRINA
5199	GIUGLIANO IN CAMPANIA	6200	PISA	7097	ALBANO LAZIALE
5200	NOVARA	6290	PONTERERA	7099	GUIDONIA MONTECELIO
5290	VERBANO CUSIO OSSOLA	6300	PISTOIA	7100	ROVIGO
5291	BORGOMANERO	6390	MONTECATINI TERME	7190	ADRIA
5300	NUORO	6400	POTENZA	7191	BADIA POLESINE
5390	LANUSEI	6490	MELFI	7200	SALERNO
5391	MACOMER	6491	LAGONEGRO	7201	NOCERA INFERIORE
5392	ISILI	6492	VILLA D'AGRI	7202	BATTIPAGLIA
5393	SORGONO	6500	RAGUSA	7290	SAPRI
5394	SINISCOLA	6590	MODICA	7291	VALLO DELLA LUCANIA
5395	GAVOI	6591	VITTORIA	7293	MINORI
5400	PADOVA	6600	RAVENNA	7294	SALA CONSILINA
5490	CITTADELLA	6690	FAENZA	7295	AGROPOLI
5491	ESTE	6691	LUGO	7298	CAVA DE' TIRRENI
5492	CAMPOSAMPIERO	6700	REGGIO DI CALABRIA	7300	SASSARI
5493	PIOVE DI SACCO	6790	PALMI	7390	OLBIA
5500	PALERMO	6791	LOCRI	7391	OZIERI
5501	PALERMO - NORD	6792	CAULONIA	7392	TEMPIO PAUSANIA
5502	PALERMO - SUD	6793	MELITO DI PORTO SALVO	7393	ALGHERO
5590	TERMINI IMERESE	6794	POLISTENA	7394	THIESI
5591	PARTINICO	6795	VILLA SAN GIOVANNI	7400	SAVONA
5592	CORLEONE	6800	REGGIO NELL'EMILIA	7490	CARCARE
5593	BAGHERIA	6891	GUASTALLA	7491	ALBENGA
5594	PETRALIA SOPRANA	6892	CASTELNOVO NE'MONTI	7492	FINALE LIGURE
5596	MISILMERI	6900	RIETI	7500	SIENA
5600	PARMA	6990	POGGIO MIRTETO	7590	ABBADIA SAN SALVATORE
5691	FIDENZA	7000	ROMA	7591	COLLE DI VAL D'ELSA
5692	LANGHIRANO	7001	ROMA - EUR	7592	MONTEPULCIANO
5700	PAVIA	7002	ROMA - MONTEVERDE	7600	SIRACUSA
5790	STRADELLA	7003	ROMA - OSTIA-LIDO	7601	NOTO
5791	VIGEVANO	7004	ROMA - MONTESACRO	7690	LENTINI
5792	VOGHERA	7005	ROMA - CENTRO	7691	AUGUSTA
5793	MEDE	7006	CIVITAVECCHIA	7700	SONDRIO
5800	PERUGIA	7009	ROMA - CASILINO-PRENESTINO	7800	TARANTO
5801	CITTÀ DI CASTELLO	7010	ROMA - TUSCOLANO	7890	MANDURIA
5890	FOLIGNO	7012	ROMA - AURELIO	7891	GROTTAGLIE
5891	SPOLETO	7013	ROMA - TIBURTINO	7892	CASTELLANETA
5892	GUBBIO	7014	ROMA - FLAMINIO	7893	MARTINA FRANCA
5893	TODI	7015	POMEZIA	7900	TERAMO
5894	CASTIGLIONE DEL LAGO	7056	FIUMICINO	7990	ATRI
5900	PESARO	7070	SPINACETO	7991	GIULIANOVA
5990	FOSSOMBRONE	7071	FIDENE	7992	NERETO
5991	URBINO	7074	GROTTAFERRATA	8000	TERNI
5992	FANO	7077	FINOCCHIO	8090	ORVIETO

codice	descrizione	codice	descrizione	codice	descrizione
8091	AMELIA	8290	MARSALA	8890	PORTOGRUARO
8092	NARNI	8291	ALCAMO	8891	CHIOGGIA
8100	<b>TORINO</b>	8292	CASTELVETRANO	8892	DOLO
8101	MONCALIERI	8293	MAZARA DEL VALLO	8893	MIRANO
8102	IVREA	8300	<b>TRENTO</b>	8894	MESTRE 1
8103	TORINO - NORD	8390	ROVERETO	8895	MESTRE 2
8104	TORINO - SUD	8391	CLES	8900	<b>VERCELLI</b>
8105	PINEROLO	8392	BORGO VALSUGANA	8901	BIELLA
8106	COLLEGNO	8393	CAVALESE	8990	BORGOSIESA
8107	TORINO 7	8394	RIVA DEL GARDA	9000	<b>VERONA</b>
8110	TORINO - LINGOTTO	8400	<b>TREVISO</b>	9090	LEGNAGO
8170	TORINO - PARELLA	8490	CONEGLIANO	9091	SAN BONIFACIO
8171	TORINO NORD - C.SO VIGEVANO	8491	MONTEBELLUNA	9092	CAPRINO VERONESE
8172	TORINO - SAN PAOLO	8492	ODERZO	9093	VILLAFRANCA DI VERONA
8173	TORINO - STURA	8493	PIEVE DI SOLIGO	9100	<b>VICENZA</b>
8174	TORINO - LUCENTO	8494	CASTELFRANCO VENETO	9190	BASSANO DEL GRAPPA
8175	TORINO - SAN CARLO	8500	<b>TRIESTE</b>	9191	SCHIO
8176	TORINO - MIRAFIORI	8600	<b>UDINE</b>	9192	LONIGO
8177	LINGOTTO	8690	TOLMEZZO	9193	ARZIGNANO
8178	TORINO - CROCCETTA	8691	CERVIGNANO DEL FRIULI	9194	THIENE
8179	VENARIA REALE	8692	CIVIDALE DEL FRIULI	9200	<b>VITERBO</b>
8190	RIVAROLO CANAVESE	8693	CODROIPO	9290	MONTEFIASCONE
8191	ORBASSANO	8694	SAN DANIELE DEL FRIULI	9292	CIVITA CASTELLANA
8192	CHIERI	8700	<b>VARESE</b>	9300	<b>PORDENONE</b>
8193	CHIVASSO	8790	BUSTO ARSIZIO	9390	SPLIMBERGO
8194	BUSSOLENO	8791	LUINO	9400	<b>ISERNIA</b>
8195	CARMAGNOLA	8792	GALLARATE	9490	AGNONE
8196	CIRIE'	8795	TRADATE	9500	<b>ORISTANO</b>
8197	VANCHIGLIA	8800	<b>VENEZIA</b>	9590	GHILARZA
8200	<b>TRAPANI</b>	8801	SAN DONA'DI PIAVE		

## Il codice delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS

Per ragioni inerenti la tutela dei dati riservati, sul certificato di pensione dell'Inps (il modello ObisM) dal 2005 non appare più l'indicazione per esteso dell'organizzazione sindacale cui il pensionato è iscritto ed alla quale l'Inps versa l'importo della quota associativa eventualmente trattenuto dalla pensione. Dal 2006, sui modelli ObisM appare tra parentesi un codice numerico, alfabetico o alfanumerico, che individua l'organizzazione. Pubblichiamo su questo manuale, ad uso esclusivamente interno, l'elenco dei codici delle organizzazioni sindacali con le quali l'Inps ha stipulato convenzione per la trattenuta della quota associativa dalla pensione o da altri trattamenti previdenziali.

<b>codice</b>	<b>sigla</b>	<b>denominazione</b>
1	SPI - CGIL	Sindacato Pensionati Italiani - CGIL
1A	FP - CGIL	Federazione Lavoratori Funzione Pubblica CGIL
1B	FISAC - CGIL	Fisac CGIL
1C	SLC-CGIL	Sindacato Lavoratori Comunicazioni - CGIL
2	FNP - CISL	Federazione Nazionale Pensionati - CISL
2A	FED. AGR. ALI. AMB. IND. CISL	Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale CISL
2B	FIBA - CISL	Fiba CISL
2C	SLP-CISL	Federazione Lavoratori Poste
3	UILP	Unione Italiana Lavoratori Pensionati
3A	UILA MONOPOLI	Uila MONOPOLI
3B	UILCA	Uilca
3C	UIL-POST	Unione Italiana Lavoratori Poste
4	ANP - CIA CONFCOLTIVATORI	Associazione Nazionale Pensionati - CIA CONFCOLTIVATORI
4A	UNSI	Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori
4B	UNSI SERVIZI	Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori Servizi
5	CNCD COLDIRETTI	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti
6	CNA PENSIONATI	Confederazione Nazionale Artigianato - Pensionati
7	UGL - PENSIONATI	Unione Generale Lavoro - Pensionati
8	CGAI CONFAGRICOLTURA	Confederazione Generale Agricoltori Italiani Confagricoltura
8A	CGAI-API	CGAI-API
9	ANAP - CGIA	Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Confartigianato
9A	ANAP - CGIA SETTORE TRASPORTI	Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Confartigianato Settore Trasporti
9B	ANAP - CGIA SETTORE METALMECCANICO	Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Confartigianato Settore Metalmeccanico
9C	ANAP - CGIA SETTORE SERVIZI	Associazione Nazionale Artigiani Pensionati Confartigianato - Settore Servizi
A	FENACOM	Federazione Nazionale Anziani Commercio Turismo
A1	FALCRI	Falcri
A2	SINFUB	Sinfub

<b>codice</b>	<b>sigla</b>	<b>denominazione</b>
A3	DIRCREDITO	Associazione Sindacale Nazionale dell'Area Direttiva e delle Altre Professionalità del Credito, della Finanza, delle Attività similari e strumentali, delle Fondazioni Bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate Dircredito
A4	SILCEA	Silcea
A5	FAP ACLI	Federazione Anziani e Pensionati Acli
A6	FEDERPENSIONATI - CONF SAL	Federpensionati Confasal
A7	ANPF	Associazione Nazionale Federcasalinghe
A8	FAGRI	Associazione Filiera Agricola
A9	FAPI	Federazione Artigiani Pensionati Italiani
B	FNPA - CASA	Federazione Nazionale Artigiani Pensionati Confederazione Autonoma Sindacato Artigiani
B1	UNIAP	Associazione Nazionale di Artigianato e Piccole e medie Imprese
B2	FNAMP - AMPI	Federazione Nazionale Associazione Mediterranea Pensionati dell'Associazione Mediterranea Piccole Imprese
B3	ASSOPENSIONATI	Associazione Pensionati Autonomi
B4	USAE	Unione Sindacati Autonomi Europei
B5	AILP	Associazione Italiana Lavoratori e Pensionati
B6	SAPP	Sindacato Autonomo Pensionati Padani
B7	USAE-API FENALCA	
B8	UNSAIU	Unione Nazionale Sindacati Autonomi
B9	FEDERPENSIONATI - CONF SAL - AREA TRASPORTI	Federpensionati Confasal - Area Trasporti
C	CIDA FENDEP (ANDIP)	Federazione Nazionale Dirigenti Pensionati
C1	FEDERDIRIGENTI - CREDITO	Federdirigenti Credito
C2	SAILP CONFASAL	Sindacato Autonomo Italiano Lavoratori Postelegrafonici
C3	PM/MEDCONF	Associazione mediterranea Piccole imprese
C4	USAE-ALDEPI	
C6	RDB	Rappresentanze sindacali di base
C7	CSE	
C8	API	Associazione Pensionati Italiani
C9	FIALS	Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità
D	ASNPD - INPS	Associazione Nazionale ex Dipendenti Inps
D1	ANPF - USLI AREA SERVIZI	Associazione Nazionale Federcasalinghe - USLI - Area Servizi
D2	ANPF - LAPET AREA INDUSTRIA	Associazione Nazionale Federcasalinghe - LAPET - Area Industria
D3	ANPF - FISAP/ISA AREA AUTONOMI	Associazione Nazionale Federcasalinghe - FISAP/ISA - Area Autonomi
E	ASGB	Associazione Pensionati Sudtirolesi

<b>codice</b>	<b>sigla</b>	<b>denominazione</b>
F	FIPAC - CONFESERCENTI	Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali
F1	FIPAC AMB.	Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali per gli Ambulatori
F2	FIPAC TUR.	Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali per il settore Turismo
F3	FIPAC BEN.	Federazione Italiana Pensionati Attività Commerciali per il settore Benzina
G	FIP - CISAL	Federazione Italiana Pensionati Cisl
G1	FAILP-CISAL	Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Postelegrafonici
H	FIAP	Federazione Italiana Autonoma Pensionati
J	FENAPI	Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori
K	DIRP - CONFEDIR	Dirigenti Parastato - Confederazione Nazionale Quadri Direttivi Dirigenti Funzionari Pubblici
L	FEP - CLAAI	Federazione Pensionati - Confederazione Libera Associazione Artigiani Italiani
M	FABI	Federazione Autonoma Bancari Italiani
N	SAVT	Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs
O	S.A.PENS. - Or.S.A.	Sindacato Autonomo Pensionati - Organizzazione Sindacati Autonomi e di base
P	AIC - FNP	Associazione Italiana Coltivatori - Federazione Nazionale Pensionati
Q	UNAP - UCI	Unione Nazionale Pensionati - Unione Coltivatori Italiani
R	Fe.N.P.I.	Federazione Nazionale Pensionati Italiani
S	SNAP	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati
S1	SNAPFNA	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati - FNA
S2	SNAPFEDAGR	Sindacato Nazionale Autonomo Pensionati Federagri
T	CIU CONF. ITAL. UNIONQUADRI	CIU - Confederazione Italiana Unionquadri
T1	CIU PENSIONATI AREA SERVIZI	Confederazione Italiana Unionquadri Pensionati Area Servizi
T2	CIU PENSIONATI AREA INDUSTRIA	Confederazione Italiana Unionquadri Pensionati Area Industria
T3	CIU PENSIONATI AREA TRASPORTI	Confederazione Italiana Unionquadri Pensionati Area Trasporti
T4	CIU PENSIONATI AREA COMUNICAZIONI	Confederazione Italiana Unionquadri Pensionati Area Comunicazione
T5	CIU PENSIONATI AREA ENERGIE	Confederazione Italiana Unionquadri Pensionati Area Energie
U	FISAPS - CISAS	Confederazione Italiana Sindacati Addetti Servizi
V	UIC	Unione Italiana Ciechi
W	ENS	Ente Nazionale per l'Assistenza e Protezione dei Sordomuti
X	CUB PENSIONATI	Confederazione Unitaria di Base - Pensionati
Y	OVER 50	Associazione Pensionati Europei - Eurocoltivatori
Y1	OVER 50	Assemblea della Terza Età
Z	ANMIC	Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili

## Le pensioni ed altri trattamenti economici erogati dall'INPS per codice numerico e sigla

codice	sigla	descrizione della pensione
001	VO	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
002	IO	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
003	SO	Pensioni ai superstiti liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti
004	VO/S	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
005	IO/S	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
006	SO/S	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in regime internazionale
007	VO/P	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
008	IO/P	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
009	SO/P	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative o compagnie ed autonomi (legge 13.03.1958, n. 250)
010	VOSPED	Pensioni ordinarie già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
011	IOSPED	Pensioni di invalidità già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali
012	SOSPED	Pensioni ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali

codice	sigla	descrizione della pensione
013	VO/MIN	Pensioni di vecchiaia, di anzianità e pensionamenti, anticipati liquidati, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
014	SO/MIN	Pensioni ai superstiti liquidate, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ai lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge 5/1960)
015	VR	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
016	IR	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
017	SR	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni
018	VO/ART	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione artigiani
019	IO/ART	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione artigiani
020	SO/ART	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione artigiani
021	VO/COM	Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
022	IO/COM	Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione esercenti attività commerciali
023	SO/COM	Pensioni ai superstiti liquidate a carico della gestione esercenti attività commerciali
024	FS	Pensioni ex dipendenti FFSS.
027	VOCRED	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche ordinarie, comprese le Casse di risparmio ed escluse le Banche di credito cooperativo
028	VOCOOP	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle Banche di credito cooperativo (ex CRA)
029	VOESA	Assegni straordinari di sostegno al reddito dei dipendenti delle esattorie
030	VOBIS	Rendite facoltative di vecchiaia
031	IOBIS	Rendite facoltative di invalidità
032	VBANC	Pensioni di invalidità a carico della Gestione speciale dell'assicurazione dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative

codice	sigla		descrizione della pensione
033	IBANC		Pensioni di vecchiaia a carico della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative
034	SBANC		Pensioni ai superstiti a carico della Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria, istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza esonerative
035	VMP		Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389)
036	IMP		Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe (legge 5.03.1963, n. 389)
037	VM	PM	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi)
	IM		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi)
	FM		Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione marittimi)
040	VSM	PMS	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale)
	ISM		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale)
	FSM		Pensioni ai superstiti della previdenza marinara (Gestione speciale)
043	INDCOM		Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
044	INVCIV		Prestazione a favore di invalido civile / cieco civile / sordomuto
045	V/VOL	VL	Pensioni di vecchiaia del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
	I/VOL		Pensioni di invalidità del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
	S/VOL		Pensioni ai superstiti del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea
048	VH	ES	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
	IH		Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette
	FH		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette

codice	sigla		descrizione della pensione
051	VT	ET	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
	IT		Pensioni di invalidità del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
	FT		Pensioni ai superstiti del personale dipendente da pubblici servizi di trasporto e pensioni del soppresso fondo per il personale dipendente dall'azienda autoferrotranviaria di Milano
054	VF	TT	Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
	IF		Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
	FF		Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia
057	VD	DZ	Pensioni di vecchiaia del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
	ID		Pensioni di invalidità del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
	FD		Pensioni ai superstiti del personale addetto alla gestione delle imposte di consumo
060	VG	GAS	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private del gas
	IG		Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private del gas
	FG		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private del gas
063	V/EL	EL	Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
	I/EL		Pensioni di invalidità del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
	F/EL		Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private
066	VSC	CL	Pensioni di vecchiaia del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
	ISC		Pensioni di invalidità del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
	FSC		Pensioni ai superstiti del clero secolare e dei ministri delle confessioni religiose diverse dalla cattolica

codice	sigla		descrizione della pensione
069	PSO		Assegni vitalizi già liquidati a carico dall'ENPAS, dell'Istituto Postelegrafonici e dell'INADEL, trasferiti al Fondo sociale a norma della legge 20 marzo 1980, n. 75
070	VOTOT		Pensioni di vecchiaia, di anzianità in totalizzazione
071	IOTOT		Pensione di inabilità in totalizzazione
072	SOTOT		Pensione di reversibilità in totalizzazione
073	VOAUT		Pensione di vecchiaia a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
074	IOAUT		Pensione di invalidità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
075	SOAUT		Pensione di reversibilità a carico della gestione separata dei lavoratori parasubordinati
076	VOST		Trattamenti pensionistici in favore delle ostetriche trasferiti dall'ENPAO all'INPS a norma della legge 7.8.1990, n. 249
077	PS		Pensioni sociali
078	AS		Assegni sociali
079	VMO	PMO	Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	IMO		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	FMO		Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	VSMO		Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	ISMO		Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
	FSMO		Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale) trasferite nell'assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli 60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658
082	VDAI		Pensione di vecchiaia, anzianità, prepensionamento dell'ex INPDAI
083	IDAI		Pensioni di invalidità dell'ex INPDAI
084	SDAI		Pensioni ai superstiti dell'ex INPDAI

codice	sigla		descrizione della pensione
085	VR/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
086	IR/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
087	SR/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in regime internazionale
088	VO/ART/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
089	IO/ART/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
090	SO/ART/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione artigiani, in regime internazionale
091	VO/COM/S		Pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
092	IO/COM/S		Pensioni di invalidità e di inabilità e assegni di invalidità liquidati, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
093	SO/COM/S		Pensioni ai superstiti liquidate, a carico della gestione esercenti attività commerciali, in regime internazionale
094	VI	PI	Pensioni di vecchiaia del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	SI		Pensioni di invalidità del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	FI		Pensioni ai superstiti del personale a rapporto d'impiego dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
097	VL	PL	Pensioni di vecchiaia del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	IL		Pensioni di invalidità del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
	SL		Pensioni ai superstiti del personale salariato dell'INPS e degli Enti disciolti con la riforma sanitaria
da 700 a 799	INF		Rendita erogata dall'INAIL
801	DIR		Tattamento diretto (non di invalidità) erogato da Ente diverso dall'INPS
802	INV		Tattamento diretto di invalidità erogato da Ente diverso dall'INPS
803	SUP		Tattamento ai superstiti erogato da Ente diverso dall'INPS

## Le pensioni erogate dall'Inpdap per numero di ruolo e di certificato d'iscrizione

La tabella che segue contiene la "Numerazione dei ruoli e certificati d'iscrizione delle pensioni ordinarie e di guerra" dell'Inpdap. Con questa, è possibile decodificare il numero di iscrizione riportato nell'apposito campo dei certificati di pensione dell'Inpdap, risalendo alla gestione pensionistica o all'amministrazione di provenienza del pensionato.

È necessario tener presente che i dipendenti statali andati in pensione dal mese di ottobre 2005 in poi, cioè da quando l'Inpdap ha completato il percorso di subentro alle amministrazioni dello Stato nella liquidazione del trattamento di quiescenza, hanno ricevuto un numero d'iscrizione progressivo che non permette più selezioni di questo tipo ma la mera suddivisione tra pensionati in carico alla CTPS e pensionati in carico ad uno degli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Dal 1° gennaio 2010, il SIN (sistema informativo nazionale dell'Inpdap) fornisce un numero progressivo a tutte le pensioni liquidate dall'Istituto, da qualsiasi amministrazione provengano, che inizia con la cifra 5 se in carico alla CPTS o la cifra 7 se in carico alla CPDEL o una delle altre gestioni.

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	1	500.000	FFSS - Pensioni normali
	500.001	600.000	FFSS - Assuntori ferroviari
	600.001	2.100.000	Pensioni di guerra (vecchia guerra, 1915-1918)
	2.100.001	2.104.000	Numeri non assegnati
	2.104.001	2.400.000	Infortuni civili vecchia guerra Iscrizioni miste - Spagna - Africa orientale
	2.400.001	2.499.999	?
	2.500.000	2.700.000	Causa nazionale
	2.701.001	2.800.000	?
	2.800.001	2.900.000	Infortunati civili nuova guerra (1940-1945)
	2.900.001	3.000.000	?
	3.000.001	3.069.900	Ministero Finanze
	3.069.901	3.070.000	Azienda Monopolio Banane
	3.070.001	3.100.000	Monopoli di Stato
	3.100.001	3.200.000	Ministero Grazia e Giustizia
	3.200.001	3.250.000	Ministero Affari Esteri
	3.250.001	3.290.000	Monopoli di Stato
	3.290.001	3.300.000	Ministero Affari Esteri
	3.300.001	3.350.000	Ministero Tesoro (ex Ministero Africa Italiana)
	3.350.001	3.400.000	Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
	3.400.001	3.500.000	Ministero Pubblica Istruzione
3.500.001	3.600.000	Ministero Interno	
3.600.001	3.690.000	Ministero Lavori Pubblici	

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	3.690.001	3.700.000	ANAS
	3.700.001	3.731.000	Ministero Trasporti
	3.731.001	3.800.000	Ministero Poste e Telecomunicazioni, di cui 30 per i Ministri e Sottosegretari di Stato (lettera PPTT del 6.12.1969, n. 17.019 - Prot. 186849, n/n 649)
	3.800.001	3.900.000	Ministero Difesa - Esercito
	3.900.001	4.000.000	Ministero Difesa - Marina
	4.000.001	4.100.000	Ministero Difesa - Aeronautica
	4.100.001	4.150.000	Ministero Agricoltura e Foreste
	4.150.001	4.200.000	Ministero Finanze
	4.200.001	4.260.000	Ministero Industria e Commercio
	4.260.001	4.299.000	Ministero Poste e Telecomunicazioni
	4.299.001	4.300.000	Ordine Militare d'Italia (Difesa)
	4.300.001	4.350.000	Ministero Tesoro (Servizio Stampa e Spettacolo)
	4.350.001	4.395.000	Ministero Turismo e Spettacolo
	4.395.001	4.400.000	Ministero Beni culturali ed Ambientali
	4.400.001	4.450.000	Ministero Commercio Estero
	4.450.001	4.500.000	Ministero Sanità
	4.500.001	4.599.000	Ministero Tesoro
	4.599.001	4.600.000	Ministero Bilancio e Programmazione Economica
	4.600.001	4.675.000	Ministero Lavoro e Previdenza Sociale
	4.675.001	4.700.000	Ministero Partecipazioni Statali
4.700.001	4.750.000	Ministero Marina Mercantile	
4.750.001	4.900.000	Ministero Difesa - Esercito	
4.900.001	4.999.999	Ministero Pubblica Istruzione	
5.000.000	5.999.999	Pensioni di guerra (nuova guerra, 1940-1945)	
ex IPP tesoro	6.000.000	6.399.999	Enti locali
	6.400.000	6.499.999	Sanitari
	6.500.000	6.549.999	Insegnanti elementari
	6.550.000	6.599.999	Ufficiali giudiziari
	6.600.000	6.999.999	Enti locali (CPDEL)
STATO	7.000.000	7.200.000	Partigiani (nuova guerra, 1940-1945)
	7.200.001	7.500.000	Vittime politiche (nuova guerra, 1940-1945)
	7.500.001	7.999.999	Pensioni di guerra (1940-1945)
	8.000.000	8.999.999	Vittorio Veneto

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	9.000.000	9.799.999	Provveditorati agli studi
	9.800.000	9.999.999	Vittorio Veneto
	10.000.000	10.019.999	Ministero Affari Esteri
	10.020.000	10.049.999	Ministero Agricoltura e Foreste
	10.050.000	10.079.999	Ministero Beni Culturali ed Ambientali
	10.080.000	10.089.999	Ministero Bilancio e Programmazione Economica
	10.090.000	10.099.999	Ministero Commercio Estero
	10.100.000	10.899.999	Ministero Difesa
	10.900.000	11.199.999	Ministero Finanze
	11.200.000	11.299.999	Ministero Grazia e Giustizia
	11.300.000	11.319.999	Ministero Industria
	11.320.000	11.619.999	Ministero Interno
	11.620.000	11.639.999	Ministero Lavori Pubblici
	11.640.000	11.689.999	Ministero Lavoro e Previdenza Sociale
	11.690.000	11.709.999	Ministero Marina Mercantile
	11.710.000	11.719.999	Ministero Partecipazioni Statali
	11.720.000	14.719.999	Ministero Pubblica Istruzione
	14.720.000	14.729.999	Ministero Sanità
	14.730.000	14.779.999	Ministero Tesoro
	14.780.000	14.799.999	Ministero Trasporti
	14.800.000	14.809.999	Ministero Turismo e Spettacolo
	14.810.000	14.859.999	Amministrazione Monopoli
	14.860.000	14.899.999	ANAS
	14.900.000	15.399.999	Amministrazione PPTT
	15.400.000	15.449.999	Azienda di Stato per i Servizi Telefonici
	15.450.000	16.049.999	Ferrovie dello Stato
	16.050.000	16.499.999	Ministero Difesa (v. 220/83)
	16.500.000	16.549.999	Ministero Università e Ricerca (v. 548/89)
	16.550.000	16.550.999	Ministero Ambiente (v. 74/89)
	16.551.000	16.999.999	Ministero Interno (v. 128/89)
	17.000.000	17.001.999	Azienda Autonoma Assistenza Volo (v. 538/90)
	17.002.000	17.002.199	CNEL
	17.002.200	17.002.699	Cassa Depositi e Prestiti
17.002.700	17.005.999	Presidenza Consiglio e Magistratura Amministrativa e Contabile	

	Dal numero	al numero	Categoria di pensione, gestione pensionistica o amministrazione di provenienza
STATO	17.006.000	17.007.999	Ministero Telecomunicazioni
	17.008.000	17.008.029	Antitrust
	17.008.030	17.010.030	Ministero Lavoro e politiche sociali
	17.010.031	17.010.035	Presidenza Consiglio dei Ministri
	17.010.036	17.010.055	ARAN
	17.010.056	17.012.030	Presidenza Consiglio dei Ministri
	17.012.031	17.013.030	Corte dei Conti
	17.013.031	17.014.030	Consiglio di Stato
	17.014.031	17.014.330	Agenzia per la vigilanza sui lavori pubblici
	17.014.331	17.014.335	ISMEA
	17.014.336	-	Pensioni liquidate agli ex dipendenti dello Stato (gest. CTPS) a partire dal mese di ottobre 2005 al 31.12.2009 senza distinzione di provenienza e in ordine progressivo
ex IIPP tesoro	60.000.001	60.999.999	Pensioni liquidate dagli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro fino al 31.12.2009 una volta esaurita la disponibilità della fascia dal n. 6.000.001 al n. 6.999.999 (v. 541/88)

## LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI DEI PENSIONATI SI TROVANO QUI:

### PIEMONTE

**Spi-Cgil** Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino  
tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262

**Fnp-Cisl** Via Manara, 7 – 10133 Torino  
tel.: 011/6600126 - fax: 011/6603173

**Uilp-Uil** Via Bologna, 11 – 10152 Torino  
tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139

### VALLE D'AOSTA

**Spi-Cgil** Via Binel, 24 – 11100 Aosta  
tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271699

**Fnp-Cisl** Località Gran Chemin, 22 - 11020  
Saint Cristophe - Aosta  
tel.: 0165/368427 - fax: 0165/31031

**Uilp-Uil** Viale Garibaldi, 23 – 11100 Aosta  
tel.: 0165/262437 - fax: 0165/262437

### LIGURIA

**Spi-Cgil** Via S. Giovanni d'Acqui, 6 - 16152 Genova  
tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370

**Fnp-Cisl** P.zza Campetto, 7 int. 4/a – 16123 Genova  
tel.: 010/2091344 - fax: 010/2510668

**Uilp-Uil** P.za Colombo, 4/9 – 16121 Genova  
tel.: 010/586875-6-7 - fax: 010/588026

### LOMBARDIA

**Spi-Cgil** Via dei Transiti, 21 – 20127 Milano  
tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232

**Fnp-Cisl** V.le Italia, 2 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)  
tel.: 02/241011700/1 - fax 02/241011710

**Uilp-Uil** V.le Marelli, 497 – 20099 S.S. Giovanni - Mi  
tel.: 02/26261095 - fax: 02/24308727

### PROVINCIA DI TRENTO

**Spi-Cgil** Via Muredei, 8 – 38100 Trento  
tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176

**Fnp-Cisl** Via Verdi, 10/1 – 38122 Trento  
tel.: 0461/981885 - fax: 0461/985309

**Uilp-Uil** Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento  
tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145

### PROVINCIA DI BOLZANO

**Spi-Cgil** Via Roma, 79 - 39100 Bolzano  
tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457

**Fnp-Cisl** P.zza W.A. Loew Cadonna, 6 – 39100 Bolzano  
tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258

**Uilp-Uil** Via Ada Buffulini, 4 - 39100 Bolzano  
tel.: 0471/932475 - fax.: 0471/932475

### VENETO

**Spi-Cgil** Via Peschiera, 5 – 30174 Venezia – Mestre  
tel.: 041/5497888 - fax: 041/974331

**Fnp-Cisl** Via Piave, 7 – 30172 Venezia – Mestre  
tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824

**Uilp-Uil** Via Bembo, 2 – 30172 Venezia – Mestre  
tel.: 041/2905375 - fax: 041/2905590

### FRIULI – VENEZIA GIULIA

**Spi-Cgil** Via Vidali, 1 – 34129 Trieste  
tel.: 040/6760311 - fax: 040/6760307

**Fnp-Cisl** Via Cussignacco, 49 – 33100 Udine  
tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497

**Uilp-Uil** Via Aldo Manuzio, 6 - 34100 Trieste  
tel. e fax: 040/308947

### EMILIA – ROMAGNA

**Spi-Cgil** Via Marconi, 69 – 40122 Bologna  
tel.: 051/294799 - fax: 051/251347

**Fnp-Cisl** Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna  
tel.: 051/256856 - fax: 051/251140

**Uilp-Uil** Via Serena, 2/2 – 40127 Bologna  
tel.: 051/551172 - fax: 051/551437

### TOSCANA

**Spi-Cgil** Via Pier Capponi, 7 – 50132 Firenze  
tel.: 055/503361 - fax: 055/5036300

**Fnp-Cisl** Via Benedetto Dei 2/a – 50127 Firenze  
tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253

**Uilp-Uil** Via Vittorio Corcos, 15 – 50142 Firenze  
tel.: 055/4223306 - fax: 055/4222178

**MARCHE**

**Spi-Cgil** Via I Maggio, 142/a – 60131 Ancona  
tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400

**Fnp-Cisl** Via dell'Industria, 17 – 60127 Ancona  
tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030

**Uilp-Uil** Via 25 Aprile, 37/a – 60125 Ancona  
tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380

**UMBRIA**

**Spi-Cgil** Via Bellocchio, 26 – 06128 Perugia  
tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964

**Fnp-Cisl** Via Campo di Marte 4/m-5 – 06124 Perugia  
tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163

**Uilp-Uil** Via R. d'Andreotto, 13 – 06100 Perugia  
tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812

**LAZIO**

**Spi-Cgil** Via Buonarroti, 12 – 00185 Roma  
tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932

**Fnp-Cisl** Via Alessandria, 26 – 00198 Roma  
tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371

**Uilp-Uil** Via Cavour, 108 – 00184 Roma  
tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055

**ABRUZZO**

**Spi-Cgil** Via B. Croce, 108 – 65126 Pescara  
tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351

**Fnp-Cisl** Via Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara  
tel.: 085/61043 - fax: 085/4516589

**Uilp-Uil** Via Tirino, 14 - 65100 Pescara  
tel.: 085/6922611 - fax.: 085/445366

**MOLISE**

**Spi-Cgil** Via T. Mosca, 11 – 86100 Campobasso  
tel.: 0874/484628 - fax: 0874/629867

**Fnp-Cisl** Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso  
tel.: 0874/438571 - fax: 0874/438326

**Uilp-Uil** Via Conte Verde, 3  
86100 Campobasso  
tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717

**CAMPANIA**

**Spi-Cgil** Via Torino, 16 – 80142 Napoli  
tel.: 081/3456288 - fax: 081/3456720

**Fnp-Cisl** Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli  
tel.: 081/5511818 - fax: 081/5515385

**Uilp-Uil** Corso A. Lucci, 121 – 80142 Napoli  
tel.: 081/5535254 - fax: 081/5632954

**PUGLIA**

**Spi-Cgil** Via Vincenzo Calace, 4 – 70123 Bari  
tel: 080/5748600 - fax: 080/5748630

**Fnp-Cisl** Via Spalato, 2 int. E – 70121 Bari  
tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665

**Uilp-Uil** Corso Italia, 43/B – 70100 Bari  
tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155

**BASILICATA**

**Spi-Cgil** Via Bertazzoni, 86 – 85100 Potenza  
tel: 0971/301111 - fax: 0971/37309

**Fnp-Cisl** Corso XVIII Agosto, 28 – 85100 Potenza  
tel.: 0971/410470 - fax: 0971/36127

**Uilp-Uil** Via del Gallitello, 221 – 85100 Potenza  
tel.: 0971/441093 - fax: 0971/441093

**CALABRIA**

**Spi-Cgil** Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro  
tel.: 0961/778410 - fax: 0961/778447

**Fnp-Cisl** Via Del Mare, 50 – 88046 Lamezia T. (CZ)  
tel.: 0968/411370 - fax: 0968/418865

**Uilp-Uil** Via F. Acri, 81 – 88100 Catanzaro  
tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457

**SICILIA**

**Spi-Cgil** Via Cavour, 106 – 90133 Palermo  
tel.: 091/588277 - fax: 091/582071

**Fnp-Cisl** Via Nicolò Garzilli, 62 – 90141 Palermo  
tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363

**Uilp-Uil** Via Enrico Albanese, 19, – 90139 Palermo  
tel.: 091/6090266 - fax: 091/6122092

**SARDEGNA**

**Spi-Cgil** Viale Monastir, 35 – 09122 Cagliari  
tel.: 070/2795316 - fax: 070/2795210

**Fnp-Cisl** Vico 2' XX Settembre, 1 – 09125 Cagliari  
tel.: 070/663103 - fax: 070/672731

**Uilp-Uil** Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) –  
09100 Cagliari  
tel.: 070/283449 - fax: 070/283449



**Indice**

---

**analitico - alfabetico**

---

accompagnamento, indennità di		aumento	
- per gli invalidi civili totali .....	280	- prestazioni INVCIV e sostitutive .....	253
- ai ciechi assoluti .....	281	- della pensione sociale .....	209
acquisti, carta .....	222	calcolo della pensione	
addizionali locali all'Irpef .....	328	- contributivo .....	81
adeguamento al costo della vita .....	388	- in caso di opzione per il sistema contributivo .....	82
aggiuntiva, somma .....	198	- nel periodo transitorio .....	84
aggiuntivo, importo .....	194	- retributivo .....	80
aliquota		carta acquisti .....	222
- contributiva artigiani .....	59	ciechi civili .....	230
- contributiva CDCM .....	59	civili	
- contributiva commercianti .....	60	- ciechi .....	230
- contributiva parasubordinati .....	62	- mutilati e invalidi .....	230
- di trasformazione nel sistema contributivo ..	108	clero, tutela previdenziale del .....	55
- di trasformazione nel sistema retributivo ex Il PP Ministero del tesoro .....	114	codici	
- IRPEF .....	321, 325	- delle sedi INPS .....	397
- percentuale di variazione dell'indice del costo della vita .....	394	- delle organizzazioni sindacali .....	401
anzianità, pensione di .....	125	- delle pensioni INPS .....	404
assegni familiari .....	295	- delle pensioni INPDAP .....	410
assegno		coefficienti	
- di invalidità .....	148	- di capitalizzazione .....	103
- assegno mensile assistenza personale e continuativa pensioni inabilità .....	149	- di rivalutazione della retribuzione pensionabile .....	112
- vitalizio .....	206	- di trasformazione del montante contributivo .....	108
- a vita per i ciechi civili parziali .....	242	combattenti, ex .....	190
- al nucleo familiare .....	300	comunicazione, indennità di .....	283
- di assistenza per invalidi civili parziali .....	238	contributi	
- sociale .....	214	- da riscatto .....	69
- sociale sostitutivo delle prestazioni INVCIV ..	247	- figurativi .....	67
assicurazione INAIL .....	47	- obbligatori .....	58
assistenza, assegno di		- volontari .....	65
- titolari di pensione, di inabilità previdenziale .....	149	costo della vita .....	388
- invalidi civili parziali .....	238	cumulo dei trattamenti di invalidità con i redditi da lavoro .....	160
assoluti, ciechi civili .....	230		

decorrenza della pensione	
- di anzianità .....	131
- di vecchiaia .....	119
- della pensione nel regime contributivo .....	144
detrazioni d'imposta .....	322, 325
disabili, prestazioni economiche in favore dei .....	227
età pensionabile .....	116
Europa, le pensioni in .....	146
ex combattenti .....	190
famiglia, trattamenti di	
- assegni familiari .....	295
- assegno al nucleo familiare .....	300
figurativi, contributi .....	67
finestre (c d ) di decorrenza	
- della pensione di anzianità .....	131
- della pensione di vecchiaia .....	119
- della pensione nel regime contributivo .....	144
frequenza, indennità di .....	241
gestioni italiane di previdenza	
- complementare .....	44
- obbligatoria .....	38
guerra, pensione di .....	284
importo aggiuntivo .....	194
imposta sul reddito delle persone fisiche .....	318
INAIL, assicurazione .....	47
inabilità, pensione di .....	148
incremento	
- della maggiorazione sociale della pensione .....	180
- dell'aumento della pensone sociale .....	209
- della maggiorazione dell'assegno sociale .....	214
- delle maggiorazioni delle prestazioni INVCIV e sostitutive .....	274
indennità	
- di accompagnamento ai ciechi assoluti .....	281
- di accompagnamento per gli invalidi civili totali .....	280
- di comunicazione .....	283
- di frequenza .....	241
- integrativa speciale .....	395
- speciale per i ciechi parziali .....	282
indennità integrativa speciale	
- su pensioni dec fino 1.7.88 .....	395
indennizzo per la cessazione definitiva attività commerciale .....	204
infortuni sul lavoro, assicurazione contro gli .....	47
INPDAP, pensioni erogate dallo .....	410
INPS, tutte le sedi .....	397
integrazione al trattamento minimo .....	170
interessi legali .....	396
invalidi civili .....	230
invalidità, trattamenti di .....	148
IRPEF	
- imposta annua sulle pensioni .....	325
- imposta mensile sulle pensioni .....	321
limite di reddito per il diritto a	
- assegni familiari .....	295
- assegno a vita .....	242
- assegno di assistenza invalidi civili parziali .....	239
- assegno di invalidità .....	151
- assegno sociale .....	220
- aumento della pensione sociale .....	213
- aumento delle prestazioni INVCIV e sostitutive .....	254, 256
- importo aggiuntivo .....	195
- incremento .....	183, 213, 221, 278
- indennità di frequenza .....	239
- integrazione al minimo assegno d'invalidità .....	151
- integrazione altre pensioni .....	173

Segue limite di reddito per il diritto a

- maggiorazione AS.....	221
- maggiorazione INVCIV.....	245
- maggiorazione sociale pensione.....	183
- pensione ai superstiti.....	169
- pensione di guerra.....	294
- pensione di invalidità.....	159
- pensione invalidi civili totali.....	233
- pensione ciechi civili.....	236
- pensione sociale.....	212
- somma aggiuntiva.....	202
- tutte le prestazioni.....	348

limite massimo

- di reddito pensionabile.....	109
- di retribuzione imponibile.....	109
- di retribuzione pensionabile.....	110

limite minimo

- di retribuzione giornaliera imponibile.....	64
- di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi.....	74

maggiorazione

- del trattamento INVCIV.....	245
- dell'assegno sociale.....	216
- ex combattenti.....	190
- sociale della pensione.....	180

maggiorazioni convenzionali dell'anzianità contributiva.....

.....	75
-------	----

malattie professionali, assicurazione contro le.....

.....	47
-------	----

minimo, trattamento.....

.....	170
-------	-----

mora, interessi legali di.....

.....	396
-------	-----

mutilati e invalidi civili.....

.....	230
-------	-----

nucleo familiare

- assegno per.....	295
--------------------	-----

obbligatori, contributi.....

.....	58
-------	----

opzionale, pensione sociale.....

.....	206
-------	-----

opzione per il sistema contributivo.....

.....	82
-------	----

organizzazioni sindacali convenzionate

con l'INPS, sigle e codici.....	401
---------------------------------	-----

parziali, ciechi civili.....

.....	230
-------	-----

parziali, mutilati e invalidi civili.....

.....	230
-------	-----

pensionabile

- età.....	116
- retribuzione.....	80

pensione

- ai superstiti.....	164
- di anzianità.....	125
- di guerra.....	284
- di inabilità.....	148
- di inabilità per gli invalidi civili totali.....	232
- di invalidità.....	152
- di reversibilità.....	164
- di vecchiaia.....	116
- indiretta.....	164
- maggiorazione sociale della.....	180
- nel regime contributivo.....	138
- non reversibile per i ciechi assoluti.....	235
- non reversibile per i ciechi civili e sordomuti.....	232
- sociale.....	207
- supplementare.....	162
- supplemento di.....	161

pensione sociale opzionale.....

.....	206
-------	-----

pensione sociale sostitutiva delle

prestazioni INVCIV.....	247
-------------------------	-----

pensioni in europa.....

.....	146
-------	-----

periodi assicurativi, totalizzazione dei.....

.....	71
-------	----

perequazione automatica.....

.....	388
-------	-----

presentazione.....

.....	5
-------	---

quattordicesima mensilità di pensione.....

.....	198
-------	-----

reddito

- imposta sul.....	318
- influente sulle prestazioni, tipologia.....	378
- limiti di.....	348

rilevanze.....	348	speciale	
riscatto, contributi da.....	69	- indennità ai ciechi parziali.....	282
sedi		- indennità integrativa.....	395
- dell'INPS.....	397	superstiti, pensione ai.....	164
- regionali delle organizzazioni SPI, FNP e UILP.....	414	supplementare, pensione.....	162
sigle		supplemento di pensione.....	161
- delle organizzazioni sindacali convenzionate con l'INPS.....	401	tasse.....	318
- delle pensioni INPS.....	404	totali, mutilati e invalidi civili.....	230
sindacati convenzionati con l'INPS, sigle e codici.....	401	totalizzazione dei periodi assicurativi.....	71
sociale		trattamenti di famiglia	
- assegno.....	214	- assegni familiari.....	295
- maggiorazione.....	180	- assegno al nucleo familiare.....	300
- pensione.....	207	trattamenti di invalidità.....	148
somma aggiuntiva.....	198	trattamento minimo.....	170
sommario, indice.....	3	ulteriore incremento della maggiorazione sociale.....	185
sordomuti.....	230	vecchiaia, pensione di.....	116
sostitutiva, pensione sociale.....	247	vita, adeguamento al costo della.....	388
sostitutivo, assegno sociale.....	247	vitalizio, assegno.....	206
		volontari, contributi.....	65

# Importi e limiti di reddito calcolati in via DEFINITIVA per il 2011

Prestazione			Titolare	
categoria	denominazione	specifica	denominazione	specifica
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994 decorrenza = 1994 decorrenza > 1994 assegno invalidità		
	Maggiorazione sociale della pensione			
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo			
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)			1° fascia 2° fascia 3° fascia
	Pensione d'invalidità (suspens.)	decorrenza < 7/84		
	Assegno d'invalidità (riduzione)		pensionati lavoratori	
	Pensione ai superstiti (riduzione)		pensionati con altri redditi	
trattamenti assistenziali	Pensione sociale			
	Aumento della pensione sociale			
	Assegno sociale			
	Maggiorazione dell'assegno sociale			
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità		mutilati e invalidi civili	totali
	Assegno mensile di assistenza			parziali
	Assegno di assistenza		sordomuti	
	Pensione non reversibile		ciechi civili	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti parziali decimisti
	Assegno a vita			
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile		mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti	
	Pensione sociale sostitutiva		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati entro il 1930	tutti
	Assegno sociale sostitutivo		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati dal 1931 in poi	tutti
	Aumento L 448/98 (£ 100.000)		ciechi civili nati entro il 1930	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti
		ciechi civili nati dal 1931 in poi		
<b>Incremento di tutte le maggiorazioni</b>				
Indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti	
	Indennità speciale		ciechi	parziali ventesimisti assoluti ricoverati
	Indennità di accompagnamento			assoluti non ricoverati
			mutilati e inv. civili	totali

aliquote di perequazione

pensioni e limiti di reddito 1,6% - limiti di reddito invalidi civili tot 1,0% - indennità accompagnamento e simili 3,03%

	età minima	Importo trattamento		Limite di reddito annuo			
		mensile	annuo	individuale	coniugale		
		fino a	468,35	6.088,55	12.177,10	-	
		fino a	468,35	6.088,55	12.177,10	30.442,75	
		fino a	468,35	6.088,55	12.177,10	24.354,20	
					10.871,12	16.306,68	
	60		25,83	335,79	6.424,34	11.859,90	
	65		82,64	1.074,32	7.162,87	12.598,43	
	75		92,97	1.208,61	7.297,16	12.732,72	
			-	154,94	9.132,83	18.265,65	
	64		-	336,00	9.468,83	-	
	64		-	420,00	9.552,83	-	
	64		-	504,00	9.636,83	-	
					18.265,65	-	
			nessuna riduzione		fino a	24.354,20	-
			riduzione al 75%		da - a	30.442,75	-
			riduzione al 50%		oltre	30.442,75	-
			nessuna riduzione		fino a	18.265,65	-
			riduzione al 75%		da - a	24.354,20	-
			riduzione al 60%		da - a	30.442,75	-
			riduzione al 50%		oltre	30.442,75	-
	65		344,58	4.479,54	4.479,54	15.434,59	
	75		85,22	1.107,86	5.587,40	11.675,95	
	65		418,12	5.435,56	5.435,56	10.871,12	
	65		12,92	167,96	5.603,52	11.692,07	
	75		20,66	268,58	5.704,14	11.792,69	
	18		260,78	3.390,14	15.305,79	-	
	18		260,78	3.390,14	4.479,54	-	
	18		260,78	3.390,14	15.305,79	-	
	18		282,02	3.666,26	15.305,79	-	
	18		260,78	3.390,14	15.305,79	-	
	18		193,53	2.515,89	7.358,59	-	
	18		10,33	134,29	5.569,85	11.658,40	
	65		266,96	3.470,48	15.305,79	-	
	65		266,96	3.470,48	4.479,54	-	
	65		77,62	1.009,06	4.479,54	15.434,59	
	65		340,50	4.426,50	15.305,79	-	
	65		340,50	4.426,50	5.435,56	-	
	65		77,62	1.009,06	5.435,56	10.871,12	
	65		50,89	661,56	4.327,96	15.283,01	
	65		65,96	857,48	4.327,96	15.283,01	
	65		65,96	857,48	5.283,98	10.719,54	
	60/70	fino a	604,79	7.862,27	7.862,27	13.297,83	
			243,10	2.917,20	-	-	
			189,47	2.273,61	-	-	
			807,34	9.688,06	-	-	
			807,34	9.688,06	-	-	
			487,39	5.848,65	-	-	

# Importi e limiti di reddito calcolati in via PRESUNTIVA per il 2011

(in corsivo gli importi calcolati in via presuntiva e destinati a modifica e conguaglio)

Prestazione			Titolare	
categoria	denominazione	specifico	denominazione	specifico
pensioni da lavoro	Integrazione al trattamento minimo	decorrenza < 1994 decorrenza = 1994 decorrenza > 1994 assegno invalidità		
	Maggiorazione sociale della pensione			
	Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo			
	Somma aggiuntiva (quattordicesima)			1° fascia 2° fascia 3° fascia
	Pensione d'invalidità (sospens.)	decorrenza < 7/84		
	Assegno d'invalidità (riduzione)		pensionati lavoratori	
	Pensione ai superstiti (riduzione)		pensionati con altri redditi	
trattamenti assistenziali	Pensione sociale			
	Aumento della pensione sociale			
	Assegno sociale			
	Maggiorazione dell'assegno sociale			
trattamenti d'invalidità civile	Pensione d'inabilità		mutilati e invalidi civili	totali
	Assegno mensile di assistenza			parziali
	Assegno di assistenza		sordomuti	
	Pensione non reversibile		ciechi civili	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti parziali decimisti
	Assegno a vita			
	Maggiorazione dei trattamenti per invalidità civile		mutilati e invalidi civili, ciechi e sordomuti	
	Pensione sociale sostitutiva		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati entro il 1930	tutti
	Assegno sociale sostitutivo		mutilati e invalidi civili, sordomuti	totali parziali
	Aumenti L 448/98 e 488/99 (£ 118.000)		nati dal 1931 in poi	tutti
	Aumento L 448/98 (£ 100.000)		ciechi civili nati entro il 1930	assoluti non ricoverati ass. ricoverati e parziali ventesimisti
		ciechi civili nati dal 1931 in poi		
Incremento di tutte le maggiorazioni				
Indennità al solo titolo della minorazione	Indennità di comunicazione		sordomuti	
	Indennità speciale			parziali ventesimisti
	Indennità di accompagnamento		ciechi	assoluti ricoverati assoluti non ricoverati
			mutilati e inv. civili	totali

**aliquote di perequazione**

pensioni e limiti di reddito 1,4% - limiti di reddito invalidi civili tot 1,0% - indennità accompagnamento e simili 3,03%

	età minima	Importo trattamento		Limite di reddito annuo	
		mensile	annuo	individuale	coniugale
		fino a 467,43	6.076,59	12.153,18	-
		fino a 467,43	6.076,59	12.153,18	30.382,95
		fino a 467,43	6.076,59	12.153,18	24.306,36
				10.849,80	16.274,70
	60	25,83	335,79	6.412,38	11.837,28
	65	82,64	1.074,32	7.150,91	12.575,81
	75	92,97	1.208,61	7.285,20	12.710,10
		-	154,94	9.114,89	18.229,77
	64	-	336,00	9.450,89	-
	64	-	420,00	9.534,89	-
	64	-	504,00	9.618,89	-
				18.265,65	-
		nessuna riduzione		fino a 24.354,20	-
		riduzione al 75%		da - a 30.442,75	-
		riduzione al 50%		oltre 30.442,75	-
		nessuna riduzione		fino a 18.265,65	-
		riduzione al 75%		da - a 24.354,20	-
		riduzione al 60%		da - a 30.442,75	-
		riduzione al 50%		oltre 30.442,75	-
	65	343,90	4.470,70	4.470,70	15.404,21
	75	85,22	1.107,86	5.578,56	11.655,15
	65	417,30	5.424,90	5.424,90	10.849,80
	65	12,92	167,96	5.592,86	11.669,45
	75	20,66	268,58	5.693,48	11.770,07
	18	260,27	3.383,51	15.305,79	-
	18	260,27	3.383,51	4.470,70	-
	18	260,27	3.383,51	15.305,79	-
	18	281,46	3.658,98	15.305,79	-
	18	260,27	3.383,51	15.305,79	-
	18	193,15	2.510,95	7.358,59	-
	18	10,33	134,29	5.559,19	11.635,78
	65	266,43	3.463,59	15.305,79	-
	65	266,43	3.463,59	4.470,70	-
	65	77,47	1.007,11	4.470,70	15.404,21
	65	339,83	4.417,79	15.305,79	-
	65	339,83	4.417,79	5.424,90	-
	65	77,47	1.007,11	5.424,90	10.849,80
	65	50,79	660,26	4.319,38	15.252,89
	65	65,83	855,79	4.319,38	15.252,89
	65	65,83	855,79	5.273,58	10.698,48
	60/70	fino a 603,87	7.850,31	7.850,31	13.275,21
		243,10	2.917,20	-	-
		189,47	2.273,61	-	-
		807,34	9.688,06	-	-
		807,34	9.688,06	-	-
		487,39	5.848,65	-	-